



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO



Circolare 4007

DISMISSIONE, ALIENAZIONE, CESSIONE E PRESTITO DI VEICOLI, MATERIALI, SISTEMI E QUADRUPEDI DELL'ESERCITO

2026

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

AVVERTENZE

Questa Circolare è stata elaborata secondo quanto previsto dalla Circ. 1001 "Modalità per l'approntamento delle pubblicazioni dell'Esercito italiano" di SME Ed. 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le esigenze di servizio, ufficio o istituto, nessuna parte di essa può essere riprodotta in qualsiasi forma a stampa, fotocopia, microfilm, scansione digitalizzata o altri sistemi, senza l'autorizzazione scritta dell'originatore.

In Annesso I, la lettera con cui è stato diramato il documento.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la Circolare 4007 *"Dismissione, Alienazione, Cessione e Prestito di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'Esercito"* Edizione 2026.

Essa definisce le modalità per la cessione e l'alienazione di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi a seguito della loro dismissione. Il documento ha lo scopo di fornire uno strumento di facile consultazione per gli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi della Forza Armata.

La Circolare abroga e sostituisce l'omologa pubblicazione 4007 *"Dismissione, Cessione e Alienazione di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'Esercito"*. Edizione 2021.

Roma, _____

IL COMANDANTE LOGISTICO DELL'ESERCITO
Generale di Corpo d'Armata Angelo Michele RISTUCCIA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANGELO MICHELE RISTUCCIA

In Data/On Date:

giovedì 12 febbraio 2026 13:36:09

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE

1

1. INTRODUZIONE.....	1
1.1 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE	1
1.2 ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO	1
1.3 SOMMARIO AUTOMATICO E RIFERIMENTI INCROCIATI	2
1.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
1.5 PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ.....	2
1.6 ATTUALE CONTESTO LOGISTICO DELLA F.A.	2
1.7 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI	7
1.7.1 Materiali impiegabili	8
1.7.2 Materiali non più impiegabili	8
1.7.3 Materiali di facile consumo	8
1.8 LINEE GUIDA PER LE ALIENAZIONI	10
1.9 DEFINIZIONI	10
1.10 AUTORITÀ CENTRALE – ORGANO CENTRALE	13
1.11 AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE.....	14
1.12 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.....	16
1.12.1 Consegna dei veicoli e materiali oggetto della vendita o della permuta all'Agenzia Industrie Difesa.....	16
1.12.2 Quota percentuale a favore dell'Agenzia Industrie Difesa per le attività di alienazione o cessione	17
1.12.3 Valorizzazione dei sistemi d'arma e dei beni dismessi dalla Forza Armata	18
1.13 PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE	19
2. DISMISSIONE.....	21
2.1 FUORI USO DI VEICOLI, MATERIALI E SISTEMI	23
2.1.1 Procedura per la dichiarazione di fuori uso	25
2.1.2 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso di veicoli, sistemi e apparati dell'area tramat.	29
2.1.2.1 Messa in sicurezza dei veicoli fuori uso della F.A.	29
2.1.2.2 Dislocazione dei veicoli dismessi in attesa di alienazione.....	31
2.1.2.3 Dislocazione dei veicoli da combattimento in attesa di alienazione	32
2.1.2.4 Reimmatricolazione dei veicoli fuori uso della F.A.	32
2.1.3 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso di materiali peculiari	33
2.1.3.1 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso dei materiali sanitari pluriuso (elettromedicali)	33
2.1.4 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso di materiali d'armamento	33
2.1.5 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso dei materiali C5I.....	34

2.1.6 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso dei mezzi e materiali peculiari dell'Aviazione dell'Esercito	36
2.1.7 Fuori uso di veicoli e materiali di valore superiore a € 500.000,00 per singola voce	36
2.1.8 Fuori uso di veicoli e materiali di Enti/Organismi dell'Area interforze.....	38
2.2 FUORI SERVIZIO DI VEICOLI MATERIALI E SISTEMI.....	39
2.2.1 Procedura per la dichiarazione di fuori servizio	43
2.2.2 Commissione tecnica di accertamento del fuori servizio, tecnico specializzato o Commissione specializzata.....	46
2.2.3 Approvazione della dichiarazione di fuori servizio.....	47
2.2.4 Fuori servizio di veicoli e materiali di Enti o Organismi dell'Area interforze	48
2.2.5 Fuori servizio di veicoli e materiali per trasformazione.....	49
2.3 VEICOLI E MATERIALI ECCEDENTI LE ESIGENZE DELLA F.A.	49
2.3.1 Iter per la dichiarazione di eccedenza le esigenze della F.A.	52
2.3.2 Approvazione, destinazione finale d'uso e alienazione di beni eccedenti le esigenze della F.A.	54
2.3.3 Alienazione di beni eccedenti le esigenze della F.A.....	55
2.4 RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE PARTI DI RICAMBIO DA VEICOLI, SISTEMI D'ARMA E AEROMOBILI DELL'AVES DISMESSI	55
2.4.1 Recupero e riutilizzo delle parti di ricambio da veicoli di derivazione commerciale dismessi.	57
2.4.2 Recupero e riutilizzo delle parti di ricambio da veicoli tattici e da combattimento dismessi	59
2.4.3 Recupero e riutilizzo delle parti di ricambio da aeromobili dell'AVES dismessi	61
2.5 DEMILITARIZZAZIONE E DISATTIVAZIONE	63
2.5.1 Demilitarizzazione delle armi portatili	63
2.5.2 Disattivazione delle armi portatili	64
2.5.3 Demilitarizzazione di veicoli tattico-logistici	65
2.5.4 Demilitarizzazione mediante riduzione di carri armati, veicoli da combattimento, elicotteri da combattimento e sistemi d'arma.....	65
2.5.4.1 Procedura di riduzione a mezzo tranciamento	66
2.5.4.2 Procedura di riduzione a mezzo esplosivo	66
2.5.4.3 Procedura di riduzione a mezzo deformazione	67
2.5.4.4 Procedura di riduzione a mezzo percussione	67
2.5.4.5 Sito di riduzione nell'ambito del Trattato CFE	67
2.5.5 Riduzione in mostra statica (scopi museali) di carri, veicoli, elicotteri e sistemi d'arma nell'ambito del Trattato CFE.....	68
3. ALIENAZIONE	71
3.1 DESTINAZIONE FINALE D'USO DEI MATERIALI	73
3.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE ALIENAZIONI	76
3.2.1 Soggetti che possono partecipare alla procedura negoziata per le alienazioni di veicoli o materiali dell'A.D.	80
3.3 TIPOLOGIE DI ALIENAZIONE	81

3.3.1 Alienazione di veicoli e materiali della F.A. a titolo oneroso.....	81
3.3.2 Alienazione di veicoli e materiali non d'armamento della F.A. a titolo gratuito	82
3.3.3 Alienazione di veicoli materiali e sistemi nello stato in cui si trovano o previa rottamazione.....	83
3.3.4 Alienazione di materiali di facile consumo	84
3.3.5 Alienazione dei materiali C5I (CIS - <i>Communication and Information Systems</i>)	85
3.3.6 Alienazione di munizionamento di F.A.....	86
3.3.7 Alienazione previa riduzione di carri, mezzi e sistemi d'arma in conformità del Trattato CFE	87
3.3.8 Alienazione del kevlar	88
3.3.9 Alienazione a titolo oneroso per l'A.D.....	88
3.3.10 Alienazione previa distruzione di armi, munizioni ed esplosivi.....	89
3.3.11 Alienazione di veicoli o materiali della F.A. (a titolo oneroso o gratuito) di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali	90
3.3.12 Alienazione previo abbandono in loco di veicoli o materiali	93
3.3.13 Alienazione per trasformazione, adeguamento e ammodernamento	94
3.4 ALIENAZIONE A PAESI ESTERI.....	94
3.5 ALIENAZIONE DEI BENI TRAMITE CONSIP	95
4. CESSIONE E PRESTITO	97
4.1 CESSIONE	98
4.1.1 Cessione di beni nell'ambito della F.A.	99
4.1.2 Cessione a titolo oneroso	99
4.1.2.1 Cessione a titolo oneroso a paesi esteri.....	100
4.1.3 Cessione a titolo gratuito.....	101
4.1.3.1 Cessione di beni mobili a titolo gratuito a paesi esteri nell'ambito delle missioni internazionali.....	102
4.1.3.2 Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali.....	103
4.2 CESSIONE PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ	104
4.2.1 Generalità	104
4.2.2 Cessione a titolo oneroso di veicoli o materiali per pubblica utilità.....	106
4.2.2.1 Iter della richiesta	106
4.2.2.2 Autorizzazione alla ricognizione di veicoli o di materiali.....	107
4.2.2.3 Autorizzazione alla cessione di veicoli o materiali d'interesse	107
4.2.2.4 Modalità di ristoro delle transazioni.....	107
4.2.2.5 Consegna dei mezzi o materiali	107
4.2.2.6 Procedure per la parifica dell' "Anagrafica mezzi e si.ar." a seguito di alienazione/permuta dei mezzi e di materiale d'armamento	108
4.3 CESSIONE PER FINALITÀ MUSEALI E/O ARREDO URBANO	109
4.3.1 Generalità.....	109
4.3.2 Normativa	110
4.3.3 Richiesta di materiali per scopi museali o arredo urbano	111
4.3.4 Accertamento della disponibilità di veicoli e materiali	111

4.3.5 Procedura di cessione per finalità museali o di arredo urbano	111
4.3.6 Demilitarizzazione di veicoli e materiali e disattivazione di sistemi per scopi museali o arredo urbano	113
4.3.6.1 Demilitarizzazione e disattivazione di materiale d'armamento e munizionamento	113
4.3.6.2 Riduzione a mostra statica dei veicoli e sistemi da combattimento per scopi museali.....	114
4.4 ALIENAZIONE DI ARMI A COLLEZIONISTI	115
4.4.1 Generalità	115
4.4.2 Alienazione di armi leggere.....	116
4.4.3 Licenza di collezione di armi comuni da sparo	117
4.4.4 Procedura di vendita o permuta di armi da collezione	119
4.4.5 Esemplari di particolare interesse tecnico o storico culturale	121
4.5 ALIENAZIONE E CESSIONE DI QUADRUPEDI	122
4.5.1 Generalità	122
4.5.2 Quadrupedi fuori servizio e riformati	122
4.5.3 Alienazione e cessione di quadrupedi a titolo oneroso o gratuito.....	123
4.5.3.1 Cessione di cavalli a personale militare.....	125
4.5.4 Acquisizione di quadrupedi da parte della F.A.....	126
4.5.4.1 Acquisto di quadrupedi	126
4.5.4.2 Donazione di quadrupedi da parte di terzi.....	126
4.6 PRESTITO (CESSIONE TEMPORANEA)	127
4.6.1 Generalità	127
4.6.2 Modalità e termini del prestito	127
4.6.3 Prestito di veicoli e materiali della F.A. a titolo oneroso	129
4.6.4 Prestito di veicoli e materiali della F.A. a titolo gratuito.....	130
4.6.5 Prestito di veicoli e materiali a favore di Paesi o F.A. straniere	130
4.6.6 Prestito di mezzi e materiali per sperimentazione.....	130
4.6.7 Prestito di beni museali	131
4.6.8 Prestito di quadrupedi	131
4.6.9 Prestito di beni nell'ambito della F.A.	132
5. PERMUTA	133
5.1 PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE	134
5.2 FINALITÀ E CONDIZIONI DELLA PERMUTA	136
5.3 PROCEDURA PER LA PERMUTA	137
5.4 ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO MEDIANTE PERMUTA	143
5.4.1. Livrea dei veicoli militari acquisiti in controprestazione	145
6. GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA F.A.	149
6.1 GENERALITÀ.....	149
6.2 DEFINIZIONI	149

6.3 ALIENAZIONE DEI BENI E MATERIALI NON PIU' IDONEI IN AMBITO F.A. ...	152
6.3.1 Alienazione dei beni e materiali militari	152
6.3.2 Alienazione dei beni e materiali generici (non a connotazione militare)	155
6.3.3 Responsabilità e competenze del produttore di rifiuti	156
6.3.4 Codice EER (CER)	156
6.3.4.1 Caratteristiche del codice EER	156
6.3.4.2 Responsabilità dell'attribuzione del codice EER	157
6.3.4.3 Attribuzione del codice EER	157
6.4 SMALTIMENTO DI MATERIALI PARTICOLARI	158
6.4.1 Alienazione e Smaltimento di pneumatici nuovi e usati	159
6.4.2 Smaltimento e alienazione di oli lubrificanti/carburante scaduti di validità ed esausti ...	163
6.4.2.1 Alienazione di oli lubrificanti scaduti di validità	163
6.4.2.2 Smaltimento di oli lubrificanti esausti	164
6.4.2.3 Smaltimento e alienazione di carburanti non più impiegabili	164
6.4.3 Smaltimento di accumulatori fuori uso	164
6.4.4 Smaltimento di rottami ferrosi e metallici	165
6.4.5 Smaltimento di computer e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	165
6.4.6 Alienazione e smaltimento di rifiuti prodotti dai sistemi d'arma	166
6.4.7 Alienazione e smaltimento di liquidi refrigeranti e di liquidi dell'impianto frenante esausti	168
6.4.8 Alienazione e smaltimento di residui di vernici e solventi	169
6.4.9 Alienazioni e smaltimento di filtri lubrificante e carburante	169
6.4.10 Alienazione e smaltimento di materiali contenenti amianto	170
6.4.11 Alienazione e smaltimento di farmaci scaduti e di rifiuti sanitari	171
6.5 Gestione dei rifiuti speciali nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale	174
7. STIMA DEL VALORE DEI BENI DA ALIENARE	175
7.1 GENERALITÀ.....	175
7.2 COMMISSIONE DI CONSISTENZA E STIMA PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO	175
7.3 METODI PER LA STIMA DEI BENI DA ALIENARE	177
8 COMMON ITEM MATERIEL MANAGEMENT (COMMIT) e NATO LOGISTICS STOCK EXCHANGE (NLSE)	179

ALLEGATI:

- A [Normativa di riferimento](#)
- B [Acronimi](#)
- C [Glossario dei termini e delle definizioni](#)
- D [Verbali di proposta e approvazione di fuori uso di veicoli o materiali/verbali di demolizione o disfacimento/verbale di eliminazione o distruzione di materiali di nessun valore commerciale](#)
- E [Proposta del consegnatario per il fuori servizio di veicoli o materiali](#)
- F [Proposta del consegnatario per l'inserimento nell'elenco semestrale delle eccedenze di veicoli o materiali](#)
- G [Verbale della Commissione Tecnica di Accertamento per l'inserimento di beni della F.A. nell'elenco semestrale delle eccedenze di veicoli o materiali](#)
- H [Procedura per la cessione a titolo gratuito di veicoli o materiali nei Te.Op.](#)
- I [Proposta del consegnatario per l'alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te. Op.](#)
- J [Verbale di proposta della Commissione tecnica per l'alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te. Op.](#)
- K [Procedura per la cessione a titolo oneroso di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali](#)
- L [Procedura per la cessione di beni dismessi della F.A. per scopi di pubblica utilità](#)
- M [Richiesta di acquisto di beni dismessi della F.A. per attività di pubblica utilità](#)
- N [Prospetto della documentazione da allegare alla richiesta di acquisto di beni dismessi della F.A. per attività di pubblica utilità](#)
- O [Procedura per la cessione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. per finalità museali e/o di arredo urbano](#)
- P [Richiesta di cessione a titolo gratuito di veicoli e materiali non d'armamento dismessi dall'A.D. per finalità museali o di arredo urbano](#)
- Q [Richiesta di cessione a titolo gratuito di veicoli e materiali d'armamento dismessi dall'A.D. per finalità museali o di arredo urbano](#)
- R [Prospetti della documentazione da allegare alla richiesta di materiali per scopi museali o di arredo urbano](#)
- S [Procedura per l'alienazione di armi leggere dismesse della F.A. a collezionisti](#)
- T [Procedura per la destinazione finale d'uso e alienazione dei quadrupedi della F.A. \(cani e cavalli\)](#)
- U [Richieste per acquisto, sgombero a titolo gratuito o oneroso di quadrupedi della F.A. riformati da parte di enti pubblici o privati cittadini](#)

- V [Verbale di consistenza e stima](#)
- W [Verbale di congruità della prestazione e della controprestazione in un atto di permuta](#)
- X [Metodi per la valorizzazione dei materiali](#)
- Y [Stralcio della normativa di riferimento](#)

ANNESSI:

- I. [Lettera di diramazione](#)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

Questa pubblicazione è per tutti gli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC). Essa è stata concepita come strumento di agevole consultazione per la predisposizione e realizzazione delle attività di dismissione, alienazione, cessione definitiva o temporanea (prestito) di veicoli, sistemi, apparati, materiali e quadrupedi della F.A.. La circolare (Circ.) 4007, infatti, definisce, per gli operatori del settore, le corrette procedure da adottare per l'estromissione di un bene dall'impiego nell'ambito della F.A. e le modalità per stimarne con attendibilità il valore ai fini dell'alienazione o della cessione. Essa definisce inoltre le procedure per lo sviluppo di queste attività per i quadrupedi. Questi ultimi, sebbene inquadrati tra i beni dell'Amministrazione della Difesa (A.D.), richiedono nella fattispecie una specifica disciplina. Infatti, gli animali (cani e cavalli) in servizio presso gli EDRC, in ragione della loro natura di esseri viventi e senzienti, sono sottoposti a peculiari procedure di dismissione, definite allo scopo di garantire loro il massimo livello di tutela.

1.2 ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

La circolare è articolata su più capitoli, ciascuno dei quali approfondisce in maniera analitica i diversi aspetti della materia trattata. Il testo principale rinvia a specifici allegati, organizzati per gruppi omogenei.

Nei primi tre allegati sono riportati:

- le fonti normative primarie e secondarie che costituiscono il riferimento della Circ. 4007, nonché gli indirizzi INTRANET/INTERNET per la ricerca della relativa documentazione ([All. A. Normativa di riferimento](#));
- le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati nella pubblicazione, conformemente alla standardizzazione dello Stato Maggiore dell'Esercito (SME)¹ ([All. B. Acronimi](#));
- la definizione dei termini impiegati, ai fini della corretta interpretazione della presente Circolare ([All. C. Glossario dei termini e delle definizioni](#)).

Nei successivi allegati sono raccolti i modelli di documenti utilizzabili per lo svolgimento delle attività descritte nella pubblicazione (ad es.: redazione del verbale di consistenza e stima).

Sono inoltre presenti schemi di sintesi (*flow chart*) che rappresentano, in forma grafica, le procedure da seguire per la corretta istruzione delle pratiche (ad es.: procedura per la permuta).

Negli allegati finali sono inseriti i modelli per l'inoltro delle diverse istanze di alienazione o cessione (ad es.: richiesta di armi leggere dismesse della F.A. da parte dei collezionisti).

Completano il documento:

- la lettera di diramazione della circolare (Anx. I. Specchio di distribuzione);
- il testo integrale, ovvero gli stralci, dei dispositivi di legge e dei principali documenti di riferimento ([All. Y Stralcio della normativa di riferimento](#)).

¹ Pub. n. 5867 "Abbreviazioni e sigle di uso autorizzato nell'Esercito" ed. 2000 e s.m.i. di SME III RIF-COE.

1.3 SOMMARIO AUTOMATICO E RIFERIMENTI INCROCIATI

I capitoli, gli allegati e i relativi paragrafi e sottoparagrafi sono associati a un sommario automatico, che consente un accesso rapido e diretto ai contenuti della pubblicazione.

Nella versione PDF, ad esempio, per consultare la procedura relativa alla permuta, sarà sufficiente accedere al sommario della circolare, posizionare il cursore del mouse sul paragrafo di interesse ([para. 5.3](#)) e selezionarlo con il tasto sinistro: il sistema aprirà immediatamente il collegamento ipertestuale alla sezione desiderata.

I contenuti sviluppati nei vari capitoli risultano inoltre collegati ai corrispondenti allegati, tramite "riferimenti incrociati", individuabili dal relativo numero di paragrafo. Posizionando il puntatore del mouse sulla parola contenente il riferimento, (ad es. [All. A](#)), premendo il tasto CTRL e cliccando con il tasto sinistro, si accederà direttamente al paragrafo/allegato d'interesse.

1.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di assicurare indicazioni operative chiare e coerenti con il quadro regolamentare vigente, la normativa di riferimento è stata:

- richiamata nelle note esplicative in calce alle diverse pagine della pubblicazione;
- riepilogata nell' [All. A](#), con indicazione del titolo, del protocollo e della data;
- resa disponibile, integralmente o per estratto nell' [All. Y](#).

1.5 PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ

Il principale elemento di novità della circolare è costituito dal suo aggiornamento e dalla contestuale armonizzazione con:

- gli intervenuti adeguamenti normativi;
- la revisione delle procedure da adottare per le attività di dismissione, alienazione, cessione e prestito dei beni;
- la nuova procedura di cessione delle armi ai collezionisti;
- le procedure per l'alienazione dei materiali AVES;
- la nuova procedura per l'alienazione dei quadrupedi (cavalli);
- un innovativo metodo di valutazione dell'obsolescenza degli elettromedicali.

In tale contesto, sono stati introdotti diversi metodi di stima per la valutazione di veicoli e materiali, (cfr. [Cpt. 7](#)) in ogni caso conformi alle disposizioni di legge vigenti.

1.6 ATTUALE CONTESTO LOGISTICO DELLA F.A.

La pubblicazione dello SME² "Il sostegno logistico alle operazioni terrestri" ha introdotto alcuni concetti innovativi, finalizzati ad assicurare un supporto logistico aderente alle esigenze delle Forze, sia in madrepatria sia nei Teatri di Operazioni (Te.Op.).

Le modifiche e integrazioni alla preesistente dottrina logistica mirano, in particolare, a superare la netta distinzione tra Fascia logistica di aderenza e Fascia logistica di sostegno.

² PDE-4 "Il sostegno logistico alle operazioni terrestri" dello SME Ed. 2018.

L'attuale organizzazione logistica della F.A. è infatti strutturata su 3 livelli (tattico, operativo, strategico) e quattro linee di sostegno.

La citata PDE-4 contempla, tra l'altro, una serie di attività multidisciplinari tra loro strettamente correlate, che concorrono alla sostenibilità delle Operazioni, quali:

- gestione delle informazioni logistiche;
- *Reception Staging and Onward Movement* (RSOM);
- sostegno esternalizzato di *provider* civili (*Contractor Support to Operations* - CSO);
- *Host Nation Support* (HNS);
- *Civil-Military Cooperation* (CIMIC);
- sostegno alle Organizzazioni Governative e alle Organizzazioni Non-Governative;
- sostegno legale;
- servizi amministrativi e finanziari;
- protezione ambientale;
- gestione eventi luttuosi;
- dismissione.

La protezione ambientale e la dismissione costituiscono componenti essenziali della funzione operativa "Sostegno logistico". In particolare, la dismissione è strettamente connessa a ulteriori attività quali alienazione che si esercita mediante: permuta, cessione, demolizione, distruzione e smaltimento dei rifiuti. L'adozione di corrette procedure di dismissione consente di ridurre il *logistic footprint* e di recuperare risorse finanziarie, nel pieno rispetto della tutela ambientale, anche mediante il supporto di Agenzie della Difesa, della NATO, della *host nation* e di *provider* civili.

La dismissione dei beni mobili dell'A.D. (veicoli e materiali) è ampiamente disciplinata dalla normativa di settore³ e comprende un insieme di attività che, sebbene spesso ricondotte alle alienazioni, presentano peculiarità che le distinguono in maniera netta. Il termine "dismissione" viene talvolta confuso con il termine "alienazione", che nel linguaggio corrente, è talora utilizzato come sinonimo.

Tali concetti saranno ulteriormente chiariti e differenziati anche nei capitoli successivi, al fine di evitare equivoci nello svolgimento delle procedure. Di seguito una prima spiegazione.

Ai fini della presente Circolare, per dismissione si intende la procedura attraverso la quale veicoli e materiali vengono estromessi dall'impiego nell'ambito della F.A. in quanto dichiarati:

- fuori servizio;
- fuori uso;
- eccedenti le esigenze di F.A..

La dismissione precede l'alienazione e si sostanzia nei provvedimenti preliminari che consentono ai beni mobili dell'A.D. di essere successivamente "alienati", ovvero venduti o permutati con profitto, destinati a nuovo impiego, trasformati, distrutti oppure, in ultima istanza, demoliti e smaltiti, con oneri a carico della F.A. La dismissione e la successiva alienazione dei materiali rappresentano attività fondamentali nell'economia della F.A., in

³ Titolo V, art. 417-427 del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (TUOM), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

quanto complementari o consequenziali alle principali funzioni logistiche (approvvigionamento, rifornimenti, mantenimento, ecc.) e ne completano il ciclo di vita come indicato nella seguente fig. 1.

Le attività di dismissione e alienazione devono essere inquadrate in un'ottica unitaria del supporto, in coerenza con i principi della "logistica integrata", secondo i quali l'aspetto operativo di un sistema d'arma non può essere disgiunto dalla sua sostenibilità.



Figura 1 - Ciclo di vita di un sistema d' arma secondo la logistica integrata in ambito NATO. Le caratteristiche costruttive di un veicolo o di un materiale (che devono includere la possibilità di smontaggio, recupero, reimpiego, riciclaggio e smaltimento dei componenti) devono facilitare la sua futura alienazione, in un'ottica di contenimento dei costi e rispetto dell'ambiente. Tali caratteristiche devono, pertanto, condizionare i dati di configurazione del sistema, sin dalle prime fasi della sua progettazione.

In tale prospettiva, la logistica integrata deve costituire tratto distintivo del moderno manager militare, comprendendo anche la pianificazione delle modalità di dismissione e alienazione sin dalla fase di elaborazione del requisito logistico-operativo di un mezzo o materiale, e comunque in una fase antecedente all'approvvigionamento del bene. L'attività di alienazione rientra a pieno titolo nel supporto logistico integrato (*Integrated Logistic Support – ILS*)⁴, funzione dell'ingegneria logistica che assicura la progettazione di un sistema in modo integrato e concomitante, al fine di minimizzare il costo dell'intero ciclo di vita. La normativa ILS definisce il processo di acquisizione logistica in termini di requisiti, prestazioni, attività, competenze e dati, individuando le relative regole di congruenza e considerando le diverse fasi del ciclo di vita del sistema operativo, dalla definizione dei requisiti alla dismissione.

In particolare, con la dismissione vengono estromessi dall'impiego i veicoli, i sistemi d'arma, gli apparati e tutti i materiali (aree Trasporti e Materiali, Sanità e Veterinaria, Commissariato, AVES, ecc.) che abbiano esaurito la loro funzione originaria. Qualora il bene presenti un potenziale interesse commerciale, esso può essere successivamente alienato a titolo oneroso, mediante vendita a terzi a fronte di un corrispettivo economico, oppure permutato. Nel caso in cui l'interesse del mercato sul bene da alienare sia basso o nullo (ad esempio a seguito di gara andata deserta), si può valutare lo sgombero a titolo gratuito. Qualora, invece, il mezzo o il materiale non presenti alcun interesse commerciale, ovvero contenga sostanze tossiche o inquinanti (es. amianto), si procederà al fuori servizio per cause tecniche con conseguente radiazione, ossia alla sua estromissione definitiva dal ciclo operativo e logistico, seguita dal relativo smaltimento. Tale smaltimento dovrà essere preceduto dalla bonifica delle sostanze inquinanti o pericolose eventualmente presenti e dalla successiva demolizione, con oneri a carico dell'A.D. Anche in ambito NATO tale attività, definita "*Demilitarization, dismantling &*

⁴ SGD-G-018 "NIILS - Normativa Interforze sull'Integrated Logistic Support" di SGD-DNA, Ed. 2009.

disposal" (D3), riveste un ruolo essenziale nell'economia della logistica integrata (fig. 2). In ambito nazionale, la demilitarizzazione⁵ (fig. 3) e la distruzione di munizionamento e ordigni esplosivi sono svolte prevalentemente dall'Agenzia Industrie Difesa (AID), presso le proprie Unità produttive, perseguendo, ove possibile, il recupero della maggior parte dei componenti e il loro impiego in ambito civile. In linea generale, la maggior parte dei materiali dismessi, se gestita con criteri di economicità, può generare un utile significativo per la F.A.: molti mezzi e apparati contengono infatti materiali (es. *kevlar*) o metalli (rame, ottone, acciaio, ecc.) dal rilevante valore di rivendita.

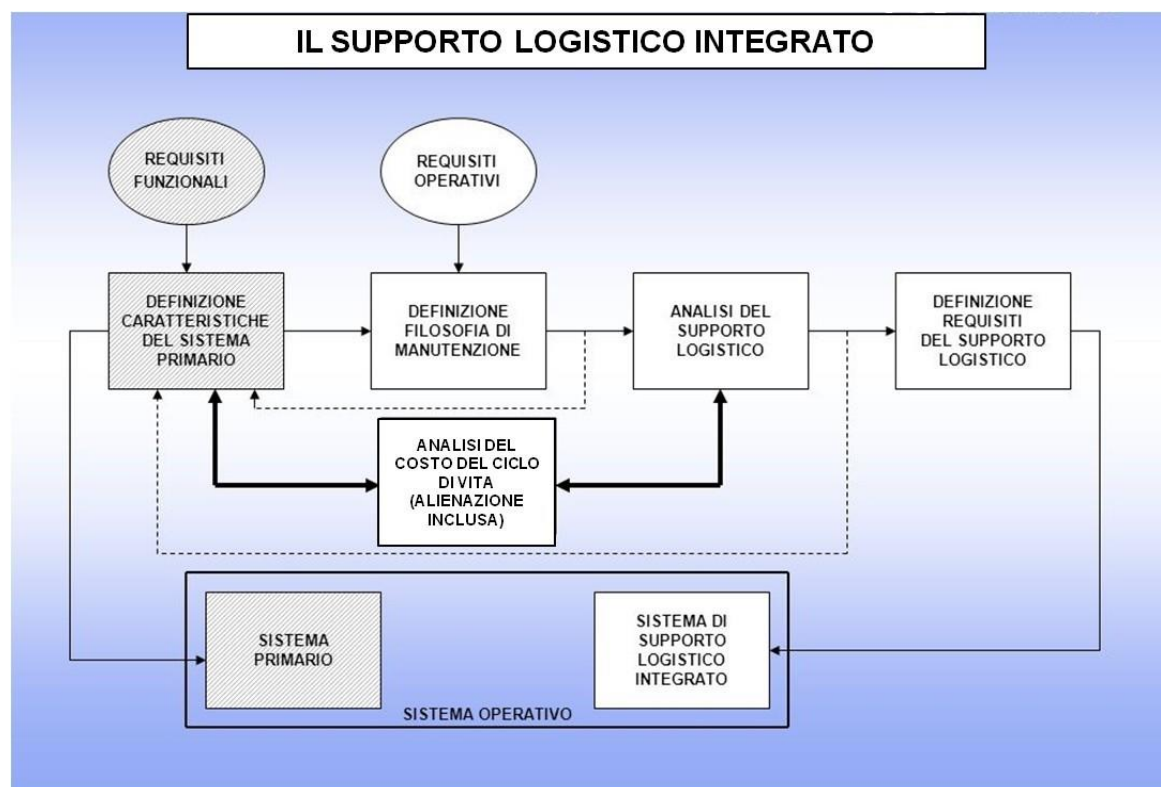


Figura 2 - Secondo la logistica integrata, un sistema operativo (es. sistema d'arma) viene considerato come un insieme inscindibile, costituito dal sistema primario e dal sistema logistico. Quest'ultimo comprende anche le modalità di alienazione.

La dismissione può derivare da circostanze di tipo ordinario o straordinario:

- nelle prime rientrano: il termine del periodo di utilizzo originariamente programmato (cd. vita ottimale, operativa e tecnica), l'obsolescenza tecnica o l'eccessivo onere di mantenimento o ripristino dell'efficienza;
- nelle seconde rientrano: eventi accidentali (incidenti, incendi, danneggiamenti o perdite impreviste nei Teatri di Operazioni o in patria) che rendono il mezzo o il materiale non più utilizzabile da parte della F.A..

⁵ Attività connessa alla trasformazione di un materiale con peculiarità militari in materiale impiegabile per usi civili o collezionistici.

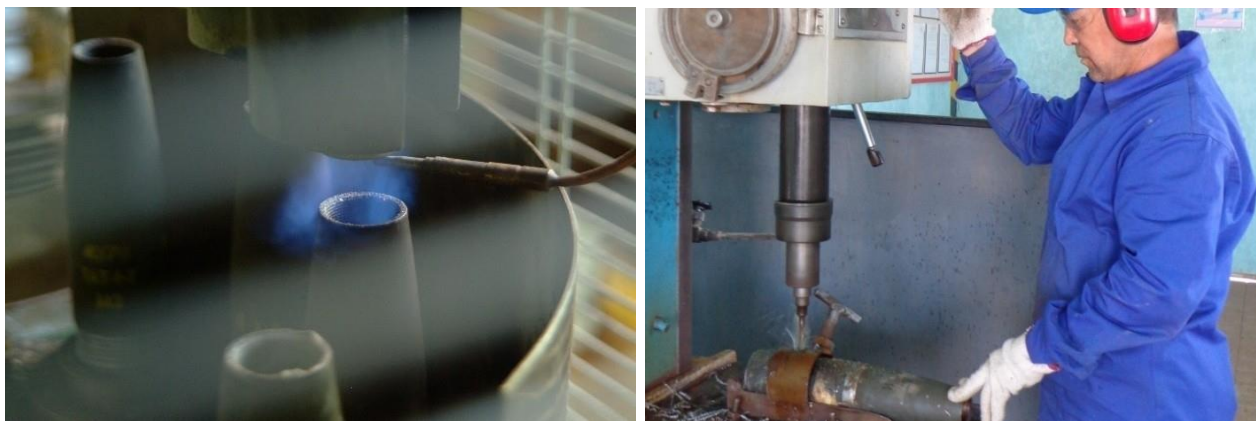


Figura 3 - Attività di demilitarizzazione di munizionamento militare.

In alternativa, i materiali dismessi e rottamati, possono essere riciclati e reimpiegati in ambito A.D.. In sintesi, la dismissione dei materiali costituisce una materia ampia ed eterogenea, regolata da un esteso corpus normativo⁶.

I materiali in carico agli EDRC giungono al termine del proprio ciclo di vita e di utilizzo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fuori uso, risultino permanentemente inefficienti o non convenienti da riparare, per vetustà, usura o a seguito di eventi accidentali;
- fuori servizio, non siano più idonei a ulteriore impiego, pur mantenendo una potenziale efficienza o riparabilità;
- dichiarati eccedenti rispetto alle esigenze operative della F.A.

A tali fattispecie si aggiungono specifiche situazioni riconducibili a fattori esterni all'A.D., sinteticamente riassumibili in:

- disposizioni di legge che limitano l'impiego di determinate tipologie di materiali o componenti (es. amianto);
- disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro che rendono non più conforme l'impiego di materiali, mezzi o apparecchiature (es. marcatura CE mancante o non conforme);
- potenziale rischio d'inquinamento ambientale connesso all'utilizzo di materiali, mezzi o apparecchiature;
- innovazione tecnologica e sopravvenuta mancanza dei requisiti operativi, anche in relazione a specifiche scelte di *policy* della Difesa.

Alla luce di quanto esposto, una gestione oculata dei materiali dismessi della F.A. consente di trasformare una potenziale criticità in una risorsa finanziaria (fig. 4), in coerenza con il principio cardine della logistica integrata "dalla culla alla tomba" (*from the cradle to the grave*).

⁶ "Codice dell'ordinamento militare" (COM), Titolo IV; "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (TUOM), Titolo V e da altre normative interforze e di F.A. indicate in All. A.



Figura 4 - Attività di demilitarizzazione/distruzione dei materiali e degli ordigni esplosivi presso lo Stabilimento dell'AID in Noceto di Parma.

1.7 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI

Per materiali⁷ si intendono: le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in:

- materiali in *dual use*, quando il materiale non è specificatamente militare;
- materiali specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze Armate ovvero a Forze di Polizia;

Per una corretta gestione dei materiali, è importante conoscere approfonditamente la loro classificazione⁸ che, in relazione all'efficienza e all'idoneità all'uso, si distinguono in:

- impiegabili;
- non più impiegabili.

I materiali impiegabili, nuovi e/o usati, sono materiali efficienti o riparabili, in servizio e in ciclo logistico. I materiali non più impiegabili possono essere sia efficienti, sia inefficienti, e comprendono i materiali fuori servizio, fuori uso ed eccedenti le esigenze della F.A..

Alle predette tipologie si aggiungono i materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso.

⁷ TUOM, art. 447.

⁸ D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (TUOM), art. 520 e SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 13.

1.7.1 Materiali impiegabili

I materiali impiegabili sono quelli in dotazione alle unità o in scorta (*attrition*) presso gli Enti del Sostegno Generale (ex Fascia logistica di sostegno) e sono, pertanto, in ciclo logistico. A loro volta i materiali impiegabili, si distinguono in materiali:

- nuovi;
- usati.

I materiali impiegabili possono essere in stato di efficienza o idoneità all'uso oppure in stato di inefficienza (necessitano di intervento di riparazione) o di non idoneità temporanea all'uso (necessitano di manutenzione o revisione). In ogni caso, devono essere riparabili. La riparabilità può essere valutata sotto il profilo della possibilità tecnica di ripristino in efficienza (disponibilità di ricambi, rispondenza del sistema ai requisiti di sicurezza, ecc.) e, allo stesso tempo, sotto il profilo della convenienza economica della riparazione. A tal riguardo, l'intervento risulta non economicamente conveniente quando il prezzo o il costo di riparazione sia superiore al 50% del valore attualizzato del bene stesso rispetto al costo del nuovo.

Resta salva la facoltà, da parte del Comandante dell'Ente, di disporre ugualmente la riparazione, in base a una valutazione complessiva dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, con provvedimento adeguatamente motivato (es. il bene non è disponibile in *attrition* e la procedura di approvvigionamento risulta inadeguata all'esigenza).

1.7.2 Materiali non più impiegabili

I materiali non più impiegabili si distinguono in materiali *fuori uso* (cfr. [para. 2.1](#)), *fuori servizio* (cfr. [para. 2.2](#)) ed *eccedenti le esigenze della F.A.* (cfr. [para. 2.3](#))⁹.

Tali materiali non più impiegabili, dopo la loro formalizzazione ai fini amministrativi (dichiarazione di fuori uso o decretazione di fuori servizio o eccedenza), assumono la denominazione di materiali "dismessi" e, pertanto, devono essere alienati con sollecitudine con le modalità indicate nei discendenti atti.

1.7.3 Materiali di facile consumo

Costituiscono materiali di facile consumo¹⁰, i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso (es. toner, cartucce, guarnizioni, prodotti di consumo per manutenzione, ecc.) o perdono la loro identità (es. ricambi).

Pertanto, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, si distinguono in ([tab. 1](#)):

⁹ TUOM, art. 417, 418 e 422.

¹⁰ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, Para 13, Punto 5.

MATERIALI	DEFINIZIONE
Impiegabili	Materiali nuovi e usati (efficienti o riparabili) rispondenti alle esigenze d'impiego.
Di facile consumo	Materiali e oggetti che si deteriorano rapidamente o si esauriscono con l'uso ¹¹ (ad es.: toner, cartucce, guarnizioni, prodotti di consumo per manutenzione, ricambi, ecc.).
Non più impiegabili	Materiali dichiarati fuori uso (cfr. para. 2.1) fuori servizio (cfr. para. 2.2), o eccedenti le esigenze della F.A. (cfr. para. 2.3).
Non tangibili (beni immateriali)	Particolare categoria di materiali non identificabili fisicamente ma funzionali all'impiego di altri materiali tangibili (ad es. <i>software</i> ¹²).

Tabella 1 – classificazione dei materiali in base alla rispondenza all'impiego

I quadrupedi della F.A., ancorché beni mobili rientranti nella gestione del patrimonio, sono assimilabili ai materiali solo dal punto di vista patrimoniale ma hanno peculiarità legate alla loro natura di esseri viventi e senzienti. Sono soggetti a particolari tutele di legge; pertanto, anche le procedure per la loro cessione presentano alcune particolarità (cfr. [para. 4.5](#)).

I materiali a [connotazione militare](#) possono essere denominati ([tab. 2](#)):

MATERIALI	DEFINIZIONE
Specifici (WAR)	Sistemi e equipaggiamenti a uso esclusivo della F.A. (ad es.: sistemi d'arma, manufatti esplosivi, ecc.) che generalmente non hanno funzionalità <i>dual use</i> o non sono di derivazione commerciale.
Peculiari	Sistemi ed equipaggiamenti dedicati all'assolvimento di un compito determinato che non richiede la disponibilità di un elevato numero di sistemi e la cui distribuzione è prevalentemente concentrata in una sola unità ¹³ .

Tabella 2 – classificazione dei materiali a connotazione militare

¹¹ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 13 co. 5.

¹² Il *software* è classificabile in due macro aree:

- *software* di base, ossia applicativi forniti congiuntamente a un bene fisico (PC, *notebook*, stampante, server, ecc.) e/o necessari al suo funzionamento ovvero il cui acquisto è stato necessario per superare le obsolescenze di una versione precedente;
- *software* applicativo, ossia applicativi acquistati o sviluppati separatamente dall'acquisto di beni fisici per rispondere a specifiche esigenze degli utenti o dell'organizzazione.

Il *software* non è in "ciclo logistico" ed è soggetto all'ammortamento quinquennale o decennale (art. 2426, co. 5 e 6 del Cod. Civ.). L'ammortamento è funzione dalle specifiche tecniche del prodotto. La distribuzione del *software* deve essere annotata nel Registro del *software* che deve riportare il numero e il tipo delle licenze in utilizzo e il valore delle stesse al momento dell'acquisto.

¹³ MLRS, radar controfuoco "ARTHUR", VBR NBC PLUS, Sistemi di guerra elettronica e anti RC-IED, ecc.

1.8 LINEE GUIDA PER LE ALIENAZIONI

I beni della F.A., anche dopo molti anni dalla loro introduzione in servizio, costituiscono un patrimonio per l'A.D., che deve essere salvaguardato e valorizzato, soprattutto nel momento in cui si decide di alienarlo a terzi.

A carattere generale, è opportuno e conveniente valutare la dismissione e la successiva alienazione (fig. 5) di veicoli e materiali della F.A., nelle seguenti fasi del loro ciclo di vita:

- prioritariamente, al termine della vita ottimale, con dichiarazione di fuori servizio. In questa fase, il bene è ancora efficiente o comunque riparabile e conserva, pertanto, un notevole interesse di mercato e un considerevole valore di vendita;
- secondariamente, al termine della vita operativa o tecnica, dichiarando il bene fuori uso per vetustà o usura. In questa fase il veicolo o materiale viene posto in vendita inefficiente (o comunque di non conveniente riparazione¹⁴) e pertanto il suo valore risulta sensibilmente diminuito rispetto alla precedente opzione.

In sostanza, non bisogna attendere troppo a lungo per decidere di dismettere e alienare un bene della Difesa.

È preferibile, qualora sussistano le condizioni, anticipare i tempi, alienando i beni quando gli stessi conservano un alto valore commerciale.



Figura 5 - L'alienazione è l'attività con cui un veicolo o un materiale termina il proprio ciclo di vita nell'ambito della F.A. e ne inizia uno nuovo nel contesto civile (o anche nell'ambito dell'A.D.), oppure viene smaltito a norma di legge

1.9 DEFINIZIONI

Allo scopo di circoscrivere in modo inequivocabile il campo di azione di ogni attività inclusa nel processo di alienazione, verranno ora precisate le definizioni (tab. 3) che le descrivono. Come già anticipato, infatti, il termine cessione può essere interpretato come sinonimo di alienazione. In sostanza si tratta di due attività ben distinte, il cui fattore discriminante è rappresentato dall'impiegabilità dei beni da cedere e dalle relative procedure contrattuali. In particolare:

¹⁴ Qualora il costo delle riparazioni sia più elevato del valore del materiale in esame.

- l'alienazione (cfr. [Cpt. 3.](#)) riguarda materiali non più impiegabili. Pertanto, tale attività ha come oggetto sia materiali inefficienti o non riparabili (fuori uso), sia materiali efficienti o comunque riparabili (fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.), in ogni caso già dismessi ai fini amministrativi;
- la cessione (cfr. [Para. 4.1](#)) e il prestito (cfr. [Para. 4.6](#)) riguardano materiali impiegabili, nuovi o usati, ancora in servizio, in ciclo logistico e comunque efficienti o riparabili.

I materiali (fig. 6):

- impiegabili possono essere ceduti o prestati;
- non più impiegabili (fuori uso, fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.) possono essere alienati e, definita la destinazione finale d'uso, possono essere venduti, destinati a nuovo impiego, permutati, trasformati o rottamati.

ATTIVITÀ	DEFINIZIONE
Dismissione	Procedura tecnico amministrativa con cui beni non più impiegabili ¹⁵ sono estromessi dal ciclo logistico mediante la dichiarazione di fuori servizio , fuori uso o di eccedenza le esigenze della F.A.
Cessione	Trasferimento diretto e definitivo di beni a terzi a titolo oneroso (mediante pagamento o permuta) o gratuito , prevedendo specifici soggetti destinatari, le ragioni della cessione e il valore dei beni oggetto di cessione.
Prestito	Cessione temporanea di beni ad altre amministrazioni pubbliche o a privati. Riguarda materiali e veicoli in uso o dismessi dalla F.A. É concesso per un periodo di tempo determinato e può essere prorogato.
Alienazione	Attività successiva alla dismissione con cui i beni fuori uso, fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A. possono essere venduti o permutati nello stato in cui si trovano ovvero distrutti ¹⁶ , tenendo conto della destinazione finale d'uso loro attribuita.
Vendita	Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di cose o di un altro diritto da un contraente all'altro mediante il pagamento di un corrispettivo in moneta ¹⁷ .
Permuta	Contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose (ad es.: veicoli, sistemi e materiali) o della titolarità di altri diritti (ad es. prestazioni in servizi) da un contraente all'altro ¹⁸ .

Tabella 3 - definizioni

¹⁵ Beni non più efficienti o riparabili o che hanno esaurito l'originaria funzione.

¹⁶ I materiali soggetti alla normativa di salvaguardia ambientale devono essere smaltiti secondo le disposizioni di legge vigenti.

¹⁷ Art. 1470 del Cod. Civ.

¹⁸ Art. 1552 del Cod. Civ.

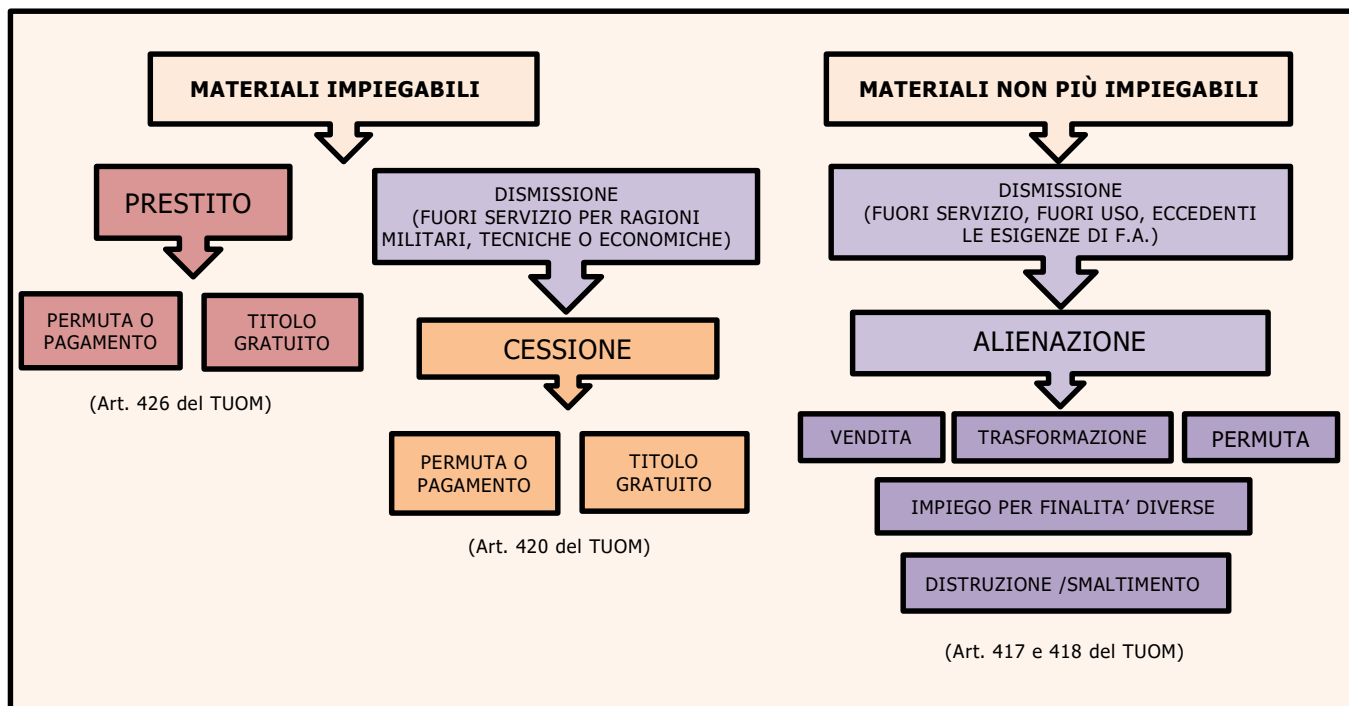


Figura 6 – destinazioni finale d'uso

1.10 AUTORITÀ CENTRALE – ORGANO CENTRALE

L'Autorità Centrale si identifica con¹⁹:

AUTORITÀ CENTRALE	COMPETENZE
Capo di SMD	– determina i quantitativi dei materiali eccedenti le esigenze della F.A.; – autorizza la cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali a paesi esteri e Organizzazioni internazionali, ONG o F.A. estere; – approva le permuta ≥ di € 100.000, previa acquisizione del vaglio preventivo ex ante ("nulla osta") dell'autorità politica.
Segretario Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti	Determina la destinazione finale d'uso dei materiali dichiarati eccedenti le esigenze della F.A..
Capo di SME	– dispone il fuori servizio per interi lotti di materiali; – approva le controprestazioni per importi > di € 100.000; – autorizza le permuta per importi < € 100.000, per il tramite dello SME UG CRA "E.I."; – approva le dichiarazioni di fuori uso/fuori servizio per importi > di € 500.000, per il tramite dello SME UG CRA "E.I."

Tabella 4 – Autorità Centrale

¹⁹ SGD-G-012 (ITA), Capo I, para. 3.

1.11 AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE

L'Autorità Logistica Centrale²⁰ s'identifica, per l'Esercito, con il Comandante Logistico, le cui competenze sono numerose ed eterogenee.

Ai fini della presente circolare verranno esposte esclusivamente le incombenze di tale autorità inerenti alle attività di dismissione, alienazione, cessione e prestito.

A carattere generale, la sfera di competenza dell'Autorità Logistica Centrale comprende le attività svolte sia in madrepatria, sia nei Teatri di Operazioni (Te.Op.) come di seguito riepilogato in Tabella 5:

AUTORITÀ	COMPETENZE
COMANDANTE LOGISTICO DELL'ESERCITO	Decreta il fuori servizio di veicoli o materiali su proposta degli EDRC, laddove non disposto dall'Autorità Centrale.
	Decreta l'alienazione dei beni dismessi (nei casi previsti) e ne indica le modalità con le quali deve essere alienato il materiale (destinazione finale d'uso) e, di conseguenza, le eventuali operazioni di demilitarizzazione, rottamazione, distruzione e smaltimento.
	Autorizza, per i contingenti o le unità assimilabili operanti all'estero o da parte di Direzioni di Intendenza dei contingenti stessi, l'alienazione di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere dismessi ²¹ per importi superiori a € 10.000.
	Decreta la cessione di veicoli o materiali ancora impiegabili e in servizio a titolo oneroso o gratuito, nei casi previsti e in base alle disposizioni dell'Autorità Centrale.
	Decreta il prestito di veicoli o materiali a titolo oneroso o gratuito nei casi previsti e in base alle disposizioni dell'Autorità Centrale.
	Decreta la cessione a titolo gratuito di veicoli o materiali (incluso materiale d'armamento) dismessi, per finalità museali o di arredo urbano, previo parere dello SME-V Reparto Affari Generali-Ufficio Storico ²² .

²⁰ TUOM, art. 447, co. 1.b e SGD-G-012 (ITA) Capo I, art. 3, co. 1.c).

²¹ Nel rispetto della L. 185 del 9 luglio 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento" e s.m.i.

²² COM, art. 311; TUOM, art. 423 e SGD-G-012 (ITA) Capo IX, para. 17 punto 3.

	Decreta la cessione a titolo oneroso di armi classificate "comuni" (ivi comprese le armi bianche), dismesse dalla F.A. ²³
	Decreta la cessione a titolo oneroso di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op. ²⁴ .
	Emette, per le missioni internazionali, la dichiarazione di cedibilità di veicoli e materiali di non conveniente rimpatrio, a seguito di autorizzazione alla cessione diretta a titolo gratuito da parte del Capo di SMD ²⁵ .
	Decreta la destinazione finale d'uso di animali riformati o dichiarati fuori servizio ²⁶ a titolo oneroso o gratuito a terzi.
	Autorizza ²⁷ la cessione a titolo oneroso di cavalli a personale militare.
	Autorizza, qualora d'interesse per l'A.D., l'assunzione in carico di un quadrupede offerto in donazione da parte di terzi.

Tabella 5 – Competenze dell'Autorità Logistica Centrale

Ad ogni buon fine è opportuno specificare che, l'Autorità Logistica Centrale **si può avvalere dell'expertise dei Comandi di altre aree della F.A.** (ad es.: Brigata Sostegno AVES per gli aeromobili dell'Aviazione dell'Esercito, Comando delle trasmissioni per i materiali EW e anti-RCIED, ecc.) per definire gli aspetti tecnici riguardanti le attività di alienazione dei materiali che non rientrano nella propria sfera di competenza.

²³ D.P.R. 28 ottobre 1964, n. 1612 art. 21.

²⁴ TUOM, art. 422, co. 10, nel rispetto della L. 185 del 9 luglio 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento" e s.m.i.;

²⁵ TUOM, art. 425.

²⁶ TUOM, art. 534.

²⁷ TUOM, art. 537 e SGD-G-012 (ITA), Capo XIII, para. 9, co. 1 e 2.

1.12 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

L'Agenzia Industrie Difesa (AID), come dettagliato nei successivi paragrafi, riveste un ruolo da protagonista nell'attività di alienazione, cessione e prestiti di veicoli e materiali della F.A.

In conformità a quanto previsto dalla Convenzione vigente²⁸ con l'AID, gli EDRC della F.A. chiedono prioritariamente, ovvero prima di rivolgersi ad operatori economici, preventivi e fattibilità per tutti quei servizi e produzioni per le quali l'AID stima sia le capacità di procedere, nonché l'interesse ad acquisire mezzi e materiali dismessi, o eccedenti le esigenze delle Forze Armate, per finalizzare alienazioni o cessioni (ove possibile, tramite l'istituto della permuta).

In tale veste, l'AID è soggetta alla disciplina vigente²⁹ che stabilisce, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, che le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house* (AID), avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche.

1.12.1 Consegna dei veicoli e materiali oggetto della vendita o della permuta all'Agenzia Industrie Difesa

La procedura ordinaria delle permuta prevede che i veicoli e i materiali oggetto della vendita o della permuta siano consegnati alla controparte dopo che questa abbia provveduto ad effettuare il pagamento, in caso di vendita, oppure a fornire la controprestazione prevista, in caso di permuta.

In deroga a tale norma di carattere generale, relativa al pagamento o alla resa della controprestazione e in casi straordinari in cui un ritardo nella consegna dei materiali potrebbe compromettere il buon fine dell'alienazione, specifiche disposizioni di SMD³⁰ prevedono che, nelle more della formalizzazione della permuta (che può richiedere anche tempi lunghi in relazione all'entità dell'attività e alla necessaria approvazione di SMD, previo parere dell'autorità politica per importi $\geq$ € 100.000) e qualora richiesto, il materiale potrà essere reso disponibile anticipatamente all'Agenzia in argomento, tramite passaggio gratuito fra il consegnatario dell'EDRC cedente e il consegnatario di un'unità produttiva assegnata in gestione ad AID.

Tale passaggio ha, in ogni caso, carattere di eccezionalità e deve essere:

- formalmente richiesto dall'AID;

²⁸ Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa per il triennio 2025 – 27 e s.m.i.

²⁹ D.Lgvo 36/2023 "nuovo Codice degli appalti pubblici" art. 7 e art. 226.

³⁰ Let. n. M_D SSMD REG2018 0075165 in data 17 maggio 2018 di SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture e Direttiva SMD-L-027 Ed. 2021 - Variante 1.

- autorizzato dall’Autorità Logistica Centrale;
- effettuato dall’EDRC che conduce la permuta, indicando la corretta causale del Sistema Informativo Gestionale dell'Esercito (SIGE), come indicato nella seguente [tabella 6](#) (per gli EDRC di F.A.):

CAUSALE	DESCRIZIONE	TIPO	TITOLO	RAGIONE
88	Ceduti gratuitamente ad altre amministrazioni (Enti pubblici)	Versamento	5	03

Tabella 6 – Competenze dell’Autorità Logistica Centrale

Al momento del passaggio, ogni onere e responsabilità, relativo alla custodia del materiale e del suo trasporto, transiterà dall’Ente cedente alla stessa Agenzia.

1.12.2 Quota percentuale a favore dell’Agenzia Industrie Difesa per le attività di alienazione o cessione

Per l’AID, in qualità di organismo *in house*, si farà riferimento alla specifica Convenzione (di norma di durata triennale) che regola i rapporti tra il Ministero della Difesa e l’AID, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore. Secondo la citata Convenzione con AID attualmente vigente, relativamente alle attività di valorizzazione e cessione a titolo oneroso di materiale proveniente dal *surplus*³¹ delle Forze Armate, è riconosciuta all’Agenzia una quota percentuale per il ristoro degli oneri connessi alla finalizzazione delle attività amministrative, operative, logistiche, finanziarie delle singole permute, in linea generale, secondo i seguenti principi:

- non è possibile definire a priori le modalità per congruire, di volta in volta, la percentuale prevista a favore di AID, per ristorare gli oneri connessi alla finalizzazione delle attività sostenute per le singole permute;
- tenuto conto della ripetitività delle attività da porre in essere per la gestione amministrativa, contabile, logistica e operativa, è ipotizzabile definire una quota orientativa nella misura del 5% del valore delle singole permute (*fee*), come da prassi consolidata che dovrà in ogni caso essere congruita a cura dell’EDRC proponente la permuta.

Pertanto, a mente della citata normativa sull’affidamento *in house*, la quota percentuale da riconoscere deve essere congruita, caso per caso, sulla base di un apposito “Prospetto dei costi”, riportante:

- i criteri di calcolo;
- le spese correlate;
- l’Autorità che ha formalmente congruito e approvato i costi orari del personale, ecc.

Tale prospetto dovrà essere approntato e messo a disposizione formalmente dall’AID, all’atto della presentazione dell’offerta economica. Nella tabella seguente è riportato un fac-simile di

³¹ Ovvero tutti quei beni non più confacenti alle esigenze dell’Amministrazione Difesa e, conseguentemente, dichiarati in esubero, fuori uso o fuori servizio.

prospetto, con l'elenco generale delle attività che hanno un impatto sulle spese di gestione dell'Agenzia. L'AID fornirà, per ogni singola permuta, le specifiche attività tratte dall'elenco concordato con l'Ente che conduce la permuta. La somma degli importi, relativi alle varie voci di spesa, come indicato nel prospetto seguente, dovrà corrispondere alla quota prevista, nella misura orientativa del 5%, del valore delle singole permutate. In ogni caso, l'importo risultante dovrà essere soggetto a congruità a cura della stazione appaltante.

MACROAREE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AID	POTENZIALI ONERI CONNESSI ALLE ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE	Costo orario del personale, spese di trasferta, vitto, alloggio, etc.
OPERATIVE	Costi strettamente connessi al contesto di svolgimento delle singole azioni/attività (nazionale, europeo, extraeuropeo)
LOGISTICHE	Trasporto materiale, immagazzinamento, stoccaggio, custodia, etc.
FINANZIARIE	Eventuale imputazione della quota parte degli investimenti effettuati dall'AID, etc.

La FEE è pertanto una delle componenti che costituiscono l'offerta complessiva e pertanto deve essere congruita. A tal fine l'AID deve darne evidenza mediante la costruzione economica dei costi relativi alle attività che la stessa pone in essere per lo sviluppo di ogni singola permuta.

1.12.3 Valorizzazione dei sistemi d'arma e dei beni dismessi dalla Forza Armata

Le attività di valorizzazione del materiale in *surplus* dalla Forza Armata, sul mercato nazionale ed internazionale, in un'ottica di massima efficacia ed efficienza, si svolgono, in linea generale, in una fase preliminare nella quale l'Agenzia, qualora interessata, porrà in essere tutte le attività necessarie a recepire l'interesse sul mercato per l'individuazione di un eventuale acquirente nell'ottica dell'ottenimento del miglior risultato.

In esito all'individuazione dell'acquirente sul mercato, il valore recepito sarà sottoposto all'approvazione della Forza Armata cedente e, in caso favorevole, verrà avviato l'*iter* di definizione dell'atto di permuta tra l'Agenzia e l'Ente di Forza Armata³². In caso contrario, l'EDRC comunicherà all'AID la non accettazione dell'offerta e procederà, rivolgendosi al mercato, ad esperire apposita procedura per la valorizzazione dei mezzi/materiali, le cui risultanze dovranno essere finalizzate al conseguimento di un valore più conveniente per l'Amministrazione Difesa rispetto a quello precedentemente offerto dall'AID.

Di contro, nella considerazione che l'AID è un Ente Pubblico nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato, dotato di personalità giuridica, posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e avente autonomia amministrativo-contabile in ragione dell'attività industriale che svolge, qualora, nell'ambito delle sue attività di valorizzazione, riuscisse ad ottenere un interesse sul mercato superiore a quanto preventivamente riconosciuto all'EDRC, dovrà restituire l'eccedenza o mediante controprestazioni a favore dell'EDRC che avviò l'iter di permuta ovvero mediante versamento

³² Direttiva 8012 "Le permutate in ambito E.I.: norme e procedure" – Ed. 2021 - 1^a serie A.V. e s.m.i. di SME – Ulteriori precisazioni tecnico – amministrative diramate da UG CRA "E.I." con lettera prot. M_D AE1C1B2 REG2023 0052016 in data 10.03.2023.

in tesoreria, dandone comunicazione al Comando Logistico SM – Ufficio Alienazioni ed all'EDRC interessato.

In caso di favorevole accoglimento dell'offerta da parte della F.A., l'AID provvederà, in aderenza al quadro normativo di riferimento, alla fornitura diretta ovvero indiretta dei beni e dei servizi richiesti in controprestazione, secondo modalità e tempistiche definite nei pertinenti atti negoziali che potranno prevedere:

- il ricorso a proprie unità produttive;
- l'adesione ad accordi quadro disponibili sul sistema CONSIP;
- l'acquisto dal libero mercato.

In futuro sarà possibile il ricorso all'istituto della **delegazione di pagamento**³³ ai sensi dell'art. 1269 c.c. appena saranno state emanate le apposite linee guida attuative a valle dei necessari provvedimenti normativi/regolamentari del caso.

1.13 PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE

Per l'attività di alienazione è di fondamentale importanza rendere visibile, a un ampio bacino di possibili destinatari, la disponibilità di:

- veicoli e materiali dismessi, limitatamente a quei beni per i quali sia possibile o opportuno pubblicizzare a terzi la possibilità di acquisto (lotto non d'interesse dell'AID);
- armi leggere dismesse della F.A. per collezionisti;
- veicoli e materiale d'armamento per musei;
- quadrupedi riformati o fuori servizio.

La disponibilità dei beni da alienare dovrà essere pubblicizzata nelle forme consentite, in relazione a quanto precede, dovrà essere garantita la massima accessibilità e trasparenza, oltre che dei beni da alienare, anche delle procedure da adottare per la richiesta di cessione, dei documenti da produrre a corredo delle istanze e dei punti di contatto del personale competente alla trattazione delle pratiche (n. tel. civile e indirizzo *e-mail*).

³³ La delegazione di pagamento, introdotta nella Convenzione siglata tra il Ministro della Difesa e il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa per il triennio 2025-27, è prevista dall'art. 1269 c.c. si configura in una nuova fattispecie di procedura differente dalla permuta. L'utilità pratica della delegazione è nella maggior rapidità dei traffici giuridici che assicura, infatti, nei rapporti tra delegante e terzo il pagamento che questi riceve dal delegato vale come se gli fosse stato fatto dal delegante (rapporto di valuta).

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

2. DISMISSIONE

Al fine di istruire correttamente le pratiche di dismissione, adottando il corretto provvedimento tecnico-amministrativo, è opportuno stabilire chiaramente le diversità sostanziali fra le tre modalità previste dalla normativa vigente³⁴, ovvero: fuori uso fuori servizio, e eccedenza rispetto alle esigenze della F.A. (tab. 7)

Innanzitutto i beni "fuori servizio" e "eccedenti le esigenze della F.A." sono, di norma, efficienti e, se inefficienti, sono comunque riparabili; pertanto, possono essere alienati nella loro integrità, ovvero "nello stato in cui si trovano". Di contro, i mezzi o i materiali "fuori uso" sono, di norma, inefficienti o non riparabili (tecnicamente o di non conveniente riparazione), pertanto, sono alienabili previa rottamazione (salvo casi particolari).

I beni "eccedenti le esigenze della F.A." sono, di norma, obsoleti, ma non hanno esaurito il loro potenziale operativo e, pertanto, possono trovare un nuovo utilizzo presso un'altra F.A. o con una nuova destinazione d'uso. Di contro, i beni "fuori servizio" o "fuori uso", anche se per differenti motivi, sono giunti al termine della loro vita ottimale, operativa o tecnica.

Il tratto distintivo dei beni "fuori servizio", oltre la loro efficienza o riparabilità, è una ragione (militare, tecnica o economica) che li rende non più rispondenti a esigenze d'impiego in ambito F.A. Per quanto riguarda i beni "fuori uso", il loro tratto distintivo è l'inidoneità a ulteriore servizio, per vetustà o usura, oltre all'inefficienza e/o alla non conveniente riparazione.

In relazione ai beni "eccedenti le esigenze della F.A.", che comunque devono essere di vecchia tipologia rispetto agli standard attualizzati di paritetici sistemi, apparati e mezzi, il loro tratto distintivo è lo scarso utilizzo o la sporadica movimentazione, a fronte di una dotazione organica eccessiva e degli alti costi di mantenimento in servizio o in ciclo logistico, soprattutto nella prospettiva di un piano di ammodernamento che, nel medio - lungo termine, sostituisca il bene, rendendo assolutamente obsoleti (quindi di scarso valore commerciale) i modelli delle serie precedenti.

Di contro, il "fuori uso" è un provvedimento che ben si attaglia a singoli *item* e non è applicabile a interi lotti di materiale, che possono differire sostanzialmente per lo stato d'uso dei singoli componenti (anni di vita tecnica, km percorsi, inefficienze riscontrate ecc.). Nel caso specifico degli aeromobili dell'Aviazione dell'Esercito, non esistendo una procedura per la determinazione del loro limite di convenienza economica³⁵, prima di procedere con le attività di dismissione, è necessario che l'avvio della procedura venga autorizzato dalle S.A..

I verbali di dismissione (fuori uso, fuori servizio o di esubero) dovranno essere conservati a cura degli EDRC titolari del carico amministrativo dei materiali, per almeno 10 anni successivi alla data di alienazione/radiazione dei rispettivi materiali.

³⁴ TUOM, art. 417, 418 e 422.

³⁵ Gli aeromobili sono sistemi d'arma particolarmente costosi ed esistenti in numero limitato, sono pertanto non facilmente sostituibili e considerati praticamente "pezzi unici". Ciò comporta che essi vengano mantenuti in servizio anche a fronte di costi di riparazione altissimi. Ciò implica che la decisione sull'eventuale dismissione non spetta né al consegnatario né a chi impiega gli aeromobili ma agli Organi di Vertice su proposta dei Comandi Specialistici.

VEICOLI, MATERIALI O SISTEMI DA DISMETTERE

FUORI USO	Veicoli, materiali o sistemi inefficienti o di non conveniente riparazione, a seguito di vetustà o usura o di un evento accidentale, e il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o tecnicamente impossibile o che, per la loro composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche. <i>Trattasi di veicoli, materiali o sistemi che hanno concluso il loro ciclo di vita (operativa o tecnica), siano stati dichiarati di non conveniente riparazione, ovvero che per la loro intrinseca composizione abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche o il cui ripristino sia tecnicamente impossibile.</i>
FUORI SERVIZIO	Veicoli, materiali o sistemi non più idonei al servizio, anche se efficienti o riparabili ovvero non più rispondenti alle esigenze d'impiego, per ragioni militari, tecniche o economiche. <i>Trattasi di veicoli, materiali o sistemi che hanno esaurito la loro potenzialità operativa o non siano più rispondenti alle esigenze della F.A.; non siano più conformi o comunque non adeguabili alle norme tecniche, ambientali o sulla sicurezza, per mancanza del supporto logistico, per vetustà o mancata interoperabilità con i sistemi di nuova generazione; qualora non siano più sostenibili logisticamente secondo il rapporto di costo-efficacia per il loro mantenimento in servizio.</i>
ECCEDENTI LE ESIGENZE DELLA FORZA ARMATA	Veicoli, materiali o sistemi efficienti (se inefficienti comunque riparabili), nuovi o usati di vecchia concezione rispetto agli <i>standard</i> aggiornati di paritetici sistemi, apparati, automezzi e in esubero rispetto alle esigenze della F.A. o comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa, di cui all'art. 424 del TUOM. Il loro tratto distintivo è lo scarso utilizzo, la sporadica movimentazione e un basso indice di rotazione, a fronte di una dotazione organica eccessiva e degli alti costi di mantenimento in servizio o in ciclo logistico, fattori questi che comportano <u>l'insostenibilità logistica del bene</u>. <i>È bene sottolineare che si esclude la possibilità di inserire, nell'elenco dei beni eccedenti le esigenze della F.A., veicoli, materiali o sistemi inefficienti e non riparabili, per i quali deve essere adottato il provvedimento di "fuori uso". Parimenti, non è possibile inserire nell'elenco i materiali di facile consumo, ovvero quelli che, all'atto dell'impiego, si consumano o perdono la loro identità. Fanno eccezione le parti di ricambio che, seppur considerate materiale di facile consumo, possono essere inserite nell'elenco, ma solo se facenti parte di veicoli o materiali previsti dalla normativa sui beni esuberanti (art. 424 TUOM).</i> <u>Qualora dei beni siano stati già segnalati in precedenti elenchi di eccedenza, questi, in attesa della decretazione, non dovranno essere segnalati nuovamente. Inoltre, essi non possono essere utilizzati e non devono essere ulteriormente dichiarati fuori uso o fuori servizio.</u>

Tabella 7 – modalità di dismissione

2.1 FUORI USO DI VEICOLI, MATERIALI E SISTEMI

I veicoli, materiali e sistemi fuori uso sono beni:

- non ritenuti più idonei per vetustà o usura³⁶ a seguito della relativa sanzione da parte dello SME o del COMLOG; è valida come sanzione anche la trascrizione del materiale dichiarato residuale nella circolare LISUL³⁷ ("Policy Logistica di F.A.") in vigore;
- che hanno concluso il loro ciclo di vita (operativa o tecnica) a seguito del nulla osta dei Comandi tecnici del COMLOG, previa verifica di eventuali *retrofit* previsti al riguardo;
- non conveniente riparazione, previo il nulla osta dei Comandi tecnici competenti (tramat., com., Savet o tec.) del COMLOG (o Poli) come previsto dalle normative di settore (spesa limite) ovvero che versano in stato di inefficienza e la cui riparazione, comportando una spesa superiore al 50% del prezzo unitario aggiornato o come indicato dalle circolari di settore, possa risultare economicamente non conveniente o che, secondo le disposizioni logistiche di F.A., non debbano essere riparati;
- che abbiano subito alterazioni nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche o il cui ripristino dell'efficienza sia tecnicamente impossibile a seguito della documentazione tecnica giustificativa da parte dei Poli di mantenimento e/o industria privata.

La dichiarazione di fuori uso³⁸ ([All. D.](#)) di veicoli e materiali inefficienti o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio, in relazione alla loro vetustà o usura, è proposta da chi ha in consegna i materiali³⁹. L'Autorità da cui dipende il proponente, trasmette la proposta a un'apposita Commissione tecnica di accertamento⁴⁰, costituita in via permanente o nominata per la specifica esigenza.

Per i materiali fuori uso, trattandosi di materiale inefficiente ([fig. 7-8](#)), la destinazione finale d'uso dovrebbe consistere, di norma, nella demolizione/rottamazione e nel successivo smaltimento⁴¹, con eventuale recupero di complessivi, parti di ricambio e materiali con valore commerciale. Non si esclude però la vendita o la permuta dei materiali fuori uso, nello stato in cui si trovano previa demilitarizzazione.

I Comandi tecnici competenti del COMLOG EI (tramat., Savet, com. e tec.) provvedono a diramare circolari ad hoc che specificano la spesa limite⁴² in relazione ai dati caratteristici del bene (es. km percorsi, anni di vita, ecc.) disciplinando più dettagliatamente le diverse fattispecie oltre ai criteri generali dettati dalle vigenti normative.

Ove esistenti e in vigore, queste circolari consentono una precisa valutazione della convenienza relativa all'eventuale riparazione.

³⁶ TUOM, art. 418 e 515.

³⁷ Circ. 4006 "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2025 ed orientamenti per gli anni 2026-2027" (LISUL) di SME IV RL Ed. 2025.

³⁸ Vedasi fac-simile di proposta di fuori uso contenuta nella Monografia n. 6 "la gestione amministrativo-contabile dei materiali" della DAE Ed. 2022.

³⁹ TUOM, Titolo V, art. 418.

⁴⁰ TUOM, art. 453.

⁴¹ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 15.

⁴² Ad es. CLE "Circolare spesa limite consentita per l'esecuzione delle riparazioni dei veicoli, sistemi d'arma, artiglierie e materiali d'armamento dell'area dei Trasporti e Materiali ed. 2018; Circ. 4027 "Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di Commissariato presso gli organismi dell'Esercito" ed. 2023.



Figura 7 - I veicoli e i materiali fuori uso sono inefficienti, o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetustà o usura, oppure il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile.

Si precisa che il criterio della "spesa limite" non è applicabile a un singolo componente di un sistema d'arma (es. autocarro facente parte di un sistema di artiglieria contraerei), in quanto la valutazione deve essere effettuata su tutto il complesso e, comunque, vista la peculiarità dei sistemi in argomento, il fuori uso parziale non può essere effettuato autonomamente a livello periferico, in quanto il venir meno di un singolo componente inficerebbe sull'efficienza operativa dell'intero sistema.

Pertanto, qualora il mezzo, apparato o dispositivo non sia più idoneo a ulteriore servizio e faccia effettivamente parte di un sistema d'arma, le circolari indicanti la "spesa limite" non consentono di determinarne un limite di convenienza economica per la rimessa in efficienza; nel caso specifico, è perseguibile la proposta agli Organi Centrali (SME o Direzione competente di SGD-DNA), per il tramite gerarchico, per la decretazione di "fuori servizio" o "eccedenza rispetto alle esigenze della F.A.", anche in relazione alle dotazioni organiche dell'Ente consegnatario e ai previsti piani di ammodernamento/ sostituzione del sistema.



Figura 8 - I veicoli e i materiali fuori uso della F.A. vengono alienati nello stato in cui si trovano o previa rottamazione.

2.1.1 Procedura per la dichiarazione di fuori uso

Relativamente alla procedura per il fuori uso, l'art. 515 del TUOM definisce una separazione tra la "gestione logistica" e la "gestione amministrativa" stabilendo, relativamente al fuori uso, che:

- la "gestione logistica" è disciplinata dagli ordinamenti di F.A. e comprende, tra le altre, la funzione del fuori servizio e del fuori uso per inefficienza e vetustà;
- la "gestione amministrativa" dei materiali concerne le attività attinenti alle funzioni strumentali e alla loro utilizzazione logistica e comprende, tra le altre, l'attività istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e fuori uso.

Nella considerazione che con la circolare 4042 Ed. 2022 dal Comando Commissariato si è voluto lasciare la "gestione logistica" all'organismo periferico e accentrare la "gestione amministrativa" alla Direzione di Intendenza (DdI)⁴³. Al fine di svincolare il Capo Servizio Amministrativo (CSA) dalle incombenze dell'attività patrimoniale, è attribuita la carica di Direttore di magazzino al Capo Gestione Patrimoniale della DdI, posto alle dirette dipendenze del Direttore di Intendenza. In tale veste, il Capo Gestione Patrimoniale esercita anche le specifiche attribuzioni del Capo del Servizio Amministrativo, limitatamente ai materiali in gestione.

In sintesi la procedura per la dichiarazione di fuori uso avviene secondo l'iter indicato nella seguente [Tabella 8](#):

⁴³ A seguito del progetto di riordino delle strutture amministrative della F.A., avviato dal 2016, nell'ambito dei Reggimenti troviamo la figura del Capo Sezione Amministrativa con funzioni di Capo Servizio Amministrativo/Capo Gestione Finanziaria con autonomia di spesa fino a 40.000 euro. I compiti delle Sezioni Amministrative sono disciplinati dai competenti organi dello SME. Le neo costituite Direzioni di Intendenza (DdI), a livello Brigata e a livello territoriale, hanno accentrato le funzioni amministrative a supporto degli Enti dipendenti con funzioni di gestione finanziaria e patrimoniale.

PROCEDURA PER IL FUORI USO⁴⁴

FASE 1	Il Consegnatario o Agente contabile dell’EDRC o del Contingente in Te.Op. che ha in carico amministrativo il “bene”, di propria iniziativa o su istanza dell’incaricato presso il Reparto, <u>redige la proposta</u> per la dichiarazione del fuori uso (<u>All. D</u>) corredata dall’elenco dei beni da dismettere (riportando: denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, unità di misura, quantità e stato d’uso dei mezzi e materiali, prezzo unitario e totale). La proposta viene valutata dal Direttore di Magazzino/Capo Sezione Gestione Patrimoniale della DdI per la verifica formale di completezza dei dati riferiti ai beni da dismettere. Qualora la proposta sia prodotta su istanza dell’incaricato di reparto di un organismo dipendente dalla DdI, tutta la documentazione endoprocedimentale dovrà essere prodotta nell’ambito dell’organismo periferico.	
FASE 2	La proposta è <u>controfirmata dal Direttore di Magazzino/Capo Gestione Patrimoniale</u> , dell’EDRC da cui dipende il Consegnatario che, per il tramite della DdI (se delegata dal C.te)/Direttore dell’EDRC, viene inoltrata alla Commissione Tecnica di Accertamento.	
FASE 3	Commissione Tecnica di Accertamento⁴⁵ (nominata in via permanente o di volta in volta)	
	composizione ⁴⁶	Membri interni, esterni all’EDRC o mista.
		1 presidente (Ufficiale), 2 membri (Ufficiali e/o marescialli e/o civili dall’area professionale non inferiore a “C”) ⁴⁷ .
		Non ne possono far parte il Capo Sezione amministrativa o il Capo gestione patrimoniale.
	nomina a cura ⁴⁸	L’ <u>Organismo periferico (incarico equipollente in Te.Op.⁴⁹)</u> che ha in gestione logistica il materiale, se il valore complessivo inventariale ⁵⁰ dei beni non supera l'importo per singola voce di € 50.000.
Comandante gerarchicamente superiore o altra autorità individuata dalla F.A. o interforze per importi per singola voce fino a € 500.000.		

⁴⁴ - TUOM, art. 418, co. 3;
 - SGD-G-012, Capo IX, para. 15;
 - Circ. n. 37 del 2 apr. 2007 "Dichiarazione di fuori uso dei materiali, ex art. 56 del RAD, sostituita dalla Monografia n. 6 "la gestione amministrativo-contabile dei materiali" della DAE Ed. 2022.

⁴⁵ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 15 punto 1.

⁴⁶ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 15 punto 1 e Monografia n. 6 "i componenti della commissione devono avere un bagaglio di esperienza professionale e di cultura militare che consenta di effettuare una valutazione tecnica dei materiali da dismettere".

⁴⁷ Almeno uno dei membri dovrebbe appartenere all'Arma/Corpo pertinente per tipologia di materiale o avere adeguate competenze in materia.

⁴⁸ TUOM, art. 447, art. 453.

⁴⁹ Comandante dell'Unità dal quale dipende il carico amministrativo dei materiali in Te.Op. - Comandante Logistico di Teatro.

⁵⁰ Secondo il "sistema di contabilità europea" (SEC95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto (comprensivo d'IVA).

		Autorità Centrale (SME) con delega allo SME-UG CRAEI nel caso di importo superiore a € 500.000 ⁵¹ (cfr. All. Y apd. 11).
		Per materiali di elevata complessità/particolare ⁵² natura chimico-fisica e/o peculiarità (soprattutto nel caso in cui il supporto del bene non sia gestito dal COMLOG), possono essere nominati un tecnico specializzato o una o più commissioni specializzate composte da personale interno all'A.D. ed eventualmente da consulenti esterni.
	compiti	Valuta la sussistenza della ragione posta alla base della proposta di fuori uso (vetustà, usura, non riparabilità, ecc.), accertando che non vi siano responsabilità, che possano far ravvisare incuria o utilizzo non corretto. Verifica lo stato d'uso del materiale e le cause dell'inefficienza (se ciò derivi da incuria o uso irregolare). Verifica se sia economicamente conveniente la riparazione anche di parti o componenti recuperabili. Dichiara il fuori uso dei materiali inefficienti per vetustà e usura (se tecnicamente e/o economicamente non riparabili o se non devono essere riparati per disposizione della F.A.). Indica la specie e quantità dei materiali che si possono ricavare dalla demolizione o disfacimento dei materiali dichiarati fuori uso. Si esprime entro 30 giorni e delibera con apposito verbale che invia con firma digitale al Direttore di Magazzino della DdI per poi essere sottoposto alla successiva approvazione dell'autorità competente.
FASE 4	approvazione del fuori uso ⁵³	Direttore di Intendenza (equipollente in Te.Op. ⁵⁴) che ha in carico il materiale se il valore complessivo inventariale dei beni non supera l'importo per singola voce di € 50.000.
		Comandante della Brigata per importi per singola voce dei beni in gestione logistica ai rispettivi EDRC da € 50.000 fino a € 500.000. Ovvero Ente gerarchicamente superiore o altra autorità individuata dalla F.A. o interforze, in caso di beni in gestione logistica al C.do Brigata di valore da € 50.000 fino a € 500.000 (cfr. All. Y apd. 11).

⁵¹ "Linee guida sull'approvazione della dichiarazione di fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di valore superiore a € 500.000, per singola voce. Competenza Autorità centrale" di SME-UG CRA "E.I." Ed. 2012.

⁵² SGD-G-012, Capo IX, para. 15, punto 2.

⁵³ TUOM, art. 418, 447 e 453.

⁵⁴ Comandante dell'Unità dal quale dipende il carico amministrativo dei materiali in Te.Op. - Comandante Logistico di Teatro.

		Autorità Centrale (SME) con delega allo SME-UG CRAEI per valori inventariali > € 500.000, per singola voce ⁵⁵ .
FASE 5 (eventuale)	Per i materiali specifici (WAR) o peculiari ovvero sistemi ed equipaggiamenti a connotazione militare in uso esclusivo alla F.A è necessario il nulla osta del Comando competente per materia (tramat., com., Savet, tec. o AVES). Il Comandante/Direttore dell'EDRC invia la proposta alternativamente al: – Polo di Mantenimento competente per territorio-piattaforma/sistema d'arma, per il successivo inoltro al Comando TRAMAT; – Comando specialistico del COMLOG competente per materia (com., Savet o tec.) per i restanti materiali. Se la gestione del materiale non è di competenza del COMLOG, dovrà essere chiesto il "nulla osta" al Comando responsabile del supporto logistico del materiale (ad es.: Comando Brigata Sostegno AVES per il materiale dell'AVES, Comando Trasmissioni per il materiale di guerra elettronica e anti RC-IED). Il Comando competente (tramat., com., Savet, tec., AVES, ecc.) può, nel suo ambito, emanare disposizioni per individuare quale Organo tecnico alle sue dipendenze debba emettere il visto tecnico (ad es.: in base al tipo di materiale, ai valori inventariali, ai livelli di competenza tecnica attribuiti, ecc.). Per i materiali che coinvolgono differenti sfere di competenza, la dichiarazione o l'accertamento di non conveniente riparazione e comunque il nulla osta per il fuori uso deve essere emesso dai Comandi (tramat., com., Savet, tec., Comando Brigata Sostegno AVES per il materiale dell'AVES, ecc.) nell'ambito delle rispettive competenze (ad es.: per le cucine rotabili sia il Comando TRAMAT che il Comando Commissariato dovranno esprimere il rispettivo nulla osta e visto tecnico per il fuori uso relativo alle componenti specifiche di proprio interesse). In particolare, per i materiali sanitari pluriuso (elettromedicali) da far Fuori Uso, ogni Ente di F.A. in Patria, individuerà un Indice di Priorità di Sostituzione (IPS) secondo la procedura indicata al para 2.1.3.1	
FASE 6	L'Autorità Logistica Centrale indica la destinazione finale d'uso (cfr. Cpt. 3.1) dei materiali fuori uso e di quelli recuperati ⁵⁶ .	
FASE 7	Demolizione, disfacimento o distruzione del materiale dichiarato fuori uso ⁵⁷ .	
FASE 8	A seguito della decretazione di fuori uso, l'EDRC procederà alla all'alienazione/cessione dei materiali in conformità alla destinazione finale d'uso decretata dall'Autorità Logistica Centrale (cfr. Cpt. 3.1).	

Tabella 8 – procedura fuori uso

⁵⁵ SGD-G-012, Capo IX, para. 15, punto 7 e "Linee guida sull'approvazione della dichiarazione di fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di valore superiore a € 500.000, per singola voce. Competenza Autorità Centrale" dello SME-UG CRA "E.I.", Ed. 2012.

⁵⁶ Ai sensi del TUOM, art. 418, co. 6, viene assunto in carico solo il materiale con valore commerciale.

⁵⁷ L'Autorità Logistica Centrale può disporre l'eventuale mantenimento dello stato integro o la smilitarizzazione dei materiali d'armamento, munizionamento, ecc.

2.1.2 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso di veicoli, sistemi e apparati dell'area tramat.

Per quanto riguarda gli automezzi, i sistemi e gli apparati dell'area tramat. (es. gruppi elettrogeni di grande capacità) i beni in carico agli EDRC, proposti per il fuori uso e comprensivi di documentazione tecnica, vengono preventivamente segnalati dal Polo di Mantenimento Pesante (nord o sud) competente territorialmente al Comando Logistico dell'Esercito, Comando dei Trasporti e Materiali (tramat.), per le successive valutazioni.

Il Comando TRAMAT, accertata la completezza dei documenti giustificativi, procede all'emissione del "nulla osta" necessario per la successiva dichiarazione di fuori uso.

In caso si tratti di mezzi di supporto al suolo (es. aviorifornitori, mezzi antincendio, trattori traino e avviamento), gli stessi dovranno essere segnalati preventivamente al Polo Tecnico Logistico (PTL) competente per l'ottenimento del VISTO TECNICO riguardante il sistema peculiare (il sistema antincendio dei mezzi antincendio, il sistema rifornimento degli aviorifornitori, ecc.) e non la componente motrice/scafo. Successivamente, l'EDRC proponente richiede il NULLA OSTA alla Brigata Sostegno AVES necessario per la successiva dichiarazione di fuori uso.

Dopo la predetta dichiarazione (da parte dell'autorità competente, a seconda del valore inventariale del bene), il Polo di Mantenimento Pesante (nord o sud) competente territorialmente redige il Mod. R4 di nulla osta al fuori uso (o modello equipollente per sistemi e apparati), con il quale il bene viene escluso dal ciclo logistico di F.A..

Per quanto attiene ai Gruppi elettrogeni carrellati (ad es. PARIZZI), nel caso in cui la parte elettrica fosse nelle condizioni previste per la dichiarazione di fuori uso, affinché si possa dare seguito alla procedura occorre ottenere il "nulla osta" funzionale al rilascio della stessa dichiarazione anche della parte carrello con conseguente emissione del Mod. R4 dell'intero sistema.

2.1.2.1 Messa in sicurezza dei veicoli fuori uso della F.A.

L'obiettivo di un corretto processo di alienazione è l'estromissione pressoché immediata dalla F.A. dei veicoli dismessi, al fine soprattutto di decongestionare le aree di stoccaggio, prevenendo possibili inquinamenti del terreno e limitando al minimo l'immobilizzo di un potenziale capitale.

Ove la rapida alienazione dei mezzi nello stato in cui si trovano (integri) non fosse possibile, per lo scarso interesse commerciale o per il loro pessimo stato d'usura, si rende necessaria l'alienazione dei beni previa rottamazione.

La rottamazione può essere affidata all'acquirente, scomputandone i costi dal prezzo dei rottami metallici alienati⁵⁸; in tal caso è comunque necessario che l'Ente cedente controlli i requisiti e gli accreditamenti dell'acquirente, in maniera che vengano rispettate le normative ambientali sul trasporto e il trattamento dei rifiuti⁵⁹.

⁵⁸ Qualora nel calcolo del prezzo dei rottami metallici siano stati preventivamente calcolati anche i costi per la rottamazione.

⁵⁹ L'attività dovrà essere affidata a ditte/aziende iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori di Rifiuti. D.Lgvo 152/06 e s.m.i.

Di contro, qualora l'A.D. provveda in proprio all'alienazione o comunque si prevedano tempi lunghi di stazionamento dei mezzi da alienare nell'area di stoccaggio, superiore a quanto previsto dalla normativa vigente sui veicoli fuori uso⁶⁰, dovranno essere adottati dei provvedimenti tecnici, per la messa in sicurezza dei veicoli e la tutela dell'ambiente.

Le operazioni di trattamento dei veicoli dismessi devono essere svolte in modo da non creare pericolo per la salute umana o pregiudizio all'ambiente e conformemente alle prescrizioni della normativa vigente⁶¹ e nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare le operazioni su zona pavimentata o cementata, e collegata, tramite canalizzazione, a un bacino di contenimento dotato delle caratteristiche previste dalla vigente normativa, per la raccolta dei lubrificanti e dei prodotti reflui, evitando dispersioni di sostanze inquinanti;
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi (marmitte catalitiche, accumulatori, ecc.), in modo da non contaminare i successivi rifiuti rottamati provenienti dai veicoli fuori uso;
- lo smontaggio e il trattamento di componenti che comportino un rischio chimico, fisico o biologico dev'essere effettuato sotto il controllo di personale militare all'uopo qualificato fornito dal CISAM (per gli aspetti radiologici), dal CETLI NBC (per gli aspetti chimici) e dal 7° Reggimento difesa CBRN "Cremona" (per gli aspetti chimici e biologici) oppure fare ricorso a ditte accreditate;
- eseguire ordinatamente le operazioni di smontaggio, identificazione, etichettatura, imballaggio e deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero⁶².

Nello specifico, il trattamento dei veicoli fuori uso prevede le seguenti operazioni⁶³:

- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse. La neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- prelievo del carburante e avvio a riuso;
- rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati

⁶⁰ Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", art. 6 - I requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento sono definiti al punto 2, All. I del D.Lgvo 209/2003.

⁶¹ D.Lgvo 209/2003, All. I.

⁶² D.Lgvo 209/2003, All. III.

⁶³ D.Lgvo 209/2003, All I, punto 6.

sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura. L'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti policlorobifenili (PCB);
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- demilitarizzazione⁶⁴ del mezzo, ovvero smontaggio di tutti i componenti a connotazione militare, quali:
 - impianto luci oscurate;
 - presa ausiliaria per avviamento d'emergenza (bipolare o coassiale);
 - gancio di traino conforme allo STANAG 4101 "*Towing attachments*";
 - ralla/supporto dell'arma di Reparto;
 - supporti dell'armamento individuale;
 - supporti e cavi di antenne radio;
 - cablaggio/supporti per l'alimentazione/installazione di apparati radio;
 - apparato di bonifica NBC e relativo supporto;
 - STANAG e *banner* identificativi del Reparto;
 - dispositivo "*runflat*" dei pneumatici (toroide), ove presente;
 - sistema automatico per il gonfiaggio dei pneumatici, ove presente;
 - griglia antisommossa,
- rimozione di altri dispositivi costituenti rifiuto speciale o pericoloso.

L'attività di demilitarizzazione dei veicoli e materiali può essere eseguita di massima, prima della vendita dei beni, internamente all'A.D., ovvero affidata a terzi, presso siti esterni alle infrastrutture militari in fase di alienazione; in tal caso l'attività dovrà essere verbalizzata e approvata dall'EDRC⁶⁵. Qualora si debba procedere alla demolizione dei veicoli fuori uso in ambito F.A., l'attività dovrà essere effettuata presso i seguenti siti:

- siti di riduzione permanenti della F.A. (es. Polo di Mantenimento Pesante);
- siti provvisori all'uopo autorizzati (es. Centro Rifornimenti e Mantenimento);
- ditte civili.

2.1.2.2 Dislocazione dei veicoli dismessi in attesa di alienazione

Allo stato attuale, non risulta conveniente ed efficace lo stoccaggio di veicoli fuori uso presso un unico parco veicoli inefficienti, in quanto:

- il sito deve presentare i requisiti di un centro di raccolta e di un impianto di trattamento dei veicoli fuori uso previsti dalla normativa vigente;
- vanno considerati gli oneri di movimentazione, trasporto e gestione.

⁶⁴ Let. M_D GTER 0028341 in data 18 novembre 2015 "Procedure per la vendita di auto veicoli/autocarri tattici dismessi dalle F.A./CC. Demilitarizzazione veicoli." di SGD-DNA, Direzione Armamenti Terrestri (vds. Anx. II).

⁶⁵ SGD-G-012 (ITA) Capo IX, para 15 punto 4 e art. 419 co. 4, TUOM.

Per tali ragioni e al fine di decongestionare le aree di stoccaggio dei mezzi dismessi (Parchi Veicoli Inefficienti), i veicoli dismessi devono restare accantonati presso gli EDRC che li hanno in carico, qualora non diversamente disposto dal Comando TRAMAT (Brigata Sostegno AVES per i mezzi di supporto al suolo), per il tempo necessario a porre in essere le procedure di alienazione. Tali procedure, dovranno essere implementate in tempi brevi, al fine di contenere il deperimento del parco da alienare ed escludere potenziali inquinamenti ambientali. Qualora l'AID non sia interessata all'attività, la vendita dei veicoli dismessi può essere condotta direttamente dall'Ente che ha in carico i beni, anche tramite procedura negoziata con i potenziali acquirenti, senza particolari vincoli (unicamente previa demilitarizzazione).

2.1.2.3 Dislocazione dei veicoli da combattimento in attesa di alienazione

Il sito di destinazione dei veicoli da combattimento dismessi è il Parco Mezzi Cingolati e Corazzati (PAMECICO) in Lenta (VC), che è peraltro un sito di riduzione (demolizione e smaltimento) autorizzato in conformità del dettato del Trattato CFE⁶⁶. Nonostante i vantaggi esposti nel decentramento dei veicoli dismessi, attualmente l'attività di alienazione comporta ancora tempi lunghi di implementazione.

Infatti, la stessa viene condotta prevalentemente dall'AID e i potenziali acquirenti sono paesi esteri o società del settore. Pertanto risulta difficoltosa un'alienazione tempestiva ed effettuata presso l'Ente consegnatario del bene. Nella maggior parte dei casi, si è attuato l'accentramento dei lotti dei mezzi dismessi presso il PAMECICO.

Inoltre, l'attività di riconversione, ricondizionamento e riduzione dei mezzi da combattimento comporta implicazioni tecniche (es. smaltimento di materiali radioattivi o di complessivi contenenti sostanze tossiche) non gestibili a livello decentrato.

Infine, la vendita a Paesi o società estere richiede autorizzazioni politiche e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAE) che non possono essere richieste dall'EDRC che ha l'utenza dei mezzi, ma unicamente dagli Organi Centrali.

2.1.2.4 Reimmatricolazione dei veicoli fuori uso della F.A.

Nel comparto civile, un veicolo viene considerato fuori uso quando, a fine vita, costituisce un rifiuto⁶⁷. Non rientrano nella definizione di rifiuto i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso oppure in pezzi smontati. Nell'ambito della Difesa, la dichiarazione di fuori uso ha un significato diverso ed è disciplinata da specifiche normative⁶⁸, che ne differenziano sostanzialmente il significato rispetto ai veicoli civili; quest'ultimi, se fuori uso, divengono rifiuti da rottamare⁶⁹.

⁶⁶ Il trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa chiamato anche Trattato CFE (in inglese: Treaty on Conventional Armed Forces in Europe oppure CFE Treaty) è un accordo firmato a Parigi il 19 novembre 1990 dai 22 paesi membri della NATO e dai paesi membri dell'ex-Patto di Varsavia e stabilisce un accordo di sostanziale equilibrio fra armi convenzionali e armamenti tra Paesi dell'Est e Paesi dell'Ovest europeo.

⁶⁷ Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgvo 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i.

⁶⁸ TUOM, Titolo V, art. 418 e SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 15.

⁶⁹ Il settore della demolizione dei veicoli fuori uso è disciplinato a livello europeo dalla Direttiva 2000/53/CE, recepita in Italia con D.Lgvo 209 del 24/06/2003, che si applica ad alcune categorie di veicoli. Per gli altri veicoli fuori uso si fa riferimento al D.Lgvo 152/06, art. 231 e s.m.i.

Di contro, i veicoli alienati dalle F.A., seppur dichiarati fuori uso, possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti⁷⁰.

L'immatricolazione civile di veicoli militari ha un iter particolare, in quanto se ne conosce la provenienza ma i mezzi non sono mai stati iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), al registro dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) o alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) (cfr. [para. 4.2.1](#) e seguenti).

2.1.3 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso di materiali peculiari

In analogia alla procedura adottata per i veicoli, anche per altri materiali peculiari di F.A. (es. NBC), prima di dichiarare il fuori uso, dovrà essere richiesto il nulla osta da parte del Comando competente (tramat., com., Savet o tec.) alla trattazione del supporto logistico di quello specifico materiale da dismettere. Come precedentemente detto, qualora la gestione del materiale non rientri nelle competenze di COMLOG EI, dovrà essere richiesto il "nulla osta" al Comando responsabile alla trattazione del supporto logistico dello specifico materiale (es. materiale dell'AVES).

2.1.3.1 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso dei materiali sanitari pluriuso (elettromedicali)

I materiali sanitari pluriuso (elettromedicali) inefficienti e non riparabili o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio, saranno oggetto di specifica proposta di dichiarazione di fuori uso.

Ogni EDRC di Forza Armata procederà, in completa autonomia, alla compilazione dei seguenti moduli:

- 1° modulo per l'obsolescenza "Valutazione parametri" ([Allegato X – Metodo 9](#)): con il quale l'Ente comunicherà il reale stato d'uso dell'apparecchiatura sanitaria in carico;
- 2° modulo per l'obsolescenza "Analisi risultati" ([Allegato X – Metodo 9](#)): con il quale l'Ente, sulla base delle risultanze ottenute dal primo modulo, otterrà un Indice di Priorità di Sostituzione (IPS). Da tale indice discendono le azioni da intraprendere e le tempistiche del fuori uso del materiale.

In tutti i casi in cui si può avviare la procedura di fuori uso, l'Ente possessore del materiale sanitario dovrà chiedere un preventivo "nulla osta" al Comando Sanità e Veterinaria, proponendo inoltre la destinazione finale d'uso (cfr. [Cpt. 3.1](#)) che sarà decretata dall'Autorità Logistica Centrale.

2.1.4 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso di materiali d'armamento

Per quanto riguarda i materiali d'armamento, stante la loro peculiarità, ai fini della dichiarazione di fuori uso per vetustà e usura, si ritiene opportuno suddividerli in due categorie:

- equipaggiamento e munizionamento: tali materiali sono vincolati a scadenza calendariale (vita tecnica) che determina l'avvio delle procedure di fuori uso;

⁷⁰ D.Lgvo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della strada", art. 138, co. 7.

- armamento: tali materiali possono essere posti fuori uso solo previa determinazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, in quanto titolare della consistenza del parco di F.A.

I materiali dichiarati fuori uso devono restare presso gli Enti consegnatari per la successiva alienazione, ad eccezione di materiali per i quali il Comando competente di COMLOG EI (tramat., tec., Savet e com.) emana specifiche disposizioni.

2.1.5 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso dei materiali C5I

I materiali C5I sono caratterizzati da una estrema eterogeneità e pertanto vengono suddivisi in sotto-aree ciascuna delle quali assegnata ad uno o più organi logistici direttivi/esecutivi secondo le linee di indirizzo della normativa di settore sul supporto logistico⁷¹.

A carattere generale, la procedura per la dichiarazione di fuori uso per "vetustà ed usura" di un apparato/sistema C5I avviene secondo le seguenti fasi:

- EDRC che ha in carico l'apparato/sistema provvede alla compilazione ed all'invio, tramite il Sistema Informativo Gestionale dell'Esercito (SIGE), della richiesta di lavoro (Mod.1) e, successivamente, invia l'apparato all'Ente preposto del Sostegno Generale (ex Fascia logistica di sostegno) TLC competente;
- Ente preposto del Sostegno Generale per i materiali TLC:
 - provvede alla compilazione, mediante SIGE, della scheda di non conveniente riparazione, qualora il costo della riparazione dell'apparato/sistema risultasse superiore al limite di spesa;
 - restituisce l'apparato/sistema, inviando copia della citata scheda anche al Comando a cui risale la competenza al rilascio del nulla osta al fuori uso;
- EDRC chiede il nulla osta al fuori uso ed invia la scheda di non conveniente riparazione rispettivamente ai pertinenti Organi:
 - Comando TRAMAT-Ufficio C4, per i materiali vitali;
 - POLMANTEO, per i materiali non vitali;
 - SME VI Reparto Sistemi C5I-Comando C4 Esercito e Comando delle Trasmissioni, per i materiali di specifica competenza;
 - Area di Vertice competente, per i materiali peculiari.

I suddetti Comandi/Enti, effettuano la valutazione circa:

- l'opportunità di procedere con il fuori uso del materiale segnalato e quindi, l'emissione dell'autorizzazione al fuori uso dell'apparato/sistema di non conveniente riparazione, mediante apposizione del visto in corrispondenza del nulla osta a piè di pagina della scheda di non conveniente riparazione;
- l'eventuale necessità di autorizzare comunque la riparazione del materiale in deroga alla normativa, ove situazioni contingenti ne consiglino la dismissione.

Al termine dell'iter descritto, viene dato l'avvio, da parte della gestione patrimoniale, del fuori uso del materiale ed alienazione secondo le norme in vigore.

⁷¹ Circ. 4006 "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2025 ed orientamenti per gli anni 2026-2027" (LISUL) di SME IV RL Ed. 2025.

La competenza per il nulla osta al fuori uso dei materiali C5I varia in funzione della tipologia degli apparati o sistemi. Ferma restando l'opportunità di contattare preventivamente i Comandi competenti e di consultare le pubblicazioni di settore aggiornate, si indicano di seguito gli EDRC che, allo stato attuale, sono competenti per la trattazione delle richieste di nulla osta al fuori uso⁷²:

- Comando Trasporti e Materiali-Ufficio C4, per i materiali CIS⁷³ (di fondamentale impiego operativo), relativi ai sistemi di comunicazione e per i materiali relativi a quota parte dei sistemi operativi (componente HW SICCONA, BFSa, BFT, shelter PC);
- Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e Optoelettronici (POLMANTEO), per tutti i restanti materiali non vitali relativi ai sistemi di comunicazione;
- Comando delle Trasmissioni per i materiali relativi ai sistemi di supporto alle *Information Operations* e reti (28° Rgt. Comunicazioni Operative "Pavia");
- Comando C4 Esercito per l'assistenza di 1ª e 2ª linea dei materiali relativi ai sistemi informativi gestionali;
- Comando delle Trasmissioni per i materiali relativi ai sistemi informativi operativi;
- Area di Vertice competente, per i materiali peculiari, ovvero quelli non in ciclo logistico.

L'EDRC assegnatario si farà carico di interessare direttamente la ditta fornitrice e/o titolare dell'eventuale contratto di assistenza (al pari di quanto previsto per le riparazioni), al fine di farsi rilasciare apposita dichiarazione di "non riparabilità", in cui dovranno essere esplicitate le relative cause che ne determinano il fuori uso.

Per quanto attiene ai cosiddetti materiali residuali, l'EDRC assegnatario provvederà ad effettuare il fuori uso del materiale a seguito della proposta (scheda di "non conveniente riparazione") effettuata dall'Ente del Sostegno Generale, senza alcuna preventiva autorizzazione, ma comunicando l'avvenuto fuori uso (tipologia e dati identificativi del materiale) alla propria catena gerarchica, all'Ente del Sostegno Generale che ha rilasciato il nulla osta e al Comando TRAMAT-Ufficio C4. Nella considerazione che il sopra citato elenco non può essere considerato esaustivo di tutti i materiali delle trasmissioni introdotti in servizio, eventuali chiarimenti sull'iter da seguire per il fuori uso di materiale con particolari caratteristiche potranno essere indirizzati al Comando TRAMAT-Ufficio C4.

⁷² Nelle specifiche schede appendici della Circ. 4006 dello SME in vigore sono definiti gli organi logistici direttivi ed esecutivi di F.A. ai quali fare riferimento, responsabili dell'eventuale emanazione delle specifiche direttive di settore. Il nulla osta al fuori uso viene emesso solo per il complessivo a matricola; sono, pertanto, esclusi dalla procedura i sotto-complessivi (ad eccezione di quelli facenti parte di sistemi complessi, quali i sistemi satellitari), le parti di ricambio e le dotazioni d'apparato, per i quali è sufficiente la dichiarazione di non conveniente riparazione rilasciata dall'Ente.

⁷³ La Dir. 4002 e la Circ. 4028 del COMLOG normano i soli sistemi CIS gestiti dal Comando TRAMAT, in quanto il Comando TRAMAT non gestisce più i restanti materiali appartenenti alle sotto-aree di parco CIS (es. EW e anti-RCIED gestiti dal C.do Trasmissioni) la cui responsabilità di supporto logistico è attribuita nelle specifiche schede appendici della Circ.4006 a organi logistici direttivi ed esecutivi di F.A. esterni all'area COMLOG.

2.1.6 Procedura specifica per la dichiarazione di fuori uso dei mezzi e materiali peculiari dell'Aviazione dell'Esercito

I materiali inefficienti e non riparabili o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio saranno oggetto di specifica proposta di dichiarazione di fuori uso da compilare a cura dell'Ente che ne detiene il carico amministrativo ed eventualmente approvato dal proprio Comando Sovraordinato e alla Brigata Sostegno AVES che, in coordinazione con il Comando AVES, definisce la destinazione finale d'uso da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Competente⁷⁴. In tale proposta, devono essere inserite, tra le altre:

- le ragioni che determinano la necessità di dismissione;
- il "visto tecnico" emesso dall'Organo tecnico competente;
- il "nulla osta" emesso dalla Brigata Sostegno AVES;
- la proposta di destinazione finale d'uso (da coordinare preventivamente con la Brigata Sostegno AVES e il Comando AVES).

Trattandosi di materiale inefficiente, la destinazione finale d'uso dovrebbe consistere, di norma, nella demolizione e nel successivo disfacimento ma non si può escludere la vendita o la permuta nello stato in cui si trova o previa rottamazione. La pubblicazione AER(EP).00-1-73, invece, impone maggiori restrizioni per i materiali aeronautici. In particolare, essa sancisce che il materiale dichiarato fuori uso, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'Autorità Competente. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale, deve essere eliminato ovvero distrutto.

Quanto sopra al fine di eliminare il rischio che i materiali in questione possano entrare in possesso di soggetti che potrebbero produrre alterazioni, contraffazioni o falsi documenti ai fini di un ulteriore impiego aeronautico come componenti apparentemente approvati.

Le incombenze previste per la dichiarazione di fuori uso sono espletate a livello Reggimento/Gruppo Squadroni autonomo.

2.1.7 Fuori uso di veicoli e materiali di valore superiore a € 500.000,00 per singola voce

Quando il valore del materiale supera, per singola voce, € 500.000,00, la dichiarazione di fuori uso è approvata dal Capo di SME⁷⁵, che ha delegato, per la specifica attività lo SME-Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell'EI (cfr. App. 11 [All. Y](#)).

Una specifica circolare di riferimento⁷⁶ dettaglia l'iter procedurale e le competenze dei vari aventi causa. Tale iter, riepilogato in [Tabella 9](#) integra le varie fasi previste in generale per la dichiarazione di fuori uso dei materiali:

⁷⁴ Circolare COMAVES-AERO_02 "Dismissione, cessione e alienazione di aeromobili, mezzi e materiali peculiari dell'Aviazione dell'Esercito" Ed. 2023

⁷⁵ SGD-G-012, Capo IX, para. 15, punto 7.

⁷⁶ Linee guida sull'approvazione della dichiarazione di fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P. R. 15 marzo 2010, n. 90 di valore superiore a € 500.000,00, per singola voce. Competenza Autorità Centrale" di SME-UG CRA "E.I." Ed. 2012.

PROCEDURA PER IL FUORI USO DI MATERIALI DI VALORE SUPERIORE A € 500.000,00

FASE 1	Il Consegnatario o Agente contabile dell'EDRC o del Contingente in Te.Op. che ha in carico amministrativo il "bene", di propria iniziativa o su istanza dell'incaricato presso il Reparto, <u>redige la proposta</u> per la dichiarazione del fuori uso (All. D) corredata dall'elenco dei beni da dismettere (riportando: denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, unità di misura, quantità e stato d'uso dei mezzi e materiali, prezzo unitario e totale). La proposta viene valutata dal Direttore di Magazzino/Capo Sezione Gestione Patrimoniale della DdI per la verifica formale di completezza dei dati riferiti ai beni da dismettere. Qualora la proposta sia prodotta su istanza dell'incaricato di reparto di un organismo dipendente dalla DdI, tutta la documentazione endoprocedimentale dovrà essere prodotta nell'ambito dell'organismo periferico.
FASE 2	La proposta è <u>controfirmata dal Direttore di Magazzino/Capo Gestione Patrimoniale</u> , dell'EDRC da cui dipende il Consegnatario che, per il tramite della DdI (se delegata) o dal C.te/Direttore dell'EDRC, viene inoltrata alla Commissione Tecnica di Accertamento.
FASE 3	La Commissione tecnica di accertamento, proposta dal Comando sovraordinato dell'EDRC che ha in gestione logistica il materiale e nominata dall'Autorità Centrale (Capo di SME con delega a SME-UG CRA "E.I."), innanzitutto valuta la sussistenza della ragione posta alla base del fuori uso (vetustà, usura, non riparabilità ecc.), accertando che non vi siano responsabilità nelle ragioni del fuori uso, che possano far ravvisare incuria o utilizzo irregolare da parte del personale responsabile della buona conservazione dei beni da dismettere. La Commissione tecnica di accertamento, visiona la proposta e redige il verbale di fuori uso, che inoltra all'Organismo originatore (EDRC).
FASE 4	L'Organismo originatore (EDRC), ricevuto il verbale di fuori uso, lo visiona e lo invia all'Autorità Logistica Centrale per il visto tecnico , unitamente al fascicolo degli atti. In questa fase può essere proposta la destinazione finale d'uso (in alternativa, cfr. successiva fase 7).
FASE 5	L'Autorità Logistica Centrale, una volta apposto il proprio visto tecnico , invia all'Autorità Centrale (SME-UG CRA "E.I." delegata dal Capo di SME) l'intero fascicolo degli atti per l'approvazione, pronunciandosi, ove richiesto (cfr. fase 4), anche sulla destinazione finale d'uso, fermi restando i successivi adempimenti.
FASE 6	L'Autorità Competente (SME-UG CRA "E.I." delegata dal Capo di SME), una volta approvato il verbale di fuori uso, lo trasmette all'Organismo originatore (EDRC). Qualora alla fase 4 sia stata proposta la destinazione finale d'uso a COMLOG EI, con la presente fase si conclude l'iter procedurale per il fuori uso. In caso contrario, alle precedenti fasi si devono aggiungere le seguenti azioni, finalizzate all'alienazione:

FASE 7 (eventuale)	L'Organismo originatore (EDRC) redige ove non precedentemente fatto nella fase 4 la richiesta di destinazione finale d'uso del materiale (ove possibile permuta o vendita) ed invia il tutto all'Autorità Logistica Centrale. In presenza di materiale dichiarato fuori uso per vetustà o usura, non alienabile nello stato in cui si trova, l'Organismo originatore ne chiederà la demolizione e la vendita dei rottami. In ultima istanza, verrà chiesto lo smaltimento a titolo gratuito (es. rottami con un minimo valore commerciale) oppure con oneri a carico dell'A.D. (es. per materiali non vendibili perché senza mercato oppure in quanto costituenti rifiuto speciale).
FASE 8 (eventuale)	L'Autorità Logistica Centrale si esprime sulla destinazione finale d'uso, comunicandola all'Organismo originatore (EDRC) ed invia il fascicolo degli atti all'Autorità Centrale (SME-UG CRA "E.I." delegata dal Capo di SME).
FASE 9 (eventuale)	L'Autorità Centrale (SME-UG CRA "E.I." delegata dal Capo di SME), acquisita la destinazione finale d'uso disposta dall'Autorità Logistica Centrale, provvederà a inoltrare all'Organismo originatore (EDRC) il provvedimento di alienazione.

Tabella 9 – procedura fuori uso di materiali di valore superiore a € 500.000

Il Comandante Logistico dell'Esercito eserciterà autonomamente le sue funzioni di Autorità Logistica Centrale per quei veicoli o materiali rientranti nella sua sfera di competenza. Di contro, dovrà avvalersi di personale di altre aree della F.A. per i veicoli e i materiali per i quali COMLOG EI non è designato, quale responsabile del supporto logistico o comunque il citato Comando non disponga di personale competente o degli uffici preposti per la trattazione delle specifiche problematiche.

Ad esempio, per gli aeromobili/materiali peculiari dell'Aviazione dell'Esercito, poiché il Comando Logistico dell'Esercito non dispone di un ufficio competente alla trattazione di questa tipologia di materiali, dovrà avvalersi del Comando AVES per la richiesta pronunciamento/nulla osta sui membri della Commissione tecnica per il fuori uso (fase 4).

Parimenti, per l'apposizione del **visto tecnico** sul verbale di fuori uso (fase 6), ove ritenuto opportuno/necessario, si dovrà chiedere la consulenza della Brigata Sostegno AVES quale Organo tecnico di Specialità.

Analogamente e a carattere generale, per tutti gli altri mezzi e materiali, per i quali COMLOG EI non ha competenza nel supporto logistico, le pratiche per le varie azioni/attività precedentemente espone, dovranno essere corredate del parere degli Enti/Comandi preposti alla trattazione della materia.

2.1.8 Fuori uso di veicoli e materiali di Enti/Organismi dell'Area interforze

Per quanto riguarda gli Enti/Organismi dell'Area interforze, l'Autorità Centrale, competente per la decretazione del fuori uso, s'identifica⁷⁷ con lo Stato Maggiore della Difesa (SMD), il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD - DNA), nonché le Direzioni di SGD-DNA (es. Direzione Armamenti Terrestri).

⁷⁷ Direttiva SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità" (ITA), Capo I, para. 3, punto 1.b).

Una direttiva di SGD-DNA⁷⁸ specifica l'Autorità competente per la dichiarazione di fuori uso, in relazione al valore unitario d'inventario del bene.

In particolare, tale competenza ricade su:

- Comandante dell'Ente, provvisto di autonomia amministrativa, quando l'importo della singola voce del materiale non supera i 50.000,00 euro;
- Direttore della Direzione competente di SGD-DNA, quando l'importo della singola voce del materiale non supera i 500.000,00 euro. Il Direttore è anche competente ad attribuire la destinazione finale d'uso dei beni dismessi;
- Capo del II Reparto di SGD-DNA, nel caso di importo superiore a 500.000 euro. Il Capo del II Reparto è, peraltro, competente ad attribuire la destinazione finale d'uso dei beni dismessi.

2.2 FUORI SERVIZIO DI VEICOLI MATERIALI E SISTEMI

I mezzi e i materiali fuori servizio sono quelli non più rispondenti a esigenze d'impiego per **ragioni militari, tecniche, o economiche**, ancorché efficienti o comunque riparabili⁷⁹, come meglio riepilogato in [Tabella 10](#).

In particolare il **fuori servizio per ragioni militari** viene disposto quando i veicoli o i materiali:

- ancorché efficienti o comunque riparabili, hanno esaurito la loro potenzialità operativa o comunque non risultano rispondenti alle esigenze della F.A. (es. intervenuta incompatibilità o insufficiente interoperabilità con altri sistemi o equipaggiamenti impiegati dalla F.A.);
- devono essere ceduti (a titolo oneroso o gratuito) a soggetti terzi (es. società operanti nell'ambito della Difesa), che svolgono un'attività d'interesse per la F.A. (es. verifica di compatibilità di un'arma con un nuovo sistema di puntamento);
- devono essere ceduti (a titolo oneroso o gratuito) a Forze Armate di Paesi Alleati, a paesi esteri, Pubbliche Amministrazioni o Organismi civili, nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale.

Il **fuori servizio per ragioni tecniche** viene disposto quando i veicoli o i materiali, ancorché efficienti, non rispondono più a una normativa tecnica, ambientale o sulla sicurezza. Ad esempio va disposto il fuori servizio tecnico se il veicolo o materiale:

- contiene sostanze che sono state vietate dalla normativa intervenuta (es. amianto);
- non risponde più alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. non presenta la marcatura CE, non essendo conforme alla normativa comunitaria);
- non garantisce un'adeguata "disponibilità operativa";
- il produttore che detiene la *Design Authority* (DA)⁸⁰ o le ditte da questi accreditate non garantiscono più il supporto logistico certificato (assistenza, ricambi, pubblicazioni

⁷⁸ Let. prot. n. DGSGDDNA 0004750 in data 22 gennaio 2010 di SGD-DNA, II Reparto.

⁷⁹ TUOM, art. 417, 515 e 520 e SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 13, punto 11.

⁸⁰ Soggetto responsabile della progettazione. La gestione della progettazione e dei successivi retrofit/upgrade di un sistema comporta una responsabilità della casa costruttrice, che utilizza tecniche di *project management, design,*

tecniche, ecc.), ma il bene è comunque riparabile e destinabile ad usi civili, rivolgendosi a ditte di manutenzione al di fuori della rete Difesa;

- presenta malfunzionamenti sistematici in caso di *retrofit* o *upgrade* (es. computer che non supporta nuovi sistemi operativi).

RAGIONI CHE POSSONO DETERMINARE IL FUORI SERVIZIO	
MILITARI	Su disposizioni dello SME, qualora i veicoli, materiali o sistemi: – abbiano esaurito la loro potenzialità operativa o non siano più rispondenti alle esigenze della F.A.; – debbano essere ceduti (a titolo oneroso o gratuito) a soggetti terzi (F.A. di Paesi Alleati, a paesi esteri, Pubbliche Amministrazioni o Organismi civili) che svolgono un'attività d'interesse per la F.A. ovvero nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale.
TECNICHE	Qualora i veicoli, materiali o sistemi non siano più conformi o comunque non adeguabili alle norme tecniche, ambientali (ad es. amianto) o sulla sicurezza, per mancanza del supporto logistico da parte dell'industria, per vetustà o mancata interoperabilità con i sistemi di nuova generazione.
ECONOMICHE	Qualora i veicoli, materiali o sistemi non siano più sostenibili logisticamente secondo il rapporto di costo-efficacia per il loro mantenimento in servizio.

Tabella 10 – motivi per cui è possibile chiedere il fuori servizio

Il **fuori servizio per ragioni economiche** viene disposto quando i veicoli o i materiali, ancorché efficienti o comunque riparabili, non sono più sostenibili logisticamente secondo un rapporto di costo ed efficacia, risultando troppo complesse, frequenti o onerose le attività di gestione, mantenimento in efficienza, riparazione e revisione.

Il materiale fuori servizio deve, pertanto, essere efficiente o comunque riparabile; è proprio l'efficienza o la conveniente riparabilità⁸¹ dei materiali fuori servizio che costituisce la netta distinzione con i materiali fuori uso, che sono invece inutilizzabili o comunque di non conveniente riparazione per l'A.D.

Il fuori servizio⁸² di veicoli o materiali può essere decretato dal Capo di SME, a seguito di una valutazione complessiva delle esigenze della F.A., oppure dall'Autorità Logistica Centrale, previa:

- disposizione dello SME, che indica le ragioni del fuori servizio;
- proposta degli EDRC, seguendo le procedure previste.

strategia e supply chain, secondo i principi cardine della logistica integrata. La *Design Authority* (DA) comporta che determinati interventi manutentivi, correttivi e di adeguamento del sistema, possano essere effettuati unicamente all'interno della rete autorizzata dalla casa costruttrice (es. OTO Melara), cui è stata attribuita la DA.

⁸¹ Per l'A.D., i costi della riparazione non devono superare il 50% del valore attualizzato del mezzo, sistema o materiale.

⁸² TUOM art. 417.

Quindi, per la dichiarazione di fuori servizio sono previste due procedure (tab. 11):

- la prima, di tipo *top-down*, prevede la decretazione del Capo di SME oppure la disposizione a decretare, da parte del Capo di SME, indirizzata all'Autorità Logistica Centrale;
- la seconda, di tipo *bottom-up*, prevede la decretazione da parte dell'Autorità Logistica Centrale, previa proposta di apposite Commissioni nominate in seno agli EDRC.

La seconda procedura (*bottom-up*) offre un'opportunità, per gli EDRC che hanno in carico amministrativo i materiali fuori servizio, di autofinanziare, tramite l'istituto della permuta, attività e/o servizi. Essa permette alla F.A. un'azione capillare di dismissione, che non potrebbe essere altrimenti condotta con la procedura *top-down*.

La disposizione di fuori servizio, formulata da parte dello SME, di norma, riguarda un intero lotto di mezzi o materiali, da alienare a titolo oneroso (mediante permutati o vendita), se d'interesse commerciale, oppure da radiare⁸³ dal servizio.

La proposta di fuori servizio formulata dagli EDRC che hanno in gestione logistica i materiali⁸⁴, può riguardare singoli complessivi, parti o oggetti che, ancorché efficienti o comunque riparabili, non trovano più utile impiego, e devono pertanto essere dismessi e alienati.

PROCEDURA	DICHIARAZIONE DI FUORI SERVIZIO
TOP-DOWN	A seguito di decretazione: – del Capo di SME; – dell'Autorità Logistica Centrale (su disposizione dello SME). In genere, riguarda un'intera linea di mezzi, sistemi o la riduzione di un'esigenza o capacità operativa di mezzi o sistemi.
BOTTOM-UP	Su proposta degli EDRC (per via gerarchica) e decretazione: – del Capo di SME, per il tramite dell'UG - CRAEI, per importi > di € 500.000, aggiornati/rivalutati al momento dell'avvio del procedimento; – dell'Autorità Logistica Centrale. Può riguardare singoli complessivi, parti o oggetti che, ancorché efficienti o riparabili, non trovano più utile impiego.

Tabella 11 – procedura di richiesta del fuori servizio

È opportuno precisare che, a carattere generale, nella decretazione di fuori servizio di un sistema d'arma o veicolo, dovranno essere incluse anche tutte le relative dotazioni e parti di ricambio non utilizzabili su altri sistemi d'arma o veicoli impiegati dall'Esercito; non necessitando questi ultimi di un'ulteriore decretazione per la loro dismissione e alienazione. Allo stesso modo, il fuori servizio di un sistema d'arma (es. carro armato o obice semovente) comporta anche l'uso della procedura analoga anche per il munizionamento soltanto se questo non è utilizzabile su altri sistemi impiegati dall'Esercito (o da altre F.A.). In questo caso, il

⁸³ Estromessi dal ciclo logistico e operativo della F.A. e avviati, di norma, alla demolizione, con vendita dei rottami o smaltimento a titolo oneroso per l'A.D..

⁸⁴ Vedasi fac-simile di dichiarazione di fuori uso di cui all'All. 2 alla Monografia n. 6 "La gestione amministrativo-contabile dei materiali" ed. 2022 della DAE. Riportato in allegato D alla presente circolare.

munizionamento dovrà essere compreso nella dichiarazione di fuori servizio del sistema d'arma. Il predetto principio generale può essere derogato nel caso di dotazioni, ricambi o munizionamento che possono essere utilizzati, anche scorporati, dal sistema operativo (es. utensileria d'officina o munizioni utilizzabili da vari sistemi d'arma). Il fuori servizio riguarderà in questo caso, il solo sistema, con esclusione di dotazioni, parti di ricambio, munizionamento e altre componenti riferibili al sistema primario.

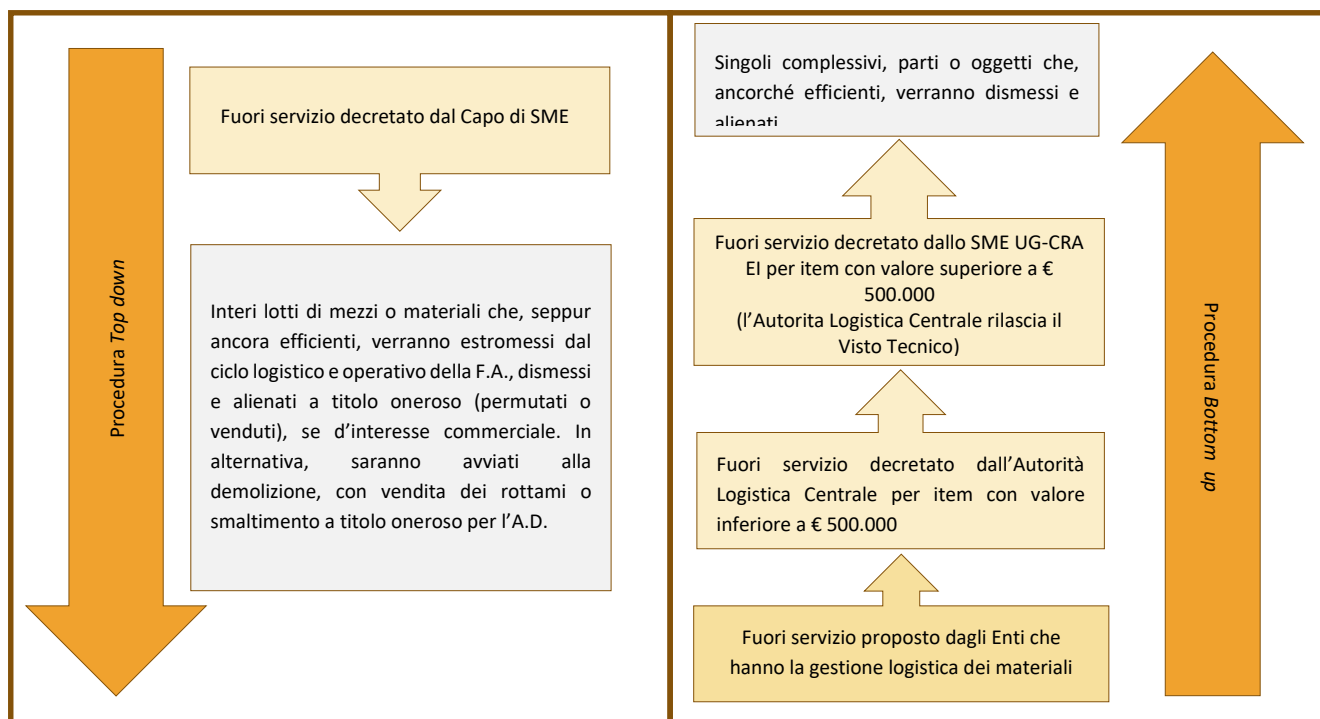


Figura 9 – riepilogo delle procedure di fuori servizio

Prima di avviare la proposta di fuori servizio, ogni EDRC deve, per il tramite gerarchico, verificare la possibilità che i veicoli o materiali non più funzionali possano essere utilizzati da altri EDRC e, in caso di esito favorevole, dovrà essere richiesta la perequazione. Ad esempio, l'introduzione in servizio di un nuovo trattore stradale (motrice) ad un determinato EDRC potrebbe causare l'inutilizzo di alcune tipologie di semirimorchi e relative parti di ricambio che, di contro, potrebbero essere impiegati da altri EDRC in possesso dei vecchi trattori stradali.

2.2.1 Procedura per la dichiarazione di fuori servizio

Come precedentemente esposto, la normativa di settore⁸⁵ prevede che il fuori servizio dei materiali sia, di norma, disposto dall'Autorità Centrale (SME), nei modi e nei termini ritenuti opportuni. In alternativa, i mezzi e gli equipaggiamenti che non sono ritenuti più idonei per l'impiego in F.A. ancorché efficienti, ovvero non ulteriormente impiegabili per i fini istituzionali, formano oggetto di specifica proposta di dichiarazione di "fuori servizio", da presentarsi a cura degli Enti che hanno la gestione logistica degli stessi materiali, nella quale sono rappresentati all'Autorità Logistica Centrale le ragioni che ne determinano la necessità di dismissione e di successiva alienazione.

La suddetta proposta, redatta dal Consegnatario dei materiali dell'Organismo, deve contenere l'elenco dei beni da dismettere e, in particolare i seguenti dati:

- denominazione ufficiale;
- NUC;
- telaio;
- targa o matricola;
- data di introduzione in servizio;
- vita tecnica prevista e percentuale residua;
- stato d'uso;
- unità di misura;
- quantità;
- prezzo unitario di acquisto;
- prezzo d'inventario unitario e totale.

Alla proposta di fuori servizio devono essere allegate le schede desunte dal sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma" e dal sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA).

Parimenti a quanto già precisato per la procedura di fuori uso, nella considerazione che con la circolare 4042 Ed. 2022 dal Comando Commissariato si è voluto lasciare la "gestione logistica" all'organismo periferico e accentrare la "gestione amministrativa" alla Direzione di Intendenza (DdI)⁸⁶, al fine di svincolare il CSA dalle incombenze dell'attività patrimoniale, è attribuita la carica di Direttore di magazzino al Capo Gestione Patrimoniale della DdI, posto alle dirette dipendenze del Direttore di Intendenza. In tale veste, il Capo Gestione Patrimoniale esercita anche le specifiche attribuzioni del Capo del Servizio Amministrativo, limitatamente ai materiali in gestione.

In sintesi, la procedura per la dichiarazione di fuori uso avviene secondo l'iter riportato nella seguente [Tabella 12](#):

⁸⁵ TUOM, art. 417, co. 3 e SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 13, punto 11.

⁸⁶ A seguito del progetto di riordino delle strutture amministrative della F.A., avviato dal 2016, nell'ambito dei Reggimenti troviamo la figura del Capo Sezione Amministrativa con funzioni di Capo Servizio Amministrativo/Capo Gestione Finanziaria con autonomia di spesa fino a 40.000 euro. I compiti delle Sezioni Amministrative saranno disciplinati da apposita direttiva di U.G. CRA "E.I.". Le Direzioni di Intendenza (DdI), a livello Brigata e a livello territoriale, hanno accentrato le funzioni amministrative a supporto degli Enti dipendenti con funzioni di gestione finanziaria e patrimoniale.

PROCEDURA PER IL FUORI SERVIZIO ⁸⁷ (<i>"BOTTOM - UP"</i>)		
FASE 1	Il Consegnatario o Agente contabile dell'EDRC o del Contingente in Te.Op. che ha in carico amministrativo il "bene", di propria iniziativa o su istanza dell'incaricato presso il Reparto, <u>redige la proposta</u> per la dichiarazione del fuori servizio (All. E.), corredata dall'elenco dei beni da dismettere (riportando: denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, unità di misura, quantità e stato d'uso dei mezzi e materiali, prezzo unitario e totale). La proposta viene valutata dal Direttore di Magazzino/Capo Sezione Gestione Patrimoniale della DdI per la verifica formale di completezza dei dati riferiti ai beni da dismettere. Qualora la proposta sia prodotta su istanza dell'incaricato di reparto di un organismo dipendente dalla DdI, tutta la documentazione endoprocedimentale dovrà essere prodotta nell'ambito dell'organismo periferico.	
FASE 2	La proposta è <u>controfirmata dal Direttore di Magazzino/Capo Gestione Patrimoniale</u> , dell'EDRC da cui dipende il Consegnatario che, per il tramite della DdI (se delegata) o dal C.te/Direttore dell'EDRC, viene inoltrata alla Commissione Tecnica di Accertamento.	
FASE 3	Commissione Tecnica di Accertamento (nominata in via permanente o di volta in volta)	
	composizione	Membri interni, esterni all'EDRC o mista.
		1 presidente (Ufficiale), 2 membri (Ufficiali e/o marescialli e/o civili dall'area professionale non inferiore a "C").
		Non ne possono far parte il Capo Sezione amministrativa o il Capo gestione patrimoniale.
	nomina a cura	<u>Comandante dell'Organismo periferico</u> o del Contingente nei Te.Op. ⁸⁸ se il valore complessivo ⁸⁹ inventariale ⁹⁰ del materiale da dismettere non supera l'importo per singola voce di € 50.000,
		Comandante gerarchicamente superiore o altra autorità individuata dalla F.A. o interforze per importi per singola voce fino a € 500.000.
		Autorità Centrale (SME) con delega allo <u>SME-UG CRAEI</u> nel caso di importo superiore € 500.000.
		Per materiali di elevata complessità/particolare natura chimico-fisica e/o peculiarità (soprattutto nel caso in cui il supporto del bene non sia gestito dal COMLOG), possono essere nominati <u>un tecnico specializzato o una o più commissioni specializzate</u>

⁸⁷ TUOM, art. 417, co. 3 e ITA, Capo IX, para. 13, punto 11.

⁸⁸ Comandante dell'Unità dal quale dipende il carico amministrativo dei materiali in Te.Op. - Comandante Logistico di Teatro.

⁸⁹ TUOM, art. 453, co. 1. Tale norma del Testo dispone che la competenza sulla determinazione, in via amministrativa, della responsabilità e degli addebiti relativi al danno accertato, spetti a determinate autorità, facendo riferimento al "danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato", che deve rientrare in determinate soglie di spesa. Quindi gli importi che determinano la competenza sulla nomina della Commissione tecnica di accertamento non si riferiscono al valore unitario del bene da dismettere, ma al valore complessivo del lotto da dismettere.

⁹⁰ Secondo il "Sistema di contabilità europea" (SEC 95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto, comprensivo dell'IVA.

		composte da personale interno all'A.D. ed eventualmente da consulenti esterni ⁹¹ .
	compiti	Visiona la proposta, valuta la sussistenza della ragione posta alla base del fuori servizio (militare, tecnica o economica) e si esprime <u>entro 30 giorni</u> con apposito verbale che invia con firma digitale al Direttore di Magazzino della DdI per poi essere sottoposto alla successiva approvazione e delibera dell'Autorità Logistica Centrale .
FASE 4	L'Ente originatore che ha la gestione logistica del materiale, qualora si tratti di mezzi o di materiali peculiari (armi, CBRN, ecc.), chiederà al Comando competente (tramat., com., Savet o tec., Brigata Sostegno AVES, Comando Trasmissioni per il materiale di guerra elettronica e anti RC-IED, ecc.) il "nulla osta" al fuori servizio e la relativa proposta di destinazione finale d'uso. In particolare, per i materiali sanitari pluriuso (elettromedicali) da far dichiarare fuori servizio, ogni Ente di F.A. in Patria, individuerà un Indice di Priorità di Sostituzione (IPS) secondo la procedura indicata per il fuori Uso al para 2.1.3.1	
FASE 5	Il Comando competente rilascia il "nulla osta" al fuori servizio e relativa destinazione finale d'uso.	
FASE 6	L'EDRC invia la proposta di fuori servizio all'Ufficio Alienazioni corredata di tutta la documentazione pertinente.	
FASE 7	L'Autorità Logistica Centrale approva, con formale decreto, il fuori servizio e contestualmente ne può stabilire la destinazione finale d'uso (cfr. Cpt. 3.1). In analogia a quanto previsto per il fuori uso, se il valore del materiale per singola voce è > € 500.000, la dichiarazione di fuori servizio è disposta dallo SME - UG CRAEI⁹² previo rilascio del Visto Tecnico a cura dell'Autorità Logistica Centrale.	
FASE 8	A seguito della decretazione di fuori servizio, l'EDRC procederà all'alienazione/cessione dei materiali in conformità alla destinazione finale d'uso decretata dell'Autorità Logistica Centrale (cfr. Cpt. 3.1).	

Tabella 12 – procedura per il fuori servizio

⁹¹ Allo scopo di accertare le ragioni dell'idoneità all'impiego in ambito F.A. dei beni proposti per il fuori servizio, ovvero di indicarne la possibilità e la convenienza tecnico-economica di un eventuale retrofit o upgrade, oppure la possibilità d'impiego future.

⁹² SGD-G-012, Capo IX, para.15, punto 7.

2.2.2 Commissione tecnica di accertamento del fuori servizio, tecnico specializzato o Commissione specializzata

In analogia a quanto previsto dalla normativa per il fuori uso⁹³, la Commissione tecnica di accertamento del fuori servizio, costituita in via permanente o nominata di volta in volta dall'autorità competente, ha il compito di attestare le condizioni d'uso del materiale.

Nel caso in cui occorra dichiarare fuori servizio veicoli o materiali di elevata complessità⁹⁴, di particolare natura chimico-fisica e/o peculiarità, il compito di attestare le condizioni d'uso dei beni proposti per il fuori servizio, ovvero di indicarne la possibilità e la convenienza tecnico-economica di riparazione, la possibilità d'impiego futuro ed ogni altra informazione di natura prettamente tecnica, che possa essere di ausilio ai fini della determinazione finale, può essere affidato dal Comandante dell'Organismo, su proposta del Direttore di Magazzino/Capo Sezione Gestione Patrimoniale, a:

- un tecnico specializzato;
- oppure, se del caso, ad una o più Commissioni specializzate (composte da personale interno all'Amministrazione Difesa e/o, eventualmente, da un consulente esterno).

L'organo tecnico di accertamento del fuori servizio (ovvero, in alternativa, la Commissione tecnica di accertamento, o un tecnico specializzato, oppure una Commissione specializzata) provvede a:

- accertare che i veicoli o i materiali proposti per il fuori servizio abbiano esaurito la loro potenzialità operativa, o comunque non risultino più rispondenti alle esigenze della F.A.;
- verifica delle cause di inidoneità, in particolare appurando che essa non derivi da incuria o uso irregolare, nel qual caso provvede a segnalarlo all'Autorità competente;
- valutare l'eventuale possibilità tecnica di un *upgrade* o *retrofit* del bene, quantificando i relativi costi, comprensivi del collaudo e della certificazione di conformità;
- qualora i beni da proporre per il fuori servizio siano inefficienti, verificare l'eventuale riparabilità dei sistemi o parte dei sistemi (complessivi e sottocomplessivi), tenendo conto di quanto eventualmente contenuto nella relazione tecnica di inefficienza. Infatti, i costi della riparazione non devono superare il 50% del valore inventariale attualizzato (ricavato dal prezzo del nuovo) del mezzo, sistema o materiale⁹⁵;
- proporre il fuori servizio dei veicoli o materiali che risultino non più idonei per l'impiego nell'ambito della F.A., per ragioni militari, tecniche o economiche;
- qualora il sistema debba essere smantellato, demolito o rottamato, individuare quali complessivi, parti di ricambio o materiali con valore commerciale possano essere recuperati, riutilizzati o riciclati.

Definite le possibili, ulteriori destinazioni dei materiali sottoposti al proprio parere, l'Organo tecnico di accertamento esprime le proprie determinazioni.

⁹³ TUOM, art. 453, co. 1.

⁹⁴ SGD-G-012, Capo IX, para. 15, punto 2.

⁹⁵ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 15.

2.2.3 Approvazione della dichiarazione di fuori servizio

Come precedentemente detto, la dichiarazione di fuori servizio di veicoli o materiali è⁹⁶:

- disposta dall'Autorità Centrale (SME), generalmente per lotti di materiali o intere linee di mezzi o sistemi;
- decretata dall'Autorità Logistica Centrale, nei casi previsti (singole parti, complessi o oggetti) e ove il fuori servizio non sia stato disposto dallo SME.

In ogni caso e in analogia a quanto previsto per il fuori uso, quando il valore inventariale del materiale supera, per singola voce, € 500.000,00, la decretazione di fuori servizio del materiale deve essere rilasciata necessariamente dallo SME, in analogia a quanto previsto per il fuori uso⁹⁷. Nel caso in cui il fuori servizio sia rilasciato dall'Autorità Logistica Centrale, la stessa Autorità può disporre contestualmente la destinazione finale d'uso⁹⁸, ovvero (opzioni in alternativa e in ordine preferenziale):

- permuta (di beni o servizi);
- vendita (con eventuale sgombero a titolo gratuito, in caso di esito infruttuoso della procedura negoziata);
- nuova destinazione d'impiego per finalità diverse da quelle originarie (es. armi ridotte in simulacri per panoplie oppure veicolo in bersaglio);
- trasformazione (retrofit o upgrade)⁹⁹;
- distruzione (es. farmaci o esplosivi);
- smaltimento con oneri a carico dell'A.D. (es. dispositivi contenenti sostanze tossiche),

in ottemperanza alle norme vigenti negli specifici settori e in relazione alla diversa natura e tipologia del bene.

Il decreto di destinazione finale d'uso deve anche contenere indicazioni se il bene deve essere alienato nello stato in cui si trova, ovvero nella sua integrità, oppure previo smantellamento e rottamazione. La determinazione della "destinazione finale d'uso" non è necessariamente contestuale alla dichiarazione di fuori servizio.

Trattandosi di materiale efficiente o comunque riparabile, la destinazione finale d'uso dovrebbe consistere, di norma, nella permuta o nella vendita.

⁹⁶ TUOM, art. 417.

⁹⁷ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 15, punto 7.

⁹⁸ TUOM, art. 417, co. 3 e ITA, Capo IX, para. 13, punto 11.

⁹⁹ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 13, punto 11 lettera c).



Figura 10 - I mezzi e i materiali fuori servizio sono quelli non più rispondenti a esigenze di impiego per ragioni di natura militare, tecnica o economica, ancorché efficienti o comunque riparabili. È proprio l'efficienza o la conveniente riparabilità dei materiali fuori servizio che costituisce la netta distinzione con i materiali fuori uso, che sono invece inutilizzabili o comunque di non conveniente riparazione per l'A.D.

2.2.4 Fuori servizio di veicoli e materiali di Enti o Organismi dell'Area interforze

Per i veicoli e materiali della Difesa assegnati a Enti interforze o internazionali, le procedure per la dismissione e alienazione sono le stesse descritte per i veicoli e materiali assegnati alle F.A.. In questo caso, l'Autorità Centrale si identifica con lo Stato Maggiore della Difesa (SMD)¹⁰⁰, il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD-DNA), nonché gli Organi di vertice che, inseriti nell'area tecnico-operativa ovvero in quella tecnico-amministrativa, in base alle proprie attribuzioni, rispondono, rispettivamente, allo SMD o alla SGD-DNA. Il fuori servizio¹⁰¹ è disposto pertanto dalla predetta Autorità Centrale.

Quindi anche le Direzioni di SGD-DNA (es. Direzione Armamenti Terrestri) possono decretare il fuori servizio di mezzi e materiali della F.A., nell'ambito delle loro competenze e in relazione alle specifiche disposizioni impartite da SGD-DNA.

In sintesi, se il fuori servizio non è disposto dall'Organo centrale (SMD o SGD-DNA), gli EDRC dell'Area interforze possono formulare una proposta di dismissione o radiazione per i complessivi, le parti o i singoli oggetti, ancorché efficienti, da porre fuori servizio.

La proposta deve essere inoltrata alla competente Direzione di SGD-DNA, corredata da un parere motivato reso da una Commissione tecnica di accertamento all'uopo nominata, ovvero, da apposito organo tecnico.

A seconda del valore inventariale del bene e in base alle specifiche disposizioni emanate da SGD-DNA, l'Autorità centrale competente disporrà la dismissione dei veicoli o materiali e se gli stessi debbano essere:

- impiegati per finalità diverse da quelle originarie;
- trasformati;
- venduti e, se la vendita debba essere preceduta dallo smantellamento (smontaggio) o dalla demolizione (rottamazione) dei materiali;
- permutati;
- distrutti o smaltiti.

¹⁰⁰ SGD-G-012 (ITA), Capo I, para. 3, punto 1.b.

¹⁰¹ TUOM, art. 417, co. 3 e SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 13, punto 11.

2.2.5 Fuori servizio di veicoli e materiali per trasformazione

I materiali, i mezzi e gli equipaggiamenti che non sono ritenuti più idonei, ancorché efficienti, ovvero non ulteriormente impiegabili per fini istituzionali, nello stato in cui si trovano, ma che possono essere oggetto di ammodernamento/adeguamento, possono essere retrocessi per l'effettuazione dei necessari interventi.

L'autorità Logistica Centrale dispone, con provvedimento motivato, il "fuori servizio" dei materiali, mezzi ed equipaggiamenti e, nel contempo, ne stabilisce la trasformazione¹⁰², attraverso la retrocessione a stabilimenti militari o organismi di manutenzione, pubblici o privati, che provvedono alle lavorazioni di modifica, adeguamento e ammodernamento.

2.3 VEICOLI E MATERIALI ECCEDENTI LE ESIGENZE DELLA F.A.

A carattere generale, uno dei principali indicatori della logistica degli approvvigionamenti e dei rifornimenti è costituito dall'indice di rotazione delle scorte (fig. 11).

L'indice di rotazione di un determinato articolo esprime il numero di volte in cui, in un certo periodo di tempo (es. un anno), il lotto di veicoli o materiali ruota in magazzino.

Un indice di rotazione annuale pari a 3 significa che il lotto di veicoli o materiali ruota tre volte in dodici mesi.

La frequente rotazione di veicoli o materiali in *attrition* o di scorta, che vengono introdotti in servizio, garantisce l'ottimale impiego dei beni della F.A.. Più è alto l'indice di rotazione, tanto più efficiente è il sistema logistico adottato, con contestuale drastica riduzione delle scorte di magazzino e dei tempi di giacenza.

Quando si calcola l'indice di rotazione di veicoli o materiali da un parco o da un magazzino, per valutare le scorte si parte dal presupposto stabilito dal metodo "*First In, First Out*", che rappresenta il metodo di transito in una coda (di veicoli o materiali) e si traduce nel concetto: "*primo ad entrare, primo ad uscire*". Il termine assume rilevanza in vari settori della logistica, compreso quello della gestione delle scorte.

Le scorte di veicoli o materiali della F.A., seppur necessarie secondo la dottrina logistica nazionale e NATO, costituiscono un capitale immobilizzato, soggetto peraltro a diminuzione costante del proprio valore, in relazione all'obsolescenza e al deperimento dei beni stoccati.

Un'ottimale *policy* logistica deve tendere, nel rispetto del mantenimento delle previste DOS (*day of supply*), alla riduzione dei parchi veicoli e dei magazzini, con il relativo capitale immobilizzato, per un tempo troppo lungo.

In tale ambito, la dichiarazione di eccedenza è uno dei provvedimenti finalizzati a ridurre i veicoli o i materiali scarsamente utilizzati o movimentati.

I beni eccedenti le esigenze della F.A. sono veicoli o materiali nuovi o usati, efficienti (se inefficienti, comunque riparabili), ma di vecchia tipologia e in esubero rispetto alle esigenze attualizzate della F.A..

¹⁰² SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 13, punto 11 lettera c).



Figura 11 - La frequente rotazione di veicoli o materiali in attrition o di scorta, che vengono introdotti in servizio, garantisce l'ottimale impiego dei beni della F.A.. Più è alto l'indice di rotazione, tanto più efficiente è il sistema logistico adottato, con contestuale drastica riduzione dei parchi veicoli efficienti e delle scorte di magazzino.

All'alienazione dei mezzi e dei materiali eccedenti le esigenze della F.A. provvedono le Direzioni di SGD-DNA competenti¹⁰³, nel rispetto della normativa sui materiali d'armamento¹⁰⁴, anche se, da prassi consolidata, tali Organi si limitano a indicare le modalità di alienazione, senza esperire le procedure di vendita o permuta.

Al fine di istruire correttamente le pratiche di dismissione, adottando il corretto provvedimento tecnico-amministrativo di "eccedenza rispetto alle esigenze della F.A." solo nei casi previsti, è opportuno approfondire le diversità sostanziali con le altre modalità di dismissione previste dalla normativa vigente¹⁰⁵, descritte all'inizio del presente capitolo, ovvero: fuori servizio e fuori uso.

I beni "eccedenti le esigenze della F.A.", devono innanzitutto essere di vecchia tipologia rispetto agli standard attualizzati di paritetici sistemi, apparati o mezzi; il loro tratto distintivo è **lo scarso utilizzo, la sporadica movimentazione e un basso indice di rotazione**, a fronte di una dotazione organica eccessiva e degli alti costi di mantenimento in servizio o in ciclo logistico, fattori questi che comportano l'insostenibilità logistica del bene.

Per esempio, se una consistente quantità di parti di ricambio, della stessa tipologia/serie crea una giacenza, presentando un basso indice di rotazione e non essendo richiesta per molti mesi o addirittura per alcuni anni, una quota parte di ricambi può essere inserita nell'elenco dei materiali esuberanti, mantenendo una scorta minima che garantisca il ripristino dell'efficienza del sistema o mezzo asservito.

Un'altra fattispecie di beni eccedenti le esigenze della F.A. può essere rappresentata dalla seguente ipotesi: a seguito della soppressione di alcuni Enti della F.A., con conseguente

¹⁰³ TUOM, art. 422, para. 4.

¹⁰⁴ Legge 9 luglio 1990, n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

¹⁰⁵ TUOM, art. 417, 418 e 422.

perequazione dei mezzi e materiali all'interno della stessa Area d'impiego, il numero di veicoli di una determinata tipologia è superiore alle dotazioni organiche dei Reparti e la loro percorrenza annua in km è residuale.

Pertanto, dopo aver accertato l'impossibilità di perequazione dei beni eccedenti, anche presso le altre Aree d'impiego, una quota parte di tali mezzi può essere proposta, a pieno titolo, per l'inserimento nell'elenco semestrale di eccedenza.

Per quanto precede e in considerazione della continua riorganizzazione dello strumento militare, che può comportare eccedenza di materiali e mezzi non più in linea con le effettive esigenze della F.A., e a fronte dell'esigenza di eliminare i costi gestionali d'immagazzinamento e manutenzione di tali esuberi, la normativa di riferimento¹⁰⁶ consente di alienare (es. vendita o permuta), qualora non sia attuabile la perequazione all'interno della F.A., le eccedenze in argomento. Si tratta quindi di veicoli e materiali di potenziale interesse commerciale.

Si esclude la possibilità di inserire, nell'elenco dei beni eccedenti le esigenze della F.A., veicoli e materiali inefficienti e non riparabili, per i quali deve essere adottato il provvedimento di "fuori uso". Parimenti, non è possibile inserire nell'elenco i materiali di facile consumo, ovvero quelli che, all'atto dell'impiego, si consumano o perdono la loro identità¹⁰⁷. Fanno eccezione le parti di ricambio che, seppur considerate materiale di facile consumo, possono essere inserite nell'elenco, ma solo se facenti parte di veicoli o materiali previsti dalla normativa sui beni esuberanti (di seguito esplicitati).

All'A.D. è infatti consentito di permutare o vendere mezzi e materiali obsoleti, ma non ancora fuori uso o fuori servizio, al fine del contenimento dei costi per l'ammodernamento, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185.

I materiali ed i mezzi che l'amministrazione della Difesa può alienare, dopo averli messi a disposizione delle altre F.A. per eventuali perequazioni, sono previsti in apposito Decreto¹⁰⁸, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Ai sensi del citato Decreto, l'Esercito può alienare mezzi e materiali delle seguenti tipologie, con relativi ricambi, materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo (art. 424 TUOM):

- veicoli ruotati;
- veicoli da combattimento;
- mezzi del Genio;
- materiali delle Trasmissioni;
- armamento leggero;
- artiglieria terrestre;
- artiglieria contraerea;
- materiali NBC;
- velivoli dell'AVES;

¹⁰⁶ TUOM, Titolo V, art. 422 e 424 e Decreto interministeriale 30 nov. 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate".

¹⁰⁷ TUOM, art. 520.

¹⁰⁸ All. A al Decreto interministeriale 30 nov. 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate".

- casermaggio;
- vestiario ed equipaggiamento;
- mezzi mobili campali;
- materiali sanitari;
- ricambi, materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo, relativi ai veicoli o materiali precedentemente descritti.

2.3.1 Iter per la dichiarazione di eccedenza le esigenze della F.A.

PROCEDURA PER LA DECRETAZIONE DI ECCEDENZE LE ESIGENZE DELLA F.A. ¹⁰⁹		
FASE 1	Il Consegnatario o Agente contabile dell'EDRC che ha in carico amministrativo il "bene", di cui all'art. 424 del TUOM, di propria iniziativa o su istanza dell'incaricato presso il Reparto, <u>redige la proposta</u>, di eccedenza, corredata dall'elenco dei beni da dismettere (riportando: denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, unità di misura, quantità e stato d'uso dei mezzi e materiali, prezzo unitario e totale) (All. F). La proposta viene valutata dal Direttore di Magazzino/Capo Sezione Gestione Patrimoniale della DdI per la verifica formale di completezza dei dati riferiti ai beni da dismettere. Qualora la proposta sia prodotta su istanza dell'incaricato di reparto di un organismo dipendente dalla DdI, tutta la documentazione endoprocedimentale dovrà essere prodotta nell'ambito dell'organismo periferico.	
FASE 2	Il Direttore di Magazzino/Capo Sezione Gestione Patrimoniale della DdI: – provvede alla valutazione e al controllo di completezza della proposta e la sottopone al Direttore di Intendenza; – esamina la proposta e la invia, mediante il Comandante/Direttore dell'Ente, alla Commissione Tecnica di Accertamento.	
FASE 3	Commissione Tecnica di Accertamento (nominata in via permanente o di volta in volta)	
	nomina a cura	Comandante dell'Organismo periferico/Direttore dell'EDRC o Contingente in Te.Op. ¹¹⁰
	compiti	Redige il verbale (All. G) sulla base della: – valutazione di scarso utilizzo o della sporadica movimentazione dei beni, a fronte di una dotazione organica eccessiva e degli alti costi di mantenimento in servizio o in ciclo logistico; – stima dell'insostenibilità logistica dei beni esuberanti; – accertamento dell'impossibilità di perequare i veicoli e i materiali esuberanti, presso il proprio Vertice d'Area o all'esterno dello stesso; – valutazione dello stato d'uso dei beni proposti per l'inserimento nell'elenco di eccedenza.

¹⁰⁹ TUOM, art. 422 e 424.

¹¹⁰ Comandante dell'Unità dal quale dipende il carico amministrativo dei materiali in Te.Op. - Comandante Logistico di Teatro.

FASE 4	Il Comandante dell'EDRC o del Contingente ¹¹¹ , ricevuto il parere dalla Commissione Tecnica di Accertamento, invia gli elenchi dei beni proposti per la dismissione al Comando gerarchicamente sovraordinato che dopo aver accertato l'impossibilità di perequare i veicoli e i materiali esuberanti presso gli altri EDRC dipendenti, inoltra i prospetti riepilogativi, suddivisi per settori di appartenenza e tipologia di veicoli o materiali, utilizzando il format all'uopo predisposto (per il tramite gerarchico) al Vertice d'Area.
FASE 5	I Vertici d'Area, dopo aver accertato l'impossibilità di perequare i veicoli e i materiali esuberanti presso gli altri V.A. apportato le debite modifiche e integrazioni agli elenchi proposti dagli EDRC e Comandi intermedi dipendenti; inoltrano i prospetti riepilogativi, suddivisi per settori di appartenenza e tipologia di veicoli o materiali, utilizzando il format all'uopo predisposto, <u>direttamente</u> ai rispettivi comandi specialistici (tramat., Savet, com e tec.) del COMLOG o al Comando competente (in caso di materiali specifici - WAR o peculiari ad es. Comando AVES).
FASE 6	Gli elenchi dei materiali e dei mezzi esuberanti pervenuti dai Vertici d'Area vengono sottoposti alla valutazione tecnica dei Comandi specialistici competenti per materia (tramat. Savet, com. o tec.) o della Brigata Sostegno AVES per i materiali AVES, per la successiva integrazione/modifica/rettifica. Qualora i Comandi specialistici (tramat. Savet, com. tec., Brigata sost. AVES) rilevino la presenza di materiali non pertinenti o perequabili, provvederanno ad espungere i suddetti materiali dagli elenchi dandone comunicazione motivata agli EDRC originatori delle segnalazioni, delle modifiche apportate prima dell'invio al COMLOG-SM Ufficio Alienazioni.
FASE 7	L'Ufficio Alienazioni, previa approvazione dell'Autorità Logistica Centrale, provvede all'inoltro degli elenchi allo SME IV RL, con cadenze semestrali fissate al 10 febbraio e al 10 agosto di ogni anno solare, riferiti rispettivamente al 2° semestre dell'anno precedente e 1° semestre dell'anno in corso.
FASE 8	Lo SME IV RL: – condivide gli elenchi con le altre F.A. e l'Arma dei Carabinieri per verificare l'eventuale cessione di materiali in ambito interforze; – dopo aver formulato le proprie valutazioni, inoltra l'elenco allo SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutturale per la decretazione di eccedenza.
FASE 9	Il Capo di SMD , su proposta degli SM delle F.A. e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, decreta i beni eccedenti le esigenze delle F.A.
FASE 10	La competente Direzione di SGD-DNA provvede all' alienazione dei beni eccedenti la esigenze della F.A. mediante procedura negoziata.

¹¹¹ Comandante dell'Unità dal quale dipende il carico amministrativo dei materiali in Te.Op. - Comandante Logistico di Teatro.

FASE 11 (eventuale)	Qualora la Direzione Generale di SGD-DNA competente <u>non accenti le procedure negoziali</u> e si limiti a disporre, come da prassi consolidata, le modalità di alienazione dei beni eccedenti ("destinazione finale d'uso", "nello stato in cui si trovano" o "previa rottamazione", ecc.), l'Autorità Logistica Centrale procederà alla decretazione dei materiali che <u>potranno essere alienati direttamente dagli EDRC</u> consegnatari e cumulati con altri beni fuori servizio o fuori uso, per i quali <u>l'Autorità Logistica Centrale ne disporrà</u> , nei casi previsti, la destinazione finale d'uso.
FASE 12	A seguito della decretazione di eccedenza le esigenze di F.A., l'EDRC procederà con la dismissione dei materiali secondo la destinazione finale d'uso decretata dall'Autorità Logistica Centrale (indicata dalle D.G.) ovvero venduti o permutati, destinati a nuovo impiego, trasformati, distrutti o, in ultima istanza, demoliti e smaltiti con oneri a carico della F.A. (cfr. <u>Cpt. 3.1</u>).

Tabella 13 – iter per la dichiarazione di eccedenza le esigenze dalla F.A.

Nel caso in cui gli elenchi pervenuti ai Comandi tecnici specialistici (tramat. Savet, com. o tec.) siano stati modificati dai predetti Comandi a seguito delle valutazioni tecniche effettuate, quest'ultimi dovranno comunicare agli EDRC originatori delle segnalazioni, le varianti apportate, ivi incluse le disposizioni di perequazioni eventualmente ordinate.

2.3.2 Approvazione, destinazione finale d'uso e alienazione di beni eccedenti le esigenze della F.A.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta degli Stati Maggiori di F.A. e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, determina (tramite apposita decretazione), nell'ambito dell'elenco dei materiali proposti, i mezzi ed i materiali esuberanti o, comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa, e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare.

Nel dettaglio, con il citato decreto il Capo di SMD:

- determina i materiali e i mezzi esuberanti o comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa;
- stabilisce, per ciascuna tipologia di esubero, le quantità da alienare.

La determinazione da parte di SMD che i veicoli e i materiali sono da considerarsi "eccedenti le esigenze della F.A." (ai sensi dell'art. 422 del TUOM) è esaustiva ai fini amministrativi. Pertanto, non necessita di ulteriore dichiarazione di fuori uso o fuori servizio da parte dell'Ente che ha in carico i beni. Alle alienazioni di mezzi e materiali eccedenti le esigenze della F.A. provvedono le Direzioni di SGD-DNA competenti, che decretano anche la destinazione finale d'uso dei beni. Nella prassi consolidata, le citate Direzioni si limitano a indicare le modalità di alienazione (es. previa rottamazione), senza esperire le procedure di vendita o di permuta.

Qualora l'alienazione sia effettuata direttamente delle citate Direzioni, non è richiesta ulteriore decretazione da parte dell'Autorità Logistica Centrale.

2.3.3 Alienazione di beni eccedenti le esigenze della F.A.

Come precedentemente detto, l'alienazione di veicoli o materiali eccedenti le esigenze della F.A. compete alle Direzioni di SGD-DNA. Qualora la Direzione competente non accentri le procedure contrattuali, ma si limiti, come da prassi consolidata, a indicare le modalità di alienazione (es. alienazione "nello stato in cui si trova" o "previa rottamazione"), le procedure negoziali potranno essere condotte dall'EDRC consegnatario del bene. La Direzione per gli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (D.A.A.A.) ha assegnato alla Brigata Sostegno AVES le funzioni di Ente Centrale di F.A.¹¹² per la ricezione e distribuzione della documentazione tecnica aeronautica, per la trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.I.) e per la trattazione delle P.T.A./P.M.R. (rif. pubblicazione tecnica AER.00-00-5C di ARMAEREO). La Brigata Sostegno AVES, quindi, svolge la funzione di Organo Tecnico responsabile del supporto tecnico-logistico dei materiali peculiari AVES al pari dei Comandi intermedi tramat, Savet, com., ecc. del COMLOG per i materiali di propria competenza. La Brigata Sostegno AVES è, pertanto, il massimo Organo tecnico-logistico della Specialità che, sulla linea tecnica, può emanare disposizioni inerenti al settore tecnico-logistico dell'Aviazione dell'Esercito direttamente nei confronti dei Comandi Brigata/Unità della Specialità e, al di fuori della Specialità, nei confronti dei Comandi/Unità non AVES che gestiscono materiali dell'AVES (es. mini-micro UAV, Aerostato Vincolato, ecc.). L'Autorità Logistica Centrale, nei casi previsti e sulla base e di quanto proposto dall'EDRC consegnatario, disporrà la destinazione finale d'uso (ove possibile, la permuta) dei beni eccedenti le esigenze della F.A. in conformità alle disposizioni generali emanate dalla competente Direzione di SGD-DNA sullo specifico veicolo o materiale. Ad esempio, non potrà essere autorizzata la vendita o la permuta di un materiale NBC, per il quale la Direzione Armamenti Terrestri (DAT) ha disposto l'alienazione previa rottamazione e successivo smaltimento dei rottami.

2.4 RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE PARTI DI RICAMBIO DA VEICOLI, SISTEMI D'ARMA E AEROMOBILI DELL'AVES DISMESSI

A seguito della dismissione di veicoli o materiali, l'Autorità competente, ovvero il soggetto che sanziona la destinazione finale d'uso, indica nel decreto di alienazione se i beni dovranno essere preventivamente smantellati, con eventuale demolizione e demilitarizzazione degli stessi, oppure se l'alienazione avverrà nello stato in cui si trovano i veicoli o i materiali, ossia nella loro integrità (previa demilitarizzazione).

In caso di smantellamento, la Commissione tecnica di accertamento, all'uopo nominata, dovrà valutare l'ipotesi di recupero e riutilizzo di:

- complessivi e parti di ricambio;
- metalli (es. ottone, rame e acciaio) e altri materiali pregiati (es. compositi a fibra di carbonio) rivendibili e/o riciclabili.

Se lo smantellamento, la demolizione e la demilitarizzazione dei beni devono essere affidati a terzi (compreso l'acquirente, ove possieda i requisiti), esternalizzando l'attività, sarà

¹¹² Circ. 4006 "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2025 ed orientamenti per gli anni 2026-2027" (LISUL) di SME IV RL Ed. 2025.

necessario stimare preventivamente gli oneri a carico della F.A. o l'eventuale profitto, al fine di valutare preventivamente il concretizzarsi di una minusvalenza a sfavore dell'A.D., oppure l'opportunità di una plusvalenza in favore dell'A.D..

Pertanto, la Commissione tecnica di accertamento provvede ad indicare la specie e la quantità di ricambi e materiali che presumibilmente possono ricavarsi dall'eventuale smantellamento (smontaggio e "**parting out**") oppure dalla demolizione (con recupero rottami pregiati), e successiva alienazione (es. permuta o vendita) dei beni dismessi. Nel caso di recupero e riutilizzo di parti di ricambio, andranno rispettate le procedure previste (es. verifica, revisione e certificazione dei componenti), che variano in funzione delle differenti tipologie di mezzi cui le parti recuperate sono destinate. Tali procedure sono finalizzate a garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi d'arma e dei velivoli sui quali andranno montati i ricambi recuperati.

In tale contesto, importanza strategica assume il "**parting out**" (smontaggio dei mezzi), nato in ambito aeronautico, quale insieme delle attività al termine della vita operativa o tecnica degli aeromobili, e mutuato anche in altri ambiti (informatico, navale, dei mezzi agricoli e stradali). Il termine "**parting out**" indica quindi una scelta strategica, di vendere o comunque ridistribuire le parti composte di un sistema, in base a una valutazione di costo ed efficacia; viene anche utilizzato per indicare un sistema il cui scopo o funzione originale nel suo complesso non è più praticabile o comunque conveniente, ma le cui parti mantengono un alto valore commerciale, come nel caso di un veicolo incidentato da cui si possono recuperare i complessivi (motore, cambio, riduttore/ripartitore, differenziali ecc.) e le parti di ricambio riutilizzabili. Lo smantellamento di autoveicoli, sistemi informatici ed elettronici, macchinari industriali e agricoli, apparecchi elettrici, apparecchi medicali, attrezzature nautiche e aeronautiche e altri dispositivi e strumenti meccanici, viene praticato come strumento non solo economico, ma anche ecologico, al fine di riciclare e riutilizzare vari componenti che, in caso contrario, andrebbero smaltiti come rifiuti speciali con oneri significativi, ferma restando la necessità di approvvigionare altri ricambi nuovi dal mercato (ove ancora in produzione e disponibili). In sintesi, lo smantellamento programmato di veicoli, sistemi d'arma, velivoli e imbarcazioni in campo militare rappresenta un'importante occasione di oculata gestione delle risorse, peraltro in linea con i principi della "*green economy*"¹¹³.

Inoltre, la decostruzione di sistemi, veicoli, aeromobili e imbarcazioni permette di recuperare grandi quantità di materiali, come i metalli, facilmente reimpiegabili nel ciclo produttivo industriale.

¹¹³ Si definisce economia verde (in inglese *green economy*), o più propriamente economia ecologica, un modello teorico di sviluppo economico che prende origine da un'analisi econometrica del sistema economico dove oltre ai benefici di un certo regime di produzione, si prende in considerazione anche l'impatto ambientale cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie prime a partire dalla loro estrazione, passando per il loro trasporto e trasformazione in energia e prodotti finiti fino ai possibili danni ambientali che produce la loro definitiva eliminazione o smaltimento.

2.4.1 Recupero e riutilizzo delle parti di ricambio da veicoli di derivazione commerciale dismessi.

Le parti di ricambio recuperate¹¹⁴ in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, fuori servizio o eccedente le esigenze della F.A. (per il quale l'Autorità preposta abbia decretato lo smantellamento e la rottamazione), possono essere riutilizzate. Le parti che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo¹¹⁵, prima di essere riutilizzate, devono essere sottoposte a operazioni di revisione singola¹¹⁶.

A carattere generale, è vietato il recupero di materiali e di componenti di veicoli contenenti sostanze pericolose, quali asbesto (amianto), piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Non è consentito l'utilizzo di parti di ricambio prelevate da mezzi non ancora dismessi, salvo espressa disposizione di COMLOG EI o degli Organi centrali (SME IV Reparto Logistico e la DAT).

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza¹¹⁷ del veicolo fuori uso (fig. 12) possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione¹¹⁸ e sono utilizzabili solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola.

Sono assimilabili alle citate imprese civili gli stabilimenti militari del Sostegno Generale che possiedano le competenze e le attrezzature (anche avvalendosi di ditte esterne) per la revisione singola dei componenti o complessivi smontati da veicoli fuori uso.

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo si distinguono in:

- componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
- componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.



Figura 12 - Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, quali assali, snodi sferici, tiranti sterzo, testine sterzo, coppie coniche, ecc., possono essere cedute solo a gli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione e sono utilizzabili solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola.

¹¹⁴ D.Lgvo 209/2003, art. 15.

¹¹⁵ D.Lgvo 209/2003, All. III.

¹¹⁶ Art. 80 del D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285.

¹¹⁷ D.Lgvo 209/2003, All. III.

¹¹⁸ Di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni.

Nel dettaglio, si elencano le parti di ricambio attinenti alla sicurezza:

- impianto freni:
 - servofreno;
 - pompa/cilindro freni;
 - dischi/tamburi;
 - pinza completa;
 - cilindretti freno;
 - correttore di frenata;
 - disco portafreni;
 - tubazioni flessibili/rigide;
 - pedaliera completa;
 - tiranteria freno a mano;
 - leva freno a mano;
 - centraline elettroniche (A BS, ESP, A SR, MSR, ecc.).
- Sterzo:
 - albero superiore e inferiore snodato;
 - tiranteria lato cremagliera/ruote;
 - scatola guida;
 - tubazioni idroguida;
 - organi servosterzo (sia idraulico che elettrico).
- Sospensione anteriore/posteriore:
 - montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
 - bracci oscillanti;
 - perni a sfera;
 - puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
 - traverse e telai;
 - elementi elastici (molle, balestre, barre di torsione);
 - ammortizzatori.
- Trasmissione:
 - semiassi;
 - alberi e semialberi.
- Varie:
 - tubazioni impianto alimentazione;
 - pompa carburante esterna;
 - sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, airbags).

I materiali e i componenti non riutilizzabili e non riciclabili andranno smaltiti a norma di legge.

2.4.2 Recupero e riutilizzo delle parti di ricambio da veicoli tattici e da combattimento dismessi

Per i veicoli tattici e da combattimento (ruotati e cingolati) sono vincolanti le disposizioni impartite dalla Direzione Armamenti Terrestri (DAT) riguardanti la possibilità di riutilizzare complessivi e parti di ricambio (fig. 13) provenienti da mezzi dismessi (fuori uso, fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.), qualora l'Autorità preposta ne abbia decretato l'alienazione "previo distruzione/rottamazione".

In particolare, la disciolta Direzione Generale Motorizzazione e Combustibili (MOTORDIFE), attualmente riconfigurata in Direzione Armamenti Terrestri (DAT) ha, a suo tempo, disposto¹¹⁹ che gli automezzi in versione speciale (protetti), all'atto della dismissione, vengano rottamati previo recupero delle parti di ricambio che possono essere reimpiegate.

Successivamente, la DAT ha emanato disposizioni¹²⁰ di carattere generale sugli interventi manutentivi e correttivi dei veicoli tattici (rete Iveco e Astra).

A carattere generale e al fine di garantire all'A.D. la tutela di tutte le attività manutentive e correttive, nel rispetto delle prestazioni e della configurazione oggetto di omologazione militare, per gli interventi sui veicoli tattici e da combattimento è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- i ricambi utilizzati per le riparazioni dei veicoli tattici e da combattimento devono essere originali ed in buono stato di conservazione;
- le officine meccaniche preposte ad attività di manutenzione o riparazione devono essere:
 - autorizzate dalla Design Authority (DA) ad accedere all'utilizzo della configurazione del sistema, dei manuali e delle attrezzature specifiche per la riparazione del mezzo;
 - in possesso dell'autorizzazione alla detenzione di materiale d'armamento¹²¹;
 - in possesso del Nulla Osta di Sicurezza (NOS), in quanto i veicoli possono essere dotati di apparati sensibili o comunque riferibili a requisiti militari classificati.

Di contro, qualora l'alienazione del veicolo tattico e da combattimento sia stata decretata "nello stato in cui si trova", non sarà possibile il recupero di parti staccate e il mezzo andrà venduto o permutato nella sua integrità, nel rispetto della normativa sui materiali d'armamento¹²².

Parimenti, non è possibile l'utilizzo di parti di ricambio prelevate da mezzi non ancora dismessi, seppur inefficienti, salvo espressa disposizione del Comando TRAMAT di COMLOG EI, o degli Organi centrali (SME IV Reparto Logistico e la DAT).

Nel caso in cui non siano disponibili istruzioni della DAT sul "*parting out*" di un determinato veicolo da combattimento, ci si dovrà attenere alle prescrizioni tecniche della casa costruttrice.

¹¹⁹ Let. n. 3/2/1606 in data 17 febbraio 1984 della Direzione Generale Motorizzazione e Combustibili (MOTORDIFE) sulla "Dichiarazione di fuori uso di automezzi in versione speciale (protetti)".

¹²⁰ Let .n. M_D GTER 0009565 in data 14 maggio 2013 della DAT sulla "Rete di assistenza dei veicoli Iveco Difesa";- Let .n. M_D GT ER 0009573 in data 15 maggio 2013 sulla "Rete di assistenza Astra Difesa"

¹²¹ Art. 28 del Testo unico delle legge di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

¹²² Legge 9 luglio 1990, n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, import azione e transito dei materiali di armamento".

Eventuali richieste d'informazioni potranno essere indirizzate al Comando TRAMAT, Reparto Materiali-Ufficio Motorizzazione e Genio che, ove siano disponibili i manuali tecnici, fornirà riscontro all'Ente richiedente. Qualora le citate pubblicazioni non siano disponibili, provvederà a richiedere le informazioni necessarie alla DAT o direttamente alla casa costruttrice.

A carattere generale, è vietato il recupero di materiali e di componenti di veicoli contenenti sostanze pericolose, quali asbesto (amianto), piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Inoltre, in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa civile¹²³, è consentito il recupero e il riutilizzo di parti di ricambio provenienti da veicoli dismessi, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo (impianto freni, sterzo, sospensioni, trasmissione e altri sistemi inerenti alla sicurezza e alla protezione dell'equipaggio).

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo da combattimento dismesso potranno essere reimpiegate, per i soli interventi relativi alla 4^a linea di sostegno sullo specifico mezzo, solo se preventivamente sottoposte ad operazioni di revisione e ricondizionamento da parte di:

- casa costruttrice, nel caso in cui la stessa sia *Design Authority* del sistema e responsabile unico del supporto logistico integrato, che certificherà preventivamente la revisione singola dei componenti recuperati e la loro reimpiegabilità in sicurezza;
- Enti del Sostegno Generale (CERIMANT/SERIMANT e Poli di mantenimento pesante), qualora dispongono di personale abilitato a seguito di corsi di specializzazione svolti sotto l'egida di:
 - casa costruttrice, in possesso di *Design Authority*;
 - Istituto militare di formazione/specializzazione (es. Scuola Trasporti e Materiali), con l'ausilio di personale docente/istruttore della casa costruttrice.

Gli Enti del Supporto Logistico all'uopo deputati, oltre al predetto personale, dovranno disporre di infrastrutture, attrezzature, manuali, tester e *software* per la sostituzione e il collaudo delle parti. Tali Centri/Sezioni/Poli, per la revisione e il ricondizionamento dei singoli componenti o complessivi smontati dai veicoli dismessi, possono anche avvalersi di ditte esterne, accreditate dalla DAT o dalla casa costruttrice in possesso di *Design Authority*.

In caso di sostituzione di un complessivo, al fine di mantenere inalterato il "profilo" del veicolo/sistema d'arma, è necessario che venga contestualmente aggiornata la configurazione nel sottosistema "Parchi" del SIGE, con l'immissione dei dati matricolari e costruttivi del complessivo sostituito.

I materiali e i componenti derivanti dallo smantellamento e dalla rottamazione del mezzo dismesso, non riutilizzabili e non riciclabili, andranno smaltiti a norma di legge.

¹²³ D.Lgvo 209/2003, art. 15.



Figura 13 - È consentito il recupero e il riutilizzo delle parti di ricambio provenienti da veicoli dismessi (motore, parti di carrozzeria ecc.), ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza (freni, sterzo ecc.) dello stesso veicolo, che possono essere impiegate, solo se preventivamente sottoposte alle operazioni di revisione e ricondizionamento da parte dei soggetti abilitati

2.4.3 Recupero e riutilizzo delle parti di ricambio da aeromobili dell'AVES dismessi

La Brigata Sostegno AVES si configura quale organo Logistico di Comando e Direttivo avente funzioni di comando, direzione e coordinamento nei confronti degli organi logistici esecutivi del Sostegno Generale, nonché funzioni di direzione e coordinamento in materia di certificazione e mantenimento dell'aeronavigabilità. In particolare, la citata Brigata sovraintende alla condotta delle attività di¹²⁴:

- ammodernamento delle flotte;
- approvvigionamento e rifornimenti di materiali peculiari AVES;
- gestione tecnica e della configurazione (funzione delegata ai Poli Tecnici Logistici - PTL in qualità di Enti per l'Individuazione e Registrazioni delle Configurazioni - EIRC) degli aeromobili e dei materiali peculiari AVES;
- controllo della condotta delle azioni necessarie a garantire il mantenimento dei livelli delle dotazioni delle unità per il corretto svolgimento e assolvimento dei compiti assegnati.
- gestione dell'aeronavigabilità (*airworthiness*);
- supervisione sul mantenimento delle flotte;
- supervisione sull'attività contrattuale di approvvigionamento e mantenimento.

Per la gestione tecnico-logistica dei materiali AVES, essa si avvale dei Reggimenti/Gruppi Squadroni Sostegno posti alle proprie dipendenze e strutturati su competenze orientate per tipologia di aeromobili, mezzi e materiali peculiari o, in taluni casi, per competenze areali. Tra i compiti dei suddetti Enti ricadono lo svolgimento delle attività di 2° L.T., gli interventi manutentivi a favore dei Reparti Operativi per specifiche esigenze tecnico-manutentive e, come già indicato, il controllo di configurazione; infatti i PTL svolgono la Funzione di EIRC (Enti responsabili dell'Individuazione e della Gestione della Configurazione dei materiali di

¹²⁴ Circ. 4006 "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2025 ed orientamenti per gli anni 2026-2027" (LISUL) di SME IV RL Ed. 2025.

competenza) su delega della Brigata Sostegno AVES. Pertanto, i citati PTL possono emanare disposizioni inerenti al settore tecnico-logistico di competenza direttamente nei confronti delle Unità supportate sia appartenenti alla Specialità che al di fuori (Unità non AVES che gestiscono materiali AVES).

I velivoli dell'AVES sono sistemi estremamente complessi, che richiedono un continuo processo di ammodernamento e aggiornamento; questo comporta spesso una rapida obsolescenza sia dei complessivi che delle varie componenti del vettore.

Alla base della loro dismissione vi è spesso una valutazione del rapporto di costo ed efficacia, in base alla quale non è più finanziariamente conveniente mantenerli in servizio, soprattutto per esaurimento del potenziale operativo del velivolo e per i costi legati al sostegno logistico, specialmente per quanto riguarda le manutenzioni e il costo dei ricambi.

Nel caso specifico del fuori uso, ad esempio, esistono due cause che possono originarlo:

- vetustà e usura;
- incidente.

Il fuori uso inoltre può essere di due tipi in relazione alla possibilità di recupero o meno dei particolari riutilizzabili (fig. 14):

- fuori uso distrutto (FUD): nessuna possibilità di recupero dei parti;
- fuori uso con recupero parti (FUR): alcune parti possono essere recuperate.

In particolare, fatta salva la possibilità di recuperare alcune parti nel caso di FUR, gli aeromobili militari fuori uso per motivi tecnici non sono più impiegabili avendo perso le caratteristiche essenziali per l'ammissione alla navigazione aerea ed in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 745 del Codice della Navigazione Aerea vengono cancellati dal Registro degli Aeromobili Militari (RAM).



Figura 14 - Per gli elicotteri della F.A., esistono due tipologie di fuori uso: fuori uso distrutto (FUD) e fuori uso con recupero parti (FUR).

Per la trattazione dettagliata dell'argomento si faccia riferimento alle norme specifiche emesse dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (DAAA / ARMAEREO):

- la AER(EP).00-1-57 inerente al "Prelievo di parti da sistemi e loro utilizzo come parti di ricambio per altri sistemi";
- la AER(EP).00-1-73 inerente agli "Aeromobili fuori servizio e fuori uso - recupero parti, cessione e relativa gestione della documentazione caratteristica".

2.5 DEMILITARIZZAZIONE E DISATTIVAZIONE

A seguito della dismissione, un bene della F.A. deve essere alienato. Se si tratta di veicoli o materiali di derivazione commerciale, non vi sono particolari accorgimenti tecnici da adottare prima della vendita o della permuta del bene. Nel caso in cui, invece, si tratti di un veicolo o un materiale specificatamente militare, lo stesso dovrà essere preventivamente demilitarizzato o disattivato prima di essere ceduto a terzi. Per ulteriori disposizioni di dettaglio, si rimanda ai vari capitoli della circolare (es. alienazioni per scopi museali e alienazioni di armi ex ordinanza, ecc.). A carattere generale, la demilitarizzazione è l'attività connessa alla trasformazione di un materiale con peculiarità militari in materiale impiegabile per usi civili o collezionistici. La disattivazione è invece la trasformazione del bene in mero simulacro (non utilizzabile neppure per scopi civili). Per quanto riguarda il materiale d'armamento, la normativa civile di riferimento¹²⁵ detta le disposizioni per le sole armi portatili, senza fare menzione alcuna di armi da guerra, quali i manufatti esplosivi o i sistemi d'arma complessi. In particolare, per le armi da guerra, l'alienazione può avvenire solo dopo che siano stati posti in essere tutti quegli accorgimenti tali da far perdere la naturale attitudine all'offesa della persona, rendendole dei meri simulacri o armi da decorazione, ovvero apportando loro una disattivazione permanente e irreversibile¹²⁶.

Le eventuali operazioni di demilitarizzazione, di demolizione o di disfacimento, sono disposte dall'Autorità Logistica Centrale e non effettuate, di massima, prima della vendita dei beni¹²⁷. Le stesse sono fatte constatare da apposita verbalizzazione, compilata dal consegnatario, o suo delegato, e dal responsabile della gestione logistica dei materiali e sono approvate dal capo della gestione patrimoniale. Tali attività, qualora richiedano l'intervento di strumenti e mezzi non disponibili nell'ambito dell'amministrazione, possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, sotto la diretta sorveglianza di personale qualificato dell'A.D., decurtandone i relativi oneri di esecuzione dall'importo contrattuale (qualora i suddetti costi siano stati inclusi nel calcolo del valore).

2.5.1 Demilitarizzazione delle armi portatili

Per demilitarizzazione s'intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo. L'intervento tecnico di demilitarizzazione può essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici accreditati¹²⁸. Il soggetto Pubblico o Privato che effettua la procedura di demilitarizzazione, ad operazione ultimata, deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche.¹²⁹

¹²⁵ Circ. 20 settembre 2002, n.557 "Circolare demilitarizzazione e disattivazione" del Ministero dell'Interno.

¹²⁶ Circ. del Ministero dell'Interno n. 50.106/10.C.N/D-76 del 21 aprile 1977 e lettera del Ministero dell'Interno n.11015/2(1)/Uff.2° del 3 novembre 1992.

¹²⁷ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 15, punto 4.

¹²⁸ L. n. 110/1975, art. 10, co. 5 e s.m.i.

¹²⁹ Circolare 20/09/2002, n. 557/B.50106.D.2002 art. 1 co. 1.b del Ministero dell'Interno.

2.5.2 Disattivazione delle armi portatili

Per disattivazione si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.

La disattivazione non riguarda le armi comuni dismesse della F.A., in quanto tale intervento invasivo determinerebbe il deprezzamento in maniera sensibile delle stesse.

Il termine disattivazione è invece congruente quando si parla di procedura per la cessione ai fini museali, in quanto è consigliabile disattivare il materiale d'armamento che si intende esporre per renderlo inoffensivo se l'esposizione è effettuata in locali non conformi alle norme di legge relative ai materiali d'armamento.

La normativa vigente¹³⁰ introduce l'obbligo, per le armi disattivate¹³¹, della verifica, punzonatura e certificazione della disattivazione, da parte del Banco Nazionale di Prova (BNP) di Gardone Val Trompia (BS).

Questo ente tecnico, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni eseguite, dovrà apporre il proprio punzone e rimandare l'arma al mittente, che potrà così riconsegnarla al suo cliente come mero simulacro.

A seguito del rilascio del certificato di disattivazione, l'interessato deve procedere alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma all'Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri presso il quale l'arma era stata denunciata ai sensi dell'art. 58 – 1° comma del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), anche al fine della conseguente variazione presso il centro elaborazione dati.

Le modalità esecutive e di dettaglio sono riportate sul D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47.

Il certificato dell'avvenuta disattivazione dovrà essere conservato per sempre dal proprietario dell'arma. Laddove l'arma venisse ceduta, il certificato dovrà seguire la stessa passando nelle disponibilità, per sempre, dei nuovi proprietari.

L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:

- per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dalla normativa vigente¹³²;
- per le armi comuni dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

L'arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere considerata "disattivata" in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le operazioni di disattivazione previste dalle norme vigenti in materia¹³³.

¹³⁰ D.M. 8 aprile 2016 "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" (G.U. 21-5-2016 n.118).

¹³¹ Dai soggetti previsti dall'art. 4 del D.M. 8 aprile 2016.

¹³² Art. 10, co. 5, della Legge n. 110/1975 e s.m.i..

¹³³ D.M. Interno "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 18 aprile 1975 n. 110" in data 8 aprile 2016 e s.m.i.

2.5.3 Demilitarizzazione di veicoli tattico-logistici

La procedura per la demilitarizzazione dei veicoli tattico-logistici è disciplinata da apposite circolari di SGD-DNA, Direzione Armamenti Terrestri (DAT)¹³⁴ e SMD IV Reparto Logistica e infrastrutture¹³⁵; la stessa deve essere eseguita dall'EDRC cedente (es. CERIMANT/SERIMANT) all'interno di stabilimenti militari, prima della loro cessione a terzi. In particolare, oltre a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla citata circolare, andranno rimossi tutti i componenti che conferiscono una peculiarità militare al veicolo, come già precisato al precedente para [2.2.2.1](#).

L'attività di demilitarizzazione dei veicoli e materiali può essere eseguita di massima, prima della vendita dei beni, internamente all'A.D., ovvero affidata a terzi, presso siti esterni alle infrastrutture militari in fase di alienazione; in tal caso l'attività dovrà essere verbalizzata e approvata dall'EDRC¹³⁶.

I materiali provenienti dalla demilitarizzazione (risultanti dal citato verbale) dovranno essere alienati e/o smaltiti a norma di legge; gli stessi dovranno essere rottamati, se non diversamente disposto da COMLOG EI (es. trasformazione).

I veicoli in versione protetta e/o blindata, all'atto della loro dichiarazione di fuori uso e qualora non sia possibile eliminare in modo definitivo le protezioni e/o la blindatura, dovranno essere necessariamente rottamati a mente della Circ. n. 3/2/1608 in data 17/02/1984 della Direzione Generale Motorizzazione e Combustibili, come ribadito dalla Direzione degli Armamenti Terrestri con il foglio prot. n. M_D GTER 0019079 in data 17 luglio 2015.

2.5.4 Demilitarizzazione mediante riduzione di carri armati, veicoli da combattimento, elicotteri da combattimento e sistemi d'arma

Le procedure specifiche per la demilitarizzazione di sistemi d'arma, veicoli tattici e materiali peculiari sono stabilite dalle competenti Direzioni di SGD-DNA. Inoltre, il Trattato CFE sul controllo degli armamenti, definisce in maniera dettagliata le procedure per la demilitarizzazione¹³⁷ (cd. riduzione) di carri armati, veicoli da combattimento, elicotteri da combattimento, sistemi d'arma ecc, sottoposti al Trattato stesso.

Nelle procedure allegate al Trattato CFE sono altresì indicate le procedure per la riduzione dei seguenti mezzi e materiali a mostra statica, ovvero a scopi museali, limitatamente a una precisa percentuale di ciascuna categoria di "*Treaty Limited Equipment*" (TLE), pari all'1% dei livelli massimi stabiliti dal trattato, riguardo a:

- veicoli e carri armati;
- tutte le artiglierie e i mortai pesanti dal calibro di 100 mm in su, in quanto soggette alle stesse regole dei mezzi corazzati e blindati.

In merito, il termine "riduzione", secondo il Trattato CFE e in riferimento a carri armati, veicoli da combattimento ecc., corrisponde a demolizione, mediante conversione a fini non militari,

¹³⁴ Let. prot. n. M_D GTER 0019079 in data 17 luglio 2015 "Cessione di mezzi/materiali radiati dal servizio – materiali d'armamento – art. 2 Legge 185/90 e D.M. 13 giugno 2003. Demilitarizzazione veicoli" di SGD-DNA, DAT III Reparto.

¹³⁵ Let. prot. n. M_D SSMD REG 2016 0011944 del 28 gen. 2016 di SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture.

¹³⁶ SGD-G-012 (ITA) Capo IX, para 15 punto 4 e art. 419 co. 4, TUOM.

¹³⁷ Protocollo sulle procedure che regolano la riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, allegato al Trattato CFE.

quali mostra statica o bersagli terrestri o, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, mediante conversione d'uso e ricertificazione di conformità.

Le procedure di demolizione previste dal Trattato CFE sono specifiche per ogni tipologia di sistema d'arma. A titolo di esempio, le procedure di riduzione per i carri armati prevedono differenti opzioni (tranciamento, esplosivo, deformazione e percussione), di seguito specificate.

2.5.4.1 Procedura di riduzione a mezzo tranciamento

La procedura di riduzione a mezzo tranciamento prevede i seguenti interventi:

- rimozione dallo scafo delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;
- rimozione della torretta, se esistente;
- rimozione della bocca da fuoco;
- per il sistema di chiusura del cannone, in alternativa: saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;
- tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai cento millimetri;
- tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera nella torretta;
- tranciamento di due sezioni dall'area dello scafo, perimetrale all'alloggiamento della torretta, ognuna delle quali costituente una parte di settore angolare ampia non meno di 60 gradi sessagesimali e profonda, lungo l'asse radiale del settore, come minimo 200 millimetri, essendo centrati simmetricamente entrambi i settori sull'asse longitudinale del veicolo;
- tranciamento di sezioni da ambo le fiancate dello scafo includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale mediante tagli verticali e orizzontali praticati nelle piastre laterali e tagli diagonali sia nelle piastre del tetto o del fondo scafo sia nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle sezioni ritagliate.

2.5.4.2 Procedura di riduzione a mezzo esplosivo

La procedura di riduzione mediante impiego di esplosivo prevede i seguenti interventi:

- lo scafo, i portelli ed i pannelli di fondo scafo dovranno essere aperti al fine di massimizzare lo sfogo della pressione;
- una carica esplosiva sarà collocata nella bocca da fuoco all'altezza del punto di connessione tra gli orecchioni e l'orecchioniera della culla;
- una carica esplosiva sarà collocata all'esterno dello scafo tra il secondo ed il terzo rullo, ovvero tra il terzo ed il quarto rullo in caso di configurazione a sei rulli, evitando aree di minore resistenza quali saldature o portelli di emergenza. La carica dovrà essere sistemata entro il raggio dell'alloggiamento della torretta nello scafo. Una seconda carica sarà collocata all'interno dello scafo, sullo stesso lato del carro, in corrispondenza di quella esterna ma sfalsata rispetto ad essa;
- una carica esplosiva sarà collocata all'interno della torretta nell'area di montaggio dell'armamento principale;

- tutte le cariche saranno fatte detonare simultaneamente, talché lo scafo e la torretta siano fessurati e distorti, l'otturatore divolto dalla bocca da fuoco, fuso o deformato, la bocca da fuoco spaccata o fessurata longitudinalmente, l'affusto o la culla danneggiati, tanto da non poter più sostenere una bocca da fuoco, e al treno di rotolamento siano provocati danni tali da comportare almeno la distruzione della sede di uno dei rulli.

2.5.4.3 Procedura di riduzione a mezzo deformazione

La procedura di riduzione a mezzo deformazione prevede i seguenti interventi:

- rimozione dallo scafo delle apparecchiature speciali, incluse quelle montabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;
- rimozione della torretta, se esistente;
- per il sistema di chiusura della bocca da fuoco, in alternativa:
 - saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;
 - tranciamento della bocca da fuoco in due parti, ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri;
 - tranciamento di uno degli orecchioni;
 - lo scafo e la torretta dovranno essere deformati in modo tale che la loro larghezza sia ridotta, in entrambi i casi, di almeno il 20%.

2.5.4.4 Procedura di riduzione a mezzo percussione

Procedura di riduzione mediante percussione:

- un pesante maglio d'acciaio, o una struttura equivalente, sarà lasciato cadere ripetutamente su scafo e torretta fintanto che lo scafo risulti schiacciato in almeno tre punti distinti e la torretta in almeno un punto;
- le percussioni del maglio sferico d'acciaio sulla torretta dovranno provocare l'inefficienza definitiva di uno degli orecchioni e della relativa orecchioniera e deformare visibilmente il blocco di culatta;
- la bocca da fuoco dovrà essere visibilmente schiacciata o piegata;
- i mezzi/sistemi e sotto-complessivi TLC dovranno essere visibilmente schiacciati o piegati ovvero resi inservibili al loro uso.

2.5.4.5 Sito di riduzione nell'ambito del Trattato CFE

Il termine "sito di riduzione" significa un'ubicazione chiaramente designata ove abbia luogo la riduzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato CFE. La F.A. dispone di tre siti permanenti¹³⁸ di riduzione autorizzati:

- Parco mezzi cingolati e corazzati (PAMECICO) in Lenta;
- Polo di mantenimento pesante nord (POLMANT NORD) in Piacenza;

¹³⁸ In caso risulti costo/efficace e qualora ricorrano i requisiti di sicurezza, l'Autorità Centrale (SME IV RL), di concerto con l'Autorità Logistica Centrale, può autorizzare l'attività di riduzione presso siti di riduzione provvisori (es. CERIMANT/SERIMANT).

- Polo di mantenimento pesante sud (POLMANT SUD) in Nola.

Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale, nel quale viene indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati¹³⁹.

2.5.5 Riduzione in mostra statica (scopi museali) di carri, veicoli, elicotteri e sistemi d'arma nell'ambito del Trattato CFE

I carri armati, i veicoli da combattimento e i sistemi d'arma, dichiarati fuori servizio o fuori uso e rientranti nell'ambito del Trattato CFE, possono anche essere alienati mediante riduzione in mostra statica (cd. demilitarizzazione per scopi museali – [fig. 15](#)), ma con due differenti procedure tecnico-amministrative. La prima procedura prevede che, limitatamente a 2 esemplari per ciascuna tipologia e solo per i carri, veicoli, elicotteri e sistemi d'arma destinati a musei o sedi consimili, non dovranno essere sottoposti a riduzione, ma potranno essere ceduti nello stato in cui si trovano (integri ed efficienti)¹⁴⁰, seppur fuori servizio; la seconda procedura prevede che, sempre per un numero limitato di esemplari, pari all'1 % del numero massimo di sistemi/carri previsti dal Trattato CFE¹⁴¹ (e comunque entro il numero massimo di 8 sistemi) i mezzi da combattimento, carri, sistemi d'arma da ridurre in mostra statica per musei civili, dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure presso i siti di riduzione:

- nel caso di materiali da esporre, azionati da motore proprio (es. carro Leopard), i serbatoi saranno resi inidonei a contenere il carburante. In particolare:
 - il motore e gli organi di trasmissione saranno rimossi ed i relativi supporti danneggiati in modo tale che questi ultimi non possano essere riparati;
 - il vano motore sarà riempito con cemento o con resina polimerica;
- per tutti i materiali da esporre, armati di bocca da fuoco di calibro di 75 millimetri o superiore e con meccanismi di punteria in elevazione e direzione incorporati, detti meccanismi dovranno essere saldati in modo che sia precluso ogni spostamento della bocca da fuoco sui piani sia zenitale sia azimutale. Inoltre, nei meccanismi di punteria in elevazione e direzione dei tipi a "pignone e corona" ovvero a "pignone e cremagliera", saranno tranciati tre denti consecutivi della corona o della cremagliera, sia a monte sia a valle del pignone della bocca da fuoco;
- per tutti i sistemi da esporre, armati con bocca da fuoco non corrispondenti ai criteri precedentemente esposti nel presente paragrafo, la canna e la camera di sparo

¹³⁹ TUOM, art. 417.

¹⁴⁰ Trattato CFE, Protocollo sulle procedure che regolano la riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, Sezione X, para. 3 che recita: "...ciascuno Stato Parte avrà inoltre il diritto di detenere due esemplari efficienti di ciascun tipo esistente di armamento e di equipaggiamento convenzionale limitato dal Trattato per fini di mostra statica. Tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali saranno esposti in musei o in altre sedi consimili...".

¹⁴¹ Trattato CFE, Protocollo sulle procedure che regolano la riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, Sezione X, para. 2 che recita: "...Nessuno Stato Parte potrà ricorrere al metodo della mostra statica per ridurre più dell'1%, ovvero più di 8 sistemi - essendo consentito il più elevato di tali valori - dei livelli massimi valevoli per le dotazioni, da esso dichiarati alla firma del Trattato, per ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato...".

dovranno essere riempiti con cemento o con resina polimerica cominciando dalla faccia dell'otturatore e fino ad una distanza di 100 millimetri dal vivo di volata.

Per quanto riguarda la demilitarizzazione degli elicotteri per scopi museali, sulla base delle disposizioni contenute nel Trattato CFE, l'Ente responsabile del supporto logistico dello specifico elicottero dovrà emettere un Ordine di servizio tecnico, con il quale dettaglia le attività da eseguire per la demilitarizzazione.



Figura 15 - Carro armato di produzione sovietica T-72 ridotto in mostra statica (demilitarizzato), per scopi museali. Il Trattato CFE prevede la rimozione del motore e degli organi di trasmissione, e interventi sulla bocca da fuoco in maniera da precludere ogni spostamento della stessa sui piani sia zenitale sia azimutale.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

3. ALIENAZIONE

L'alienazione è la fase finale del ciclo di vita (fig. 16) di un veicolo o materiale e può consistere in permuta o vendita, nuova destinazione d'impiego per finalità diverse da quelle originarie, trasformazione, distruzione oppure demolizione e smaltimento con oneri a carico dell'A.D.

L'alienazione viene effettuata su mezzi e materiali non più impiegabili e pertanto dismessi, che sono quindi:

- inefficienti o non riparabili nel caso di beni fuori uso;
- efficienti o comunque riparabili nel caso di beni fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.

L'alienazione può avvenire nello stato in cui si trova il bene (es. veicolo venduto nella sua integrità) oppure previa trasformazione mediante demolizione e/o demilitarizzazione, anche al fine di ricavare componenti, parti di ricambio, bossolame, rottami metallici, *kevlar*, ecc. (attività di "*parting out*").

Le forme di alienazione (cd. "destinazione finale d'uso") sono stabilite dall'Autorità Logistica Centrale, nei casi previsti, altrimenti dal Comandante dell'Ente consegnatario dei beni (ad esempio, per importi ≤ € 10.000) nei casi previsti.

Tale attività è finalizzata a sgomberare le aree di stoccaggio, a contenere le spese di gestione e infine a trarre il maggior utile per l'A.D. dalla vendita o permuta dei beni, prima che gli stessi deperiscano, perdendo qualsiasi interesse di mercato.

L'utile realizzato può essere diretto e consistere nel corrispettivo da pagare per l'acquisizione del bene alienato da parte dell'acquirente. Ma l'utile può anche essere indiretto e consistere nella razionalizzazione delle spese di gestione o trasporto (es. per sgombero di aree/infrastrutture dismesse) e nel contenimento della svalutazione di mezzi e materiali nel tempo.

Inoltre, il profitto derivante dall'alienazione può consistere non solo in risorse finanziarie, ma anche in permuta di beni e servizi, in cooperazione e utilità sociale, come previsto dalla normativa vigente.

L'alienazione di veicoli e materiali dismessi rappresenta quindi una delle possibili fonti di finanziamento e un veicolo d'immagine per la F.A.

Sotto il profilo economico, è conveniente realizzare l'alienazione in congruo anticipo rispetto all'obsolescenza tecnica dei beni e soprattutto per quei materiali la cui gestione e manutenzione costituiscono un onere troppo dispendioso per la F.A.

È opportuno che, prima di avviare le attività di alienazione di qualsiasi materiale, gli EDRC si attengano scrupolosamente alle preventive indicazioni di "destinazione finale d'uso" dei materiali, fornite dall'Autorità Logistica Centrale, nei casi in cui ne sia previsto il pronunciamento. Tali indicazioni sono pregiudiziali all'avvio di qualsiasi procedura negoziale.

L'alienazione, ai fini della presente pubblicazione, è soprattutto sinonimo di permuta e vendita, ma comprende anche una vasta serie di azioni correlate.

Può avvenire o a titolo oneroso (a fronte di un corrispettivo suscettibile di valutazione economica) o a titolo gratuito. Nella prima fattispecie di alienazioni rientrano, tra le altre, la compravendita e la permuta. Nella seconda lo sgombero a titolo gratuito (da attuare in seconda istanza, a seguito di esito infruttuoso di procedura negoziale).

Le categorie di materiali che possono essere oggetto di alienazione sono:

- fuori uso¹⁴²;
- fuori servizio¹⁴³;
- eccedenti le esigenze della F.A.¹⁴⁴;
- di non conveniente rimpatrio dai Teatri di Operazioni (Te.Op.)¹⁴⁵.

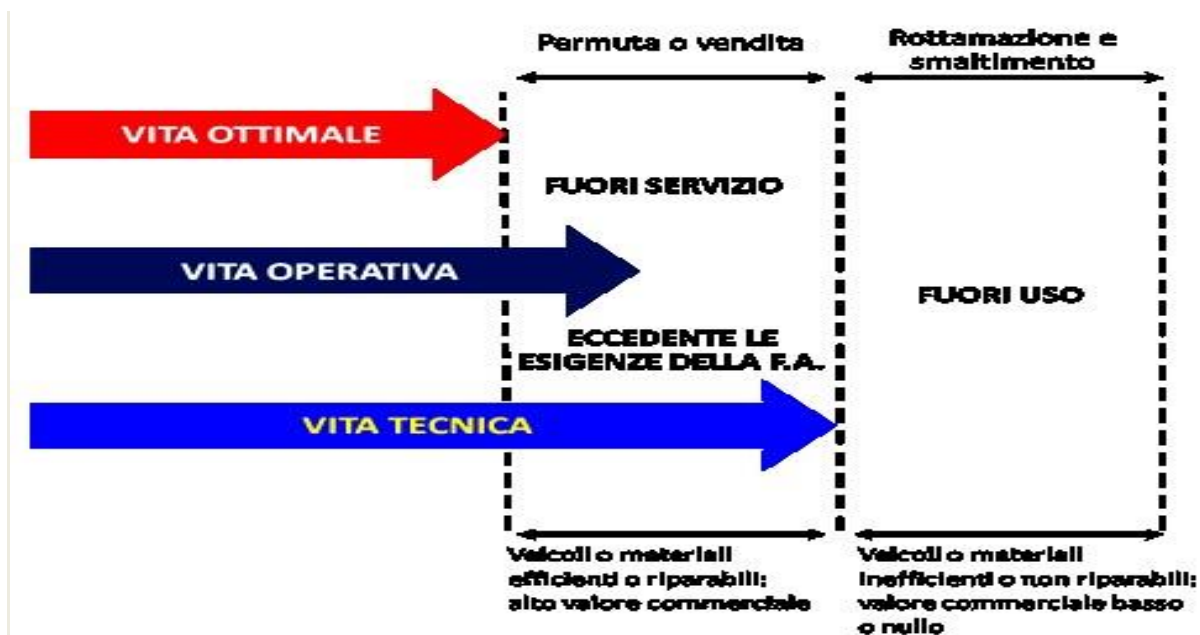


Figura 16 - Al termine della vita ottimale (espressa in anni, numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi od ore di funzionamento) i veicoli e i materiali da dismettere e alienare conservano ancora un alto valore commerciale, che ne facilita la permuta o la vendita. Tale valore decresce sensibilmente dopo il termine della vita tecnica, dopo la quale è ipotizzabile che il bene venga valutato unicamente come rottame.

Per la permuta e la vendita, un ruolo importante riveste l'Agenzia Industrie Difesa (AID)¹⁴⁶, società "in house" del Ministero della Difesa, che partecipa al processo di dismissione dal ciclo logistico dei materiali dell'A.D., anche attraverso la stipula di atti negoziali di permuta per l'acquisizione di materiali dismessi, per i quali AID ha un diritto di prelazione in virtù della Convenzione stipulata con il Ministero della Difesa.

L'alienazione è quindi un'attività che interessa tutti i settori della logistica e che ha acquisito importanza crescente nel tempo. La stessa necessita, pertanto, di una conoscenza approfondita delle relative procedure e modalità esecutive.

¹⁴² TUOM, art. 418.

¹⁴³ TUOM, art. 417.

¹⁴⁴ TUOM, art. 422.

¹⁴⁵ TUOM, art. 422, co. 10 e art. 425.

¹⁴⁶ COM, art. 48.

3.1 DESTINAZIONE FINALE D'USO DEI MATERIALI

Il materiale dismesso, per essere alienato, dovrà ottenere la destinazione finale d'uso, da parte dell'autorità competente (tab. 14).

Per i materiali per cui lo SME dispone il fuori servizio, sarà lo stesso Organo centrale a disporre la destinazione finale d'uso.

Per i materiali eccedenti le esigenze della F.A., la destinazione finale d'uso è disposta dalla Direzione generale di SGD-DNA competente per materia.

Per i materiali per i quali il fuori servizio è stato proposto dagli EDRC ed approvato dall'Autorità Logistica Centrale, sarà quest'ultima a decretarne la destinazione finale d'uso, anche tenendo conto di quanto proposto dall'Ente che detiene il bene.

La destinazione finale d'uso può essere variata solo dall'Autorità che l'ha precedentemente autorizzata.

Dopo la dismissione dei materiali, l'Autorità Logistica Centrale (che si pronuncia sempre per i materiali fuori servizio e in taluni casi per i materiali fuori uso), o l'Autorità Competente, stabilisce una delle seguenti modalità di alienazione (opzioni in alternativa e in ordine preferenziale):

DESTINAZIONI FINALI D'USO DEI MATERIALI ¹⁴⁷
Impiego per finalità diverse da quelle originarie¹⁴⁸
Trasformazione¹⁴⁹
Permuta¹⁵⁰
Vendita¹⁵¹
Distruzione o smaltimento¹⁵²

Tabella 14 – destinazioni finali d'uso

Tra le destinazioni finali d'uso la **permuta** consente di valorizzare beni e servizi della F.A. permettendo agli EDRC di ricevere controprestazioni in termini di lavori, servizi e forniture non

¹⁴⁷ TUOM art. 417, co. 3.

¹⁴⁸ ad es.: armi ridotte in simulacri per attività museali, didattiche o prove balistiche, ecc.

¹⁴⁹ Attraverso la retrocessione a stabilimenti militari o organismi di manutenzione, pubblici o privati, che provvedono alle lavorazioni di modifica, adeguamento e ammodernamento *Retrofit* o *upgrade*, ovvero parziale o totale cambiamento della struttura dei materiali.

¹⁵⁰ Alienazione a titolo oneroso con il pagamento di un corrispettivo all'A.D., sotto forma di fornitura di beni o servizi (controprestazioni).

¹⁵¹ Può essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Le operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione se l'A.D. non dispone di mezzi o strumenti/strutture idonei. In caso di esito infruttuoso della procedura negoziata, l'eventuale sgombero può avvenire a titolo gratuito (TUOM art. 421, co. 2) ovvero provvede l'A.D. imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base (TUOM art. 422, co. 7 e 8).

¹⁵² I Comandi tecnici indicano le modalità ed eventualmente le procedure da porre in essere (ad es.: rottamazione, fusione, deformazione permanente, ecc.).

altrimenti acquisibili mediante i normali stanziamenti di bilancio. Per la sua importanza, la permuta è trattata al [Capitolo 5](#).

Si esclude la possibilità di frazionamento dei beni dismessi ai fini della destinazione finale d'uso (i materiali dismessi contenuti in un unico verbale vanno considerati nel loro insieme). Per i veicoli o materiali posti **fuori servizio**, l'Autorità Logistica Centrale dovrà necessariamente decretare (sempre, senza eccezioni) la destinazione finale d'uso dei beni. Nel caso di veicoli o materiali **fuori uso**, l'Autorità Logistica Centrale si pronuncia qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

CASI IN CUI L'AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE DEVE DECRETARE LA DESTINAZIONE FINALE D'USO DI VEICOLI E MATERIALI FUORI USO

Interi lotti di materiali non peculiari (*dual use*) dichiarati fuori uso il cui valore complessivo (dedotto dal verbale di consistenza e stima) sia > **€ 10.000,00** (es. rottami metallici, fieno, ecc.).

Veicoli e Sistemi di qualsiasi tipologia (commerciali, tattici, corazzati, blindati, ecc.), materiali ed equipaggiamenti a connotazione militare, per qualunque importo (cd. **materiali specifici, ware peculiari**).

Veicoli o materiali che richiedano **specifiche procedure di alienazione** (es. smaltimento di sostanze tossiche a cura di ditte specializzate).

Quadrupedi (cani e cavalli in carico agli EDRC).

Tabella 15 – destinazioni finali d'uso di competenza dell'Autorità Logistica Centrale

Tali criteri sono attuabili sia in Patria, sia nei Teatri di Operazioni (Te.Op.).

Per le alienazioni che non rientrano nei casi descritti, l'autorità che autorizza il fuori uso (cfr. [para. 2.2](#)) indicherà nel verbale anche la destinazione finale d'uso (ad esempio per lotti di materiali *dual use*¹⁵³ (es. rottami metallici, carta, legno, balle di fieno, batterie, pneumatici fuori uso, ecc.), il cui valore complessivo all'atto della dismissione sia ≤ € 10.000,00).

In ogni caso, la dismissione dei materiali deve avvenire conformemente ai dettami di legge sul controllo degli armamenti¹⁵⁴ e in osservanza delle norme vigenti in materia di demilitarizzazione, tutela dell'ambiente¹⁵⁵, disciplina dei rifiuti e procedure amministrative in ambito A.D. Ad esempio, non possono essere rivenduti sistemi o equipaggiamenti che contengano sostanze tossiche o inquinanti (es. amianto), ma devono essere smaltiti a norma di legge, anche qualora questo comporti un onere per l'A.D. Nel caso in cui il materiale da dismettere non abbia valore commerciale e non sia possibile ricavare un utile dallo stesso, il bene sarà sottoposto a demolizione e smaltimento, previo provvedimento¹⁵⁶ dell'Autorità Logistica Centrale o dell'Autorità Competente, nei casi previsti, precedentemente esplicitati.

¹⁵³ I materiali a duplice uso ("**dual use**") sono quei beni, inclusi il software e le tecnologie, che sebbene siano utilizzati in ambito militare vengono progettati e venduti per l'impiego civile.

¹⁵⁴ Legge n. 185 del 9 luglio 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

¹⁵⁵ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

¹⁵⁶ SGD-G-012 Capo IX, para. 13, sottopara. 4.

La destinazione finale d'uso è pertanto stabilita da (tab. 16):

AUTORITÀ	CASI
Autorità Logistica Centrale	Interi lotti di materiali non <i>war</i> o non peculiari fuori uso il cui valore complessivo (dedotto dal verbale di consistenza e stima) sia > di € 10.000.
	Veicoli e Sistemi di qualsiasi tipologia (commerciali, tattici, corazzati, blindati, ecc.), materiali ed equipaggiamenti a connotazione militare, per qualunque importo (specifici - <i>war</i> e peculiari).
	Veicoli o materiali che richiedano <i>specifiche procedure di alienazione</i> (ad es. smaltimento di sostanze tossiche a cura di ditte specializzate).
	Quadrupedi (cani e cavalli in carico agli EDRC).
Direzioni Generali del SGD-DNA, competenti per materia	Materiali e mezzi dichiarati <i>eccedenti le esigenze di F.A.</i> dal Capo di SMD ¹⁵⁷ . I materiali sono alienati, in via prioritaria, nell'ambito di programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma ¹⁵⁸ . A seguito della determina del Capo di SMD, <i>la destinazione finale d'uso sarà comunicata direttamente dalle Direzioni Generali del SGD-DNA, competenti per materia e successivamente decretata dall'Autorità Logistica Centrale</i>
Autorità che ha approvato il fuori uso	Interi lotti di materiali <i>dual use</i> (es. rottami metallici, fieno, batterie, pneumatici fuori uso, ecc.) dichiarati fuori uso il cui valore complessivo (dedotto dal verbale di consistenza e stima) sia < € 10.000,00 ¹⁵⁹ .

Tabella 16 – competenze per la decisione della destinazioni finali d'uso

Le operazioni di demolizione e smaltimento, se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'A.D., sono affidate a terzi (es. ditte accreditate per la trattazione degli specifici materiali da smaltire). Peraltro, l'Autorità Logistica Centrale, non solo stabilisce la destinazione finale d'uso dei veicoli o materiali dismessi, ma decreta anche il cambio di destinazione di materiali ancora efficienti e in servizio. Il decreto per la destinazione finale d'uso deve contenere i dati necessari per l'inequivocabile individuazione dei veicoli o materiali da alienare, ovvero gli stessi dati contenuti nei verbali di fuori servizio o fuori uso.

Taluni dati potranno essere omessi nel decreto, in relazione alla specifica alienazione. Ad esempio, il prezzo viene riportato solo in specifici casi di alienazione (es. cessioni a titolo oneroso di materiali o armamento mediante vendita¹⁶⁰), in quanto la stima del bene ceduto

¹⁵⁷ TUOM, art. 422, co. 4.

¹⁵⁸ TUOM, art. 422, co. 5.

¹⁵⁹ I materiali a duplice uso (*dual use*) sono quei beni, inclusi il software e le tecnologie, che sebbene siano utilizzati in ambito militare vengono progettati e venduti per l'impiego civile.

¹⁶⁰ TUOM, art. 419.

con procedura negoziata è soggetta a variazioni (al rialzo e al ribasso), in relazione agli esiti delle procedure contrattuali.

Tutti i dati da inserire nel decreto dovranno essere desunti dal sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma" e dal sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA)¹⁶¹, contenenti tutti i dati tecnici dei sistemi e materiali.

Per i **materiali peculiari** gli EDRC devono interessare i Comandi specialistici (tramat., Savet, com., tec., Comando Brigata Sostegno AVES per il materiale dell'AVES, Comando Trasmissioni per il materiale di guerra elettronica e anti RC-IE) che ne curano il supporto logistico, allo scopo di poter stabilire la destinazione finale d'uso e le relative modalità per procedere con l'alienazione ovvero con la rottamazione o smaltimento.

Allo scopo di valorizzare il materiale dismesso o, comunque, di ridurre i costi di smaltimento, si procede, in primo luogo, con **l'alienazione mediante permuta o vendita**. Qualora non vi siano proposte di acquisto, secondo le procedure amministrative in vigore¹⁶², si procede con lo smaltimento senza oneri a carico dell'amministrazione.

All'atto del decreto da parte dell'Autorità Logistica Centrale le modalità di demolizione o smaltimento sono indicate nella destinazione finale d'uso (ad es. smaltimento di maschere NBC previa demilitarizzazione da effettuare con un'unica operazione di taglio immediatamente al di sotto degli oculari).

3.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LE ALIENAZIONI

A carattere generale e al fine di garantire una forma di finanziamento agli EDRC, alternativa o complementare alle ordinarie assegnazioni sui capitoli di spesa, è preferibile perseguire l'istituto delle permuta¹⁶³ per finalizzare le alienazioni in ambito F.A. (cfr. Cpt. 5).

L'Ente che intende alienare dovrà proporre la destinazione finale d'uso che s'intende perseguire (es. vendita o permuta), ferma restando la piena autonomia decisionale dell'Autorità Logistica Centrale.

Al riguardo, si evidenzia che, in generale, l'alienazione avviene mediante:

- VENDITA (tramite contratto attivo) si applica la normativa di contabilità generale dello Stato di cui ai R.D. n. 2440/1923 e n. 827/1924 (nel rispetto, comunque, dei principi europei e nazionali di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità, in analogia a quanto previsto per l'appaltistica pubblica) e, nei casi previsti, le disposizioni di cui all'art. 421 del D.P.R. 90/2010 (TUOM);
- PERMUTA (assimilabile ad un contratto passivo) si applicano le previsioni di cui all'art. 545 del D.Lgvo 66/2010 (COM) e agli artt. 569-574 del TUOM nonché, in quanto compatibili, le norme vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

A carattere generale, i veicoli e i materiali della F.A. devono essere alienati per lotti, preferenzialmente per il tramite dell'AID (alla quale deve essere chiesto l'interesse), al fine di

¹⁶¹ Tali schede consentono la verifica dell'esattezza della denominazione e dei dati tecnici fondamentali per la decretazione della destinazione finale d'uso.

¹⁶² L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso.

¹⁶³ Direttiva 8012 "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2021 – 1^a serie A.V. e s.m.i. di SME.

decongestionare rapidamente i luoghi di stoccaggio della F.A. e conseguire il massimo profitto dall'alienazione.

Qualora la vendita/permuta per lotti non riscontri l'interesse del mercato, solo in questo caso risulta perseguibile la vendita/permuta, anche al dettaglio.

In particolare, per i beni eccedenti le esigenze della F.A.¹⁶⁴ la normativa vigente prevede che, nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia (attualmente definite dal Codice dei contratti come "procedura negoziata previa/senza pubblicazione di un bando di gara"), senza limiti di spesa¹⁶⁵.

Prioritariamente l'EDRC dovrà individuare il valore attendibile ed aggiornato del veicolo o materiale dismesso utilizzando uno dei metodi per la valorizzazione dei materiali riportati in [All. X](#), chiedere l'eventuale interesse all'acquisizione da parte dell'AID, che vanta un diritto di prelazione in virtù della Convenzione triennale in vigore stipulata con il Ministero della Difesa ovvero, qualora l'EDRC ritenga di poter ottenere un maggior vantaggio economico, ricorrere al mercato (tramite la ricezione di offerte da soggetti in possesso dei requisiti per il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei veicoli o materiali dismessi e da alienare).

In merito si tenga conto che, sulla base della normativa vigente¹⁶⁶, le stazioni appaltanti, per beni o servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, sono comunque obbligate ad effettuare preventivamente una valutazione sulla congruità economica dell'offerta da parte di AID, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento a società "in house":

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta¹⁶⁷;
- dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche.

A fronte della richiesta d'interessamento da parte dell'EDRC cedente, AID può:

- manifestare interesse all'acquisizione del materiale proposto dall'EDRC e presentare offerta per l'acquisizione del materiale entro 30gg. dalla richiesta. In caso contrario decade il diritto di prelazione e l'EDRC cedente può alienare il bene a terzi ricorrendo al mercato;
- manifestare il non interesse all'acquisizione, anche non rispondendo all'istanza entro il termine di 30 gg. (in ogni caso è sempre preferibile ottenere una risposta da AID, anche se negativa);
- manifestare interesse all'acquisizione, ma a un prezzo inferiore a quello stabilito dalla commissione dell'EDRC.

A fronte della manifestazione d'interesse di AID, l'EDRC può adottare i seguenti provvedimenti¹⁶⁸:

¹⁶⁴ TUOM, art. 422, co. 7.

¹⁶⁵ Art. 49, co. 4 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁶⁶ D.Lgvo 36/2023 "nuovo Codice degli appalti pubblici" art. 7, 226 e Allegato I.1.

¹⁶⁷ Con riferimento agli obiettivi di legalità, trasparenza, concorrenza, imparzialità, universalità e socialità, fiducia, solidarietà e sussidiarietà, efficienza, rapidità e certezza del risultato, di economicità e di qualità del servizio.

¹⁶⁸ Let. prot. n. M_D AE1C1B2 REG2023 0052016 del 10/03/2023 di SME-UG CRA "E.I." indicante ulteriori precisazioni tecnico-amministrative alla 1^ serie di A.V. alla Direttiva 8012 "Le permuta in ambito EI: norme e procedure" Ed. 2021.

- affidare la valorizzazione dell'attività di permuta o vendita all'AID, se questa ha formulato un'offerta ritenuta vantaggiosa per l'A.D. (ovvero rifiutare l'offerta e procedere sul mercato);
- accettare l'offerta inferiore di AID, ma solo dopo aver esperito le varie procedure di gara finalizzate a conseguire l'utile stabilito inizialmente dalla Commissione di consistenza e stima. Solo in caso di mancata acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, potrà accettare la minore offerta di AID, facendo seguito al verbale di consistenza e stima e verbalizzando i motivi che hanno comportato la contrazione del prezzo originario di stima del bene.

Oltre a quanto previsto dalla citata Convenzione con AID, l'alienazione con trattativa diretta con un solo soggetto, anche privato, può aver luogo solo nel caso in cui si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- materiale per il quale non è perseguibile la vendita per lotti (per scarso interesse del mercato), in quanto la procedura negoziata aperta è risultata infruttuosa o deserta;
- il prezzo di vendita è stabilito da un Accordo quadro stipulato da SME-UG CRA "E.I." o da un listino prezzi definito (es. armi dismesse della F.A. cedute a collezionisti);
- quando l'alienazione di veicoli o materiali, non inseriti in lotti di alienazione, sia disposta, per ragioni di pubblica utilità, prioritariamente nei confronti di:
 - Organismi di Protezione Civile;
 - Organismi di Volontariato (es. ONLUS);
 - altre amministrazioni pubbliche¹⁶⁹,

in via secondaria, ove non vi siano richieste dei citati soggetti, quando l'alienazione sia disposta nei confronti di:

- Organismi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo (ONG);
- Istituti scolastici;
- Associazioni combattentistiche e d'Arma;
- Associazioni sportive;
- Enti/Organismi religiosi;
- altre Istituzioni di pubblica utilità;
- qualora, per il modesto valore complessivo dei materiali (< € 1.000 per singola voce) e la presenza di altre circostanze (es. necessità di decongestionare aree a rischio d'inquinamento ambientale) unitamente alle caratteristiche del mezzo o materiale (es. di scarso interesse commerciale), la forma di alienazione più snella ed efficiente risulti la trattativa diretta.

A tutela della F.A., l'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati; in caso di permuta, si dovranno fornire le controprestazioni di regola prima di ricevere i beni dell'A.D. (cd. prestazioni); laddove le controprestazioni, tenuto conto della loro natura e tempi di esecuzione, non possano essere completamente eseguite

¹⁶⁹ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165.

prima delle prestazioni, si evidenzia la necessità di prevedere nell'atto negoziale una garanzia definitiva pari al valore complessivo delle controprestazioni dovute dalla controparte¹⁷⁰.

In caso di esito favorevole della procedura di alienazione, la consegna dei beni è quindi disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento o della fornitura della controprestazione, in caso di permuta ed a seguito dell'esito positivo dell'eventuale collaudo dei lavori/servizi ricevuti.

Nel caso d'infruttuosità delle trattative negoziali¹⁷¹ (mancata acquisizione in prima istanza della procedura negoziata di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta di acquisto) e l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso (sgombero con oneri a carico dell'acquirente), i materiali dismessi, in particolare le attrezzature tecnologiche obsolete non costituenti rifiuto¹⁷² (computer, stampanti, monitor, calcolatrici, fotocopiatrici, ecc.), che siano privi di un apprezzabile valore economico unitario, possono essere ceduti gratuitamente e senza alcun onere per l'A.D. ai seguenti Enti o Organismi, che ne facciano esplicita richiesta¹⁷³:

- Organismi di Protezione Civile;
- Organismi di Volontariato (es. ONLUS);
- altre amministrazioni pubbliche.

In via secondaria, lo sgombero a titolo gratuito dei materiali della F.A. può essere inoltre accordato, sempre in caso di infruttuosità delle trattative negoziali a:

- Organismi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo (ONG);
- Istituti scolastici;
- Associazioni combattentistiche e d'Arma;
- Associazioni sportive;
- Enti/Organismi religiosi;
- altre Istituzioni di pubblica utilità,

in ogni caso previa formale richiesta senza scopo di lucro e ad uso di pubblica utilità o comunque per scopi sociali. La richiesta deve essere congruente con le attività istituzionali del richiedente.

Si tenga conto che, per molti materiali della F.A., il provvedimento di fuori uso conferisce agli stessi lo stato di rifiuto speciale pericoloso/non pericoloso, pertanto, se si vuole evitare tale vincolo, è necessario valutare preventivamente la possibilità di decretare i materiali fuori servizio (qualora ne sussistano i presupposti).

Dell'intenzione di procedere all'alienazione a titolo gratuito di tali beni mobili dismessi deve essere data opportuna informazione, mediante le forme previste o comunque ritenute opportune, in modo tale che, entro un congruo termine, possano essere presentate eventuali manifestazioni d'interesse all'acquisizione dal maggior numero di soggetti potenzialmente interessati.

¹⁷⁰ In linea con quanto espressamente evidenziato da ISPEDIFE nei rilievi ricorrenti relativi agli anni 2022 e 2023.

¹⁷¹ TUOM, art.421, commi 2 e 5.

¹⁷² Let. prot. M_D A0AD369 REG2023 0067452 in data 03/07/2023 di COMLOG – Alienazioni.

¹⁷³ TUOM, art 422, co. 8. Anche se l'articolo riguarda i beni eccedenti le esigenze della F.A., i contenuti possono essere mutuati per tutte le alienazioni.

Le alienazioni dovranno avvenire in modo da soddisfare proporzionalmente le varie domande presentate all'Ente, tenendo conto anche delle assegnazioni avvenute in precedenza, ed evitando concentrazioni di sgomberi gratuiti verso gli stessi soggetti.

3.2.1 Soggetti che possono partecipare alla procedura negoziata per le alienazioni di veicoli o materiali dell'A.D.

Per quanto riguarda i requisiti per partecipare alla procedura negoziata, sono ammessi a presentare un'offerta tutti gli operatori economici previsti dalla normativa vigente¹⁷⁴, in possesso dei requisiti per poter contrarre con le Pubbliche Amministrazioni.

Il Codice degli appalti pubblici definisce il soggetto affidatario di contratti pubblici con il termine operatore economico, che include l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi", affiancando dunque alla figura dell'imprenditore anche quelle del fornitore e del prestatore di servizi. Comune denominatore di tutte le figure è, senza dubbio, la nozione di impresa intesa come esercizio professionale di un'attività economica.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società;
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- i consorzi ordinari di concorrenti;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.

A integrazione di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici, è intervenuta l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con una determinazione¹⁷⁵ relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, che ha indicato la possibilità di ammettere alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici soggetti¹⁷⁶ che rientrano nella sfera "operatori non economici", quali ad esempio le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università. Tale determinazione dell'ANAC è scaturita anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria in materia.

Per quanto precede e soprattutto in taluni casi (es. sgombero di materiali, a titolo oneroso o gratuito, per i quali non sono state presentate offerte) per le alienazioni possono comunque concorrere anche operatori non economici, purché perseguano pubbliche finalità senza scopo di lucro e siano in possesso dei requisiti di ordine generale (cfr. ONLUS, Associazioni d'Arma ecc.).

¹⁷⁴ Codice degli appalti pubblici.

¹⁷⁵ Determinazione dell'ANAC n. 7 del 21 ottobre 2010.

¹⁷⁶ Soggetti giuridici diversi da quelli ricompresi nell'elenco di cui all'art. 65 e seguenti del "Codice degli Appalti Pubblici".

Come ultima ipotesi, in caso d'infertilità delle trattative per l'alienazione a titolo oneroso o gratuito, allo sgombero del materiale provvede l'A.D. con oneri a proprio carico, imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base.

3.3 TIPOLOGIE DI ALIENAZIONE

Nel linguaggio giuridico l'**alienazione** è il negozio con il quale un soggetto ("alienante") attribuisce a un altro ("alienatario") una proprietà o un diritto su beni del proprio patrimonio. In termini militari l'alienazione è l'attività con cui mezzi, materiali, sistemi, attrezzature e macchinari che siano stati dismessi o che provengano da residui di lavorazione o da smaltimento e quindi dichiarati fuori uso¹⁷⁷, fuori servizio¹⁷⁸, eccedenti le esigenze della F.A.¹⁷⁹, di non conveniente rimpatrio dai Te.Op.¹⁸⁰ possono essere **venduti o permutati nello stato in cui si trovano ovvero distrutti**¹⁸¹, secondo la destinazione finale d'uso attribuita dall'Autorità competente.

La normativa vigente¹⁸² prevede differenti forme di alienazione, di seguito specificate, tra le quali la permuta.

3.3.1 Alienazione di veicoli e materiali della F.A. a titolo oneroso

L'alienazione a titolo oneroso¹⁸³ (permuta o vendita) costituisce una vera e propria forma di finanziamento per la F.A. sotto forma di:

- proventi, in caso di vendita, da versare in Tesoreria e riassegnabili in ambito Ministero della Difesa;
- fornitura di beni o servizi (cd. controprestazioni), in caso di permuta o eventuale delegazione di pagamento (vds [Cpt. 1.11.3](#)).

In sintesi, i materiali dichiarati fuori uso o fuori servizio, per i quali sia stata stabilita la permuta o la vendita da parte dell'Autorità Logistica Centrale, e per i quali non sia stato dichiarato l'interesse da parte dell'AID, possono essere permutati o venduti sul posto da parte dell'EDRC che ha in uso il materiale, purché l'EDRC sia dotato di autonomia amministrativa¹⁸⁴.

Nel caso dei mezzi cingolati e corazzati, l'attività di alienazione a titolo oneroso viene svolta prevalentemente a livello accentrato da un Ente del Sostegno Generale, ad esempio il Polo di Mantenimento Pesante Nord in Piacenza, di norma per il tramite dell'AID e con l'individuazione e l'autorizzazione delle controprestazioni da parte degli Organi Centrali (SME), qualora si superino i tetti di spesa previsti (€ 100.000).

¹⁷⁷ TUOM, art. 418.

¹⁷⁸ TUOM, art. 417.

¹⁷⁹ TUOM, art. 422.

¹⁸⁰ TUOM, art. 422, co. 10 e art. 425.

¹⁸¹ I materiali soggetti alla normativa di salvaguardia ambientale devono essere smaltiti secondo le disposizioni di legge vigenti.

¹⁸² COM, artt. 310-312.

¹⁸³ COM, art. 310 – TUOM, art. 420.

¹⁸⁴ TUOM, art. 419.



Figura 17 - L'attività di alienazione di veicoli blindati e corazzati dismessi della F.A., a titolo oneroso e per il tramite di AID (permuta di beni o servizi), consente un corrispettivo per la F.A., agevola il decongestionamento delle aree di stoccaggio e supporta l'Industria nazionale per il ricondizionamento dei mezzi.

Ai fini della determinazione dei prezzi di alienazione, tenuto conto dell'entità del materiale, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite Commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato (cfr. [Cpt. 7](#)).

Qualora la gara o la procedura negoziata abbia esito infruttuoso, in seconda istanza può essere accettata anche una sola offerta, di sgombero del bene a titolo gratuito.

3.3.2 Alienazione di veicoli e materiali non d'armamento della F.A. a titolo gratuito

I materiali delle Forze Armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all'estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili¹⁸⁵.

Lo scarico è disposto con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Inoltre, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli Affari Esteri.

Nel regolamento (TUOM)¹⁸⁶ sono anche disciplinate le modalità per l'alienazione a titolo gratuito dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, a musei pubblici o privati, allo scopo di consentire l'esposizione dei beni della F.A. al pubblico.

All'atto dell'alienazione a musei, i materiali d'armamento¹⁸⁷ sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni è fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

¹⁸⁵ COM, art. 311, co. 3 – TUOM, art. 420 co. 3.

¹⁸⁶ TUOM, art. 420, 422, 425 - COM, art. 311, 312.

¹⁸⁷ Materiali comunque previsti dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185, compresi mezzi tattici.



Figura 18 - Ricondizionamento di veicoli dismessi dell'A.D. presso lo stabilimento di Torre Annunziata dell'Agenzia Industrie Difesa.

3.3.3 Alienazione di veicoli materiali e sistemi nello stato in cui si trovano o previa rottamazione

Un veicolo o un materiale della F.A. deve essere preferibilmente alienato a titolo oneroso nella sua integrità (nello stato in cui si trova), in maniera da poterne ricavare il maggior utile possibile ed evitare gli oneri per la demolizione.

Qualora tale modalità non sia attuabile, deve essere valutata la possibilità se dallo stesso sistema, mezzo o apparato si possa ricavare in ogni caso un utile per la F.A., tramite la permuta o la vendita dei suoi componenti (complessivi e sottocomplessivi) o dei materiali pregiati ricavati dalla demolizione (cd. attività di "*parting out*").

In questa fase del ciclo di vita, i prodotti sono sottoposti a una valutazione (secondo criteri di costo ed efficacia) delle attività di demolizione e successiva valorizzazione delle parti pregiate e non avente l'obiettivo di ridurre il volume di rifiuti e il volume di inquinanti emessi nell'ambiente e quello commerciale di riutilizzare la maggiore percentuale possibile dei prodotti che raggiungono il punto di fine vita tecnica.

Questo approccio circolare alla logistica, viene chiamato logistica inversa (*reverse logistics*). Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, che non rientri nell'elenco dei mezzi e materiali inalienabile ad alta valenza storico-culturale riportato al [para. 4.4.5](#), può essere sottoposto a demolizione¹⁸⁸, con provvedimento dell'Autorità Logistica Centrale. In sostanza, i componenti, le parti, i materiali (metalli, *kevlar*, ecc.) che hanno un valore commerciale possono essere rivenduti; le parti derivate dalla rottamazione senza alcun valore commerciale vanno smaltite a norma di legge, con oneri a carico dell'A.D..

Se la vendita dei materiali dismessi è preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali, tali operazioni possono essere affidate a terzi anche in fase di alienazione se l'A.D. non dispone di mezzi e strumenti idonei¹⁸⁹. Qualora i lavori di demolizione o disfacimento dei materiali siano a carico di terzi, o se sussistono particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'A.D. può prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni è decurtato dall'importo di aggiudicazione finale¹⁹⁰.

¹⁸⁸ TUOM, art. 418, co. 5 e 6.

¹⁸⁹ TUOM, art. 417, co. 3.

¹⁹⁰ TUOM, art. 419, co. 4. Qualora nel calcolo del valore dei beni siano stati previsti anche i costi per la demolizione.

3.3.4 Alienazione di materiali di facile consumo

Sono definiti di facile consumo tutti i materiali che, all'atto dell'impiego, si consumano (come i viveri, le batterie, la cancelleria, i medicinali, ecc.) o perdono la loro identità (ad es. parti di ricambio)¹⁹¹.

I materiali di consumo che non generano proventi (esauriti, obsolescenti, non conformi alle normative vigenti, ecc.) sono smaltiti a norma di legge¹⁹² e non è necessaria la decretazione dell'Autorità Logistica Centrale per la loro alienazione.

Pertanto, qualora i materiali di facile consumo siano soggetti a consumo, esaurimento, deterioramento o scadenza, per gli stessi è sufficiente conoscere le modalità di smaltimento previste dalla normativa civile¹⁹³ e attenersi a tali indicazioni.

Per i materiali di consumo in uso esclusivamente presso la F.A. (ad es. filtri per maschere NBC), le modalità di smaltimento andranno richieste al Comando competente (tramat., com., Savet o tec.) del COMLOG E.I..

Qualora, invece, i materiali di facile consumo (non di uso esclusivo della F.A.) non più utilizzabili abbiano un alto valore commerciale, nello stato in cui si trovano (es. olio lubrificante e prodotti per manutenzione veicoli scaduti) o previa rottamazione (es. ricambi), e sia quindi possibile realizzarne la vendita o la permuta, solo in questo caso andrà richiesta la destinazione finale d'uso a COMLOG – SM Ufficio Alienazioni con decretazione da parte dell'Autorità Logistica Centrale, oltre le soglie finanziarie previste dalla presente circolare (> € 10.000,00).

In sintesi, l'Autorità Logistica Centrale, **per valori > di € 10.000**, decreta la destinazione finale d'uso per i materiali di facile consumo:

- che non possono più essere utilizzati e che abbiano valore commerciale nello stato in cui si trovano (ad es.: oli lubrificanti, prodotti residui delle manutenzioni e riparazioni, rottami metallici, ricambi, ecc.) di cui sia possibile realizzarne la vendita o la permuta;
- che costituiscano rifiuto speciale (pericoloso e non) da smaltire con oneri a carico dell'A.D..

Lo smaltimento dei rifiuti è normato da apposito Testo unico ambientale¹⁹⁴ che affronta la questione dello smaltimento delineando priorità di azioni all'interno di una logica di gestione integrata del problema (cfr. [Cpt. 6](#)). Oltre agli aspetti etici e ambientali, che sono comunque di fondamentale importanza per il comparto Difesa (salvaguardia e diffusione di una corretta immagine delle F.A.), anche gli aspetti meramente pratici devono incentivare un corretto processo di alienazione dei materiali di facile consumo.

¹⁹¹ TUOM, art. 520.

¹⁹² D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e norme specifiche emanate dalle Regioni e dai Comuni di appartenenza.

¹⁹³ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e norme specifiche emanate dalle Regioni e dai Comuni di appartenenza.

¹⁹⁴ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

3.3.5 Alienazione dei materiali C5I (CIS - *Communication and Information Systems*)

La F.A. detiene tipologie eterogenee di materiali CIS¹⁹⁵, quantitativamente consistenti.

Fra i materiali C5I, ovvero CIS, vi sono quelli storicamente appartenenti all'area C4 (Comando, Controllo, Comunicazioni e Computer) ovvero delle Trasmissioni.

Al pari degli altri beni dell'A.D., il ciclo di vita dei materiali C5I (CIS) termina con l'alienazione e la successiva vendita o permuta degli stessi, sia che mantengano le proprie caratteristiche tecniche (in tutto od in parte), sia se vengano ridotti a rottame. Possono essere individuate diverse soluzioni:

- materiali dichiarati fuori servizio dallo SME: tali materiali, non più operativamente idonei all'assolvimento dello scopo iniziale, sono di norma rottamati (materiali peculiari) e permutati come rottami o nello stato in cui si trovano, se non peculiari e non di uso esclusivo alla F.A.;
- qualora ci siano interessi da parte di Paesi terzi, possono essere ceduti nello stato in cui si trovano secondo le indicazioni dello SME, a titolo gratuito o a titolo oneroso (in base ad un valore da determinare secondo la presente circolare);
- materiali dichiarati eccedenti le esigenze di F.A.¹⁹⁶: per questa tipologia di materiali, efficienti, la destinazione d'uso finale viene stabilita dalle Direzioni competenti di SGD-DNA;
- materiali dichiarati fuori uso: sono di norma quelli inefficienti la cui riparazione non è più economicamente conveniente. Di norma sono rottamati e permutati.

L'alienazione in economia¹⁹⁷ dei materiali CIS, è effettuata a livello decentrato:

- dal reparto/ente che li ha in carico;
- da altro reparto/ente designato dalla propria linea gerarchica,

per **piccoli lotti**, la cui vendita/permuta consente maggiori benefici rispetto ad alienazioni centralizzate. Nel merito, gli EDRC che ne detengono il carico amministrativo inoltrano la richiesta di destinazione finale d'uso (qualora non già definita dall'Autorità che ne ha disposto la dismissione) all'Ufficio Alienazioni per la successiva emanazione del decreto da parte dell'Autorità Logistica Centrale.

L'alienazione a livello accentrato a cura degli Organi del sostegno definiti dalla Circ. 4006 avviene per consistenti lotti di materiali (purché ne sia possibile e conveniente l'accentramento), al fine di raggiungere economie di scala e accrescere il valore cumulativo dei beni da alienare¹⁹⁸. L'alienazione dei materiali avviene mediante vendita/permuta, prevalentemente per il tramite dell'AID, con la destinazione finale d'uso definita da parte dell'Autorità Logistica Centrale o Direzioni Generali competenti per materia di SEGREDIFESA.

Se non diversamente disposto, l'alienazione dei materiali CIS è effettuata:

¹⁹⁵ La Circolare 4006 "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2025 ed orientamenti per gli anni 2026-2027" (LISUL) di SME IV RL Ed. 2025, censisce 41 tipologie di sistemi dell'area CIS.

¹⁹⁶ TUOM, art. 422.

¹⁹⁷ TUOM, art. 421.

¹⁹⁸ Ad esempio dal POLMANTEO e dai suoi reparti dipendenti per i materiali C5I del settore tramat.

- nello stato in cui si trovano, per i materiali commerciali/*dual-use* privi di vincoli di sicurezza, ciò allo scopo di massimizzare il profitto ed evitare spese per il loro disfacimento;
- previa rottamazione, per i materiali dichiarati di non conveniente riparazione¹⁹⁹ o WAR.

In generale:

- qualora non diversamente indicato, i materiali CIS devono essere demilitarizzati²⁰⁰;
- è opportuno che l'alienazione dei materiali CIS sia condotta senza ritardi al fine di decongestionare i magazzini e valorizzare quanto più possibile il materiale da alienare;
- gli EDRC devono tener conto delle direttive riguardanti le attività di bonifica/declassifica da attuare sui sistemi classificati, ovvero utilizzati per la trasmissione o gestione di informazioni e dati classificati, nonché delle prescrizioni per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
- le stime per determinare i prezzi dell'alienazione sono stabiliti da Commissioni che tengono conto in primo luogo dei prezzi di mercato o delle stime del valore dei beni da alienare;
- per i materiali "controllati", acquisiti secondo *le International Traffic in Arms Regulations* (ITAR), è necessario tenere in considerazione i vincoli definiti in fase contrattuale per l'alienazione, di solito nell'ambito di un *Foreign Military Sale* (FMS Case);
- ricambi o componenti efficienti, comuni o compatibili con altre tipologie di sistemi CIS potranno essere scorporate dal sistema da alienare su proposta degli EDR e/o disposizione dello SME ovvero degli Organi Logistici competenti, per il loro trattenimento e riutilizzo nel ciclo logistico.

3.3.6 Alienazione di munizionamento di F.A.

Le procedure per la gestione dei manufatti esplosivi sono disciplinate dalla normativa in vigore²⁰¹. La cessione, l'alienazione e la destinazione finale d'uso dei manufatti è disposta dall'Autorità Logistica Centrale con l'emissione del relativo decreto.

Per quanto attiene al bossolame, la normativa militare²⁰² prevede che l'alienazione debba avvenire **previa deformazione**.

La deformazione dei bossoli può avvenire a cura:

- dell'EDRC che ha in carico il materiale;
- dell'aggiudicatario, in tal caso l'attività deve essere svolta alla presenza di un'apposita commissione composta da militari che ne redigeranno il verbale²⁰³.

Il bossolame residuo delle attività di tiro viene normalmente trasferito ai depositi munizioni (dep.mu.), dipendenti dai CERIMANT/SERIMANT (fig. 19), al fine di centralizzare il materiale

¹⁹⁹ Circolare 4028 "Spesa limite consentita per l'esecuzione delle riparazioni dei materiali CIS dell'area tramat.".

²⁰⁰ Rimozione di targhette identificative e di ogni elemento a connotazione prettamente militare.

²⁰¹ Ordinanza Tecnica (TER-60-1376-0002-34-01B000/interim) "Controlli di efficienza del munizionamento e prove di funzionamento dei materiali energetici del genio in servizio presso le FF.AA. ed i corpi armati dello stato" (Rev. Ottobre 2019) e Ordinanza Tecnica (Linee guida per l'applicazione del piano di sorveglianza dei manufatti esplosivi in servizio presso la Forza armata) (Ed. 2020) del COMLOG.

²⁰² Circolare 02/3/2867 del 21 nov. 2000 del Ministero della Difesa, Direzione Generale Armamenti Terrestri -Ufficio Generale Coordinamento Tecnico (DAT).

²⁰³ Qualora l'attività di deformazione sia svolta dall'aggiudicatario e qualora nel calcolo del valore dei beni siano stati previsti anche i costi per la deformazione, questi ultimi dovranno essere scorporati dal valore dei beni.

e procedere alla sua alienazione mediante permuta di quantitativi rilevanti. Eventuali deroghe a tale prassi sono ammesse esclusivamente per ragioni di economicità ed efficacia, previa valutazione dei seguenti elementi:

- quantità, valore e tipologia del bossolame;
- capacità dell'Ente consegnatario di garantire l'esecuzione delle attività di rottamazione (deformazione);
- costi di trasporto connessi al conferimento del materiale dall'Ente consegnatario al dep.mu.;
- criticità/ritardi di natura contrattuale derivanti dall'alienazione centralizzata di consistenti quantitativi di bossolame;
- capacità di completare le attività di alienazione entro i termini previsti dalla normativa sulla gestione dei rifiuti (cfr. [Cpt. 6](#)).

A seguito delle suddette valutazioni, il Comando TRAMAT può autorizzare l'alienazione del bossolame a livello decentrato (permuta o vendita a cura dell'Ente consegnatario), qualora sussistano condizioni di sicurezza e convenienza operativa.

In ogni caso, dovrà essere preventivamente richiesto l'interessamento di AID per la specifica attività e l'EDRC attiverà il COMLOG-SM – Ufficio Alienazioni per l'emissione del decreto di destinazione finale d'uso del bossolame a firma dell'Autorità Logistica Centrale, per importi superiori a € 10.000.



Figura 19 - L'alienazione dei bossoli in ottone avviene previa deformazione degli stessi, a cura e spese dell'aggiudicatario.

3.3.7 Alienazione previa riduzione di carri, mezzi e sistemi d'arma in conformità del Trattato CFE

L'eventuale alienazione dei mezzi o sistemi d'arma nella loro integrità può essere effettuata solo nel rispetto delle leggi vigenti e dei concordati internazionali.

I mezzi da combattimento e i sistemi d'arma dichiarati fuori servizio o fuori uso e inclusi negli elenchi del Trattato internazionale di riduzione degli armamenti (CFE)²⁰⁴ sono alienati previa demolizione (riduzione) secondo le modalità previste dal trattato e relativo protocollo. Quindi l'alienazione avrà luogo previa rottamazione (cfr. [para. 2.5.4](#)).

²⁰⁴ "Trattato per la riduzione e la limitazione delle Forze Armate convenzionali in Europa" (Trattato CFE).

3.3.8 Alienazione del kevlar

Il *kevlar* contenuto in alcuni materiali (GAP, elmetti, ecc.), al pari dei rottami metallici, può essere riutilizzato e reintrodotta nel ciclo lavorativo.

La raccolta, il riciclaggio e il commercio del *kevlar* consente di avere un nuovo utilizzo e di essere reintrodotta nel ciclo lavorativo consentendo il risparmio di materie prime e la riduzione dell'impatto ambientale per la loro produzione.

Al pari dei rottami metallici, il riciclo del *kevlar* può dar luogo a un provento per la F.A., mediante permuta o vendita²⁰⁵.

Per quanto sopra, al momento della dismissione di GAP, elmetti ed altro materiale contenente *kevlar*, dovranno essere rimosse e smaltite a cura degli EDRC tutte le altre parti (stoffa, rivestimenti, etichette contenenti i dati contrattuali che possano ricondurre alla F.A. ecc.) e il *kevlar* versato ai CERIMANT, SERIMANT competenti per territorio per il successivo avvio dell'alienazione, preferibilmente mediante permuta.

3.3.9 Alienazione a titolo oneroso per l'A.D.

Per particolari mezzi o materiali e per i loro componenti (soprattutto di natura tossica o inquinante), la vendita è vietata o comunque non realizzabile; pertanto, non è possibile ricavare un utile tramite l'alienazione (fig. 20).

Nel caso quindi d'impossibilità o d'infruttuosità delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale senza valore commerciale ha luogo a titolo oneroso²⁰⁶ per l'A.D., con l'imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se si tratta di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.



Figura 20 - Alcuni materiali della F.A., quali le cucine rotabili di vecchia generazione, non possono essere vendute o permutate, a causa della presenza di componenti in amianto. Le stesse dovranno essere smaltite a norma di legge, con oneri a carico dell'A.D.

²⁰⁵ Secondo il DM 22/09/2009 si definiscono rifiuti derivanti dai materiali "prettamente militari" "le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della Difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi," in esito alle dichiarazioni di fuori uso e fuori servizio dei materiali "nel caso in cui risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione dei beni e dei materiali non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della Difesa".

²⁰⁶ TUOM, art. 421 co. 5.

3.3.10 Alienazione previa distruzione di armi, munizioni ed esplosivi

Nell'ambito dell'attività di *decommissioning*, la Forza Armata ha l'esigenza di procedere alla distruzione di armi e munizioni dismesse (fuori uso o fuori servizio) già in dotazione organica agli EDRC.

Da tali operazioni può derivare un ritorno economico, connesso al recupero di materiali di pregio (ad es.: acciaio, esplosivo, ottone, ecc.) ottenuti a seguito della distruzione dei beni. Per rispondere alle esigenze di alienazione, rottamazione, distruzione o fusione di armi (o di parti di esse) dichiarate fuori uso o fuori servizio, è necessario adottare procedure che, tenuto conto della natura del materiale da avviare a distruzione, garantiscano, in modo inequivocabile, la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica²⁰⁷, trattandosi di materiale d'armamento intrinsecamente pericoloso. Le modalità di destinazione finale d'uso (ad es.: taglio, deformazione permanente, fusione, ecc.) sono definite dai competenti Comandi tecnici intermedi (cfr. [para. 3.1](#)).

Analogamente a quanto previsto per veicoli e altri materiali peculiari, i manufatti esplosivi dismessi (munizioni, mine ed esplosivi) sia fuori servizio sia fuori uso, non rientrano nel campo di applicazione della normativa civile²⁰⁸ di riferimento; essi sono, infatti, disciplinati dal DM 22 ottobre 2009 per l'A.D. nonché da ulteriori disposizioni settoriali specifiche²⁰⁹.

In linea generale, il materiale in argomento è caratterizzato da una "vita tecnica", espressa in anni, che individua l'arco temporale durante il quale i materiali sono impiegabili, subordinatamente all'esecuzione delle previste visite chimiche ordinarie periodiche. Al termine della "vita tecnica", i materiali devono essere collocati in posizione di stato 46 (lotti di manufatti esplosivi scaduti di validità).

Al fine di valutare l'eventuale estensione della "vita tecnica", i manufatti devono essere sottoposti a controlli di efficienza²¹⁰; qualora l'esito sia favorevole e sia emanato il relativo "riepilogo" da parte della competente Direzione degli Armamenti Terrestri, la "vita tecnica" viene prorogata secondo quanto stabilito nello stesso "riepilogo".

Qualora, invece il "riepilogo" o la "visita chimica ordinaria" evidenzia la non impiegabilità dei manufatti, gli stessi devono essere sottoposti ad accertamento, da parte di apposita Commissione designata dal Comandante dell'Ente da cui dipende il Deposito munizioni che li custodisce. La Commissione conclude formulando al Comando TRAMAT una proposta di "non impiegabilità", disponendo il transito dei lotti in posizione di stato 48 (lotti di materiali esplosivi risultati non favorevoli ed in attesa delle determinazioni dei competenti Comandi).

Il Comando TRAMAT, esaminata la proposta, procede a:

- determinare la posizione di stato 45 (lotti di materiali esplosivi da alienare);
- definire le modalità tecniche per la successiva alienazione (ad es.: trasformazione, permuta o distruzione e smaltimento);

²⁰⁷ "Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative di Pubblica Sicurezza relative all'attività di deposito di esplosivi" Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ed. 2025.

²⁰⁸ D.Lgvo 152/2006, parte IV, art. 185, para. 1g. e s.m.i..

²⁰⁹ Circolare 3066/211.8453 "Gestione dei manufatti esplosivi" in data 10 aprile 1995 dello SME IV Reparto e Ispettorato Logistico e l'Ordinanza Tecnica TER-60-1376-0002-34-00B000 "Modalità per il controllo periodico del munizionamento".

²¹⁰ Visita chimica e controllo di efficienza al tiro - TER-60-1376-0002-34-00B000.

- chiedere al Comando Logistico dell'Esercito, l'emanazione del Decreto di destinazione finale d'uso che preveda il "fuori servizio per ragioni tecniche" e la relativa destinazione finale d'uso (trasformazione, vendita, permuta, ecc.).

Ove, invece, i manufatti non possano essere impiegati in relazione ad eventi differenti, non dettati dalle procedure sopra indicate, il Direttore dell'EDR nomina apposita Commissione per la relativa "dichiarazione di fuori uso". Il Comando dei Trasporti e Materiali dell'Esercito, acquisito il relativo verbale, procede come di seguito indicato:

- determina la posizione di stato 47 (lotti di materiali esplosivi da distruggere);
- definisce le modalità tecniche per la successiva alienazione (distruzione e smaltimento);
- chiede al Comando Logistico dell'Esercito, l'emanazione del Decreto di destinazione finale d'uso che preveda la relativa destinazione finale d'uso per "distruzione e smaltimento".

La trasformazione, la distruzione e lo smaltimento dei manufatti esplosivi è, di norma, affidata all'AID, che effettua tali attività presso gli stabilimenti delle dipendenti Unità produttive.

Qualora i manufatti esplosivi vengano dichiarati fuori uso, gli stessi si configureranno quali rifiuti speciali pericolosi. In tale fattispecie, la gestione, il conferimento e il trasporto dei manufatti esplosivi dismessi è disciplinato dalla normativa speciale per l'A.D. (DM 22 ottobre 2009).

All'atto del conferimento all'AID o ad altro soggetto iscritto all'Albo dei gestori ambientali, i materiali alienati dovranno essere riportati nel Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali (o documento equipollente dell'A.D.), e dovrà essere compilato un Documento di accompagnamento del rifiuto speciale (DAR), che dovrà riportare tutte le informazioni previste. Anche se la Parte IV del D.Lgvo 152/2006 non è applicabile ai materiali peculiari dell'A.D., compresi i manufatti esplosivi, qualora non venga utilizzato un vettore militare, ai fini del corretto conferimento a un trasportatore civile di rifiuti speciali pericolosi, si potrà fare riferimento ai seguenti codici EER:

- 160401* munizioni di scarto;
- 160403* altri esplosivi di scarto.

3.3.11 Alienazione di veicoli o materiali della F.A. (a titolo oneroso o gratuito) di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali

I veicoli e i materiali utilizzati nei Te.Op. sono soggetti a utilizzo gravoso e usura e, pertanto, durante la missione e al termine della stessa è opportuno valutare la convenienza o meno al rimpatrio dei vari assetti.

Dal momento che, il costo per il trasporto strategico²¹¹ (aereo, nave e treno) di veicoli e materiali dai Te.Op. è considerevole ne dovrà essere attentamente valutata:

- la convenienza del rimpatrio;
- in alternativa, l'alienazione (a titolo oneroso o gratuito) all'estero.

²¹¹ I trasporti strategici sono di competenza del Comando Operativo di Vertice Interforze, Joint Movement Coordination Centre (COVI-JMCC), che potrà fornire informazioni sui costi di rimpatrio.

Tale valutazione ovviamente deve essere rivolta a mezzi e materiali *"...utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero....."*²¹², quindi soprattutto di derivazione commerciale (gruppi elettrogeni di piccola capacità, container, ecc.).

Pertanto, i mezzi e i materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa nei Te.Op., ritenuti di non conveniente rimpatrio, in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati²¹³ (permutati, venduti **a titolo oneroso** o smaltiti) nelle località in cui si trovano, su disposizione dell'Autorità Logistica Centrale²¹⁴ (la procedura è riportata in [All. K.](#)) con l'esclusione del materiale d'armamento di cui alla Legge 9 luglio 1990, n. 185 per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'autorità politica.

Per i materiali peculiari o per assetti specialistici (es. shelter NBC, shelter trasmissioni, potabilizzatori, shelter chirurgici, ecc.), la valutazione dei costi di rimpatrio e ricondizionamento deve essere considerata secondariamente rispetto all'importanza di disporre di tali beni senza soluzione di continuità.

In sintesi la procedura da attuare prevede che:

- il consegnatario dei materiali proponga ([All. D.](#) - [All. E.](#)), il fuori uso, fuori servizio, demolizione o disfacimento dei materiali;
- il consegnatario rediga la proposta di alienazione a titolo oneroso in Te.Op. di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio ([All. I.](#));
- una commissione all'uopo nominata dal Comandante della *Task Force* in Te.Op. delibera su apposito verbale ([All. D.](#) - [All. J.](#)), i seguenti provvedimenti (contestuali):
 - il fuori uso o fuori servizio (per ragioni tecniche, militari o economiche);
 - l'alienazione a titolo oneroso in Te.Op. di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio,

per l'approvazione del Comandante di Contingente o del Comandante NSE.

Tale/i verbale/i motivato/i, con l'elenco dei beni proposti per i citati provvedimenti (elenco comprensivo di denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, unità di misura, quantità, stato d'uso, valore di carico aggiornato e costi di rimpatrio) è inviato dal Comando della *Task Force* al Comando tecnico competente per materia (tramat., Savet, com., tec., ecc.) il quale verifica, fra i veicoli e i materiali segnalati dal Comandante della *Task Force*, i beni per i quali, in relazione alla tipologia e condizioni degli *item* segnalati, ai costi di trasporto e alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulti conveniente il rimpatrio. Nel caso in cui il Comando tecnico competente confermasse la non convenienza al rimpatrio, il Comandante della *Task Force* potrà richiedere:

- al Comando Operativo di Vertice Interforze-Divisione J4 (COVI-J4) per i materiali contingentati;
- al Comando da cui dipende in madrepatria l'unità in teatro, per i materiali di reparto,

l'autorizzazione all'alienazione a titolo oneroso (permuta o vendita) in Te.Op.. Questi, in relazione alle valutazioni di rispettiva pertinenza (disponibilità al reintegro, opportunità,

²¹² D.I. 30 nov. 2001, art. 1, co. 10.

²¹³ Circolare 4025, "Le Attività logistiche all'estero", Ed. 2018 del COMLOG E.I..

²¹⁴ TUOM, art. 422, co. 10 e D.I. 30 nov. 2001, art. 1, co. 10.

economicità, ecc.), stabiliranno se confermare integralmente l'elenco, oppure se apportarvi modifiche o integrazioni. Ricevute tutte le autorizzazioni, la *Task Force* potrà inviare al COMANDO LOGISTICO-SM Ufficio Alienazioni, la richiesta definitiva per l'emissione del Decreto a cura dell'Autorità Logistica Centrale.

Ove non sia possibile o opportuno vendere o permutare i beni di non conveniente rimpatrio²¹⁵, il Comandante della *Task Force* inoltra l'elenco proposto al Comando Operativo di Vertice Interforze-Divisione J4 (COVI-J4) che, valuta, per il tramite dello SME, le alienazioni di veicoli o materiali non d'armamento a titolo gratuito e nelle località in cui si trovano, per la successiva autorizzazione del Capo di SMD.

Per quanto precede, in analogia a quanto già descritto per la cessione a titolo oneroso la *Task Force* redige un apposito verbale, contenente l'elenco dei mezzi o materiali²¹⁶ utilizzati a supporto dell'attività operativa, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio, che si propongono per i seguenti provvedimenti (contestuali):

- il fuori uso o fuori servizio (per ragioni tecniche, militari o economiche);
- l'alienazione a titolo gratuito in Te.Op..

L'Autorità competente a decretare l'alienazione a titolo gratuito di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op., è il Capo di Stato Maggiore della Difesa²¹⁷ (la procedura è descritta nel [para. 4.1.2.](#) e [All. H](#)).

Inoltre, qualora ragioni di cooperazione internazionale lo giustifichino, o comunque sussistano condizioni di opportunità, i predetti veicoli o materiali possono essere ceduti direttamente e a titolo gratuito ai soggetti aventi diritto, in seguito esplicitati in quanto appartenenti a una delle categorie previste dalla normativa vigente²¹⁸, ovvero:

- Forze Armate e Forze di Polizia estere;
- Autorità locali;
- Organizzazioni internazionali non governative;
- Organismi di Volontariato e di Protezione Civile, prioritariamente italiani, operanti nel Te.Op..

Tali soggetti devono aver presentato formale richiesta di alienazione diretta a titolo gratuito, corredata da idonea documentazione attestante lo status di Organismo avente diritto.

Pertanto, su disposizione delle Autorità logistiche di Forza Armata, previa autorizzazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della Difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, ed ai soggetti menzionati, i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulti conveniente il rimpatrio.

In ultima istanza, nel caso in cui non vi siano acquirenti o cessionari a titolo gratuito, per i veicoli o materiali di scarso valore e alto costo di rimpatrio, si procederà al conferimento dei beni a ditta autorizzata, per lo smaltimento in loco.

²¹⁵ COM, art. 312 e TUOM, art. 424 e 425.

²¹⁶ TUOM, art. 425, co. 2.

²¹⁷ TUOM, art. 425, co. 4.

²¹⁸ COM, art. 312.

All'atto dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito è redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Comandante della *Task Force* e dal cessionario. Il decreto di alienazione dell'Autorità Logistica Centrale e il verbale di consegna costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.

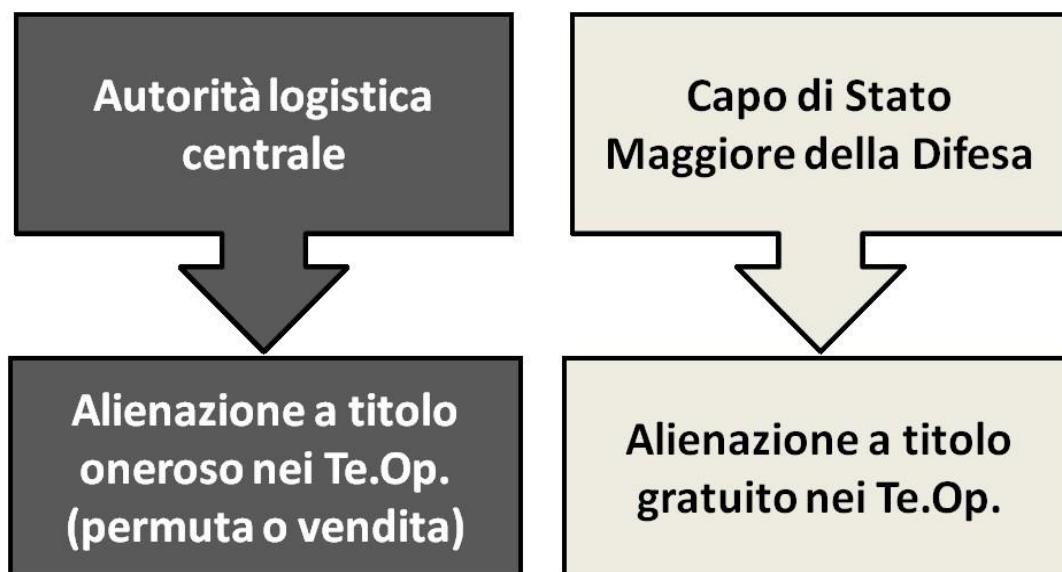


Figura 21 - L'alienazione nei Te.Op. di veicoli o materiali, a supporto dell'attività operativa, viene autorizzata dall'Autorità logistica centrale se a titolo oneroso (permuta o vendita), oppure dal Capo di Stato Maggiore della Difesa se a titolo gratuito.

L'Autorità Logistica Centrale, a seguito del provvedimento dello SMD, dispone riguardo ai mezzi o materiali proposti dalla *Task Force*:

- il fuori servizio (per ragioni tecniche, economiche o militari), ove non precedentemente decretato da SMD o da SME;
- la "dichiarazione di cedibilità"²¹⁹.

Con tali atti è possibile dare seguito all'alienazione di mezzi e materiali, a titolo gratuito, per i quali è stata autorizzata l'alienazione dal Capo di SMD.

3.3.12 Alienazione previo abbandono in loco di veicoli o materiali

Qualora le procedure indicate di alienazione a titolo oneroso o gratuito non diano esiti positivi, e qualora non sia assolutamente possibile conferire a ditta autorizzata i veicoli o i materiali per lo smaltimento a norma di legge, può essere disposto l'abbandono in loco dei beni²²⁰ che risultino di nessun valore commerciale (All. D), con provvedimento motivato del Comandante della *Task Force*.

Ovviamente, tale opzione dell'abbandono in loco deve risultare una soluzione estrema e deve comunque trovare una fondata giustificazione operativa (es. ragioni di sicurezza del Contingente), in quanto l'abbandono di rottami o mezzi dismessi in Te.Op. potrebbe compromettere l'immagine della F.A., oltre ai risvolti inerenti alla trasgressione delle norme nazionali, internazionali e della *host nation* sulla tutela ambientale.

²¹⁹ TUOM, art. 425, co. 6.

²²⁰ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 17.

3.3.13 Alienazione per trasformazione, adeguamento e ammodernamento

Nel caso sia necessario o conveniente per l'A.D. procedere all'ammodernamento, adeguamento o trasformazione di beni divenuti nel tempo non più idonei al servizio, anche se efficienti o riparabili, ovvero non sono più rispondenti alle esigenze d'impiego, per ragioni militari, tecniche o economiche, l'Autorità Logistica Centrale dispone, con provvedimento motivato, il "fuori servizio" dei materiali, mezzi, equipaggiamenti o sistemi e nel contempo ne stabilisce la trasformazione, attraverso la retrocessione a stabilimenti militari o organismi di manutenzione, pubblici o privati, che provvedono alle lavorazioni di modifica, adeguamento e ammodernamento²²¹.

In questa fase è possibile anche definire la possibilità di riutilizzare alcuni componenti (*parting-out*) come già descritto nei precedenti capitoli [2.4.1](#) per il recupero e riutilizzo di parti di ricambio da veicoli di derivazione commerciale, [2.4.2](#) riguardo al recupero e riutilizzo di parti di ricambio da veicoli tattici e da combattimento e [2.4.3](#) in materia di recupero e riutilizzo di parti di ricambio da velivoli dell'AVES dismessi.

3.4 ALIENAZIONE A PAESI ESTERI

Per completezza d'informazione e riguardo alle modalità di alienazione a paesi esteri, si veda anche il [Cpt. 4](#) che tratta di cessioni, in quanto la materia è disciplinata da specifica normativa interforze di settore²²².

A carattere generale, i veicoli e i materiali dismessi della F.A. possono anche essere alienati, a titolo oneroso, a paesi esteri, in particolare a:

- Forze Armate straniere;
- soggetti pubblici o privati stranieri operanti nella Difesa.

Nel primo caso, l'alienazione dei beni (tramite vendita o permuta) a Forze Armate di paesi esteri avviene nell'ambito di accordi a livello governativo (es. Accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali), e discende pertanto da una volontà politica.

In Italia la materia è disciplinata in primo luogo dalle norme costituzionali che prevedono la ratifica degli accordi internazionali²²³, previa autorizzazione parlamentare nei casi previsti²²⁴. Pertanto, le Camere autorizzano con Legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica (tra questi, di norma, rientrano gli accordi di cooperazione inerenti alla Difesa) o per gli altri casi previsti. I trattati che non rientrano nelle categorie contemplate dalla normativa vigente non sono sottoposti all'autorizzazione parlamentare, bensì vengono ratificati nella cosiddetta forma semplificata e impegnano lo Stato già al momento della firma. Per quanto riguarda la pubblicità degli accordi in forma semplificata, la normativa di riferimento²²⁵ prevede l'inserimento nella Raccolta Ufficiale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata e che non comportano pubblicazione ad altro titolo (come le Leggi o i Decreti).

²²¹ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 13, punto 11, let. c).

²²² SMD-L-031 "Direttiva applicativa per la cessione dei materiali della Difesa" Ed. 2015 di SMD IV Reparto.

²²³ Costituzione, art. 87, co. 8.

²²⁴ Costituzione, art. 80.

²²⁵ Legge 21 dicembre 1984, n. 839.

Per quanto riguarda invece l'alienazione (tramite vendita o permuta) a soggetti pubblici o privati stranieri (es. società estere operanti nell'ambito della Difesa), tale attività non segue la stessa procedura esposta per l'alienazione a Forze Armate straniere.

In tal caso l'alienazione non deriva necessariamente da accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, ma tale attività deve comunque essere:

- indirizzata a Paesi non soggetti a restrizioni (es. embargo);
- sottoposta comunque a un controllo dell'autorità politica.

A carattere generale, l'alienazione di veicoli o materiali a soggetti di paesi esteri avviene, di norma, per il tramite dell'Agenzia Industrie Difesa (AID). Come già precedentemente detto, l'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa²²⁶, che esercita un controllo politico diretto sulle attività svolte da AID.

Ai fini dell'alienazione a soggetti di paesi esteri, oltre alle valutazioni di tutti gli altri attori del Ministero della Difesa (SGD-DNA, SMD e SME), di fondamentale importanza risulta il parere e la successiva autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Unità Autorizzazione Materiali di Armamento (MAECI-UAMA).

Tale autorizzazione avviene a seguito di valutazione relativa all'opportunità dell'alienazione sotto il profilo di politica estera, a fronte di eventuali restrizioni esistenti (nazionali o internazionali). Il MAECI-UAMA ha quindi competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi con la normativa sul controllo degli armamenti.

3.5 ALIENAZIONE DEI BENI TRAMITE CONSIP

La normativa vigente²²⁷ prevede che l'A.D. si possa avvalere, per l'attività negoziale in genere, della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.a. (CONSIP) e del relativo sistema informatico di *e-procurement*. In tale contesto CONSIP può essere utilizzata quale centrale di committenza a favore dell'A.D. anche per l'attività di alienazione. Apposito Decreto Ministeriale²²⁸ dispone che CONSIP assuma il ruolo di soggetto realizzatore delle procedure di dismissione dei beni mobili della Difesa, effettuate anche mediante l'impiego di strumenti telematici. In particolare, CONSIP avrà il compito di:

- stimare il valore dei beni oggetto di dismissione, il cui elenco sarà elaborato dall'A.D.;
- valutare la fattibilità delle procedure e di procedere poi alla dismissione in base alle modalità previste.

I proventi delle procedure di dismissione saranno riassegnati per l'80% all'A.D. per la realizzazione di "progetti innovativi". Nell'ambito della rimanente quota del 20%, viene effettuata la riassegnazione al Dipartimento del Tesoro, nei limiti delle risorse necessarie per la copertura dei costi di realizzazione del Programma, ivi compresi i costi relativi allo svolgimento delle attività da parte di CONSIP.

²²⁶ COM, art. 48.

²²⁷ TUOM, art. 534 e Direttiva SMD-L-031, para. 3 b (4).

²²⁸ D.M. 22 dicembre 2014 del MEF "Modalità di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'amministrazione della Difesa".

In linea di principio, sono da ritenere esclusi dall'applicazione di tale accordo con la CONSIP le seguenti tipologie di alienazioni:

- a titolo gratuito, per il fatto che non generano alcun provento;
- a titolo oneroso, solo per i seguenti materiali:
 - eccedenti le esigenze di F.A.²²⁹ in quanto per esse il provvedimento di dismissione è speciale (alienazione a cura delle competenti Direzioni di SGD-DNA);
 - dichiarati fuori uso o fuori servizio²³⁰, che per natura merceologica l'A.D. ritiene di non farli rientrare nell'elenco dei materiali alienabili tramite CONSIP, in quanto "specificamente militari", quali le armi e i sistemi d'arma. Per tali tipologie di materiali non è possibile adottare una procedura "aperta", quale quella in CONSIP, vista la loro peculiarità e i vincoli normativi cui gli stessi materiali sono soggetti.

In sintesi, allo stato attuale e in base alla vigente normativa, possono essere alienabili tramite CONSIP solo materiali "dual use", non peculiarmente militari, quali materiali di Commissariato e simili.

²²⁹ TUOM, art. 422-424.

²³⁰ TUOM, art. 417-421.

4. CESSIONE E PRESTITO

La cessione e il prestito, sia a pagamento sia a titolo gratuito, sono attività che hanno alla loro base una volontà di collaborazione o cooperazione della F.A. con:

- altri soggetti dell'A.D. o della Pubblica Amministrazione;
- altre F.A. straniere o Paese esteri.

In alternativa, la cessione o il prestito sono motivate da un interesse (tecnico, scientifico o industriale), diretto o indiretto della F.A., per l'attività che il soggetto destinatario del bene dovrà svolgere con il materiale ceduto (es. sperimentazione nell'ambito della Difesa). Sono caratterizzate, inoltre, dalla volontà e dall'interesse della F.A. di trasferire a terzi un bene, mentre l'alienazione è un'attività caratterizzata dalla necessità della F.A. di disfarsi di un bene, conseguendo, ove possibile, un profitto.

Le cessioni e i prestiti hanno come oggetto veicoli e materiali impiegabili e in ciclo logistico, mentre le alienazioni riguardano beni non più impiegabili, peraltro già dismessi (fuori servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A.).

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti contrattuali, con le alienazioni si tende a conseguire il massimo profitto con procedure di gara negoziate (con o senza bando di gara), mentre per le cessioni a titolo oneroso viene adottata una procedura ristretta, essendo circoscritto dalla normativa²³¹ l'ambito dei possibili interlocutori.

La **cessione** è il trasferimento a **titolo oneroso**²³² o **gratuito**²³³ di mezzi, materiali e sistemi a terzi. **È più vincolante rispetto all'alienazione** in quanto la norma per la cessione prevede:

- specifici soggetti destinatari (ad es. Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, altre amministrazioni pubbliche²³⁴ nazionali ed estere, musei pubblici e privati, organismi di volontariato e di protezione civile iscritti negli appositi registri o a privati cittadini, per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamità o per ragioni di politica internazionale, conformemente ai requisiti previsti dalle norme vigenti);
- le ragioni della cessione;
- il valore dei beni oggetto di cessione.

Effettuata la cessione, si può procedere allo scarico amministrativo dei mezzi, materiali e sistemi secondo le norme vigenti e le disposizioni impartite dall'Autorità Logistica Centrale.

²³¹ COM, artt. 310 e 311.

²³² COM, art. 310 e TUOM, art. 420.

²³³ COM, artt. 311, 312 e TUOM, art. 420.

²³⁴ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165.

4.1 CESSIONE

La cessione, come già specificato può essere effettuata a **titolo oneroso** o a **titolo gratuito** previa disposizione degli organi centrali, è autorizzata da:

AUTORITÀ	CASI
Capo di SMD	Autorizzazione a favore di: – Enti dell'Area Interforze²³⁵; – Paesi esteri per i materiali contingentati per il sostegno delle forze all'estero²³⁶. Il decreto di autorizzazione emesso dal Capo di SMD ha validità anche ai fini contabili (passaggio di carico amministrativo).
Autorità Logistica Centrale	Per tutti i materiali della F.A.: – obsoleti²³⁷ o specifici (WAR), ancora in ciclo logistico (a favore di soggetti che operano nel settore della Difesa o a enti della PA, previa disposizione degli Organi centrali); – dismessi²³⁸, suscettibili di alienazione²³⁹ ovvero dichiarati fuori uso, fuori servizio o residuati di lavorazione/ disfacimento²⁴⁰ (a favore di Associazioni di protezione civile/volontariato, musei, ecc. che risultino essere in possesso dei requisiti previsti); – autorizzati alla cessione dal Capo di SMD nell'ambito delle missioni internazionali; – oggetto di cessione tra le F.A.²⁴¹ (l'Autorità Logistica Centrale ne fissa le modalità. La cessione è regolarizzata con passaggio di carico e, se ciò non risulta possibile, compensata nell'ambito partite debito/credito che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente).

Tabella 17 – competenze in merito all'autorizzazione alla cessione

²³⁵ SGD-G-012 (ITA), Capo IX para 17.

²³⁶ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, art. 17 co. 4.

²³⁷ COM, art. 310, co. 3.

²³⁸ COM, art. 311, co. 1.

²³⁹ COM, art. 310, co. 1.

²⁴⁰ SGD-G-012 (ITA), Capo IX para 16, 1.

²⁴¹ TUOM, art. 420, co. 5.

4.1.1 Cessione di beni nell'ambito della F.A.

Limitatamente alle cessioni (passaggio gratuito tra consegnatari) di beni nell'ambito della F.A., (non museali o di interesse storico), l'autorizzazione risale generalmente alla prima autorità gerarchica sovraordinata tra gli organismi interessati dandone comunicazione, qualora trattasi di materiale in ciclo logistico, al Comando Specialistico competente per materia (tramat., com., Savet, tec., ecc.). Per i beni gestiti a matricola (materiali e mezzi) a perfezionamento del movimento fisico del bene deve essere inviata al pertinente Comando Specialistico copia del corrispondente CM10 debitamente firmato dal personale degli Organismi interessati (mittente e destinatario).

Sempre per i materiali in ciclo logistico, nel caso in cui questi appartengano a differenti Vertici d'Area l'autorizzazione compete al Comando Specialistico competente per materia (tramat., com., Savet, tec., ecc.) con le modalità previste nelle pubblicazioni di settore. Per la cessione di beni non in ciclo logistico appartenenti a differenti Vertici d'Area è sufficiente l'accordo tra i Vertici d'Area coinvolti.

In caso di cessione di beni che compongono il patrimonio dei musei, delle "sale museali" e dei beni di pregio della Forza Armata l'autorizzazione risale all'Ufficio Storico di SME-V RAG.

4.1.2 Cessione a titolo oneroso

I materiali efficienti e in ciclo logistico possono essere ceduti, a [titolo oneroso](#)²⁴² ad altre Amministrazioni dello Stato solo se, per ragioni di urgenza o per motivate esigenze, queste non possano provvedere direttamente, ovvero ad amministrazioni pubbliche (anche estere) e a privati:

- se ricorre un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le F.A.;
- per ragioni urgenti d'interesse pubblico di natura militare;
- per operazioni di soccorso per pubbliche calamità;
- per ragioni di politica internazionale.

Negli ultimi tre casi, lo scarico contabile dei materiali avviene con immediatezza, indipendentemente dal pagamento²⁴³.

Le cessioni dei suddetti materiali possono avvenire a [titolo gratuito](#) solo quando ciò [sia espressamente previsto da specifiche norme](#).

Per le cessioni a [scopo di pubblica utilità](#) (cfr. [Cpt. 4.2](#)), i mezzi e materiali possono essere ceduti a pagamento²⁴⁴ previa autorizzazione della competente Autorità Logistica Centrale con la quale sono determinate le modalità dei prezzi di cessione, tenendo conto dei prezzi di mercato (cfr. [Cpt. 7](#)), nonché delle speciali norme vigenti in materia di armamenti.

Nel caso di supporto di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti o servizi prestati ad altre F.A., l'Autorità Logistica Centrale può autorizzare la cessione anche mediante il ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze (ad es. partite debito-credito) e secondo delle procedure vigenti in ambito F.A..

²⁴² TUOM, art. 420 co. 2 e 3.

²⁴³ TUOM, art. 420 co. 3.

²⁴⁴ TUOM, art. 420, co. 1.

La cessione a titolo oneroso deve essere compensata, con priorità, mediante l'istituto della permuta o, in alternativa, con la vendita.

La cessione deve risultare da apposita documentazione nella quale sono riportati:

- autorizzazione alla cessione;
- denominazione, NUC, telaio, targa o matricola, stato d'uso, quantità e valore complessivo dei materiali da cedere²⁴⁵;
- dati identificativi del beneficiario;
- avvenuto pagamento (o avvenuta esecuzione/consegna delle controprestazioni in caso di permuta) con quietanza di Tesoreria o mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze²⁴⁶.

La documentazione, sottoscritta dal beneficiario e dal Capo della gestione patrimoniale costituisce, con la ricevuta di pagamento, elemento giustificativo per il consegnatario ai fini dello scarico dei materiali ceduti.

La determinazione del prezzo di cessione²⁴⁷ è affidata a una Commissione di consistenza e stima, nominata dal Comandante dell'EDRC, che effettua la valutazione del valore del materiale (cfr. [Cpt. 7](#)).

Qualora il pagamento abbia luogo per contanti le somme rimosse costituiscono proventi riassegnabili²⁴⁸.

Per la cessione a [titolo oneroso](#) di veicoli e materiali della F.A. [di non conveniente rimpatrio nell'ambito delle missioni internazionali](#) si rimanda all'[All. K](#).

4.1.2.1 Cessione a titolo oneroso a paesi esteri

Le cessioni e i prestiti nonché le prestazioni tecnico logistiche a paesi esteri possono essere a favore di:

- FF.AA. estere, disciplinate da accordi e da memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati²⁴⁹;
- soggetti pubblici o privati che operano nel settore della Difesa o per conto di FF.AA. estere e che non sono oggetto di restrizioni internazionali quale l'embargo.

Le cessioni a paesi esteri prevedono accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali e sono compensate mediante permuta di beni e/o servizi o versamento in tesoreria.

Le cessioni a paesi esteri, di norma, rientrano nelle [competenza della DNA](#) (tenendo informato lo SMD IV Reparto) e sono perfezionate per il tramite delle Direzioni tecniche e dell'Agenzia Industrie Difesa. La normativa interforze di settore²⁵⁰ prevede che le richieste o le proposte di cessione a paesi esteri, a titolo gratuito o oneroso, debbano essere indirizzate allo SMD IV

²⁴⁵ Secondo il "Sistema di contabilità europea" (SEC 95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto (comprensivo d'IVA). Il valore d'inventario deve essere aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente.

²⁴⁶ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para.17, punto 5.

²⁴⁷ Per il calcolo del prezzo di cessione occorre tenere conto anche di quanto definito dalla Direttiva SMD-L-029 inerente alle tabelle di onerosità.

²⁴⁸ TUOM, art. 420, co. 6.

²⁴⁹ TUOM, art. 427.

²⁵⁰ SMD-L-031 "Direttiva applicativa per la cessione dei materiali della Difesa" Ed. 2015 di SMD IV Reparto.

Reparto, per le valutazioni del **Tavolo Tecnico Interforze (TTI)** allo scopo di determinare la natura gratuita o onerosa della cessione.



Figura 22 - Veicolo Multiruolo (VM 90) protetto dell'A.D., ceduto a titolo gratuito alle Forze Armate somale (sinistra), Veicolo blindato leggero (VBL) Puma ceduto alla Repubblica di Gibuti nell'ambito di un programma di cooperazione (destra).

Il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento è disciplinato da specifica normativa²⁵¹.

Le valutazioni sulle cessioni a paesi esteri da parte degli aventi causa (SGD-DNA, SMD II, III e IV Reparto e COVI) sono vincolate dal parere del MAECI-UAMA²⁵², competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione dei materiali di armamento di fabbricazione estera (a seguito di autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche del paese in Italia) e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla Legge 185/90 sul controllo degli armamenti e s.m.i..

4.1.3 Cessione a titolo gratuito

Il Ministero della Difesa può cedere a **titolo gratuito** materiali non d'armamento²⁵³, dichiarati fuori servizio o fuori uso, a favore di:

- Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;
- organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri;
- amministrazioni pubbliche nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale

La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche è consentita ai soggetti di cui sopra esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

I materiali delle F.A., impiegati per soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali in Italia o all'estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti

²⁵¹ Legge 9 luglio 1990, n.185, modificata dal Decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105 ed integrata dal Regolamento di attuazione - D.M. 7 gennaio 2013, n.19.

²⁵² Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Unità Autorizzazione Materiali di Armamento.

²⁵³ COM, Art. 311, co. 1.

contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, se si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli Affari Esteri²⁵⁴.

È consentita inoltre la cessione a **musei (pubblici o privati)** per materiali o mezzi non più destinati all'impiego, ciò allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico (cfr. [para. 4.3](#)). La cessione riguarda solo un numero limitato di esemplari. All'atto della cessione, i materiali d'armamento²⁵⁵ devono essere demilitarizzati preservando le loro configurazioni originali. I costi relativi alle attività di demilitarizzazione, disattivazione e al trasporto sono, di norma, a carico della parte ricevente, (per il concetto di demilitarizzazione cfr. [para. 2.5](#) e seguenti).

4.1.3.1 Cessione di beni mobili a titolo gratuito a paesi esteri nell'ambito delle missioni internazionali

Su disposizione delle Autorità logistiche di F.A., previa autorizzazione del Capo di SMD, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero della Difesa, possono essere ceduti²⁵⁶ **mezzi e materiali**, a esclusione del materiale d'armamento, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, a:

- F.A. e Forze di Polizia estere;
- Autorità locali;
- Organizzazioni internazionali non governative;
- Organismi di Volontariato e di Protezione Civile, prioritariamente italiani, operanti nei Te.Op..

I mezzi e materiali oggetto della cessione devono essere:

- utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto;
- dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.

I costi associati alle cessioni a titolo gratuito (ad es.: per il personale, l'imballaggio, il trasporto ecc.) necessitano di finanziamenti da imputare a differenti soggetti, in relazione alla natura della cessione²⁵⁷:

- relazioni diplomatiche tra Stati, a carico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
- promozione dell'Industria nazionale, a carico dell'industria beneficiaria;
- materiale dismesso chiesto da un altro Paese, a carico dello Stato ricevente.

²⁵⁴ COM, art. 311 co. 4-bis.

²⁵⁵ Comunque compresi nelle tipologie previste dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185.

²⁵⁶ COM, art. 312.

²⁵⁷ SMD-L-031, para. 5, punto b.

4.1.3.2 Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali

Il Capo di SMD è l'autorità competente per la cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali della F.A. nell'ambito delle missioni internazionali²⁵⁸.

Per ragioni di cooperazione internazionale o se sussistano condizioni di opportunità, i veicoli e i materiali possono essere ceduti direttamente, a titolo gratuito, a soggetti che ne hanno diritto con l'esclusione dei materiali d'armamento (procedura in [All. H](#)) di cui all'art. 2 comma 2 della Legge 185/90.

Un'apposita Commissione redige il verbale che contiene gli elenchi dei mezzi e dei materiali proposti²⁵⁹ ([All. I](#) e [All. J](#)), con tutte le informazioni necessarie per le decisioni del caso.

Il Comandante del Contingente deve indicare, per ciascun bene, i soggetti destinatari della cessione²⁶⁰. Tali soggetti devono presentare formale richiesta di alienazione a titolo gratuito, corredata dalla documentazione che attesti lo status di Organismo che ne ha diritto.

Gli elenchi predisposti di mezzi e materiali che rientrano nelle competenze dell'Esercito sono inviati al COMLOG tenendo informato:

- il COVI Difesa - Divisione J4 (COVI-J4), per i materiali contingentati;
- il Comando da cui l'unità in Te.Op. dipende in patria, per i materiali della F.A..

L'Autorità Logistica Centrale individua, nell'ambito degli elenchi approntati dal Comandante del contingente, i mezzi e i materiali per i quali, anche in rapporto alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, [non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto](#).

L'elenco dei mezzi e materiali cedibili viene inviato allo SME che lo sottopone al Capo di SMD per l'adozione del provvedimento (decreto) che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle località e nello stato in cui si trovano.

Con il provvedimento il Capo di SMD, tenuto conto delle direttive del Ministro della Difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni a titolo gratuito stabilendone l'eventuale ordine di priorità. L'[Autorità Logistica Centrale](#), a seguito del provvedimento dello SMD, dispone:

- il fuori servizio (per ragioni tecniche, economiche o militari), ove non precedentemente decretato dallo SMD o dallo SME;
- la "dichiarazione di cedibilità"²⁶¹.

Con tali atti è possibile dare seguito alla cessione dei mezzi e dei materiali, a titolo gratuito, come da autorizzazione del Capo di SMD.

All'atto della cessione deve essere redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Comandante del contingente e dal beneficiario.

La "dichiarazione di cedibilità" e il verbale di consegna costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.

²⁵⁸ TUOM, art. 425.

²⁵⁹ Compresi nell'All. A al Decreto 30 novembre 2001.

²⁶⁰ COM, art. 312. ovvero: FF.AA. e Forze di Polizia estere, Autorità locali, Organizzazioni internazionali non governative, Organismi di Volontariato e di Protezione Civile, prioritariamente italiani, operanti nei Te.Op..

²⁶¹ TUOM, art. 425, co. 6.

4.2 CESSIONE PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ

4.2.1 Generalità

I materiali e i veicoli **dismessi** dalla F.A. possono essere:

- venduti/permutati a Enti, Organismi o Associazioni che perseguono scopi di protezione civile e pubblica utilità (ove sia percorribile la trattativa diretta e comunque tenendo conto delle norme che disciplinano le alienazioni²⁶²) allo scopo di ricavare un utile;
- sgomberati a titolo gratuito, in seconda istanza.

Qualora sussista l'interesse di più organizzazioni o amministrazioni sui medesimi materiali, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle istanze.

La cessione di mezzi o materiali dismessi per pubblica utilità **riguarda singoli beni, non inseriti o inseribili in lotti di alienazione** (ad es. lotti d'interesse dell'AID) e di scarso interesse commerciale, in maniera da escludere frazionamenti o danni erariali al patrimonio dell'A.D..

La cessione, dunque, avviene per singoli beni, qualora²⁶³:

- i mezzi/materiali chiesti non siano inseriti in lotti di alienazione;
- la precedente procedura negoziata sia stata infruttuosa o sia andata deserta;
- la cessione sia disposta nei confronti di Enti, Organismi o Associazioni per soddisfare esigenze di pubblica utilità e senza fini di lucro e la richiesta sia attinente con le attività istituzionali del richiedente;
- per il modesto valore complessivo dei materiali e la presenza di altre circostanze (ad es.: decongestionamento di aree utilizzate per stoccaggio mezzi che potrebbero essere soggette a rischio di inquinamento ambientale, ulteriore deterioramento del mezzo, ecc.) o caratteristiche del mezzo o materiale (ad es. di scarso interesse commerciale) la forma di alienazione più veloce ed efficiente risulti la trattativa diretta;
- per evitare spese di trasporto verso i PVI, oneri gestionali di stoccaggio e il deperimento dei veicoli o materiali dismessi nel medio/lungo termine.

Nel caso, invece, non sia possibile perseguire un utile a causa dell'infruttuosità delle trattative negoziali²⁶⁴ l'alienazione dei materiali ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, qualora si tratti di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle norme in materia²⁶⁵. Qualora l'alienazione consista nello sgombero dei materiali a titolo non oneroso, si può procedere alla cessione in via preferenziale, previa autorizzazione dell'Autorità Logistica Centrale, a favore di organismi che ne abbiano fatto richiesta, ovvero²⁶⁶ (procedura in [All. L](#)) a:

- Organismi di Protezione Civile (iscritti negli appositi registri);
- Organismi di Volontariato (ad es. ONLUS);

²⁶² TUOM, art. 419 e 421.

²⁶³ Non è necessario che le condizioni si verifichino tutte contestualmente, ma che il contesto complessivo dell'alienazione garantisca il rispetto delle regole della PA.

²⁶⁴ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para 16, punto 2.

²⁶⁵ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para.16, punto 5.

²⁶⁶ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para.16, punto 6.

- altre amministrazioni pubbliche.

Qualora non vi siano richieste da parte di tali soggetti, la cessione o lo sgombero [a titolo non oneroso](#) può essere accordata, previa autorizzazione dell'Autorità Logistica Centrale, a:

- Organismi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo (ONG);
- Istituti scolastici;
- Associazioni combattentistiche e d'Arma;
- Associazioni sportive;
- Enti/Organismi religiosi;
- altre Istituzioni di pubblica utilità che non perseguono fini di lucro e che operano per la pubblica utilità o comunque per scopi sociali.

Tra i beni dismessi della F.A., i veicoli commerciali dismessi (furgoni, minibus ecc.) risultano di particolare interesse per gli Enti, Organismi e Associazioni civili che perseguono una pubblica utilità.

In merito, è opportuno sottolineare che esiste una sostanziale differenza fra un veicolo fuori uso civile (che deve essere necessariamente destinato alla rottamazione) e un veicolo fuori uso militare, che può invece essere reimmatricolato²⁶⁷ e terminare il proprio ciclo di vita al di fuori dell'A.D..

Nel comparto civile, un veicolo viene considerato fuori uso quando, alla fine della sua vita tecnica, costituisce un rifiuto²⁶⁸; la definizione generica di rifiuto risale a una Direttiva comunitaria²⁶⁹, che configura come tale qualsiasi sostanza o oggetto per il cui smaltimento siano necessarie specifiche modalità e centri di raccolta autorizzati (non attraverso il normale circuito dei rifiuti urbani), dettagliate dalla normativa vigente in materia ambientale²⁷⁰.

Non rientrano nella definizione di rifiuto i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso oppure in pezzi smontati.

[Un veicolo militare fuori uso](#) opportunamente demilitarizzato (per il concetto di demilitarizzazione cfr. [para. 2.5.3](#)) [può essere reimmatricolato con targa civile](#), previo accertamento dei prescritti requisiti²⁷¹. Pertanto, i veicoli della F.A. possono essere alienati nello stato in cui si trovano (non previa rottamazione) a Enti/Organismi/ Associazioni che provvederanno a reimmatricolarli (cfr. [para. 4.2.2.5](#)).

La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione o relazione del legale responsabile dell'Ente che attesti le attività socialmente utili svolte nell'ultimo biennio (ad es. interventi di pubbliche calamità).

²⁶⁷ Art. 138, co. 7 del "Nuovo Codice della strada", D.Lgvo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

²⁶⁸ Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgvo 5 febbraio 1997, n. 22,. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale") e s.m.i..

²⁶⁹ Art. 1 della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti così come modificata dalla Direttiva 18 marzo 1991, n. 91/156/CEE e Direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE.

²⁷⁰ Nel caso dei veicoli fuori uso, Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

²⁷¹ Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della strada", art. 138, co. 7.

4.2.2 Cessione a titolo oneroso di veicoli o materiali per pubblica utilità

La cessione a titolo oneroso per motivi di pubblica utilità di mezzi o materiali prevede che l'Ente/Organismo²⁷² richiedente sia in possesso dei requisiti che attestino lo "status di operante per finalità sociali e/o senza scopo di lucro". Ciò deve essere provato mediante l'invio di apposita certificazione/documentazione che attesti che la richiesta sia destinata ad attività socialmente utili, effettivamente svolte dal soggetto richiedente (non meramente dichiarate nello statuto dell'Ente). È possibile cedere al massimo sei veicoli di cui due veicoli a connotazione speciale²⁷³ (il cui impiego sia attinente con le attività istituzionali del richiedente), al fine di soddisfare più richieste possibili considerate le risorse disponibili.

Le richieste possono essere reiterate:

- dopo un anno dall'ultima richiesta, nel caso di esito favorevole, anche per un solo veicolo;
- senza vincoli temporali, in caso di esito infruttuoso.

La congruità del prezzo di cessione dei mezzi e materiali è determinato da Commissioni (nomite dai Direttori/Comandanti degli EDRC) che elaborano un verbale di consistenza e stima, per fissare un congruo prezzo di mercato.

4.2.2.1 Iter della richiesta

L'istanza (fac-simile in [All. M](#)), prodotta su carta intestata in originale va inoltrata al COMLOG-SM Ufficio Alienazioni, corredata della documentazione necessaria in relazione all'Ente/Organismo richiedente (elenco documentazione in [All. N](#)).

Qualora la cessione di veicoli o materiali della F.A. comporti la demilitarizzazione e la riconversione dei beni, l'Ente/Organismo richiedente deve dichiarare, nell'istanza di acquisizione, la disponibilità ad assumersi tutti gli oneri di spesa.



Figura 23 - Veicoli dismessi della F.A. e utilizzati da un ODV di Protezione Civile

²⁷² Enti pubblici territoriali per esigenze di protezione civile, Organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, Organismi/Associazioni di volontariato ONLUS, Associazioni di protezione civile, Associazioni combattentistiche e d'Arma, Associazioni Sportive, Organismi religiosi e istituti scolastici.

²⁷³ Trattori, autocisterne, autobotti, autogrù, autocarri porta container, autocarri scarrabili, complessi traino, auto spurgo carrelli elevatori pesanti > 4 ton, macchine movimento terra, autobetoniere e stazioni di energia maggiori di 100 Kw.

4.2.2.2 Autorizzazione alla ricognizione di veicoli o di materiali

L'Ufficio Alienazioni, esaminata l'istanza e la documentazione, rilascia l'autorizzazione a una [visita ricognitiva](#) presso gli Enti (ad es.: PVI e EDRC) ove sono parchati/stoccati i mezzi o i materiali dismessi di possibile interesse dell'Ente/Organismo richiedente.

L'autorizzazione ha la validità di **sei mesi** dalla data di ricezione, per un massimo di due visite. L'EDRC, a seguito della scelta dei veicoli da parte dell'Organismo procederà:

- alla trattazione della richiesta con l'invio degli atti a Ufficio Alienazioni **entro trenta (30) giorni** dalla scelta dei veicoli;
- alla predisposizione dell'atto negoziale **entro trenta (30) giorni** dalla ricezione del decreto di alienazione.

4.2.2.3 Autorizzazione alla cessione di veicoli o materiali d'interesse

Verificata la correttezza della documentazione prodotta dall'Ente/Organismo richiedente, l'Ufficio Alienazioni predispone il decreto di cessione dei mezzi o materiali prescelti per l'approvazione e la firma dell'Autorità Logistica Centrale.

L'Amministrazione si riserva di revocare, a suo insindacabile giudizio (dandone comunicazione all'Ente/Organismo richiedente), l'autorizzazione al ritiro dei mezzi e dei materiali per ragioni di emergenza o per particolari situazioni che possano essere pregiudizievoli dei propri interessi ovvero laddove emergano altre esigenze o motivazioni con priorità rispetto a quelle in esame.

4.2.2.4 Modalità di ristoro delle transazioni

Il corrispettivo della transazione consiste nelle seguenti forme:

- permuta di beni e/o servizi;
- pagamento mediante il versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Per la permuta, l'Ente cedente concorderà con l'Organismo richiedente il tipo delle controprestazioni, avviando l'iter procedurale (cfr. [Cpt. 5](#)).

4.2.2.5 Consegna dei mezzi o materiali

La consegna dei mezzi o materiali avviene dopo la consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento o della fornitura delle controprestazioni (in caso di permuta) al responsabile dell'Ente che ha in carico amministrativo i beni.

L'autorizzazione sarà revocata nel caso in cui l'associazione non abbia provveduto al pagamento o alla fornitura delle controprestazioni entro **90 giorni dalla data della** sottoscrizione dell'atto negoziale.

Il ritiro del materiale, previo accordi diretti con l'Ente cedente, avviene a cura di chi ha sottoscritto la richiesta o persona da questi delegata con apposita delega su carta intestata dell'Organismo richiedente.

Copia dei verbali di consegna dei mezzi o dei materiali devono essere inviati, facendo riferimento al decreto di autorizzazione, dall'EDRC cedente a:

- COMLOG-SM Ufficio Alienazioni;
- Comando TRAMAT-Reparto Materiali, Sezione Gestione Automatizzata Parchi;
- Comando competente per materia (trammat, com., Savet, ecc.).

Inoltre l'Ente cedente deve consegnare all'Organismo i seguenti documenti al fine di consentire la [reimmatricolazione con targa civile del/i veicolo/i](#), previo opportuna demilitarizzazione ove necessario (per il concetto di demilitarizzazione²⁷⁴ cfr. [para. 2.5.3](#)):

- originale del certificato di omologazione del veicolo;
- dichiarazione del Comandante dell'EDRC (in caso di assenza del certificato di omologazione del veicolo²⁷⁵) come da fac-simile in [All. M](#);
- copia del Decreto di alienazione a firma dell'Autorità Logistica Centrale.

Infine, nel caso i veicoli ceduti siano a connotazione militare, tale per cui si renda necessario demilitarizzarli, si precisa che la demilitarizzazione dev'essere eseguita secondo le indicazioni fornite dalla DAT, di norma a cura dell'A.D., ovvero delegata ogni qualvolta ritenuto opportuno, alla parte acquirente che si assume le spese a suo carico.

In quest'ultima ipotesi, l'EDRC cedente è tenuto a verificare la completa demilitarizzazione (cfr. [para. 2.5.3](#)) del bene in questione e prevedere nell'atto negoziale le clausole riportate dallo SMD-IV RLI²⁷⁶.

4.2.2.6 Procedure per la parifica dell' "Anagrafica mezzi e si.ar." a seguito di alienazione/permuta dei mezzi e di materiale d'armamento

Gli EDRC che hanno provveduto alla cessione di veicoli già targati EI (ad es.: alienazione, permuta, ecc.) devono, dopo aver ceduto il veicolo, procedere all'invio della seguente documentazione al Comando TRAMAT (Sezione Gestione Automatizzata Parchi):

- Modello R5 riferito alla riconsegna delle targhe all'Ufficio Tecnico Territoriale in Torino; (fac-simile in [All. M](#));
- Modello R6 riferito alla cessione/alienazione del veicolo con indicazioni della società/ditta/ONLUS acquirente (fac-simile in [All. M](#));
- ulteriore documentazione probatoria (verbale di consegna del materiale matricolato, contratto di cessione, ecc.).

L'EDRC, che ha ceduto mezzi di probabile reimmatricolazione, deve accertarsi dell'avvenuta registrazione della cessione nell' "Anagrafica mezzi".

²⁷⁴ Let. n. M_D GTER 0028341 in data 18-11-2015 "Procedure per la demilitarizzazione dei veicoli" della DAT.

²⁷⁵ Il Certificato di omologazione del veicolo è richiesto, in originale, dalla Motorizzazione, all'atto della richiesta di immatricolazione con targa civile. Nel caso il veicolo militare sia stato equipaggiato con targa civile, il certificato potrebbe non essere disponibile c/o l'EDRC (se fornito in unico esemplare dalla casa costruttrice) in quanto già consegnato alla Motorizzazione Civile per la precedente targatura.

²⁷⁶ Let. n. M_D SSMD REG2016 0011944 in data 28-01-2016 di SMD-IV RLI:

- indicazione del foro competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c. in quanto necessario per la peculiarità dell'oggetto della vendita;
- precisazione che la parte acquirente da atto che il bene oggetto della compravendita/permuta è stato completamente demilitarizzato e privo di qualsiasi segno, contrassegno o altro simbolo riconducibile alle Forze Armate ed alla Repubblica;
- la parte acquirente solleva l'amministrazione cedente da qualunque responsabilità per il successivo utilizzo del bene oggetto della compravendita/permuta difforme da quello previsto dalla legge e si assume ogni responsabilità per l'eventuale violazione di norme di settore in tema di vendita, nonché di rimilitarizzazione del bene stesso.

4.3 CESSIONE PER FINALITÀ MUSEALI E/O ARREDO URBANO

4.3.1 Generalità

La normativa di settore, di seguito esplicitata, consente di alienare a titolo gratuito, in numero limitato, veicoli e materiali dismessi dell'A.D. (fuori servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A.) a musei pubblici e privati, Enti pubblici, Enti locali (es. Comuni o Regioni) e Associazioni operanti senza fini di lucro, seguendo la procedura prevista ([All. O](#)).

I materiali d'armamento devono essere ceduti previa disattivazione, procedimento che rende inerte un'arma portatile da guerra o comune, portandola allo stato di mero simulacro in modo permanente ed irreversibile anche nelle sue parti essenziali.

Dall'intervento di disattivazione sono esclusi i pezzi d'importanza storica, che non sono soggetti alla normativa delle armi comuni e, pertanto, non vengono disattivati.

L'intervento di demilitarizzazione, inoltre, si rende necessario per cedere armi a musei, Enti o Associazioni, in quanto consiste nella trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo, non precludendone la capacità di offendere ma limitando soltanto tale capacità.

Parimenti, anche i veicoli da combattimento devono essere messi in condizione di non offendere, prima di essere ceduti per mostra statica o scopi museali. A seconda che si tratti di carri soggetti o meno al Trattato CFE, il provvedimento mirato all'inertizzazione del manufatto assume due definizioni differenti (demilitarizzazione²⁷⁷, riduzione in mostra statica²⁷⁸) per attività che, seppur tecnicamente analoghe²⁷⁹, sono desunte dalle rispettive normative di riferimento.

I veicoli e i materiali eccedenti le esigenze della F.A., dismessi dall'A.D. o dichiarati fuori servizio o fuori uso, possono essere ceduti a [titolo gratuito](#) a²⁸⁰:

- Musei di F.A.²⁸¹;
- Associazioni combattentistiche e d'Arma;
- Musei pubblici e privati;
- Enti pubblici e locali (ad es.: comuni o regioni);
- Associazioni senza fini di lucro.

Le cessioni devono essere preventivamente valutate e autorizzate dallo SME-Ufficio Storico²⁸². I materiali d'armamento, destinati ad [arredo urbano](#) o a [scopi museali](#), devono essere ceduti [demilitarizzati e/o disattivati](#).

La procedura per la cessione di materiali per finalità museali o di arredo urbano è riportata in [All. O](#).

²⁷⁷ Let. n. M_D GTER 0028341 in data 18-11-2015 "Procedure per la demilitarizzazione dei veicoli".

²⁷⁸ Protocollo sulle procedure che regolano la riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, allegato al Trattato CFE.

²⁷⁹ Nel caso di carri armati, la demilitarizzazione o la riduzione in mostra statica precludono la possibilità di utilizzo del sistema.

²⁸⁰ COM, art. 311, co. 4; TUOM, art. 423; SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 17, punto 3.

²⁸¹ Compresa le raccolte museali di Scuole d'arma e di Specialità e le Sale Museali di Corpo (Let. n. 1137 STOR 3 del 26 feb. 2009 e Let. prot. n. 417 STOR 3 del 27 gen. 2011 dello SME-Ufficio Storico).

²⁸² Direttiva "Disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico dell'EI" di SME-Ufficio Storico.

4.3.2 Normativa

Nel tempo, lo Stato Maggiore della Difesa ha integrato e dettagliato²⁸³ la normativa sulle alienazioni per finalità museali (fig. 24):

- ampliando lo spettro dei veicoli e materiali cedibili a titolo gratuito, comprendendo anche beni fuori uso e fuori servizio, oltre a quelli eccedenti le esigenze della F.A., inclusi quelli d'armamento demilitarizzati;
- esteso la possibilità di richiedere i beni in argomento anche da parte di Enti pubblici ed Associazione operanti senza fini di lucro, oltre che ai musei pubblici o privati, subordinando la cessione al parere del competente Ufficio Storico di SME-V RAG.

Con la citata circolare lo SMD ha inoltre evidenziato che le alienazioni per scopi museali **a titolo gratuito**, sono autorizzate qualora:

- i siti proposti siano strutture permanenti (compresi i monumenti) in grado di esporre, senza fini di lucro, i materiali al pubblico;
- siano rispettate le norme relative ai materiali d'armamento (ad es. possesso dei requisiti di sicurezza da parte dei siti museali);
- non vi siano oneri per la Difesa per la cessione dei materiali;
- i soggetti che ricevono i materiali e i mezzi s'impegnino formalmente a non cederli a terzi senza il preventivo consenso dell'autorità che ne ha autorizzato la cessione.

Le richieste di Enti, Organismi o musei privati che operano **a fini di lucro** possono essere accolte previa alienazione **a titolo oneroso** (permuta o vendita)²⁸⁴.

Sono a carico dell'Ente, Associazione o museo, gli oneri relativi:

- alla demilitarizzazione o alla disattivazione;
- alla riduzione in mostra statica ai sensi del Trattato *Conventional Armed Forces in Europe* (CFE) (eventuale);
- alla bonifica da sostanze radioattive, tossiche o nocive;
- al restauro;
- alla movimentazione e al trasporto.

Non possono essere ceduti materiali che costituiscono patrimonio inalienabile della F.A. per la loro **alta valenza storico-culturale**, ovvero:

- veicoli e mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni²⁸⁵;
- beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni²⁸⁶;
- vestigia della 1ª Guerra Mondiale²⁸⁷;
- pezzi rari d'importanza storica e disponibili in numero limitato;
- pezzi unici e prototipi;
- materiali collegati a personaggi o a eventi di rilevanza storico-culturale;
- armi "antiche", ad avancarica o che risalgono a epoca anteriore al 1890²⁸⁸.

²⁸³ Let. n. M_D SSMD 0055355 in data 19 giu. 2012 di SMD.

²⁸⁴ Let. prot. n. 0066134 Cod.Id. 220 RL Ind.CI. 7.8.3/17608 del 15 dic. 2011 dello SME IV RL inerente alla cessione di mezzi e materiali per scopo di arredo urbano.

²⁸⁵ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 11 co. "g".

²⁸⁶ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 11 co. "h".

²⁸⁷ L. 7 marzo 2001, n. 78 a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

²⁸⁸ L. 110/75 del 18 aprile 1975.

4.3.3 Richiesta di materiali per scopi museali o arredo urbano

La richiesta di materiali per scopi museali o arredo urbano va inoltrata al COMLOG-SM Ufficio Alienazioni su carta intestata in originale, come da format riportati nell' [All. P](#) e [All. Q](#) e corredata dei documenti riportati nell'[All. R](#).

Le Sezioni o i Gruppi delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma devono far pervenire le istanze di cessione all'Ufficio Alienazioni [per il tramite delle Presidenze Nazionali](#)²⁸⁹.



Figura 24 - I materiali d'armamento devono essere ceduti previa disattivazione, procedimento che rende inerte un'arma portatile da guerra o comune, portandola allo stato di mero simulacro in modo permanente ed irreversibile anche nelle sue parti essenziali.

4.3.4 Accertamento della disponibilità di veicoli e materiali

Esaminata l'istanza e la documentazione ricevuta, l'Ufficio Alienazioni per i:

- veicoli, autorizza gli organismi interessati a effettuare una ricognizione presso gli EDRC dove sono parcati i mezzi; l'autorizzazione ha una validità di 60 giorni dalla data di ricezione;
- materiali d'armamento, ne verifica la disponibilità e, in caso di indisponibilità, propone, eventualmente e se possibile, una soluzione alternativa.

4.3.5 Procedura di cessione per finalità museali o di arredo urbano

Acquisito il nullaosta dello SME - Ufficio Storico alla cessione²⁹⁰, l'Ufficio Alienazioni predispone il decreto da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Logistica Centrale. L'Ufficio Storico dello SME, al fine di chiarire gli aspetti connessi con la possibilità di cedere beni della F.A. del tipo "materiali d'armamento per scopi museali", ha precisato che²⁹¹ *"[...] gli EDRC che detengono questa tipologia di armamenti hanno l'obbligo di mantenerli e valorizzarli nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei beni di interesse storico-culturale [...] al verificarsi di un evento da cui dovesse scaturire l'esigenza di cederli (chiusura, riconfigurazione organizzativa, trasferimento in altra sede ecc.), deve essere interessato l'Ufficio Storico dello SME, unico responsabile per la ricollocazione e gestione unitaria del materiale di interesse*

²⁸⁹ Let.n. 360 STOR312.4/I del 1° febbraio 2012 dello SME, V Reparto - Ufficio Storico.

²⁹⁰ Il nullaosta dello SME – Ufficio Storico non è necessario per la cessione delle granate inerti.

²⁹¹ Let. prot. n. 4319 STOR3 12.4.I in data 07 novembre 2013 di SME, V Reparto-Ufficio Storico.

storico di F.A.. In ogni caso, i citati materiali non devono essere proposti o resi disponibili a Enti o Associazioni esterne all'A.D. di iniziativa'.

L'Ufficio Storico dello SME ha inoltre disposto²⁹², anche ai fini della sicurezza, che gli EDRC non possono essere liberamente visitati da civili a scopo di acquisto di beni di proprietà dell'A.D..

Non sono comunque cedibili i veicoli o i materiali che costituiscono patrimonio inalienabile della F.A., per la loro alta valenza storico-culturale (es. residuati della 1^ e 2^ Guerra Mondiale), in quanto:

- considerati pezzi rari d'importanza storica e disponibili in numero limitato, normalmente appena sufficiente a soddisfare le esigenze della Forza Armata;
- collegati a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Qualora l'Autorità Logistica Centrale autorizzi la cessione, i mezzi o i materiali devono essere prelevati **entro 120 giorni** dall'emissione del decreto. Trascorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

Il ritiro dei veicoli o dei materiali è effettuato dal richiedente o da soggetti/ditta da lui delegati mediante accordi diretti con l'EDRC che ne detiene il carico amministrativo.

In caso di materiale da disattivare, il prelevamento è esclusivamente effettuato a cura di soggetti/ditte, delegati dal richiedente, abilitati al trasporto e/o alla disattivazione dei materiali secondo le modalità previste dalla normativa in vigore²⁹³.

Copia dei verbali di consegna dei mezzi o dei materiali dovranno essere inviati al COMLOG-SM Ufficio Alienazioni e, per conoscenza, al Comando competente per materia (tramat., com., Savet, ecc.) facendo riferimento al decreto autorizzativo.

Infine, l'Ufficio Storico di SME ha diramato le modalità attuative da porre in essere per la costituzione e la gestione delle ***Sale Museali***²⁹⁴, intese come luoghi ove vengono conservati cimeli e oggetti legati a vicende del passato con la finalità di custodire e tramandare le memorie materiali e immateriali legate alla storia di un Ente, di una specialità o di una caserma. Sono istituzioni a disposizione dei Comandanti per la formazione culturale e il consolidamento dello spirito di corpo del personale dell'Ente che si differenziano dai musei dal punto di vista organizzativo, in quanto non hanno né una propria dislocazione amministrativa né un organico dedicato o un consignatario, inoltre può essere costituita da locali differenti anche distanti tra loro ed i cimeli possono essere anche custoditi al di fuori di detti locali per ragioni di spazio o espositive (es. veicoli e pezzi di artiglieria)²⁹⁵. In aderenza alle disposizioni previste dalla legge 110/1975, all'interno dei Musei e delle Sale Museali di F.A. dev'essere impiantato il registro delle armi e curato il puntuale aggiornamento dell'inventario.

²⁹² Let. prot. n. 2540 STOR3 del 19 maggio 2011 di SME, V Reparto-Ufficio Storico.

²⁹³ Decreto del Ministero dell'Interno 8 aprile 2016, art. 4.

²⁹⁴ Let. prot. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0320099 del 13 ottobre 2022 di SME, V Reparto-Ufficio Storico Let.n. M_D AE1C1B2 REG2024 0165790 in data 27-09-2024 "Obbligo di tenuta di registro per la raccolta di armi" di SME-V RAG.

²⁹⁵ Per la gestione dei beni a carattere museale, dei cimeli storici, dei beni di pregio e dei beni ricevuti in donazione non di diretta pertinenza di questa Circolare, si consiglia di consultare la ILE-NL-3110-0042-20-00B01 ed 2001 e s.m.i. e la Circ. 4053 ed. 2026.

4.3.6 Demilitarizzazione di veicoli e materiali e disattivazione di sistemi per scopi museali o arredo urbano

In generale, un veicolo o un materiale militare, prima di essere venduto o ceduto a terzi, deve essere preventivamente **demilitarizzato** o **disattivato** (cfr. [Cpt. 2.5](#)).

In caso di richiesta da parte di Musei esteri, le stesse sono poste all'attenzione del Ca. di SMD per l'autorizzazione alla cessione (fig. 25).



Figura 25 - L'alienazione di veicoli e materiali dismessi della F.A., a titolo gratuito, può essere concessa, oltre che a siti museali, anche ad altri soggetti, quali Regioni e Comuni, per scopi di arredo urbano (es. presso la piazza di un Comune, per un monumento ai caduti ecc.).

4.3.6.1 Demilitarizzazione e disattivazione di materiale d'armamento e munizionamento

La demilitarizzazione e la disattivazione del materiale d'armamento sono regolate da precise norme e sono effettuate con specifiche procedure tecniche²⁹⁶.

Per i **materiali d'armamento destinati a scopi museali** le operazioni di disattivazione/demilitarizzazione vengono effettuate previa autorizzazione dell'Ufficio Storico di SME-V RAG che ha facoltà di avvalersi del contributo/parere del Dicastero competente in materia (MIBACT).

Le armi destinate ad arredo urbano devono essere **disattivate**²⁹⁷, in quanto la sola demilitarizzazione non ne preclude la capacità offensiva.

L'intervento tecnico di disattivazione/demilitarizzazione è effettuato, per le²⁹⁸ armi da guerra:

- da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi da guerra;
- da stabilimenti militari (ad es. PMAL);
- da altri soggetti pubblici contemplati dalla normativa vigente²⁹⁹;
- dal Banco Nazionale di Prova (BNP) di Gardone Val Trompia (BS).

²⁹⁶ Art. 3 del Decreto 8 aprile 2016 del Ministero dell'Interno "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"; Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015; Circ. 20 settembre 2002, n.557 "Circolare demilitarizzazione e disattivazione" del Ministero dell'Interno.

²⁹⁷ let. prot. n. 66134 Cod.Id. 220RL Ind.Cl. 7.8.3/17608 del 15 dic. 2011 di SME IV RL.

²⁹⁸ Decreto del Ministero dell'Interno 8 aprile 2016, art. 4 punto 1. para. a) e b).

²⁹⁹ L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, co. 5.

Per le armi comuni: da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi da guerra o armi comuni.

In entrambi i casi la verifica viene effettuata dal BNP, organismo designato in ambito nazionale, che certifica l'avvenuta disattivazione/demilitarizzazione dell'arma.

Nel caso in cui il richiedente possa avvalersi del PMAL per tali attività³⁰⁰, gli oneri, comprensivi della certificazione da parte del BNP, sono ristorati attraverso un versamento su c/c postale oppure mediante bonifico postale³⁰¹, ovvero con scambio di beni e servizi mediante permuta. Per alcuni materiali (ad es. munizionamento d'artiglieria) l'attività di demilitarizzazione è assimilabile alla disattivazione.

L'esportazione all'estero di materiali d'armamento è subordinata all'autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri³⁰².

4.3.6.2 Riduzione a mostra statica dei veicoli e sistemi da combattimento per scopi museali

I carri armati, i veicoli da combattimento e i sistemi d'arma dichiarati fuori servizio o fuori uso che rientrano nel CFE possono essere ridotti, **per esigenze museali**, a mostra statica e demilitarizzati nella misura dell'1% dei livelli massimi stabiliti dal trattato³⁰³, per ciascuna categoria prevista dal *Treaty Limited Equipment* (TLE)³⁰⁴.

In particolare, i **musei militari** possono detenere in mostra statica due esemplari efficienti³⁰⁵ di ciascun tipo esistente di armamento ed equipaggiamento convenzionale limitato dal trattato³⁰⁶. Gli oneri per la riduzione a mostra statica, presso i siti autorizzati (POLMANT nord e sud e il PAMECICO), sono a carico dei richiedenti.

Gli oneri si riferiscono a mezzi integri che non debbano subire lavori di carpenteria metallica e che prima dell'invio al Polo competente siano stati sottoposti a rilevazione NBC a cura del 7° rgt. Difesa CBRN (previo rilascio di certificazione).

Per alcuni veicoli da combattimento³⁰⁷ sono necessari alcuni interventi di bonifica. In particolare, dei cruscotti radioattivi per la famiglia M113 e di eventuali parti in amianto per i carri Leopard.

Sono comunque a carico del richiedente:

- i costi di movimentazione e trasporto dal sito di stoccaggio al Polo competente e da tale sede alla destinazione finale;
- eventuali altri oneri (ad es.: di lavorazione o di missione del personale militare).

³⁰⁰ Il PMAL non provvede alla certificazione dell'avvenuta disattivazione, che rientra nelle prerogative del BNP di Gardone Val Trompia (Decreto del Ministero dell'Interno 8 aprile 2016, art. 4 punto 1. para. a e b).

³⁰¹ c/c postale 11098050 oppure bonifico postale (codice IBAN n. IT53F0760114400000011098050, intestato al Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, in Terni, viale Benedetto Brin n. 149).

³⁰² Legge 185/90 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", emendata dalla Legge 148/2003 e dal DM 13 giugno 2003.

³⁰³ Direttiva n. 6767 ed. 2008 per la riduzione di armamenti convenzionali limitati dal Trattato CFE.

³⁰⁴ Carri armati, artiglierie, veicoli corazzati da combattimento, velivoli da combattimento ed elicotteri d'attacco.

³⁰⁵ Ceduti nello stato in cui si trovano, integri e non sottoposti a riduzione.

³⁰⁶ Direttiva n. 6767 ed. 2008 per la riduzione di armamenti convenzionali limitati dal Trattato CFE.

³⁰⁷ In ogni caso la disponibilità di veicoli da combattimento per scopi museali è soggetta ai vincoli e alle restrizioni imposte dal Trattato CFE e dalle disposizioni impartite da SME-COMFOTER/COE.

4.4 ALIENAZIONE DI ARMI A COLLEZIONISTI

4.4.1 Generalità

L'attività di alienazione di armi leggere dismesse della F.A. (cd. "ex ordinanza") viene effettuata dal Polo o stabilimento militare all'uopo deputato dal COMLOG EI che, allo stato attuale, è il Polo di mantenimento armi leggere (PMAL) in Terni.

Essa viene effettuata secondo le procedure indicate dalla normativa vigente sulle alienazioni dei materiali³⁰⁸ e in relazione alle limitazioni dettate dalla legge³⁰⁹ sul controllo delle armi.

In particolare, le armi fuori uso, in pessime condizioni e senza alcun valore collezionistico vengono rottamate e smaltite come rottame metallico.

Quelle fuori servizio, in buono stato e con valore collezionistico, vengono vendute o permutate. Infatti, il vigente quadro normativo in materia prevede la possibilità di alienare, tramite vendita o permuta³¹⁰ (cfr. [Cpt. 5](#)), materiale della F.A. dismesso, comprese armi già in dotazione a corpi armati dello Stato.

A carattere generale, i materiali dismessi della F.A. (armi incluse) devono essere venduti per lotti e con bando di gara, preferenzialmente per il tramite di AID, al fine di decongestionare rapidamente i magazzini della F.A., conseguire il massimo profitto dall'alienazione e garantire un'adeguata cornice di sicurezza nell'alienazione.

Qualora la vendita per lotti non riscontri l'interesse di AID, o di eventuali operatori economici di settore in possesso di licenza ex art. 28 e/o 31 del TULPS, solo in questo caso risulta perseguibile la vendita al dettaglio, a un numero ristretto di potenziali acquirenti interessati ai singoli articoli in possesso di licenza di collezione ed in regola con le previste autorizzazioni³¹¹.

In sintesi, l'Ente che conduce l'alienazione di armi dismesse, in via preliminare, dovrà inviare una lettera ad AID, con la descrizione degli interi lotti di armi da alienare e la relativa valutazione economica della Commissione all'uopo incaricata, che deve corrispondere al reale valore di mercato del bene³¹² chiedendo l'eventuale interesse all'acquisizione da parte dell'Agenzia, che vanta un diritto di prelazione in virtù della Convenzione stipulata con il Ministero della Difesa (cfr. [Cpt. 3.2](#)).

Nell'ipotesi di mancato interesse dell'AID ai lotti di armi, risulta perseguibile la vendita al dettaglio a collezionisti privati, al fine di evitare gli oneri di distruzione e smaltimento dei materiali. Per quanto precede, la stazione appaltante (nel caso di specie il PMAL o altro Ente in futuro incaricato) rende note al pubblico un quantitativo di armi che intende immettere sul mercato tramite un listino, aggiornato annualmente, che viene diramato ai collezionisti; ove

³⁰⁸ TUOM, art. 419 e 421.

³⁰⁹ Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

³¹⁰ TUOM, art. 419 e 421.

³¹¹ La licenza di collezione deriva da una serie di diverse disposizioni, principalmente contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), nella Legge 110/75 e nel Decreto Ministero Interno del 14 aprile 1982. In particolare l'autorizzazione è disciplinata dagli articoli 32, co. 3 e 38 co. 2 del TULPS.

³¹² TUOM, art. 419, co. 1 che per la vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso recita: "Il prezzo di vendita è fissato tenendo conto di quello di mercato".

sono riportate le denominazioni, il calibro, la matricola e il prezzo di vendita³¹³ ed altre informazioni ritenute d'interesse.

Il listino viene pubblicato sul proprio sito web, *sito del committente*, o altro metodo ritenuto idoneo.

Possono essere vendute o permutate solo armi fabbricate successivamente al 1890, in quanto anteriormente a tale anno e quelle ad avancarica (fig. 27) sono considerate antiche, soggette ad una diversa normativa rispetto alle armi moderne e non possono essere alienate dalla F.A. senza autorizzazione dello Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico.

Bisogna precisare che talune armi della F.A., anche se fabbricate dal 1891 (es. armi della 1^a Guerra mondiale) non possono essere vendute, in quanto considerate armi rare (fig. 28) d'importanza storica e disponibili in numero limitato o collegate a particolari personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale senza autorizzazione dello Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico.

Per quanto sopra, le armi oggetto di potenziale alienazione devono essere armi comuni da sparo.

L'intervento tecnico di demilitarizzazione, ove necessario, è effettuato dagli organismi richiamati al [Cpt. 2.5.1](#)³¹⁴.

4.4.2 Alienazione di armi leggere

L'alienazione delle armi leggere dismesse della F.A. è eseguita dai POLI, CERIMANT e SERIMANT secondo le norme riguardanti le alienazioni dei materiali³¹⁵ e le limitazioni previste dalla legge³¹⁶ sul controllo delle armi.

In particolare, le armi:

- fuori uso e senza valore vengono rottamate e smaltite come rottame metallico;
- fuori servizio in buono stato e che hanno valore ai fini collezionistici possono essere vendute o permutate³¹⁷.

Le armi "ex ordinanza"³¹⁸, commercializzate fino al 2012, che sono uscite di produzione e nessun produttore o importatore ha mai fatto un'istanza per la riclassificazione, sono tuttora inserite nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo³¹⁹ (fig. 26), consultabile liberamente su internet. Queste ultime non sono "bancate"³²⁰ ovvero sottoposte al collaudo e certificazione

³¹³ Il prezzo di alienazione viene stabilito da una Commissione all'uopo nominata del PMAL di Terni.

³¹⁴ Legge n. 110/1975, art. 10, co. 5 e DM 8 aprile 2016, art. 4.

³¹⁵ TUOM, art. 419, 420 e 421.

³¹⁶ Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

³¹⁷ TUOM, art. 419, 420, e 421.

³¹⁸ Sono armi (fucili, pistole, ecc.) che hanno fatto parte della dotazione di un Esercito o di un Corpo Armato ma che sono state dismesse dal servizio attivo.

³¹⁹ Dal 2012 le competenze del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo sono state trasferite al Banco Nazionale di Prova.

³²⁰ Bancatura delle armi: tutte le armi da sparo, per essere utilizzate per il tiro, devono essere provate dal Banco di prova di Gardone Val Trompia (BS). Il Banco esegue una serie di prove e controlli di sicurezza, per accertare la funzionalità dell'arma e l'assenza di rischi per il tiratore. La prova del fatto che i controlli di sicurezza sono stati eseguiti è rappresentata da alcuni punzoni, apposti sul fusto o sulla canna.

da parte del Banco Nazionale di Prova (BNP) di Gardone Val Trompia (BS) e, pertanto, sono cedute dalla F.A. nello stato in cui si trovano ovvero non sottoposte alle verifiche di sicurezza.

Tali tipologie di armi possono essere cedute al collezionista interessato, per la sola collezione; qualora il collezionista intendesse utilizzarle,³²¹ dopo l'inserimento in collezione, dovrà farne espressa richiesta all'Autorità di P.S. e, qualora richiesto, dovrà provvedere a suo onere, a sottoporre l'arma al collaudo e certificazione da parte del Banco Nazionale di Prova (BNP) di Gardone Val Trompia (BS).



Figura 26 - Le armi comuni da sparo sono un tipo di arma da fuoco, elencate all'art. 2 della Legge n. 110/1975 (come da ultimo modificata dal D.Lgvo n. 121/2013) come, ad esempio, i fucili da caccia e le pistole semiautomatiche.

4.4.3 Licenza di collezione di armi comuni da sparo

Si intende **collezionista** la persona fisica munita di licenza di "**Collezione armi comuni da sparo**" rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (P.S.).

La licenza che autorizza le collezioni è individuale e permanente e può essere revocata per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o abuso e inosservanza delle disposizioni di legge in vigore³²².

Le armi in collezione non possono lasciare il luogo di detenzione se non previa autorizzazione dell'Autorità di P.S..

Il collezionista, in possesso di certificazione di idoneità al maneggio delle armi, può trasportarle in poligono una volta ogni sei mesi. Può sparare, per ogni arma, al massimo 62 colpi da acquistare in loco oppure in armeria. I colpi devono essere sparati entro le 24 ore³²³. Non può detenere munizioni. Prima della movimentazione delle armi, il collezionista deve dare l'avviso di trasporto all'Autorità di P.S. e attendere il riscontro.

Il collezionista di armi comuni da sparo deve ottenere, prima di acquistare un'arma, l'autorizzazione preventiva all'inserimento in collezione e, qualora non in possesso di porto d'armi, l'autorizzazione al trasporto. L'arma acquisita deve essere denunciata in Questura/Commissariato o alla stazione Carabinieri competente per territorio.

³²¹ Facoltà consentita dalle norme con le limitazioni in essa previste (non oltre una volta ogni 6 mesi e fino a max 62 colpi) previo autorizzazione da parte dell'autorità di P.S..

³²² D.P.R. 311/2001, art. 3.

³²³ Fatto salvo quanto introdotto dall'art. 5 del D.Lgvo n. 104 del 10 ago. 2018.

Le licenze di collezionista sono riferite alle collezioni:

- di armi comuni³²⁴;
- di armi antiche artistiche o d'importanza storica³²⁵.

Non può essere detenuto, in collezione, più di un esemplare per ciascun tipo di arma³²⁶ (tuttavia, due armi dello stesso tipo possono essere considerate diverse per caratteristiche fisiche, meccaniche, di ditte costruttrici, storico-culturali, punzonature, ecc.).



Figura 27 - Pistole ad avancarica, considerate armi da sparo artistiche, in quanto presentano caratteristiche decorative di pregio o che siano realizzate da artefici particolarmente noti



Figura 28 - Armi rare d'importanza storica (1^ Guerra Mondiale): mitragliatrice Hotchkiss od. 08/14 (a destra) e Fiat –Revelli Mod. 1914 (a sinistra).

³²⁴ Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, co. 6.

³²⁵ Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10; TULPS, art. 32, co. 3; D.M. 14 aprile 1982.

³²⁶ Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10.

4.4.4 Procedura di vendita o permuta di armi da collezione

Se riferito a un lotto di armi, l'acquirente s'identifica nell'Agenzia Industrie Difesa (AID), oppure in un operatore economico autorizzato all'acquisto di armi.

La vendita al dettaglio a collezionisti privati può aver luogo solo qualora la vendita per lotti non riscontri l'interesse del mercato (AID e operatori economici autorizzati all'acquisto di armi).

I non residenti nella UE ma cittadini europei, al fine di ottenere la cessione di armi a titolo oneroso a soli fini collezionistici, devono esibire alla Questura uno specifico nulla osta del Paese di residenza.

Nel caso di richiesta di armi da parte di cittadino extra comunitario (teoricamente, anche un cittadino extracomunitario può ottenere licenze di P.S., se in possesso dei requisiti personali), potranno essere adottate le stesse procedure di cessione delle armi, messe in atto per i cittadini europei, solo a seguito del nulla osta della preposta autorità di Pubblica Sicurezza.

La procedura per la vendita/permuta di armi da collezione ed il fac-simile di richiesta sono riportate in [All. S.](#)

Nel corso del procedimento, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'alienazione delle armi dandone comunicazione al collezionista.

In caso di accoglimento dell'istanza di acquisto delle armi, il PMAL, ricevuto il decreto firmato dall'Autorità Logistica Centrale:

- appronta il materiale autorizzato;
- redige gli atti amministrativi necessari alla vendita/permuta;
- invia al collezionista la comunicazione di conclusione del procedimento;
- concorda col collezionista la data di ritiro delle armi presso la propria struttura;
- verifica, all'atto del ritiro, la documentazione presentata in originale dal collezionista;
- verifica l'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- redige il verbale di cessione con tutti i dati identificativi dell'arma specificando che l'arma è destinata alla sola collezione e non impiegabile per il tiro;
- invia, a cessione conclusa, il verbale all'Ufficio Alienazioni.

All'atto del ritiro delle armi presso PMAL, il collezionista, oltre al proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ha l'obbligo verso l'A.D. di presentare in originale:

- l'autorizzazione preventiva all'inserimento in collezione delle armi richieste, rilasciata dalla Questura di appartenenza;
- il nulla osta all'acquisto rilasciato dalla Questura di appartenenza e l'autorizzazione al trasporto delle armi³²⁷. La predetta autorizzazione al trasporto non è necessaria qualora il collezionista sia in possesso della licenza di:
 - porto d'arma corta per difesa personale;
 - porto di fucile per uso caccia o per il tiro a volo;
- la ricevuta di pagamento mediante versamento in Tesoreria dello Stato del prezzo d'acquisto delle armi, qualora la cessione sia avvenuta mediante la vendita e non per il tramite dell'istituto della permuta.

³²⁷ TULPS, art. 28 co. 3 e art. 35 co. 5.

Copia dei verbali di consegna dei materiali devono essere inviati all'Ufficio Alienazioni da parte del PMAL, facendo riferimento al numero di Decreto.

La transazione deve aver luogo nelle forme ritenute più vantaggiose per l'A.D. e, in particolare mediante:

- **permuta**, qualora il richiedente si configuri come "operatore economico" in grado di offrire sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come controprestazioni alla cessione delle armi ritenute di interesse³²⁸;
- **vendita**, in caso contrario³²⁹. In tal caso la cessione sarà finalizzata mediante versamento in Tesoreria dello Stato³³⁰.

A tal proposito il PMAL, invia all'Ufficio Alienazioni l'elenco matricolare, la tipologia e la quantità delle armi che intende alienare, corredato in caso di:

- vendita, del verbale di consistenza e stima contenente i prezzi di cessione come riportati nel catalogo approvato;
- permuta, oltre al verbale di cui sopra anche l'elenco delle controprestazioni (in analogia alla procedura di permuta indicata nel [Cpt. 5.3](#)),

In caso di [vendita](#) il pagamento può essere effettuato mediante versamento in Tesoreria dello Stato, (proventi derivanti dalla vendita dei sistemi d'arma e degli altri materiali e mezzi dismessi e suscettibili di alienazione, da riassegnare al M.D.).

In caso di [permuta](#), l'Ente cedente concorderà con il collezionista la controprestazione con le modalità richiamate al [Cpt. 5](#) (permuta) della presente Circolare, con l'intento di ricercare il raggiungimento dell'esatto equilibrio tra prestazione resa dall'A.D. e controprestazione fornita dall'acquirente.

Qualora la prestazione resa dall'A.D. sia inferiore alla controprestazione fornita dall'acquirente, con conguaglio a carico dell'A.D.³³¹ (contratto passivo) e nel caso il valore della prima sia inferiore alla soglia di cui all'art. 3, co. 1 let. G) della Legge n. 20/1994 non dovranno essere inviati gli atti alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

³²⁸ Let. prot. M_D E23499 REG2021 0000044 in data 04.01.2021 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito.

³²⁹ Con riferimento all'applicabilità dell'art. 158 del Dlgs 36/2023 ai contratti attivi relativi alla vendita di armi, si rappresenta che, come indicato nella recente sentenza nr. 2628 del T.A.R. Milano, Sez. II, del 10/10/2024, *"...sebbene le disposizioni del Codice non si applichino ai contratti attivi, l'affidamento di tali contratti che offrono opportunità di guadagno economico deve avvenire nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. In particolare, il principio di accesso al mercato impone di garantire concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità..."*. Per quanto sopra, anche alla luce del disposto normativo dell'art.33 della L.110/75, che vieta il ricorso all'asta pubblica "pura" per le armi, si può desumere, per esclusione, che le possibili procedure di scelta del contraente perseguibili nel rispetto della normativa vigente siano o la "licitazione privata", ancora prevista per le forme contrattuali attive, che prevede una selezione della controparte in base al possesso di determinati requisiti da verificare a monte dell'avvio di una eventuale procedura competitiva; oppure l'estensione analogica della procedura ristretta di cui all'art.72 del Codice degli appalti, che prevede anch'essa una prima fase di prequalifica nella quale, a valle di una manifestazione di interesse, si selezionano gli accorrenti sulla base della valutazione correlata al possesso dei requisiti richiesti. Successivamente si darà la possibilità ai soli operatori ritenuti idonei di formulare apposita offerta.

³³⁰ Per la vendita a privati cittadini si applica la normativa di contabilità generale dello Stato di cui ai R.D. n. 2440/1923 e n. 827/1924 (nel rispetto, comunque, dei principi europei e nazionali di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità, in analogia a quanto previsto per l'appaltistica pubblica) e, nei casi previsti, le disposizioni di cui all'art. 421 del D.P.R. 90/2010 (TUOM).

³³¹ Tramite impegno di spesa, con imputazione sul pertinente capitolo di bilancio della differenza economica.

Dovranno, invece, essere inviati gli atti alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità³³², quando:

- la prestazione resa dall'A.D. sia di valore superiore a quello della controprestazione fornita dall'acquirente e conseguentemente sia necessario un versamento della differenza economica³³³ quale entrata erariale presso la Tesoreria dello Stato (contratto attivo);
- si tratti di permuta aventi prestazione a carico dell'A.D. di valore superiore ad un decimo del valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, attualmente pari a € 553.800,00, a prescindere dalla sussistenza di esatto equilibrio economico o di eventuali conguagli a debito/credito dell'A.D.;
- si tratti di vendita con versamento del corrispettivo, a cura della controparte, presso la Tesoreria (contratto attivo).

4.4.5 Esempari di particolare interesse tecnico o storico culturale

Come precedentemente evidenziato, la normativa in vigore³³⁴ preclude ai collezionisti la possibilità di ottenere più di un esemplare della stessa arma.

Il Dicastero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, ha provveduto a fornire chiarimenti in merito alla possibilità che armi uguali per tipologia e marca (avendo caratteristiche diverse per punzonature, congegni, simboli, meccanismi, interesse storico -culturale o essendo appartenenti a serie di prova), possano essere concesse ai collezionisti che ne facciano richiesta considerandole pertanto, pur nel rispetto della legge citata, armi diverse.

La questione trova infatti riscontro nello stralcio della seduta del 25 marzo 1986, n. 85, della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi, la quale prevede che *"[...] vari esemplari pur essendo dello stesso modello e conservando le stesse caratteristiche meccaniche e strutturali, presentano punzonature e scritte diverse che indicano la diversità della ditta costruttrice, dell'anno di fabbricazione e della destinazione. [...] tenuto conto dell'importanza storico-culturale di detti esemplari gli elementi di differenziazione sopra citati offrono la possibilità di considerarli modelli diversi della stessa arma e quindi di consentirne la detenzione in base alle previsioni di cui all'art. 10, comma 6°, Legge 18.04.1975, n. 110"*.

Pertanto, considerate legittime le richieste dei collezionisti privati in caso di richieste di armi della stessa tipologia ma aventi caratteristiche che le differenziano, tali armi potranno essere concesse previa valutazione ad hoc di eventuale maggiore valore economico.

Riguardo alla stima delle armi aventi particolare fattezze, è evidente che, proprio in quanto più rare siano maggiormente ricercate e possano non avere lo stesso valore di quelle più diffuse e disponibili in maggior quantità.

³³² Lettera prot. M_D AE1C1B2 REG2024 0100089 del 10/06/2024 di UG CRA "E.I."

³³³ Per qualunque importo a carico della controparte.

³³⁴ Legge 18 aprile 1975, n. 110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

4.5 ALIENAZIONE E CESSIONE DI QUADRUPEDI

4.5.1 Generalità

I quadrupedi della F.A. (ad es.: cavalli e cani) sono giuridicamente considerati beni mobili e rientrano nella gestione del patrimonio.

Sono assimilabili ai materiali (cfr. [Cpt. 1.7](#)), dal punto di vista della gestione contabile e amministrativa ma non dal punto di vista etico o pratico, in quanto le norme accordano agli animali una specifica tutela³³⁵.

Ogni proposta di alienazione avanzata all'Autorità Logistica Centrale da parte dell'Ente interessato dovrà, pertanto, essere corredata dagli opportuni elementi di valutazione riferiti al singolo caso, onde consentire l'adozione dei temperamenti che garantiscano una conclusione del procedimento rapida, vantaggiosa per l'A.D. e in armonia con i principi a tutela della salute e del benessere dell'animale.

Le procedure per la [dismissione](#) dei quadrupedi recepiscono il dettato di legge e sono in linea con il principio dell'economicità della loro gestione.

L'alienazione e la cessione (definitiva o temporanea) dei quadrupedi a titolo oneroso o a titolo gratuito è disposta dall'Autorità Logistica Centrale.

4.5.2 Quadrupedi fuori servizio e riformati

I quadrupedi oggetto di cessione/alienazione devono essere dichiarati ([tab. 18](#)):

CAVALLI	MOTIVO
FUORI SERVIZIO	In buone condizioni sanitarie che, in alternativa: – non presentano caratteristiche d'interesse o un profilo d'impiego utile per le attività istituzionali, neanche come potenziali riproduttori; – in soprannumero rispetto alle esigenze della F.A.. L'opzione preferenziale di alienazione è la permuta ³³⁶ o la vendita ³³⁷ .
RIFORMATI	Non idonei al servizio a seguito della decretazione di una commissione dell'EDRC che li ha in carico ³³⁸ . Si tratta di animali anziani o affetti da patologie croniche o da particolarità caratteriali (ad es. rustichezza) che ne impediscono l'impiego anche in attività di basso profilo tecnico o attività di allevamento. A seguito della riforma, l'Autorità Logistica Centrale concede l'autorizzazione per la vendita in economia oppure la cessione a titolo gratuito ³³⁹ .

Tabella 18 – dismissione dei cavalli

³³⁵ Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e il Titolo IX-bis del Codice Penale.

³³⁶ TUOM, art. 569.

³³⁷ TUOM, art. 421 e 534, co. 2.

³³⁸ TUOM, art. 534, co. 2.

³³⁹ TUOM, art. 534, co. 2 e 3.

CANI	MOTIVO
FUORI SERVIZIO	Non idonei al servizio che: – non presentano caratteristiche d’interesse o un profilo d’impiego utile per le attività istituzionali, neanche come potenziali riproduttori; – in soprannumero rispetto alle esigenze della F.A.. È da preferire la cessione a titolo oneroso (mediante vendita³⁴⁰ o permuta³⁴¹). In caso non vi siano acquirenti si può considerare la loro cessione a titolo gratuito a persone di comprovata esperienza cinofila.
RIFORMATI	Non idonei al servizio a seguito della decretazione di una commissione interna all’EDRC³⁴². Si suddividono in: – operativi a fine carriera, di non conveniente riassegnazione³⁴³, o affetti da patologie invalidanti. È prevista, in via prioritaria, l’alienazione a titolo gratuito al conducente a cui sono stati assegnati per l’impiego, previa domanda da parte dell’interessato e in via secondaria l’alienazione gratuita a persone che ne abbiano fatto richiesta; – riproduttori senza valore commerciale (a fine carriera o per motivi sanitari, inclusa ipofertilità o sterilità); – cuccioli non avviati a corsi di specializzazione o non assegnati a un conducente, per motivi sanitari. L’alienazione può avvenire mediante permuta, vendita o cessione gratuita.

Tabella 19 – dismissione dei cani

4.5.3 Alienazione e cessione di quadrupedi a titolo oneroso o gratuito

L’Autorità Logistica Centrale, in relazione agli animali idonei a continuare il servizio, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della F.A., può autorizzare³⁴⁴:

- la **vendita** (alienazione) degli animali secondo le disposizioni vigenti;
- la **cessione definitiva o temporanea (prestito)**³⁴⁵ a **titolo oneroso** (pagamento o permuta), prioritariamente ad altra F.A., a corpi armati dello Stato, a Organizzazioni di pubblica utilità e a Organizzazioni civili convenzionate con il M.D. o la F.A.;
- la cessione a titolo gratuito a:
 - Enti e amministrazioni pubbliche, nonché Enti zoofili o Associazioni dotate di personalità giuridica;

³⁴⁰ TUOM, art. 420, co. 1.

³⁴¹ TUOM, art. 569.

³⁴² TUOM, art. 534, co. 2.

³⁴³ Qualora il cane perda il conducente (per trasferimento, cambio di grado/incarico, questioni sanitarie o personali) ed abbia un’età tale che non sussistano prospettive concrete di ricondizionamento con altro conducente per l’impiego operativo.

³⁴⁴ SGD-G-012, Capo XIII, para. 6, co. 2.

³⁴⁵ Oltre a quanto previsto al presente capitolo, per il prestito si dovrà fare riferimento anche al capitolo 4.6.

- privati cittadini che ne facciano richiesta;
- Università, per le esigenze delle Facoltà di medicina veterinaria o di altri Istituti scientifici.

La cessione (a titolo oneroso o gratuito) ha luogo solo se sia prodotta apposita dichiarazione con cui l'acquirente/beneficiario della cessione si impegni formalmente a mantenere e impiegare gli animali nel più completo rispetto delle norme che ne disciplinano la protezione e il benessere, anche nel caso in cui gli animali siano impiegati nell'ambito di programmi educativi scolastici e/o attività terapeutiche assistite con animali (procedure e fac-simile richieste in [All. T](#) e [All. U](#)).

Sono vietati la macellazione, l'utilizzo ai fini di lucro (riproduzione ai fini commerciali, partecipazione a spettacoli/circhi, utilizzo nella pratica dell'acattonaggio) e a scopo sperimentale e/o scientifico degli animali venduti o ceduti a terzi. In caso di cessione a Università è consentito l'uso a scopo didattico, nel rispetto delle condizioni etologiche e di benessere dell'animale.

Per i cani riformati viene riconosciuto un diritto di prelazione a favore dei conducenti che li hanno impiegati in attività operativa; in presenza di specifica richiesta scritta da parte del conducente, il Centro Militare Veterinario di Grosseto (CEMIVET) inoltra all'Ufficio Alienazioni la richiesta di cessione a titolo gratuito, previo "nulla osta" del Comando di Sanità e Veterinaria- Reparto Veterinaria. La cessione dei quadrupedi tiene conto:

- del tipo e peculiarità del quadrupede (stato sanitario e età);
- dei requisiti del destinatario e capacità di gestire l'animale;
- delle caratteristiche dell'area o dell'infrastruttura di collocazione dell'animale.

L'Ente/Comando che ha in carico il quadrupede da alienare invia all'Ufficio Alienazioni la proposta di cessione con la quale viene indicata la destinazione finale d'uso ritenuta opportuna (vendita, permuta, cessione a titolo gratuito) per il quadrupede, allegando:

- l'istanza di acquisizione pervenuta dal richiedente (Enti pubblici o privati cittadini);
- i documenti comprovanti i requisiti per l'acquisizione del quadrupede;
- altri elementi di valutazione riferiti al singolo caso.

A fronte di richieste di soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'alienazione degli animali, viene data priorità alle richieste di acquisto previo pagamento del corrispettivo, piuttosto che alle cessione a titolo gratuito.

In caso di più richiedenti parità di condizioni sarà, comunque, data la precedenza in base all'ordine di presentazione delle domande.

In particolare, per i soli cavalli, nell'istanza di alienazione dovrà essere chiaramente indicato di essere a conoscenza che gli equini della F.A. appartengono alla categoria non- DPA (equini non destinabili alla produzione di alimenti) e, qualora l'animale venga richiesto da un'azienda, dovrà essere acquisito il codice aziendale del proprietario subentrante.

Per quanto attiene alla cessione dei quadrupedi (solo per i cavalli) a favore di privati cittadini, la stessa dovrà avvenire seguendo la procedura riportata in [All. T](#).



Figura 29 - L'azienda zootecnica che richiede un cavallo della F.A., può appartenere solo alla categoria, stabilita dal Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, "Detenzione di animali da compagnia o ad uso sportivo non destinati alla produzione di alimenti".

4.5.3.1 Cessione di cavalli a personale militare

I cavalli di proprietà dell'A.D. possono essere ceduti a pagamento ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego (ad es. attività agonistica³⁴⁶), nei limiti e con le modalità stabilite dall'Autorità Logistica Centrale³⁴⁷.

Per la cessione a titolo oneroso dei cavalli, il Comandante dell'EDRC nomina un'apposita commissione di consistenza e stima che deve comprendere un Ufficiale Veterinario e un Ufficiale del Corpo di Commissariato³⁴⁸.

La richiesta di cessione è inoltrata all'Ufficio Alienazioni corredata dai documenti previsti.

La cessione a pagamento, autorizzata dall'Autorità Logistica Centrale, è perfezionata con la sottoscrizione del verbale di stima e del verbale di consegna, contenente i termini del periodo di garanzia stabiliti dall'Autorità Logistica Centrale. I verbali devono essere firmati da parte della commissione e del militare acquirente per l'accettazione e il pagamento, mediante versamento in tesoreria.

Al termine del periodo di garanzia l'acquirente deve fornire all'EDRC che ha in carico il cavallo:

- la controprestazione, in caso di permuta;
- il corrispettivo per il versamento in tesoreria dell'importo derivante dalla cessione, in caso di vendita.

L'Autorità Logistica Centrale può autorizzare la cessione a pagamento di cavalli anche a militari che non si trovino in particolari condizioni d'impiego³⁴⁹, ma solo per quadrupedi in soprannumero (fuori servizio) rispetto alle esigenze della F.A..

I cavalli ceduti a pagamento al personale militare non possono essere venduti prima di quattro anni dalla data della cessione. Trascorso tale periodo, qualora si intenda vendere i cavalli è necessario dare tempestiva comunicazione, per via gerarchica, all'Autorità Logistica Centrale³⁵⁰.

³⁴⁶ TUOM, art. 536.

³⁴⁷ TUOM, art. 537 e SGD-G-012 (ITA), Capo XIII, para. 9, co. 1.

³⁴⁸ SGD-G-012 (ITA), Capo XIII, para. 8, co. 3.

³⁴⁹ TUOM, art. 537 e SGD-G-012 (ITA), Capo XIII, para. 9, co. 2.

³⁵⁰ TUOM, art. 537, co. 4 e 5.

4.5.4 Acquisizione di quadrupedi da parte della F.A.

4.5.4.1 Acquisto di quadrupedi

L'A.D. alleva o acquista animali per soddisfare le esigenze della F.A.³⁵¹.

L'acquisto di animali da parte di organismi è effettuato in economia, mediante Commissioni nominate dall'Autorità Logistica Centrale, composte da tre Ufficiali, uno dei quali Veterinario militare che accerta i requisiti sanitari previsti dalla F.A.³⁵².

In relazione al tipo di impiego cui sono adibiti, i quadrupedi sono suddivisi in categorie.³⁵³

È previsto³⁵⁴ solo l'acquisto di cavalli di:

- 1^a categoria (utilizzati per attività agonistiche di livello internazionale), in via eccezionale;
- 6^a categoria (utilizzati ai fini riproduttivi),

e l'acquisto di cani di³⁵⁵:

- 1^a e 2^a categoria (utilizzati per attività operativa o di guardia) quando la produzione del Centro Militare Veterinario non soddisfa le esigenze;
- 3^a categoria (utilizzati ai fini riproduttivi) su proposta del Comandante del CEMIVET per il rinnovamento dei riproduttori.

4.5.4.2 Donazione di quadrupedi da parte di terzi

La normativa militare non prevede l'istituto della donazione.

Tuttavia, qualora un quadrupede venga offerto in **donazione** a un Ente militare si può procedere alla sua eventuale accettazione seguendo la stessa procedura adottata per l'acquisto, previa valutazione dell'idoneità sanitaria e attitudinale, laddove d'interesse per l'A.D..

Possono essere altresì valutate **proposte di donazione di animali destinati** a specifici impieghi nell'ambito della ricerca e studi o per gli interventi assistiti a favore di disabili (ippoterapia) o *pet-therapy*.

Su proposta del Comando di Sanità e Veterinaria-Reparto Veterinaria, l'Autorità Logistica Centrale nomina una Commissione *ad-hoc* che:

- acquisisce la documentazione che comprova la specie, l'età e le attitudini dell'animale;
- verifica la rispondenza del quadrupede ai requisiti di impiego nell'ambito delle attività di interesse della F.A..

Su proposta della Commissione e sentito il parere del Comando di Sanità e Veterinaria-Reparto Veterinaria, l'Autorità Logistica Centrale decreta l'acquisizione del quadrupede. Il decreto dell'Autorità Logistica Centrale costituisce documento di autorizzazione per l'assunzione in carico del quadrupede da parte dell'Ente proponente.

³⁵¹ TUOM, art. 532, SGD-G-012 (ITA), Capo XIII, para. 2.

³⁵² TUOM, art. 532, SGD-G-012 (ITA), Capo XIII, para. 2.

³⁵³ Categorie cavalli: 1^a agonistica di livello internazionale, 2^a agonistica nazionale, 3^a agonistica idonei addestramento quadri, 4^a attività addestrativa di base, 5^a da definire, 6^a riproduttiva. Categorie cani: 1^a operativo, 2^a servizio di guardia, 3^a riproduzione.

³⁵⁴ ILE-NL-4000-0013-12-00B01, ed. 1998 del Comando Savet.

³⁵⁵ ILE-NL-4000-0013-12-00B01, ed. 1998 del Comando Savet.

4.6 PRESTITO (CESSIONE TEMPORANEA)

4.6.1 Generalità

Il prestito è una cessione temporanea di mezzi o materiali a terzi, previa autorizzazione dell'Autorità Centrale (SME) ovvero dello SMD per gli enti dell'area interforze³⁵⁶. Nei prestiti rientrano i materiali dell'A.D. impiegabili.

Qualora venga richiesto il prestito di veicoli o materiali (fig. 30) dismessi e inefficienti (fuori uso), si dovrà valutare con attenzione se gli stessi non costituiscano rifiuto speciale o pericoloso e, pertanto, non potrà essere autorizzata l'attività.

4.6.2 Modalità e termini del prestito

Il prestito può essere effettuato:

- a titolo oneroso (cfr. [para. 4.6.3](#)), per le esigenze di altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, tenendo conto dei prezzi di mercato³⁵⁷;
- a titolo gratuito (cfr. [para. 4.6.4](#)), per³⁵⁸:
 - le esigenze di comandi, enti, navi, distaccamenti, reparti e contingenti anche di altra F.A., fatte salve determinazioni diverse che ne stabiliscano il titolo oneroso;
 - ragioni di interesse pubblico.

Il prestito è concesso con provvedimento motivato per un **periodo di tempo determinato**, in relazione ai lavori o alle esigenze chieste³⁵⁹.

La data di inizio del prestito coincide con la data di consegna del mezzo o del materiale per il periodo determinato dall'Autorità Logistica Centrale che, nel disporre il prestito, stabilisce³⁶⁰:

- le modalità e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali nonché le conseguenti operazioni contabili;
- la misura del compenso, le modalità e la data del relativo pagamento, se il prestito è a titolo oneroso;
- la forma e l'entità della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.

Il materiale oggetto del prestito deve essere riconsegnato entro i termini prestabiliti.

Il periodo del prestito può essere prorogato a cura dell'Autorità che lo ha concesso. La domanda, presentata dal richiedente, deve pervenire prima della scadenza e il rinnovo del prestito decorre dal giorno successivo alla data prevista della riconsegna.

Non è autorizzato il prestito di veicoli o materiali dismessi e inefficienti (fuori uso) se costituiscono rifiuto speciale o pericoloso.

Per il prestito di un sistema d'arma (ad es. carro armato) che rientri nel **Trattato CFE**³⁶¹, l'EDRC che lo ha in carico deve comunicare la nuova dislocazione (anche temporanea) allo SME-III

³⁵⁶ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 18.

³⁵⁷ TUOM, art. 426 e SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 18.

³⁵⁸ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 18, co. 3.

³⁵⁹ TUOM, art. 426, co. 3.

³⁶⁰ TUOM, art. 426, co. 4.

³⁶¹ "Trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa" (CFE) del 19 nov. 1990.

Reparto Impiego delle Forze e allo SME - IV Reparto Logistico e monitorare costantemente ogni variazione di dislocazione.

Il materiale ceduto in prestito (a meno di specifici accordi che ne prevedano l'alterazione) **deve essere restituito nelle condizioni e nello stato in cui è stato ceduto** e, pertanto, all'atto della cessione deve essere redatto un verbale di constatazione dei beni e delle relative dotazioni.

L'Ente che detiene il veicolo o il materiale oggetto del prestito deve redigere:

- un protocollo di intesa con il richiedente;
- un verbale di consistenza e stima per determinare il valore attualizzato del bene nel quale siano descritte le condizioni e lo stato d'uso del materiale o del mezzo.

La valutazione deve essere accettata dal destinatario del prestito. Ciò consente di stabilire a priori il valore del bene, qualora:

- il destinatario manifesti, in seguito, l'intenzione di acquistarlo;
- l'A.D. debba promuovere un'azione risarcitoria per i danni procurati al veicolo o al materiale ceduto in prestito.

Il destinatario del prestito ha l'obbligo di stipulare preventivamente una **polizza assicurativa** per l'importo indicato nel verbale di consistenza e stima a garanzia dell'A.D. per eventuali danni arrecati o per la perdita del bene.

Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamità, di incendi, di naufragi e di evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito è autorizzato dal **Comandante dell'Organismo** interessato all'immediato intervento che informa tempestivamente il COMLOG SM-Ufficio Alienazioni³⁶².



Figura 30 - I prestiti di mezzi e materiali a terzi, possono essere effettuati a titolo oneroso o gratuito, a seconda che il beneficio derivante dal prestito sia prevalente, rispettivamente, per il richiedente o per la F.A.

Il prestito è regolamentato da passaggio di consegna tra le parti (cedente e ricevente). Nel verbale di cessione devono risultare³⁶³:

- l'autorizzazione al prestito;
- i dati relativi al bene (NUC, telaio, targa o matricola, stato d'uso, unità di misura, quantità, prezzo unitario³⁶⁴ e totale);

³⁶² TUOM, art. 426, co. 2.

³⁶³ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 18, co. 5.

³⁶⁴ Desunto dal verbale di consistenza e stima.

- i dati identificativi del beneficiario;
- la durata del prestito;
- gli estremi dell'assicurazione stipulata dal beneficiario, per eventuali danni arrecati al bene o per perdita dello stesso.

4.6.3 Prestito di veicoli e materiali della F.A. a titolo oneroso

Il prestito a titolo oneroso è effettuato per soddisfare le esigenze di altre amministrazioni pubbliche o privati³⁶⁵, prevedendo la:

- forma di compensazione del prestito (pagamento in denaro con versamento in tesoreria, la permuta con la fornitura di beni o servizi o mediante la definizione di forme di controprestazioni concordate mediante la sottoscrizione di protocolli d'intesa³⁶⁶);
- misura del compenso, desumibile dalle tabelle di onerosità³⁶⁷. Nel caso in cui le tabelle di onerosità non siano applicabili, si tiene conto³⁶⁸:
 - dei prezzi di mercato;
 - della quota di ammortamento³⁶⁹ annuale del bene, frazionato in caso di prestiti concessi per periodi inferiori;
 - degli eventuali interventi di manutenzione preventiva, correttiva o dopo l'impiego, all'atto della restituzione,

le modalità del pagamento:

- con versamento in Tesoreria;
- con controprestazioni di beni e servizi in caso di permuta;
- la forma e l'entità della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.



Figura 31 - Se il veicolo o materiale oggetto del prestito deve essere oggetto di sperimentazione, tali attività dovranno essere dettagliate con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico qualificato, da sottoporre preventivamente alla competente Direzione di SGD-DNA, per il relativo nulla osta.

³⁶⁵ TUOM, art. 426 e SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 18.

³⁶⁶ L'obiettivo comune di pubblica utilità richiama astrattamente l'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. 241/90 in ordine agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.

³⁶⁷ SMD-L-029 "Tabelle di onerosità dei sistemi terrestri, aerei e navali per i concorsi della Difesa in favore di soggetti pubblici e privati" Ed. 2020 e s.m.i. di SMD IV Reparto e successivi aggiornamenti delle relative tabelle.

³⁶⁸ È possibile utilizzare il metodo di calcolo più vantaggioso per l'A.D. tra quelli inclusi nella presente circolare.

³⁶⁹ Vds. Allegato X metodo 5.

In ogni caso, quando viene chiesto un prestito a titolo oneroso alla F.A., deve essere stipulato un [protocollo di intesa con un atto negoziale](#) con il soggetto richiedente, dal quale si evincano tutte le modalità concernenti l'attività.

L'autorizzazione ai prestiti di materiali tra F.A. viene concessa dall'Autorità Logistica Centrale, sulla base delle decisioni dello SME, che ne fissa le relative modalità esecutive. Nel caso di [prestito a titolo oneroso](#) ad altra F.A., l'Autorità Logistica Centrale, nel garantire la regolarizzazione di tale supporto, può autorizzare, il ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze³⁷⁰.

4.6.4 Prestito di veicoli e materiali della F.A. a titolo gratuito

Il prestito a [titolo gratuito](#) è effettuato per le esigenze di Comandi, Enti, navi, Distaccamenti, Reparti e Contingenti anche di altra F.A., fatte salve diverse determinazioni che ne stabiliscano il titolo oneroso³⁷¹.

[Per ragioni d'interesse pubblico](#), previo parere degli Organi Centrali, l'Autorità Logistica Centrale può autorizzare prestiti a titolo gratuito secondo le disposizioni vigenti in ambito F.A., nei casi previsti dall'art. 426, co. 2 del TUOM, a favore di³⁷²:

- istituti d'istruzione pubblici o privati i cui corsi di studio rivestano un particolare interesse per le F.A.;
- terzi che eseguano studi, esperienze, servizi o attività, senza fini di lucro, che rientrano negli interessi della F.A.;
- Enti o associazioni, per esposizioni, mostre, eventi, manifestazioni commemorative d'interesse delle F.A..

4.6.5 Prestito di veicoli e materiali a favore di Paesi o F.A. straniere

Il prestito a favore di Paesi o F.A. straniere è disciplinato da accordi internazionali stabiliti con il Paese o con l'organismo sovranazionale interessato (ad es. accordi bilaterali o multilaterali), che ne disciplinano le modalità.

L'esecuzione degli accordi avviene secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Logistica Centrale della F.A. interessata ovvero dallo SMD per gli Enti dell'area interforze³⁷³.

Per il trasferimento all'estero del bene in prestito è necessaria l'autorizzazione all'espatrio del MAECI-UAMA, per il tramite gerarchico.

4.6.6 Prestito di mezzi e materiali per sperimentazione

In caso di prestito per la sperimentazione che prevede interventi o modifiche alla configurazione originale del bene, l'attività è preceduta da una dettagliata relazione a cura di un tecnico qualificato, da sottoporre preventivamente alla Direzione di SGD-DNA per il relativo nulla osta e dall'autorizzazione dell'Autorità Logistica Centrale.

Il richiedente si impegna, se previsto negli accordi, a:

- ripristinare lo stato originario del bene prima della sua riconsegna a proprie spese;

³⁷⁰ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 18, co. 4.

³⁷¹ SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 18, co. 1b.

³⁷² SGD-G-012 (ITA), Capo IX, para. 18, co. 3.

³⁷³ SGD-G-012, Capo IX, para. 19.

- acquisire il veicolo o il materiale al valore indicato nel verbale di consistenza e stima nel caso in cui questi risulti danneggiato in maniera irreversibile ovvero risarcire l'A.D. dei danni subiti.

4.6.7 Prestito di beni museali

I prestiti di beni museali, nel rispetto di quanto previsto dal T.U.O.M., dalle I.T.A. e nel rispetto di quanto già previsto al precedente punto 4.6.2 possono essere effettuati:

- previo pagamento di un compenso, quando i beneficiari siano altre Amministrazioni dello Stato o privati;
- senza alcun pagamento di compenso quando i beneficiari siano i Comandi, Enti o Reparti dell'Esercito o altre Forze Armate.

Per ragioni di interesse pubblico, previo parere degli Organi Centrali, l'Autorità Logistica Centrale può autorizzare prestiti a titolo gratuito secondo le disposizioni vigenti in ambito F.A. a favore di:

- Istituti d'Istruzione pubblici o privati i cui corsi di studio rivestano un particolare interesse per le Forze Armate;
- terzi che eseguono studi, esperienze, servizi o attività, senza fini di lucro, che rientrano negli interessi della Forza Armata;
- Enti o Associazioni per esposizioni, mostre, eventi, manifestazioni commemorative di interesse per le F.A..

4.6.8 Prestito di quadrupedi

La cessione temporanea (prestito) a terzi di quadrupedi dello Stato, qualora di interesse per la F.A., può essere attuata seguendo la stessa procedura adottata per il prestito di materiali, senza prescindere dal diretto e formale coinvolgimento della componente tecnico-veterinaria (sia a livello centrale sia a livello periferico per le parti di reciproca competenza) per la valutazione dell'idoneità sanitaria e attitudinale, nonché per la stesura delle clausole di salvaguardia della salute dei quadrupedi, sia nel protocollo d'intesa che negli atti discendenti (es. atti di permuta), di competenza dell'Ente cedente. Tra le clausole di salvaguardia minime dovranno essere valutate:

- autorizzazioni sanitarie rilasciate alla struttura di ricezione dalle Autorità competenti, per orientamento produttivo;
- assistenza veterinaria in loco, inclusa quella di emergenza con indicazione delle strutture veterinarie di riferimento e vincolo di reperibilità di un medico veterinario < 2h;
- polizza assicurativa stipulata dal cessionario per danno patrimoniale a seguito di infortunio/decesso del quadrupede e per RC;
- idoneità della struttura, da accertare mediante sopralluogo tecnico-veterinario da parte dell'Ente proponente il prestito;
- qualifiche del personale preposto alla gestione del quadrupede e relative attestazioni a norma di legge.

Previa richiesta del Comandante dell'Ente detentore del quadrupede e dell'autorizzazione dello Stato Maggiore dell'Esercito (*policy* di F.A.), l'Autorità Logistica Centrale nomina una Commissione *ad-hoc*, di cui faccia parte almeno un Ufficiale veterinario, che acquisisce:

- gli elementi di salvaguardia sopra descritti;
- la documentazione e le attitudini dell'animale;
- il verbale di sopralluogo della struttura, condotto dell'Ente detentore del quadrupede;
- gli elementi di informazione circa:
 - l'uso a cui il quadrupede è destinato nel periodo di prestito;
 - date di inizio e termine del prestito;
 - finalità del prestito;
 - valore economico del prestito.

Su proposta della Commissione e sentito il parere del Comando di Sanità e Veterinaria-Reperto Veterinaria, l'Autorità Logistica Centrale decreta il prestito del quadrupede che costituisce documento di autorizzazione per il prestito del/i quadrupede/i da parte dell'Ente proponente.

In seguito all'autorizzazione al prestito, a monte della consegna/trasferimento del quadrupede, l'Ente detentore dovrà formalizzare la procedura mediante un accordo con la parte cessionaria (ad es. protocollo d'intesa, atto di permuta), contenente le procedure da attuare in caso di incidente/emergenza medica/decesso del quadrupede (incluse le comunicazioni all'Ente cedente), e all'atto della consegna dovrà essere redatto un apposito verbale alla presenza del veterinario dell'Ente al fine di constatare le effettive condizioni dell'animale.

4.6.9 Prestito di beni nell'ambito della F.A.

Limitatamente al prestito (passaggio in temporanea amministrazione) di beni nell'ambito della F.A., (non museali o di interesse storico), l'autorizzazione risale generalmente alla prima autorità gerarchica sovraordinata tra gli organismi interessati dandone comunicazione, qualora trattasi di materiale in ciclo logistico, al Comando Specialistico competente per materia (tramat., com., Savet, tec., ecc.).

Sempre per i materiali in ciclo logistico, nel caso in cui questi appartengano a differenti Vertici d'Area l'autorizzazione compete al Comando Specialistico competente per materia (tramat., com., Savet, tec., ecc.) con le modalità previste nelle pubblicazioni di settore.

Per il prestito di beni non in ciclo logistico appartenenti a differenti Vertici d'Area è sufficiente l'accordo tra i Vertici d'Area coinvolti.

In caso di prestito di beni che compongono il patrimonio dei musei, delle "sale museali" e dei beni di pregio della Forza Armata l'autorizzazione risale all'Ufficio Storico di SME-V RAG.

5. PERMUTA

La permuta di beni o servizi è, tra le varie opzioni di alienazioni possibili, quella più vantaggiosa per l'A.D..

La permuta è una forma di alienazione a titolo oneroso³⁷⁴, il cui ristoro all'A.D., avviene mediante la fornitura di un bene o di un servizio (fig. 32).

Tale istituto è normato da specifiche pubblicazioni militari di settore³⁷⁵ ed è attuabile, oltre che per le alienazioni, anche in caso di cessioni o prestiti.

Si precisa che, al fine di raggiungere un importo di alienazione significativo, è possibile realizzare un'unica permuta con il cumulo di beni dismessi di varie tipologie, ovvero: fuori uso, fuori servizio ed eccedenti le esigenze della F.A., (ove la competente Direzione di SGD-DNA non abbia disposto l'alienazione, come previsto dalla normativa vigente³⁷⁶).



Figura 32 - Un esempio di permuta cumulativa: al fine di raggiungere un importo di alienazione significativo, è possibile il cumulo di veicoli o materiali dismessi di varie tipologie (fuori uso, fuori servizio ed eccedenti le esigenze della F.A.), realizzando un'unica permuta.

A premessa della trattazione della materia, è opportuno sottolineare che l'Autorità Logistica Centrale non interverrà per qualsiasi tipologia di alienazione tramite permuta, ma solo per quelle che superano determinate soglie finanziarie o che riguardano particolari tipologie di veicoli o materiali.

In sintesi, la permuta è la forma di realizzazione dell'alienazione da ritenere preferenziale rispetto alle altre, in quanto i benefici vengono destinati direttamente all'EDRC cedente o comunque alla F.A..

In particolare, la permuta può essere stipulata con persona fisica (ad es. collezionista), laddove questa sia «qualificabile» come «operatore economico», in grado di offrire sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi e che l'A.D. sia in grado di verificarne l'assenza dei motivi di esclusione di cui ex art. 94 e seguenti e art. 52 del D.Lgvo 36/2023³⁷⁷. *Nello specifico, come indicato anche nella Direttiva 8012 di SME, i beni e servizi offerti in controprestazione non necessariamente devono*

³⁷⁴ COM, Capo IV, art. 545 e TUOM, Capo II, art. 569 e seguenti.

³⁷⁵ Direttiva 8012 "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2021 – 1^ serie di A.V. e s.m.i. di SME.

³⁷⁶ TUOM, art. 422, para 4.

³⁷⁷ Riferimento legislativo aggiornato rispetto a quanto indicato dalla DAE con lettera prot. M_D E23499 REG2021 0000044 in data 04 gen. 2021 a seguito dell'introduzione del D.Lgvo 36 del 2023.

rientrare nell'alveo dei prodotti commercializzati direttamente dalla controparte ma la stessa può avvalersi di altri operatori per onorare l'esecuzione del contratto di permuta.

In via preliminare, la stazione appaltante ha la facoltà di suddividere i materiali da alienare in lotti³⁷⁸. Qualora tale suddivisione non abbia luogo, la stazione appaltante deve motivare³⁷⁹ la mancata ripartizione dell'appalto in lotti (es. necessità di decongestionare i magazzini e prevenire il deprezzamento del bene da alienare) nella seguente documentazione³⁸⁰:

- bando di gara o nella lettera di invito;
- nella relazione unica.

Dopo aver suddiviso l'oggetto del contratto di appalto in lotti, nel bando di gara o nella lettera di invito ai partecipanti selezionati³⁸¹, la stazione appaltante deve indicare le modalità per la presentazione delle offerte come ad esempio, se è possibile presentare:

- l'offerta per un solo lotto, per due o più lotti;
- un'unica offerta per tutti i lotti.

5.1 PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE

Sebbene si applichino, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita, la permuta differisce da quest'ultima in quanto lo scambio non avviene attraverso il corrispettivo di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà di cose (es. veicoli o materiali) o di altri diritti (es. esecuzione di lavori/prestazioni in servizi), da un contraente all'altro (ex. art. 1552 c.c.).

La permuta comporta quindi una prestazione da parte dell'A.D. (un bene o un servizio) e una controprestazione (un bene o un servizio) da parte del terzo contraente. **Ai fini della presente pubblicazione verranno trattate esclusivamente le permute inerenti alle alienazioni di beni mobili e quindi quelle che prevedono, come prestazione dell'A.D., l'alienazione di un bene**³⁸².

Nelle convenzioni e nei contratti di permuta³⁸³ è ammesso lo scambio tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. L'impiego delle risorse provenienti dalle permuta deve perseguire il soddisfacimento e rafforzamento delle esigenze logistiche-operative e di sicurezza degli Enti di Forza Armata beneficiari delle controprestazioni mediante il ricorso ad attività di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto, relative a mezzi sistemi, materiali e strutture in dotazione alla F.A.³⁸⁴ evitando di richiedere

³⁷⁸ D.Lgvo 36 del 2023 "Codice degli appalti pubblici", art. 58.

³⁷⁹ D.Lgvo 36 del 2023 "Codice degli appalti pubblici", art. 58.

³⁸⁰ D.Lgvo 36 del 2023 "Codice degli appalti pubblici", art. 112 e 172.

³⁸¹ La stazione appaltante può indicare i requisiti che deve avere la controparte (eventuale possesso di certificazioni/licenze, ecc.), nell'ambito della definizione della procedura di scelta del contraente finalizzata alla stipula di un atto di permuta.

³⁸² L'adozione dell'istituto della permuta in caso di utilizzo temporaneo e strumentale di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture e connessi impianti è regolamentato dalle Direttive SMD-L-027 Ed. 2021 Var. 1 dello SMD e 8012 "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2021 - 1^ serie A.V. e s.m.i. di SME.

³⁸³ TUOM, Capo II, art. 569 e seguenti.

³⁸⁴ COM, art. 545; TUOM, art. 569; Direttiva 8012, Ed 2021 - 1^ serie A.V. e s.m.i. di SME.

controprestazioni che possano essere acquisite con i fondi assegnati sui normali capitoli di spesa.

Per quanto attiene agli atti di permuta d'importo superiore a € 100.000, la lista delle controprestazioni da richiedere all'AID (o ad altro soggetto che eroghi la controprestazione) deve essere sottoposta alla preventiva approvazione di SME IV RL (tab. 20).

Tale approvazione è finalizzata a mettere in sistema le proposte di controprestazione formulate dagli EDRC che conducono le permuta, e dai rispettivi Comandi sovraordinati, con:

- il supporto fornito da COMLOG EI (es. acquisizioni programmate con fondi dell'Esercizio e dell'Investimento);
- beni e servizi richiesti alle unità produttive dell'AID, nell'ambito della programmazione annuale.

La consegna dei beni da parte dell'A.D., di norma, è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la fornitura della controprestazione da parte dell'acquirente. Al riguardo, si ribadisce che, laddove le controprestazioni, tenuto conto della loro natura e tempi di esecuzione, non possano essere completamente eseguite prima delle prestazioni, si evidenzia la necessità di prevedere nell'atto negoziale una garanzia definitiva pari al valore complessivo delle controprestazioni dovute dalla controparte³⁸⁵.

L'autorità competente che definisce o approva le controprestazioni varia in relazione al suo valore come di seguito riepilogato:

AUTORITÀ CHE DEFINISCE O APPROVA LE CONTROPRESTAZIONI		IMPORTI
– Comandante Ente dotato di autonomia amministrativa		Fino a € 40.000
– Comando sovraordinato		> di € 40.000 e fino a € 100.000
– SME IV RL, sentito il Comando Logistico dell'Esercito ³⁸⁶		> di € 100.000

Tabella 20 – Autorità che approva le controprestazioni

Qualora la controprestazione sia orientata all'acquisizione di veicoli di derivazione commerciale per le esigenze tattico-logistiche della F.A. (ad es.: minibus, autoveicoli combinati, ecc.), gli EDRC non devono chiedere le autorizzazioni alla DAT e allo SME-IV RL in quanto ciò è prerogativa esclusiva dell'Autorità Logistica Centrale (fig. 33).

³⁸⁵ In linea con quanto espressamente evidenziato da ISPEDIFE nei rilievi ricorrenti relativi agli anni 2022 e 2023.

³⁸⁶ Circ. 4006 "Linee di indirizzo per il supporto logistico E.F. 2025 ed orientamenti per gli anni 2026-2027" (LISUL) di SME IV RL Ed. 2025.



Figura 33 – la presente Circolare tratta esclusivamente le permuta, cessioni e prestiti di beni mobili (veicoli e materiali e non di servizi (ad es. la concessione d'utilizzo di locali o aree demaniali per i quali occorre avvalersi della Direttiva 8012 di SME).

5.2 FINALITÀ E CONDIZIONI DELLA PERMUTA

L'istituto della permuta affianca e talvolta integra sostanzialmente i finanziamenti erogati dall'A.D. in favore degli EDRC. La procedura appena citata, può essere adottata da tutti gli Enti in possesso delle previste capacità tecnico-amministrative, al fine di perseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi:

- accelerare il decongestionamento delle aree di stoccaggio ove sono accantonati i materiali dismessi, in particolare i veicoli ruotati e il materiale vario (rottami, coperture, ecc.);
- contrarre i tempi di permanenza dei materiali in questione presso le infrastrutture della F.A., riducendo in tal modo il rischio di contaminazione ambientale e il deprezzamento del materiale stesso;
- azzerare le spese di trasporto dei citati materiali verso gli organi logistici del sostegno, evitando di saturarli ulteriormente;
- far affluire risorse finanziarie direttamente agli Enti interessati sotto forma di controprestazioni di beni o servizi.

Gli EDRC di F.A., pertanto, potranno porre in essere l'attività di permuta con soggetti sia pubblici che privati, purché:

- sia richiesto in via preventiva all'Agenzia Industrie Difesa (AID), l'interesse ad acquisire mezzi e materiali dismessi o eccedenti le esigenze della F.A., prima di rivolgersi ad operatori esterni;
- l'attività negoziale sia prioritariamente indirizzata alla valorizzazione dei beni e dei servizi attualmente detenuti dalla F.A.;
- la controprestazione a favore dell'A.D. sia rigorosamente indirizzata alle finalità di contenimento della spesa e riconducibile a esigenze di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto, relative a mezzi, sistemi, materiali e

strutture in dotazione alla F.A. (e pertanto non inerenti a "spese di rappresentanza" e/o "benessere personale") ovvero ad esigenze già inserite su piattaforma SIEFIN per le quali non sono stati ricevuti i finanziamenti richiesti sui pertinenti capitoli di spesa;

- la controparte, salvo i casi in cui si identifichi in altri soggetti "non privati" quali, ad es.: altri "operatori non economici" o enti pubblici (cfr. in proposito, [para 3.2.1](#) e [4.1.1](#)), sia generalmente «qualificabile» come «operatore economico», in grado di offrire sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi³⁸⁷.

5.3 PROCEDURA PER LA PERMUTA

PROCEDURA	
FASE 1	Il consegnatario o agente contabile dell'EDRC o del Contingente in Te.Op. che ha in carico amministrativo il "bene", di propria iniziativa o su istanza dell'incaricato presso il Reparto, costituisce il lotto dei beni dismessi³⁸⁸ oggetto della permuta. Il lotto può includere materiali eccedenti le esigenze della F.A. già decretati dal Ca. di SMD (qualora l'attività contrattuale di alienazione non venga accentrata dalla Direzione competente di SGD-DNA) (cfr. Cpt. 2.3). Al fine di raggiungere un importo significativo, è possibile realizzare un'unica permuta con un "insieme" di veicoli e materiali dismessi.
FASE 2	Il Comandante/Direttore dell'EDRC che ha in gestione logistica i beni: – nomina la Commissione di consistenza e stima; – propone/definisce le controprestazioni in relazione al valore (cfr. tabella in 5.1).
FASE 3	La Commissione di Consistenza e stima procede alla stesura del Verbale di consistenza e stima (All. V) nel quale viene indicato il valore complessivo aggiornato dei mezzi e materiali da permutare (cfr. Cpt. 7).
FASE 4	L'EDRC che ha in gestione logistica il materiale invia formale richiesta d'interesse all'AID (corredata della stima dei materiali da alienare e dell'elenco dei beni/servizi/lavori da chiedere in controprestazione)³⁸⁹.
FASE 5 (eventuale)	L'AID comunica entro 30 giorni: – il proprio interesse. L'EDRC, entro 30 giorni dalla notifica, risponde con una dichiarazione di accettazione o non accettazione della proposta (qualora l'offerta dell'AID sia inferiore al verbale di consistenza e stima);

³⁸⁷ Direttamente o indirettamente qualora la controprestazione, non rientrando nell'oggetto sociale del contraente, viene erogata da un soggetto estraneo al contratto di permuta ed individuata dalla stessa controparte. (vds. para [4.4.1](#) e Direttiva 8012 Ed. 2021 – 1^a serie di A.V. para 3.8).

³⁸⁸ Fuori servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A. (TUOM, art. 417, 418 e 422).

³⁸⁹ L'interessamento di AID/Difesa Servizi può essere omesso in caso di attività di permuta direttamente correlate ad attività operative ovvero nei casi di "privativa industriale" – Direttiva SMD-L-027 Cpt. 8 e All. 14.

	– di non essere interessata (la mancata risposta da parte dell'AID entro 30 giorni equivale a una risposta negativa). Nel qual caso la F.A. esperirà le procedure per la scelta di un altro contraente secondo le norme amministrative in vigore.
FASE 6 (eventuale)	Cessione anticipata di mezzi e materiali all'AID. La Direttiva SMD-L-027 e la Direttiva di SME n. 8012 prevedono che, qualora chiesto da parte dell'AID, i mezzi e materiali possano essere resi disponibili all'AID mediante il passaggio di carico a titolo gratuito tra i consegnatari della F.A. e dell'AID. La cessione anticipata è autorizzata esclusivamente dall'Autorità Logistica Centrale.³⁹⁰
FASE 7	L'EDRC presenta la richiesta di emissione del decreto di destinazione finale d'uso³⁹¹ (per i soli materiali fuori servizio e fuori uso) al COMLOG SM-Ufficio Alienazioni allegando i seguenti documenti: – elenco dei materiali da permutare in cui sia riportato il NUC, la denominazione, la targa, il telaio e l'indicazione dei codici EER (ex CER)³⁹²; – verbali di: · fuori uso (corredato del mod. R4 per i veicoli o modello equipollente per gli altri materiali); · fuori servizio; – verbale di consistenza e stima; – elenco delle categorie/tipologia di beni o servizi in controprestazione³⁹³ che l'acquirente dovrà fornire all'A.D. (<i>ad es. DPI, materiale d'officina, lavori di minuto mantenimento, materiali per la sicurezza delle infrastrutture, ecc.</i>); – estratto di eventuali pregresse richieste di assegnazione fondi sui pertinenti capitoli di spesa non soddisfatte per fornitura di beni e servizi ritenuti necessari; ovvero inviare una dichiarazione sostitutiva (anche inclusa nel corpo della lettera di richiesta di destinazione finale d'uso) attestante che la controprestazione è riconducibile a esigenze programmate, già approvate dalla linea di Comando e non finanziate;

³⁹⁰ Let. prot. n. M_D E24363 REG2019 0015912 del 22 feb. 2019 e prot. n. M_D E24363 REG2019 0031924 dell'11 apr. 2019 del COMLOG E.I..

³⁹¹ Per una completa trattazione della disciplina inerente alle permuta, si rimanda alle seguenti disposizioni:

- Direttiva SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni" Ed 2021 var. 1 di SMD;
- Direttiva 8012 "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2021 – 1^ serie di A.V. e s.m.i. di SME;
- "Disposizioni sull'istituto delle permuta in ambito F.A. - Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015" di SME-RPGF.

³⁹² D.Lgvo 152/2006, Parte IV, All. D e s.m.i..

³⁹³ All'elenco delle controprestazioni va allegato il nulla osta dell'Organo tecnico, ove necessario. Ad esempio, per lavori infrastrutturali, l'Ente richiedente dovrà chiedere e allegare all'istanza di permuta il parere di merito del competente Reparto Infrastrutture dell'EI. Per richiesta di materiali che potrebbero essere disponibili presso un Parco/Ente della F.A., andrà esperita una ricerca sul sistema "Anagrafica mezzi e sistemi d'arma", comunicando per iscritto nella richiesta di permuta l'indisponibilità del bene richiesto.

	– lettera d'interesse alla permuta inviata dall'EDRC all'AID (per i Te.Op. e qualora si tratti di importi fino a € 10.000, la richiesta di interessamento può essere omessa); – eventuale risposta dell'AID circa il proprio interesse³⁹⁴; – autorizzazione del Reparto infrastrutture competente per territorio per i lavori infrastrutturali; – ogni altro documento utile a corredare la richiesta di permuta (ad es.: foto, disegni, planimetrie, coordinata di magazzino, ecc.). I veicoli o materiali non devono essere vincolati da specifiche modalità di smaltimento prescritte: – dalla normativa civile (senza deroghe per la F.A.); – dalla Direzione di SGD-DNA; – dal competente Comando (tramat., Savet, com. o tec.) del COMLOG. Per le richieste di permuta formulate dai contingenti nei Te.Op., considerata l'eterogeneità del carico amministrativo dei materiali (contingentati e non), è necessario informare: – il COVI Difesa - Divisione J4, per il materiale contingentato; – il Comando di Vertice della F.A. in cui si inquadra la <i>Task Force</i> in Patria e lo stesso EDRC detentore del materiale, per il materiale in dotazione organica e in carico amministrativo all'unità in Te.Op..
FASE 8	L'Ufficio Alienazioni effettua il controllo della documentazione pervenuta dall'EDRC, interessando l'EDRC qualora sia necessaria una verifica dei dati e/o delle controprestazioni in esito all'art. 545 del COM.
FASE 9	L'Autorità Logistica Centrale, considerata la richiesta formulata dall'EDRC, visto il quadro normativo di riferimento e considerate le controprestazioni proposte, decreta l'alienazione/cessione mediante la permuta dei mezzi, materiali e sistemi indicati dall'EDRC³⁹⁵. La destinazione finale d'uso disposta dall'Autorità Logistica Centrale è pregiudiziale al legittimo avvio della procedura negoziale e alla stipula dell'atto negoziale di permuta (che ha per oggetto l'alienazione di materiali dismessi dal servizio e/o di materiali di risulta derivanti dalla relativa demolizione/rottamazione).
FASE 10 (eventuale)	Cessione anticipata del materiale (procedura straordinaria) previo richiesta da parte di AID ed a seguito di autorizzazione dell'Autorità Logistica Centrale.

³⁹⁴ È sempre preferibile richiedere e allegare la risposta di AID, al fine di escludere fraintendimenti o mancati invii e ricezioni, soprattutto per importi significativi, anche se può essere accettato come diniego ufficiale la mancata risposta entro 30 gg., soprattutto per importi residuali.

³⁹⁵ Per importi maggiori a € 10.000 e per particolari tipi di veicoli o materiali.

Seguono le fasi per la finalizzazione della permuta in conformità a quanto previsto dalle norme in materia³⁹⁶, a seguito della ricezione del decreto di alienazione, che riguardano:

PROCEDURA	
FASE 11	Alla ricezione del Decreto di alienazione, l'EDRC proponente la permuta potrà procedere con l'attività permutativa nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità³⁹⁷ (qualora la controparte non sia l'AID). In esito all'aggiudicazione, l'Organismo competente nomina la commissione di valutazione tecnico-economica delle prestazioni reciproche per la stesura del relativo verbale (c.d. di congruità).
FASE 12	Avvio delle procedure negoziali e predisposizione dell'atto negoziale concordato tra le parti seguendo le procedure amministrative previste dalla normativa vigente.
FASE 13	Autorizzazione dell'Autorità competente per procedere alla stipula dell'atto negoziale. La Stazione Appaltante dovrà inserire il prospetto dell'esigenza finanziaria sulla piattaforma SIEFIN³⁹⁸ che può essere soddisfatta con le controprestazioni della permuta ovvero la richiesta integrativa. Per i Te.Op., ove non sia disponibile il SIEFIN, inviare una dichiarazione sostitutiva (anche inclusa nel corpo della lettera di richiesta di destinazione finale d'uso) attestante che la controprestazione è riconducibile a esigenze programmate, già approvate dalla linea di Comando e non finanziate e la bozza dell'atto negoziale³⁹⁹.

³⁹⁶ Direttiva 8012 "Le permuta in ambito E.I.: norme e procedure" Ed. 2021 - 1^a serie di A.V. e s.m.i. di SME; Disposizioni sull'istituto delle permuta in ambito F.A.- Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015" di SME- RPGF.

³⁹⁷ Il "nuovo" codice degli appalti pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha introdotto nuovi principi, tra cui il principio del risultato perseguito dall'amministrazione e, anche per semplificare e snellire gli affidamenti al di sotto di determinati importi, ha previsto come regola generale, la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per lavori entro € 150.000 e per servizi e forniture entro € 140.000.

³⁹⁸ Direttiva 8012 "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2021 – 1^a serie A.V. di SME.

³⁹⁹ Direttiva 8012 "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2021 – 1^a serie A.V. di SME e Direttiva SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni", Ed. 2021 var. 1 di SMD IV Reparto-Logistica e Infrastrutture.

	AUTORITÀ CHE AUTORIZZA LA PERMUTA (varia in relazione al suo valore ⁴⁰⁰)	IMPORTI ⁴⁰¹
	Comandante/ Direttore dell'EDRC	Fino a € 40.000. (La permuta è autorizzata in "autonomia amministrativa" a meno che la catena di comando, fino al Vertice d'Area, non si esprima entro 7 giorni dal caricamento della permuta sul SIEFIN).
	Capo Ufficio Generale del CRA EI	(su delega del Capo di SME) > di € 40.000 e < € 100.000, previa validazione a cura di SME-UPGF-PROFIBISTA, in relazione alle controprestazioni della permuta.
	Capo di SMD	≥ di € 100.000, previa acquisizione del vaglio preventivo <i>ex ante</i> ("nulla osta") dell'autorità politica.
FASE 14	Stipula dell'atto negoziale (con l'AID o soggetto interessato alla permuta) a cura della stazione appaltante.	
FASE 15	Fornitura delle prestazioni reciproche secondo quanto stabilito tra le parti nell'atto negoziale di permuta	
FASE 16	I materiali dismessi, ceduti o definitivamente alienati, sono cancellati dalla BDC a cura dell'Ufficio Gestione sistemi infologistici e C4 del COMLOG con apposita comunicazione dell'EDRC, corredata del verbale di consegna e di scarico.	

Tabella 21 – procedura per la permuta

Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al M.D. da un operatore economico esterno alla Difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria⁴⁰².

Qualora il valore della prestazione resa dall'A.D. sia inferiore a quello della controprestazione fornita dalla controparte, al fine di rispettare il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche:

- la controparte potrà dichiarare "il nulla a pretendere" per la somma eccedente;

⁴⁰⁰ Direttiva SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni" Ed. 2021 var. 1 di SMD IV. Direttiva 8012 "Le permute in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2021 - 1^ serie A.V. di SME. Disposizioni sull'istituto delle permute in ambito F.A. - Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015 di SME RPGF.

⁴⁰¹ Let. prot. n. M_D AE1C1B2 REG2024 0118285 del 05 lug. 2024 dello SME-UG CRA "E.I." con la quale varia i limiti di approvazione delle permute in autonomia amministrativa.

⁴⁰² TUOM, art. 569.

- ovvero, in alternativa, l'A.D. potrà corrispondere alla controparte la differenza a proprio carico mediante ordine di pagamento a conguaglio da imputarsi sul pertinente capitolo di bilancio.

Le controprestazioni della permuta non potranno consistere in beni e servizi afferenti al benessere del personale e/o alla rappresentanza, ma dovranno essere ricondotte alle esigenze specificatamente indicate nell'art. 545 del Codice dell'Ordinamento Militare.

Inoltre, come precisato da UG CRA "E.I." con f.n. M_D AE1C1B2 REG2024 0100089 in data 10/06/2024, ai cui contenuti integralmente si rimanda, si evidenzia che il decreto di approvazione del contratto di permuta, con il relativo fascicolo documentale, deve essere sempre inoltrato alla competente Sezione della Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità (e, contestualmente, al/alla competente Ufficio centrale del Bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile) in tutti i casi in cui il valore della permuta sia:

- superiore alla soglia (soggetta a revisione periodica) di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge n. 20/1994, attualmente pari a € 553.800,00 (c.d. "contratto passivo");
- inferiore alla predetta soglia e con conguaglio - di qualunque importo - a favore dell'A.D., mediante versamento in Tesoreria a carico della controparte (c.d. "contratto attivo").

In ultima istanza, qualora la ricerca di mercato risulti infruttuosa e non vi siano offerte da potenziali acquirenti, i beni dismessi potranno essere alienati, singolarmente o in numero limitato, per scopi di pubblica finalità (Associazione ecc.), preferenzialmente a titolo oneroso. Ogni Ente, prima della stipula di un contratto di permuta dovrà, per l'individuazione delle controprestazioni (beni o servizi resi dall'acquirente), fare riferimento a richieste integrative nel sistema SIEFIN che risultino non finanziate o non preavvisate⁴⁰³.

Infine, come ulteriormente comunicato da UG CRA "E.I." con f.n. M_D AE1C1B2 REG2026 0023389 in data 09/02/2026, ai cui contenuti integralmente si rimanda, è stato previsto che sia inviata, al suddetto UG, idonea rendicontazione semestrale (entro il giorno 10 dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno) a cura degli Alti Comandi di F.A., inerente alle permutate di valore inferiore a € 100.000,00 finalizzate in ciascun semestre dagli EDRC dipendenti.

Inoltre è obbligatorio per tutti gli EDRC della F.A. che intendono realizzare qualsiasi attività di permuta a prescindere dal suo valore:

- l'utilizzo della piattaforma SIEFIN-PERMUTE;
- completare il "fascicolo amministrativo" sul SIEFIN, a conclusione della permuta, con il caricamento dell'atto negoziale sottoscritto fra le parti ed ogni altra documentazione pertinente;
- inviare tutta la documentazione della permuta alla Direzione di Amministrazione dell'Esercito (DAE) per consentirne il previsto controllo contabile-amministrativo.

In **Figura 34** seguente è stato riepilogato l'iter delle permutate secondo uno schema a piramide.

⁴⁰³ Disposizioni sull'istituto delle permutate in ambito F.A. - Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015" di SME- RPGF.

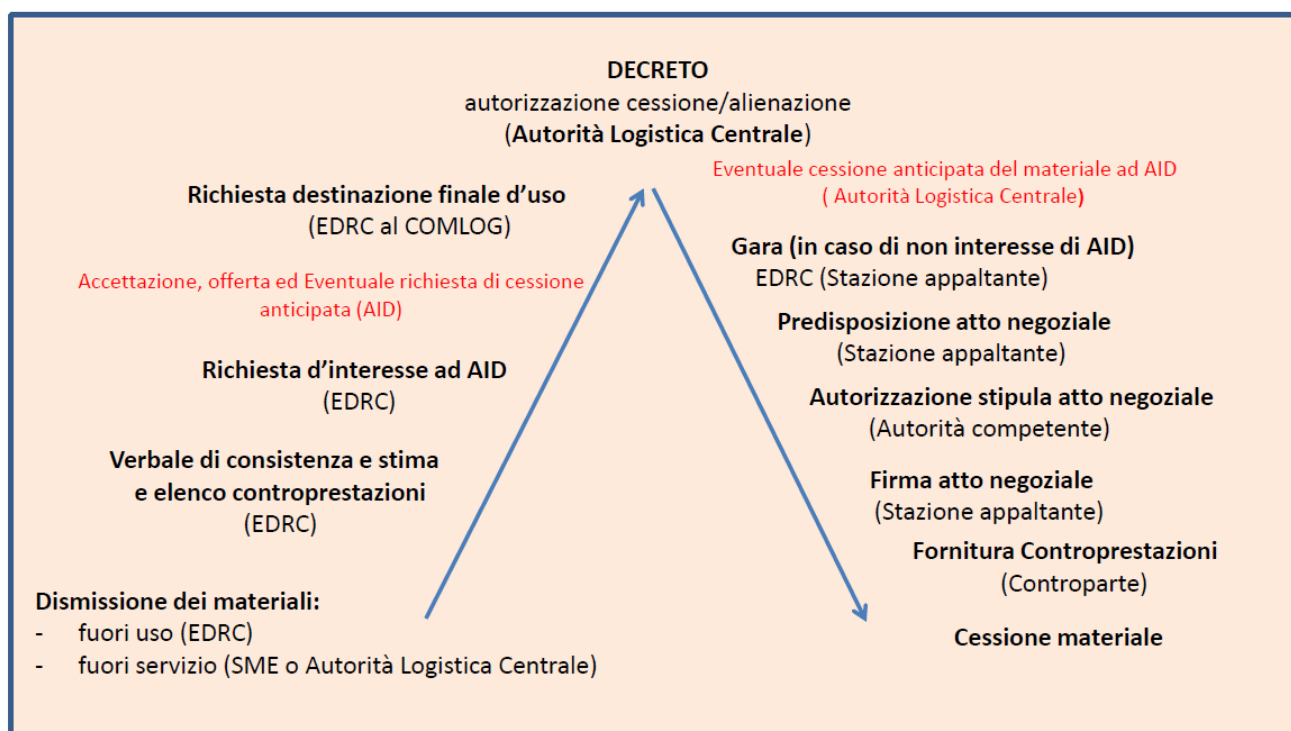


Figura 34 – iter delle permuta

Possono inoltre costituire oggetto di permuta i materiali di risulta (rottami metallici e non metallici) derivanti da operazioni di demolizione e rottamazione di materiali dichiarati fuori uso o fuori servizio (fig. 35).



Figura 35 – Nel caso in cui la F.A. svolga, presso uno stabilimento di AID e per conto del Ministero dell'Interno, l'attività di distruzione di armi, munizioni e di esplosivi oggetto di sequestro, confisca o lascito spontaneo, viene esclusa a priori la possibilità che da tale attività di distruzione derivino controprestazioni in beni e servizi, attraverso l'istituto della permuta.

5.4 ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO MEDIANTE PERMUTA

Tra le varie controprestazioni perseguibili, mediante l'istituto della permuta e direttamente da parte degli EDRC, vi è anche quella di autoveicoli di servizio (esclusivamente mezzi di derivazione commerciale), trattorini e carrelli elevatori che necessitano di targatura o matricola militare; tale controprestazione è finalizzata a colmare eventuali carenze nelle tabelle organiche dell'Ente, o comunque a sostituire mezzi in carico all'EDRC che abbiano il potenziale operativo esaurito.

Nella categoria dei veicoli di derivazione commerciali acquisibili saranno ricompresi tutti i veicoli che non trovano diretto impiego tattico o tattico-logistico. Di norma i veicoli commerciali sono impiegati per esigenze funzionali o gestionali d'istituto, per esigenze di rappresentanza o per il trasporto collettivo.

L'acquisizione di tale tipologia di veicoli è consentita a livello decentrato, in quanto non comporta l'individuazione di particolari requisiti operativi.

In ogni caso, va richiesto preventivamente il nulla osta del Comando TRAMAT che:

- verifica la tipologia del veicolo che si intende acquisire;
- valuta l'inserimento del mezzo nel ciclo logistico;
- predispone l'immissione del veicolo nel sistema gestionale logistico della F.A. (SIGE);
- verifica le tabelle organiche del reparto e il rispetto della normativa ministeriale di riferimento⁴⁰⁴ (ad es.: se uno specifico rgt. possiede già un'autovettura classe "c" e le T.O. ne prevedono solo una, il Comando TRAMAT valuterà l'opportunità di accogliere la richiesta o meno).

Innanzitutto, per inserire un veicolo di derivazione commerciale in un contratto di permuta, devono sussistere le seguenti condizioni generali:

- le tabelle organiche dell'Ente devono presentare una carenza per quanto riguarda la tipologia di veicoli richiesti in controprestazione, che dovranno rientrare nella categorie previste dal Nuovo Codice della strada⁴⁰⁵ oppure consistere in trattorini e carrelli elevatori o altre attrezzature speciali che necessitano di targatura o matricola militare;
- i mezzi in carico all'EDRC, da sostituire con i veicoli acquisibili con la permuta, abbiano il potenziale operativo esaurito e quindi all'atto di acquisizione dei nuovi mezzi, l'Ente procederà con l'immediata dismissione di quelli in carico;
- i veicoli richiesti dovranno essere:
 - preferibilmente della tipologia già in distribuzione alla F.A.;
 - conforme alla tipologia⁴⁰⁶ e alla livrea⁴⁰⁷ (vds [para. 5.4.1](#)) previsti dalla normativa militare vigente;
- al fine di finalizzare in tempi brevi i contratti di permuta (comprese le attività condotte da AID), riducendo l'isteresi dell'approvazione dell'atto negoziale di permuta, è necessario, o comunque opportuno, prevedere l'acquisizione dei mezzi da:
 - piattaforma della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP), in caso di permuta con AID, in quanto l'Agenzia è accreditata per gli acquisti presso tale centrale acquisti della P.A.;
 - libero commercio, qualora l'acquirente dei beni in prestazione sia un soggetto terzo estraneo alla P.A., a condizioni analoghe (prezzo e allestimenti) o comunque non sensibilmente dissimili rispetto ai lotti di veicoli disponibili in CONSIP.

⁴⁰⁴ SGD-G-007 "Direttiva per la gestione e l'impiego degli automezzi dell'A.D. (ad esclusione dei trasporti operativi, addestrativi e logistici della F.A. e dei corpi armati dello Stato)" Ed. 2009 e s.m.i..

⁴⁰⁵ D.Lgvo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della strada", art. 47.

⁴⁰⁶ SMD-G-007 "Direttiva per la gestione e l'impiego degli automezzi dell'Amministrazione della Difesa Ed. 2015 e s.m.i..

⁴⁰⁷ Circolare 1007 "Identità visiva dell'Esercito italiano" dello SME Ed. 2024 e s.m.i..

L'Ente richiedente, dopo aver ottenuto il decreto di destinazione finale d'uso, da parte di COMLOG SM-Ufficio Alienazioni, procederà a:

- effettuare la gara per l'aggiudicazione e la successiva stipula dell'atto negoziale di permuta;
- inoltrare alla DAT la richiesta di targatura del veicolo militare⁴⁰⁸ e di copertura assicurativa, dopo aver ricevuto, dalla parte aggiudicataria, il veicolo in controprestazione, completo del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità per la messa su strada. L'istanza per la DAT dovrà essere corredata dal documento di assunzione in carico e dalla copia dei citati documenti: certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
- esperire tutte le attività addestrative e per la formazione del personale destinato all'impiego del veicolo/attrezzatura individuata (ai sensi delle normative vigenti, del D.Lgvo 81/08 e degli accordi Stato-Regioni per la formazione della sicurezza sul lavoro) per il conseguimento della patente/abilitazione speciale all'utilizzo⁴⁰⁹.

Ad avvenuta emissione della targatura dovrà essere data comunicazione al Comando TRAMAT, comprensiva del verbale redatto da apposita Commissione. Inoltre, dovranno essere comunicati i seguenti dati:

- codificazione e prezzo del veicolo;
- telaio del veicolo;
- denominazione logistica del veicolo;
- lunghezza, larghezza, altezza e peso del veicolo;
- foto in formato jpeg 1000x4000 pixel.

Si precisa che il veicolo in controprestazione dovrà essere acquisito senza targhe dalla parte aggiudicataria del contratto di permuta e quindi senza oneri di imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.)⁴¹⁰. Tuttavia, poiché il veicolo è acquisito da un soggetto esterno alla F.A., l'Ente dovrà redigere apposita dichiarazione in favore della parte aggiudicataria, da cui si evinca che il veicolo è stato acquistato per la successiva cessione alla Forza Armata, a seguito di un atto negoziale di permuta.

5.4.1. Livrea dei veicoli militari acquisiti in controprestazione

Come precedentemente indicato, una delle caratteristiche vincolanti del veicolo acquistato dall'Ente che conduce la permuta è la conformità della livrea del mezzo alla citata circolare sull'identità visiva dell'Esercito Italiano.

La livrea che uniformerà i veicoli di servizio da acquisire, secondo quanto già disposto dallo Stato Maggiore della Difesa, riprende una tonalità di grigio argento metallizzato particolarmente diffusa. Ad esclusione dei veicoli ad uso rappresentanza (che non presentano

⁴⁰⁸ TER-70-9905-7701-12-00B000 "procedure per la targatura unificata dei veicoli delle Forze Armate", ed. 2005.

⁴⁰⁹ Pubblicazione 5538 "formazione del personale militare preposto alle mansioni di insegnante, istruttore e conduttore/utilizzatore di mezzi ed attrezzature in dotazione alla F.A. Ed. 2013.

⁴¹⁰ Come previsto dall'art. 138 del Nuovo Codice della strada " Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento".

alcuna scritta identificativa sulla carrozzeria), i restanti veicoli di servizio assegnati agli EDRC dell'Area tecnico-operativa in uso alla F.A. potranno essere personalizzati con il marchio dell'Esercito e l'URL, nei formati orizzontali o verticali (fig. 36-37).

Per quanto riguarda la verniciatura di veicoli tattici e pullman, da acquisire su espressa autorizzazione e secondo le specifiche tecniche degli Organi Centrali, la stessa dovrà essere effettuata con prodotti vernicianti rispondenti alla norma vigente⁴¹¹, sia per i veicoli in colorazione policroma, sia per quelli in colorazione verde per mascheramento IR (VEM), compresi i cerchi ruota ed eventuali parti esterne metalliche visibili.

Il marchio "Esercito" consiste in una stella a 5 punte tridimensionale dorata sovrastante la denominazione ESERCITO; lo stesso potrà essere utilizzato nella variante morfologica con la stella tridimensionale a fianco della scritta ESERCITO.

La realizzazione del marchio da applicare sul veicolo, per i veicoli di nuova acquisizione, può essere realizzata con strisce adesive (pellicola) ovvero magnetiche; per tale attività è necessario interessare l'Ufficio Marketing dello SME V Reparto Affari Generali (SME V RAG) affinché, per ciascuna tipologia, siano approntati i *layout* grafici per la successiva personalizzazione. Questa, infatti, deve essere elaborata tenendo conto della tipologia di mezzo, della livrea, degli spazi a disposizione e, infine, dell'approvazione finale dello SME.

Le personalizzazioni, pertanto, non sono standard, non hanno misure predefinite e sono applicate in post-produzione.



Figura 36 - Marchio dell'Esercito, composto da una stella a 5 punte tridimensionale dorata e dalla scritta ESERCITO. E' consentito, nonché auspicabile, l'uso delle varianti del marchio riportanti l'URL (esercito.difesa.it).



Figura 37 - Il marchio "Esercito" nella variante morfologica con la stella tridimensionale a fianco della scritta ESERCITO.

⁴¹¹ TER-80-0000-6820-00-01A000 della DAT.

A carattere generale, il marchio dovrà essere proporzionato, posto al centro di uno sportello anteriore (fig. 38), sfruttando la larghezza e l'altezza dello sportello, ma rispettando comunque una debita area di rispetto, libera da scritte, che faccia risaltare visivamente il marchio dell'Esercito.



Figura 38 - Livrea prevista per i veicoli della F.A. dalla Circolare 1007 "Identità visiva dell'Esercito italiano" dello SME Ed. 2024 e s.m.i., con una striscia di pellicola adesiva o magnetica sulle fiancate, riportante il marchio dell'Esercito e l'URL (esercito.difesa.it).

Per i veicoli destinati agli Istituti scolastici (Accademia Militare, Scuola di Applicazione, Scuola Sottufficiali, Scuole Militari) e alla Banda dell'Esercito, è consentita un'ulteriore personalizzazione con l'indicazione della denominazione dell'ente. È, inoltre, consentita la personalizzazione dei veicoli commerciali utilizzati nelle operazioni nazionali con la denominazione dell'attività (fig. 39). Tale personalizzazione, da realizzare all'esigenza con strisce adesive ovvero magnetiche, dovrà riportare la denominazione dell'operazione (es. "Operazione Strade Sicure") da apporre al di sotto del marchio ovvero in allineamento orizzontale, con le medesime caratteristiche cromatiche.





Figura 39 - Livrea prevista per i veicoli della F.A. dalla Circolare 1007 "Identità visiva dell'Esercito italiano" dello SME Ed. 2024 e s.m.i., con una striscia di pellicola adesiva o magnetica sulle fiancate, riportante il marchio dell'Esercito e l'URL (esercito.difesa.it).

6. GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA F.A.

6.1 GENERALITÀ

Per gestione dei rifiuti s'intende la *policy* (procedure e metodi) per gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla destinazione finale nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia), smaltimento.

La gestione dei rifiuti speciali è disciplinata dal "Testo unico in materia ambientale"⁴¹² e da norme di settore che disciplinano il trattamento di particolari tipi di rifiuti⁴¹³.

6.2 DEFINIZIONI

La normativa di settore⁴¹⁴ definisce:

	DEFINIZIONE
Rifiuto	Qualsiasi sostanza o oggetto ⁴¹⁵ di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Produttore	Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Detentore	Produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
Gestione	La raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.
Stoccaggio	Insieme delle operazioni di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, propedeutiche alle operazioni di recupero e di <u>messa in riserva</u> dei rifiuti.
Smaltimento	Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato

⁴¹² D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006 "Testo unico in materia ambientale" e s.m.i..

⁴¹³ Sono disciplinati da specifica normativa di settore i rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.Lgvo 101/2020, nonché le seguenti tipologie di rifiuti, sulla base di quanto indicato all'art. 227 del D.Lgvo 152/2006:

- i rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, disciplinati dal D.M. n. 248 del 29/07/2004;
- i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), dalla direttiva 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849;
- veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE) 2018/849;
- rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva (UE) 2018/849.

⁴¹⁴ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 183 e s.m.i..

⁴¹⁵ Sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgvo 152/06 e s.m.i..

	B alla Parte Quarta del D.Lgvo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. Costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ⁴¹⁶ .
Recupero	Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgvo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Deposito temporaneo prima della raccolta	Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgvo 152/2006.
Messa in riserva⁴¹⁷	Operazione di stoccaggio dei rifiuti che sono avviati al recupero ed esclude esplicitamente il deposito temporaneo che la precede.

Tabella 22 – definizioni nella gestione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati in relazione all'origine:

RIFIUTI	IN RELAZIONE ALL'ORIGINE⁴¹⁸
Solidi urbani (RSU)	Prodotti all'interno di nuclei urbani, derivano principalmente da abitazioni civili e sono gestiti dalla PA. ⁴¹⁹
Speciali	Derivanti da attività sanitarie, agricole e agroalimentari, di demolizione, costruzione e scavo, lavorazioni industriali, artigianali e commerciali, di servizio, di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e abbattimento di fumi ⁴²⁰ .

Tabella 23 – classificazione dei rifiuti in relazione all'origine

in relazione alla pericolosità:

RIFIUTI	IN RELAZIONE ALLA PERICOLOSITÀ⁴²¹
Pericolosi	Rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte Quarta del D.Lgvo 152/2006.
Non pericolosi	Rifiuti che NON presentano una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte Quarta del D.Lgvo 152/2006.

Tabella 24 – classificazione dei rifiuti in relazione alla pericolosità

⁴¹⁶ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 182 co. 1 e s.m.i..

⁴¹⁷ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Allegato C, Parte IV punto R13.

⁴¹⁸ D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Parte IV - Titolo I) e s.m.i..

⁴¹⁹ D. Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 183 co. 1, lettera b-ter.

⁴²⁰ D. Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 184 co. 3.

⁴²¹ D. Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 183 co. 1, lettere b e b-bis.

I rifiuti speciali sono gestiti da ditte specializzate che:

- ove effettuino recupero o smaltimento di rifiuti devono possedere i titoli autorizzativi previsti dall'art. 208 del D.Lgvo 152/2006;
- ove effettuino attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali⁴²².

È consentito smaltire particolari rifiuti speciali anche mediante convenzioni con il Servizio di gestione pubblica del Comune di appartenenza (qualora presenti).

Il Comandante dell'Ente/Datore di Lavoro si identifica con il produttore di rifiuti e, in quanto tale, oltre ad assegnare ai rifiuti il corretto codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) deve vigilare affinché la gestione del Deposito Temporaneo (DT) avvenga nel rispetto delle norme vigenti anche grazie al supporto di un Consulente di Protezione Ambientale (CPA)⁴²³ opportunamente formato. Il produttore del rifiuto ha l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti⁴²⁴ nonché di conservazione di tale registro e dei relativi Formulare di Identificazione dei Rifiuti (FIR)⁴²⁵ per tre anni dalla data dell'ultima registrazione e di comunicare annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Modello unico di dichiarazione ambientale), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti nell'anno precedente la dichiarazione.

Nella figura seguente (fig. 40) è riportata schematicamente la classificazione dei rifiuti:



Figura 40 - Classificazione dei rifiuti per origine e pericolosità. Ai rifiuti solidi urbani e ai rifiuti speciali vanno aggiunti i rifiuti peculiari delle F.A., provenienti dalla dismissione e dall'alienazione di sistemi d'arma, mezzi, materiali ed infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare.

⁴²² L'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgvo 152/2006 è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

⁴²³ Figura prevista dalla Direttiva 70/40 "Vademecum per i Comandanti dell'Esercito Italiano sulla protezione ambientale" di SME-DICOPREVA. Ed. 2018.

⁴²⁴ D. Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 190 co. 1.

⁴²⁵ D. Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 193.

I rifiuti solidi urbani (RSU) derivanti dai servizi di mensa e dalla pulizia dei locali sono assimilabili ai rifiuti domestici.

Se le sostanze contenute nei rifiuti speciali presentano un grado elevato di pericolosità per la salute pubblica o per eventuali danni all'ambiente, tali rifiuti vengono classificati come rifiuti speciali pericolosi e vengono contraddistinti da un asterisco nell'elenco dei codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti).

I rifiuti speciali pericolosi necessitano di particolari cure nella manipolazione, stoccaggio e trasporto, onde evitare rischi di contaminazione dell'ambiente (fig. 41).



Figura 41 - A carattere generale, è vietato miscelare o stoccare insieme categorie diverse di rifiuti speciali pericolosi, oppure rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi. Parimenti, non possono essere stoccati rifiuti provenienti dalla dismissione di mezzi e materiali della F.A. con altre tipologie di rifiuti.

6.3 ALIENAZIONE DEI BENI E MATERIALI NON PIU' IDONEI IN AMBITO F.A.

6.3.1 Alienazione dei beni e materiali militari

Per quanto riguarda la F.A., il D.Lgvo 152/2006 all'art. 184, comma 5-bis, introdotto nel gennaio 2008, ha demandato, a *"uno o più decreti del Ministro della Difesa"* il compito di disciplinare le *"speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della Difesa"*. In tale quadro, è stato emanato il Decreto Ministeriale del 6 marzo del 2008 che, nell'individuare i materiali "prettamente militari" ricadenti nel campo di applicazione del menzionato art. 184 comma 5-bis del D.Lgvo 152/2006, rinvia all'art. 2 comma 2 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 *"Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"*. Tale normativa vigente sul controllo degli armamenti definisce come materiali d'armamento quelli che, *"per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia"*.

I materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

- armi nucleari, biologiche e chimiche;

- armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- polveri, esplosivi, propellenti;
- sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
- le parti di ricambio e i componenti specifici dei materiali d'armamento sopraelencati.

Relativamente ai materiali esplosivi in disuso l'art 185 del D.Lgvo 152/2006 evidenzia che *"non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto [...], ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo"*. Ai materiali esplosivi in disuso si applica il TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e la normativa vigente per il trasporto delle merci pericolose⁴²⁶.

Si definiscono opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale⁴²⁷, e pertanto disciplinate dal DM 22 ottobre 2009, le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:

- aeroporti ed eliporti;
- basi navali;
- caserme;
- stabilimenti ed arsenali;
- reti, depositi carburanti e lubrificanti;
- depositi munizioni e di sistemi d'arma;
- comandi di unità operative e di supporto logistico;
- basi missilistiche;

⁴²⁶ "Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative di Pubblica Sicurezza relative all'attività di deposito di esplosivi! Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ed. 2025.

⁴²⁷ D.Lgvo 66/2020, art. 233.

- strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
- segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;
- strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
- poligoni e strutture di addestramento;
- centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
- opere di protezione ambientale correlate alle opere della Difesa nazionale;
- installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
- strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Il DM 22/10/2009 definisce le *“Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale”*. Secondo il DM in parola si definiscono rifiuti derivanti dai materiali *“prettamente militari”* *“le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della Difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di **decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto**, adottato, in esito alle dichiarazioni di fuori uso⁴²⁸ e fuori servizio⁴²⁹ dei materiali “nel caso in cui risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione dei beni e dei materiali non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della Difesa””*.

Per quanto precisato, secondo le procedure speciali introdotte per i materiali e i rifiuti *“prettamente militari”* dal citato DM:

- l'Amministrazione della Difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con proprio personale alla raccolta, al trasporto e al recupero dei rifiuti *“prettamente militari”*. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento. (art. 7);
- il registro cronologico di carico e scarico ed il FIR di cui agli art. 190 e 193 del D.Lgvo 152/2006, sono validamente sostituiti per i rifiuti *“prettamente militari”* da documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'Amministrazione della Difesa e ad essi non si applicano eventuali obblighi di vidimazione (art. 8).

⁴²⁸ TUOM, art. 418.

⁴²⁹ TUOM, art. 417.

6.3.2 Alienazione dei beni e materiali generici (non a connotazione militare)

I rifiuti speciali e peculiari in ambito F.A. sono quelli che interessano più da vicino le attività dell'area tramat (officina, autolavaggio, distribuzione carburanti e lubrificanti), ma sono anche inerenti ad altre aree, quali la Savet (es. farmaci scaduti, com., tec.). Tali rifiuti possono essere alienati dalla F.A. affidandoli a ditte specializzate, dotate delle necessarie autorizzazioni⁴³⁰ e/o iscrizioni⁴³¹ all'Albo nazionale dei gestori ambientali⁴³².

In merito, è opportuno sottolineare che esiste una sostanziale differenza fra un veicolo fuori uso civile (che deve essere necessariamente destinato alla rottamazione) e un veicolo fuori uso militare, che può invece essere reimmatricolato e terminare il proprio ciclo di vita al di fuori dell'A.D.. Un veicolo militare fuori uso opportunamente demilitarizzato (per il concetto di demilitarizzazione cfr. [para. 2.5.3](#)) può essere reimmatricolato con targa civile, previo accertamento dei prescritti requisiti⁴³³. Pertanto, i veicoli della F.A. possono essere alienati nello stato in cui si trovano (non previa rottamazione) a Enti/Organismi/Associazioni che provvederanno a reimmatricolarli (cfr. [para. 4.2.2.5](#)).

Non rientrano nella definizione di rifiuto i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso oppure in pezzi smontati.

In ogni caso, è vietato miscelare o stoccare insieme categorie diverse di rifiuti speciali pericolosi, oppure rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi. Parimenti, non possono essere stoccati rifiuti provenienti dalla dismissione di mezzi e materiali della F.A. con altre tipologie di rifiuti.

Qualora si tratti di smaltire rifiuti derivanti da materiali di consumo della F.A., (ad es.: toner per stampanti, cancelleria, ecc.) non è necessaria la decretazione dell'Autorità Logistica Centrale.

Per quanto concerne l'alienazione di rifiuti della F.A. che abbiano un valore commerciale residuo, in relazione alla tipologia di materiale si dovrà seguire la procedura descritta nei rispettivi capitoli pertinenti di questo documento.

Per quanto riguarda la F.A., la gestione dei veicoli e materiali dismessi è un'attività di pubblico interesse, per questo i beni della F.A., all'atto della loro alienazione, devono essere valorizzati, recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e danni per l'ambiente, escludendo:

- rischi per eventuali contaminazioni dell'atmosfera, dei corpi idrici, dei suoli, oltre che fattori di tossicità per la fauna e la flora;
- inquinamento acustico e dell'aria;
- depauperamento dell'ambiente.

⁴³⁰ Per le attività di recupero e smaltimento.

⁴³¹ Per le attività di trasporto, intermediazione, commercio senza detenzione.

⁴³² L'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti è tenuto presso le Camere di Commercio ed è possibile prenderne visione al sito internet www.albogestoririfiuti.it

⁴³³ D.Lgvo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della strada", art. 138, co. 7.

6.3.3 Responsabilità e competenze del produttore di rifiuti

Per **produttore** di rifiuti si intende il soggetto la cui attività produce rifiuti e al quale sia giuridicamente riferibile la produzione (ad es. rifiuti prodotti da lavorazioni di officina di cui il Comandante è responsabile) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti.

Lo **smaltimento** dei rifiuti è effettuato in base alle direttive emanate dai Comandi competenti per materia e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari (Comandanti, Direttori ecc.) e civili della F.A..

Il produttore dei rifiuti deve adottare tutti i provvedimenti necessari per determinare il ciclo produttivo da cui provengono i rifiuti e riconoscere le materie prime che entrano nel ciclo produttivo (facendo particolare riferimento alle etichettature e alle schede di sicurezza da cui si possono attingere le informazioni riguardo alla pericolosità e alle misure di sicurezza da adottare per la loro gestione)⁴³⁴.

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha specificato che, ancorché non sia ancora possibile per le Forze Armate, le Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco procedere all'iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), secondo le tempistiche riportate nel decreto 4 aprile 2023 n. 59, gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dovranno comunque utilizzare i nuovi modelli del registro cronologico, nonché del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) che sono entrati in vigore il 13 febbraio 2025⁴³⁵.

6.3.4 Codice EER (CER)

I rifiuti sono codificati dall' **Elenco Europeo dei Rifiuti** (EER) che classifica tutti i tipi di rifiuti secondo la direttiva 75/442/CEE e successivamente aggiornata con decisione della Commissione del 3 maggio 2000, recepita con Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 c.d. "Decreto Semplificazioni 2021".

Il codice EER viene utilizzato in ogni fase di gestione del rifiuto, ovvero produzione, trasporto, trattamento, stoccaggio intermedio o stoccaggio definitivo.

6.3.4.1 Caratteristiche del codice EER

Il codice EER si compone di **sei numeri** (XX.YY.ZZ) in cui:

- i primi due individuano la categoria o l'attività che genera i rifiuti;
- i successivi due individuano il processo produttivo che genera il rifiuto;
- gli ultimi due identificano il singolo rifiuto.

In particolare, se il codice EER⁴³⁶:

- non è contrassegnato da asterisco, il rifiuto non è pericoloso;
- è contrassegnato da asterisco (*), il rifiuto è pericoloso.

⁴³⁴ D.Lgvo 152/2006 "Norme in materia ambientale", art. 185 e seguenti e s.m.i..

⁴³⁵ Let. prot. n. M_D AE1C1B2 REG2024 0225137 in data 19/12/2024 di SME-DICOPREVA.

⁴³⁶ Il codice CER (EER) è riportato nell'elenco nella Parte IV - Allegato D del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i..

(ad es.: classificazione di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, in relazione al codice EER e alla presenza dell'asterisco, che contraddistingue il rifiuto pericoloso:

- 130205* olio usato;
- 150202* stracci e segatura sporchi di olio;
- 160103 pneumatici fuori uso;
- 160112 pastiglie per freni, non contenenti amianto).

Esistono poi i rifiuti caratterizzati da codici EER a specchio qualora la relativa pericolosità non sia determinabile dalle schede di sicurezza dei prodotti che li costituiscono ma mediante analisi di laboratorio volte a verificare il superamento di valori di soglia individuati dalle norme sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose. A tali rifiuti possono essere attribuiti due possibili tipi di codici EER, così detti speculari, in relazione alla presenza di sostanze pericolose oltre i richiamati valori di soglia, uno con l'asterisco o uno senza asterisco.

Ad esempio il codice 150202* identifica assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose mentre il 150202 identifica assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*.

6.3.4.2 Responsabilità dell'attribuzione del codice EER

La classificazione (caratterizzazione) dei rifiuti è effettuata dal produttore, che assegna a essi il corretto codice EER⁴³⁷.

Spetta quindi al [responsabile dell'EDRC associare a ogni rifiuto il relativo codice EER](#), individuandone anche il carattere di pericolosità o meno, in quanto la legge pone sempre in capo al produttore (Comandante o Direttore) la responsabilità della gestione dei rifiuti.

Il produttore (Comandante o Direttore dell'EDRC che produce il rifiuto speciale), responsabile dell'attribuzione del codice EER al rifiuto da smaltire [non può demandare proprie responsabilità a un consulente o a un laboratorio di analisi](#) ma deve provvedere alla:

- raccolta delle informazioni necessarie per l'individuazione e la codifica del rifiuto;
- registrazione dei dati in un apposito documento (da tenere presso la sede produttiva del rifiuto);
- rapida consultazione del data base sui rifiuti.

6.3.4.3 Attribuzione del codice EER

Per attribuire il codice EER:

- è sufficiente consultare le schede di sicurezza del prodotto/materiale che costituisce il rifiuto speciale;
- in assenza delle schede di sicurezza o per avere conferma riguardo alla loro corretta interpretazione, acquisire la valutazione preventiva dal soggetto, iscritto all'Albo dei gestori ambientali, a cui s'intende conferire il rifiuto;
- se non è possibile caratterizzare uno specifico rifiuto, occorre effettuare le analisi presso un laboratorio civile, chiedendo i fondi sul pertinente capitolo SIEFIN.

Con queste procedure, e consultando l'elenco dei rifiuti, è possibile attribuire correttamente il codice identificativo.

⁴³⁷ L'Elenco Europeo dei Rifiuti è riportato all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgvo 152/2006.

6.4 SMALTIMENTO DI MATERIALI PARTICOLARI

Gli Stati membri adottano misure appropriate⁴³⁸ per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a. la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- b. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

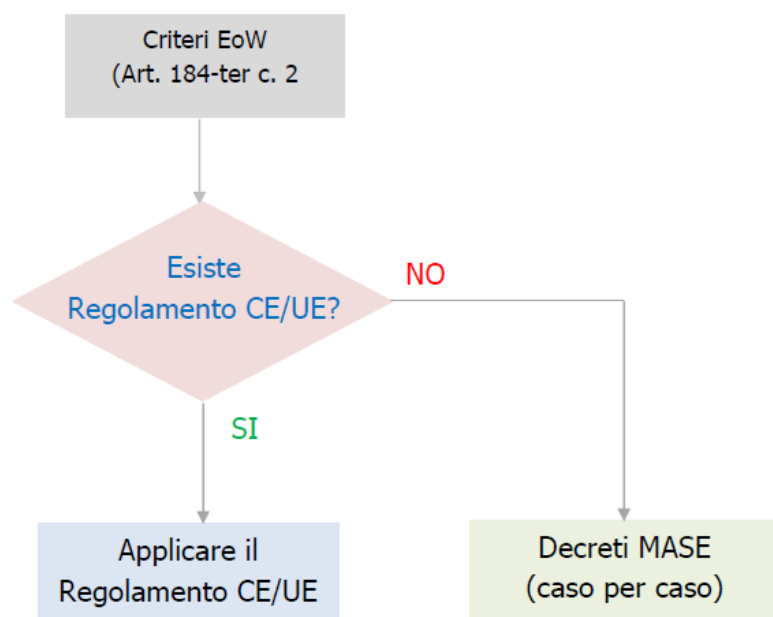
Nel recepire la direttiva 2008/98/CE, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 184-ter, "Cessazione della qualifica di rifiuto", che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva prevede che l'operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti.

Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un'operazione di recupero a tutti gli effetti. In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

I criteri dell'End of Waste sono regolamentati dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell'articolo 184 ter del D.Lgvo. n. 152/2006.

Quest'ultimo articolo ha dunque previsto che la definizione dei criteri relativi all'End of Waste avvenga primariamente mediante regolamento comunitario, oppure mediante uno o più decreti ministeriali (fig. 42).

⁴³⁸ Direttiva 2008/98/CE, art. 6.



Criteri da applicare per l'EoW.

ID	Decreto	Oggetto	TUA	Stato	Fonte
01	Regolamento (UE) n. 333/2011	Rottami metallici	---	Pubblicato	EU
02	Regolamento (UE) 1179/2012	Rottami vetrosi	---	Pubblicato	EU
03	Regolamento (UE) 715/2013	Rottami di rame	---	Pubblicato	EU
04	Decreto 14 febbraio 2013 n. 22	Combustibile Solido Secondario (CSS)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
05	Decreto 28 marzo 2018 n. 69	Conglomerato bituminoso (Fresato d'asfalto)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
06	Decreto 15 maggio 2019 n. 62	Prodotti assorbenti per la persona (PAP)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
07	Decreto 31 marzo 2020 n. 78	Gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
08	Decreto 22 settembre 2020 n. 188	Carta e Cartone	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
09	Decreto EoW in iter	Rifiuti inerti non pericolosi spazzamento stradale	Art. 184-ter c.2	Notificato EC	IT
10	Decreto 28 giugno 2024 n. 127	Costruzione e demolizione	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT

Figura 42 - Decreti End of Waste

6.4.1 Alienazione e Smaltimento di pneumatici nuovi e usati

A premessa della trattazione delle modalità di alienazione degli pneumatici dismessi, è opportuno sottolineare che il termine “fuori uso” (certificato da apposito verbale firmato dall’autorità competente in ambito A.D.) conferisce allo pneumatico le caratteristiche di rifiuto speciale non pericoloso, in quanto ha cessato di poter svolgere la sua funzione originaria, cioè di consentire il movimento e l’arresto del veicolo in sicurezza. In quanto rifiuto, lo pneumatico usato deve essere avviato a recupero o smaltimento, affidandolo al servizio nazionale di

riferimento (ditte iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali). La normativa vigente⁴³⁹ definisce gli pneumatici fuori uso (PFU) *"gli pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo"*. Questo non esclude che, anche come rifiuto, lo pneumatico fuori uso possa essere riciclato, generando altri prodotti utili (es. componenti per asfaltatura).

Vi sono, inoltre, alcuni casi in cui lo pneumatico, seppur non utilizzabili in ambito F.A. (in considerazione del potenziale impiego gravoso in ambito operativo), può essere rivenduto o permutato per essere riutilizzato nella sua integrità, in particolare se:

- usato ma in buone condizioni;
- nuovo, ma scaduto di validità.

Pertanto, è necessario individuarne la corretta forma di dismissione, al fine di ottimizzare, e non precluderne, la successiva fase di alienazione.



Figura 43 - Tra le varie possibilità di riciclare gli pneumatici fuori uso, vi è anche quella della loro frantumazione per il successivo impiego per lavori stradali (asfaltatura)

Lo pneumatico fuori uso (PFU) è un **rifiuto speciale non pericoloso**, da avviare a recupero/smaltimento affidandolo al Servizio nazionale di riferimento (ditte iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali). Il produttore dei rifiuti (Comandante o Direttore) dell'EDRC ha l'onere di garantire il corretto recupero o smaltimento degli pneumatici fuori uso, fino alla loro destinazione finale (fig. 43-45) mediante il conferimento:

- al servizio pubblico di raccolta, previa apposita convenzione (se presente), qualora non sia possibile la vendita o la permuta;
- a soggetti terzi autorizzati, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in caso di vendita o permuta.

⁴³⁹ Decreto Ministero Ambiente 19 novembre 2019, n. 182 "Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso", art. 2 e, ai sensi dell'art. 228, co. 2, del D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli pneumatici con peculiarità militari devono essere demilitarizzati prima della loro alienazione (ad es.: rimozione del toroide o del dispositivo di gonfiaggio automatico). Il responsabile dell'officina deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico degli pneumatici⁴⁴⁰, documento relativo alla gestione dei rifiuti che consente l'effettuazione dei controlli da parte delle Autorità preposte.

La tassa sullo smaltimento degli pneumatici non deve essere pagata all'atto dello smaltimento, in quanto già pagata all'acquisto⁴⁴¹.

Gli pneumatici usati, non più utilizzabili in F.A. ma in buone condizioni, **possono essere rivenduti o permutati** nella loro integrità in maniera da distinguerli da quelli da dichiarare fuori uso. In sintesi, lo pneumatico usato non è un rifiuto speciale nel caso in cui:

- sia possibile il reimpiego nello stato in cui si trova;
- sia ricostruibile e non sia abbandonato o destinato al recupero e allo smaltimento.



Figura 44 - La data di produzione di uno pneumatico è identificata dalle ultime 4 cifre del DOT, impresse sul fianco, che indicano la settimana e l'anno di produzione. Il codice 1814 (a sinistra) identifica uno pneumatico fabbricato nella 18^a settimana del 2014. Il codice 0917 (a destra) identifica uno pneumatico fabbricato nella 9^a settimana del 2017. A carattere generale, pur non essendo sancita da normativa la scadenza degli pneumatici, è sconsigliabile utilizzare pneumatici con età maggiore di 10 (dieci) anni. Qualora questo si renda necessario, accertare preventivamente le condizioni del materiale, effettuando una prova di gonfiaggio (alla pressione massima prevista), di tenuta in curva e di frenata.

In tali casi gli pneumatici non andranno dichiarati fuori uso ma fuori servizio⁴⁴² consentendone la vendita o la permuta (fig. 44) in luogo del conferimento come rifiuto speciale a soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Pertanto, pur non essendo stabilita dalla normativa vigente una scadenza temporale, è sconsigliabile utilizzare pneumatici che siano stati fabbricati da più di 10 (dieci) anni, in quanto le mescole invecchiano e si cristallizzano con il tempo, aumentando le possibilità che siano compromesse le performance globali dello pneumatico.

⁴⁴⁰ D.Lgvo 152/2006 "Norme in materia ambientale", art. 190.

⁴⁴¹ D.Lgvo 152/2006 "Norme in materia ambientale", articolo 228 e s.m.i e Decreto ministeriale dell'11 aprile 2011, n. 82 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

⁴⁴² TER.P-60-ZP-MEZZI RUOTATI-100-B000 "Mantenimento in servizio degli pneumatici per automotoveicoli e rimorchi di specifico impiego militare" edizione Base 1 marzo 2021 della DGAT III Rep – 7^a Div.

In relazione ai citati limiti temporali e in base al loro stato d'uso, possono essere alienati nello stato in cui si trovano, gli pneumatici nuovi, come di seguito specificato:

- **fuori servizio** ([para. 2.2](#)) per pneumatici al termine della vita tecnica;
- **eccedenti le esigenze della F.A.**, ([para. 2.3](#)), per pneumatici nuovi o poco utilizzati qualora le giacenze siano sovradimensionate rispetto al parco veicoli da supportare, a seguito di dismissione di intere linee di veicoli o di riconfigurazioni degli Enti consegnatari, senza possibilità di perequazioni. Pertanto, tali lotti di pneumatici andranno proposti per la prioritariamente per la perequazione in ambito F.A. e successivamente proposti per l'inserimento nel decreto semestrale di eccedenza rispetto alle esigenze della F.A.

Le carcasse degli pneumatici, le camere d'aria ed i manicotti in gomma delle ruote dei veicoli devono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte.

L'area di stoccaggio deve avere la base impermeabile in cemento, di facile pulizia, protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee. È opportuno mantenere l'area di stoccaggio in ordine, rimuovendo periodicamente, in un contesto di massima sicurezza e tutela degli operatori, i residui e le polveri di gomma e nerofumo che gli pneumatici rilasciano nell'ambiente.



Figura 45 - Gli pneumatici fuori uso devono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in un'area delimitata e coperta, con base impermeabile in cemento.

Al fine di facilitare le periodiche attività di condizionamento, movimentazione e trasporto, per il successivo smaltimento, gli pneumatici fuori uso dovranno essere accatastati su pallet:

- in verticale (pile ≤ 1 metro di altezza);
- oppure in diagonale contrapposta (≤ 2 metri in altezza), per quantità significative.

Tale tipologia d'impilaggio agevolerà il condizionamento delle carcasse con reggetta metallica e il caricamento su autocarro, tramite fork-lift e anche all'interno di un container, per il successivo conferimento a soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

6.4.2 Smaltimento e alienazione di oli lubrificanti/carburante scaduti di validità ed esausti

L'olio lubrificante:

- scaduto di validità deve essere sottoposto a controlli di analisi di tipo "B2"⁴⁴³ da parte del Centro Polifunzionale di Sperimentazione (CEPOLISPE), inviando al Comando Tecnico la preliminare richiesta di autorizzazione. Nel caso in cui le tempistiche di attesa per le predette analisi non fossero compatibili con le esigenze, il controllo può essere effettuato anche presso i laboratori della Società produttrice o di privati accreditati e, successivamente, i risultati dovranno essere inviati al CEPOLISPE per la loro successiva valorizzazione (formalizzazione dell'esito di impiegabilità o meno e delle eventuali tempistiche di estensione di validità);
- esausto è un rifiuto speciale pericoloso e deve essere trattato e conferito a ditta autorizzata a titolo gratuito (appartenente al Consorzio della raccolta degli oli esausti - CONOE).

6.4.2.1 Alienazione di oli lubrificanti scaduti di validità

Il lubrificante **scaduto di validità**, non sottoposto a rigenerazione per convenienza economica, deve essere dichiarato **fuori servizio** e alienato, prioritariamente, mediante permuta o vendita, oppure, in seconda istanza, conferito gratuitamente al Consorzio nazionale per la gestione e trattamento oli e minerali usati CONOU).

I lubrificanti non possono essere impiegati in ambito NATO dopo 72 mesi dalla data di produzione⁴⁴⁴, tuttavia ciò non preclude il loro impiego in ambito F.A. o nel contesto civile.

A premessa della procedura da seguire per l'alienazione o lo smaltimento dei lubrificanti, è opportuno evidenziare che gli EDRC non devono tendere alla realizzazione di giacenze in eccesso di prodotti lubrificanti, ma devono, invece, pianificare le loro esigenze per periodi di tempo limitati (massimo 12 mesi) in modo da conservare le scorte strettamente necessarie per svolgere gli interventi manutentivi di competenza del Sostegno Diretto (ex Fascia logistica di aderenza).

Eventuali provvedimenti tecnico-amministrativi al riguardo (fuori servizio o fuori uso) dovranno essere circostanziati e supportati da motivazioni fondate (es. radiazione di una linea di carri cui era destinato, in via esclusiva, il lubrificante scaduto, che non era diversamente impiegabile o perequabile).

A carattere generale, va dichiarato il fuori servizio del prodotto lubrificante scaduto di validità quando lo stesso, a seguito di controllo chimico-fisico, non risulta impiegabile per i veicoli o i sistemi della F.A., ma risulta ancora impiegabile nell'ambito civile (es. motori industriali o agricoli), senza trattamenti di rigenerazione.

⁴⁴³ Tale tipologia di controllo, previsto dallo STANAG 3149 "*Minimum Quality Surveillance of Petroleum Products*" deve essere effettuata al fine di determinare la qualità del prodotto dopo un determinato intervallo temporale di stoccaggio. Il controllo di tipo "B-2" deve essere eseguito presso un laboratorio militare o civile, dopo campionamento, su tutti i lotti in giacenza alle scadenze prescritte.

⁴⁴⁴ STANAG 3149 "*Minimum Quality Surveillance of Petroleum Products*", para. 33.

Quando il lubrificante scaduto di validità, a seguito di controllo chimico-fisico⁴⁴⁵, non è impiegabile né in ambito militare, né in ambito civile, va invece dichiarato fuori uso. Tale provvedimento ne diminuisce il valore di vendita, in quanto è necessario un trattamento di rigenerazione, prima del reimpiego del lubrificante.

6.4.2.2 Smaltimento di oli lubrificanti esausti

Gli oli esausti vanno dichiarati fuori uso in quanto costituiscono rifiuto speciale pericoloso. Richiedono precauzioni differenti, specifiche modalità di smaltimento e devono essere raccolti separatamente per tipi omogenei (ad es.: cambio, motore, trasmissione, circuito freni, circuiti idraulici ecc.).

I rifiuti liquidi derivanti da manutenzioni o da operazioni di bonifica di veicoli fuori uso devono essere stoccati in contenitori, fissi o mobili (*container*) dotati di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

Gli Enti/Comandi consegnatari devono provvedere a smaltire l'olio esausto, con priorità, mediante permuta o vendita a imprese autorizzate, o, in seconda istanza, conferire gli oli esausti gratuitamente al Consorzio degli oli usati.

6.4.2.3 Smaltimento e alienazione di carburanti non più impiegabili

Il carburante (benzina e gasolio) rinvenuto in serbatoi e/o depositi di stoccaggio oppure che abbia subito una potenziale contaminazione e/o alterazione (ad es. a seguito di contatto con acqua/altro) deve essere sottoposto a controlli di analisi di tipo "B2" da parte del Centro Polifunzionale di Sperimentazione (CEPOLISPE), inviando al Comando Tecnico la preliminare richiesta di autorizzazione. Nel caso in cui le tempistiche di attesa per le predette analisi non fossero compatibili con le esigenze, il controllo può essere effettuato anche presso i laboratori privati accreditati e, successivamente, i risultati dovranno essere inviati al CEPOLISPE per la loro successiva valorizzazione (formalizzazione dell'esito di impiegabilità o meno).

6.4.3 Smaltimento di accumulatori fuori uso

Gli accumulatori fuori uso sono rifiuti speciali pericolosi in quanto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente (ad es. acido solforico).

Le batterie smontate dai mezzi o sistemi devono essere selezionate, verificate e, qualora reimpiegabili, stoccate in un apposito settore. Se non reimpiegabili devono essere stoccate nel settore "stoccaggio rifiuti pericolosi".

Lo smaltimento degli accumulatori esausti e dei singoli componenti può essere effettuato mediante:

- Azienda Municipalizzata, che si occupa della raccolta dei rifiuti nel proprio comune di competenza;
- Consorzio, obbligatorio per le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi (COBAT);
- rivenditori/fornitori.

⁴⁴⁵ Da richiedere al Comando Tecnico, ed effettuabile presso il CEPOLISPE in Montelibretti.

In particolare, per quantità considerevoli, il COBAT assicura la raccolta, il trasporto e il riciclo delle batterie al piombo esauste in impianti specifici consortili che garantiscono il recupero del piombo metallico e l'inertizzazione o l'eventuale recupero dell'acido solforico.

Non si esclude la cessione a titolo oneroso delle batterie, mediante permuta o vendita, a soggetti autorizzati al ritiro degli accumulatori.

6.4.4 Smaltimento di rottami ferrosi e metallici

I rottami metallici sono rifiuti speciali non pericolosi. Possono essere riutilizzati e reintrodotti nel ciclo lavorativo.

Un rottame metallico, che sia ferro, acciaio o alluminio, deve osservare tutte le condizioni di legge per diventare a tutti gli effetti materia prima e non rientrare più nella categoria dei rifiuti speciali.

La raccolta, il riciclaggio e il commercio dei rottami ferrosi e metallici permettono ai materiali usati di avere un nuovo utilizzo e di essere reintrodotti nel ciclo lavorativo consentendo il risparmio di materie prime e la riduzione dell'impatto ambientale per la loro produzione.

Al pari degli altri rottami metallici possono dar luogo a un provento per la F.A., mediante permuta o vendita, se stoccati in quantità significative che ne rendano ottimale il trasporto per il successivo conferimento a ditta autorizzata al riciclo.

6.4.5 Smaltimento di computer e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso sono rifiuti speciali, pericolosi o non, a seconda se contengano o meno componenti pericolosi. È necessario controllare il codice EER del prodotto.

I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)⁴⁴⁶ (ad es.: computer, stampanti, toner o cartucce, ecc.) possono contenere sostanze altamente inquinanti e pericolose e devono essere trattati e smaltiti in centri autorizzati.

A carattere generale, è opportuno sottolineare che il dispositivo elettronico dichiarato **fuori uso** non è cedibile nella sua integrità (neppure per pubblica utilità), ma deve essere rottamato e smaltito a norma di legge.

Lo stesso dovrà essere proposto per il **fuori servizio**, previa proposta di una Commissione all'uopo nominata dal Comandante dell'Ente consegnatario, per la successiva decretazione dell'Autorità Logistica Centrale qualora si voglia cedere il dispositivo (ad esempio a istituti scolastici/musei/associazioni d'arma) mediante:

- alienazione a titolo oneroso (vendita o permuta);
- sgomberato a titolo gratuito, in caso di esito infruttuoso della procedura negoziata.

La normativa prevede che i RAEE professionali da smaltire vengano affidati a società specializzate, autorizzate al ritiro ed al trasporto di questi rifiuti per essere avviati poi a recupero. La società che prende in carico il rifiuto rilascia, all'Ente cedente, al termine delle operazioni, la documentazione utile a certificare il corretto smaltimento del bene.

⁴⁴⁶ D.Lgvo 152/2006, successivamente modificato con il D.Lgvo 205/2010 e s.m.i..

Non si esclude la possibilità che anche il conferimento a ditta specializzata di computer fuori uso possa generare un profitto per l'Ente cedente, soprattutto per quantità significative di materiale riciclabile e qualora non vi sia presenza di componenti pericolose, in tal caso possono essere alienati a titolo oneroso (mediante vendita o permuta).



Figura 46 - I rifiuti speciali derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di materiali peculiari (quali apparati radio, antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati ecc.), anche se non classificati, sono smaltiti previa opportuna smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dallo SMD e dalle competenti Direzioni di SGD-DNA.

6.4.6 Alienazione e smaltimento di rifiuti prodotti dai sistemi d'arma

Come già anticipato al paragrafo 6.3.1, le [procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale](#) sono disciplinate dal **DM del 22 ottobre 2009**, emanato in applicazione dell'art. 184 comma 5-bis del D.Lgvo 152/2006.

In tale caso ricadono, tra gli altri, i [rifiuti prodotti dall'impiego dei sistemi d'arma](#), quali:

- residuati di munizionamento per [armi da fuoco automatiche](#) (bossolame);
- residuati di munizionamento per [armi e armamento di medio e grosso calibro](#);
- residuati di [bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri](#);
- residuati di [polveri, esplosivi, propellenti](#)⁴⁴⁷.

È evidente che tale tipologia di rifiuti è prodotta, principalmente, nei poligoni/aree addestrative militari⁴⁴⁸ durante lo svolgimento delle attività addestrative/esercitazioni, ove i produttori di tali rifiuti sono i Reparti in addestramento.

Seppur i [residuati del munizionamento](#) (bossoli, rottami metallici) rientrano di fatto nell'ambito di applicazione del citato DM 22/10/2009, in quanto rifiuti derivanti da materiale prettamente militare, gli stessi non necessitano della determina dirigenziale di dichiarazione di rifiuto poiché [esauriscono la loro funzione all'atto dell'impiego e, pertanto, diventano rifiuto al momento del rinvenimento al suolo](#), sia esso effettuato al termine della singola esercitazione o al termine

⁴⁴⁷ Ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1 della citata L. 9 luglio 1990, n. 185: "Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare".

⁴⁴⁸ Limitatamente alla tipologia di attività addestrative che è possibile svolgere in tali aree, in quanto "...idonee allo svolgimento dell'attività addestrativa in bianco (cit. pub. n. 5895 Nomenclatore Militare ed. 1998 di SME RIF)".

del periodo esercitativo, in ottemperanza all'obbligo normativo di cui all' Art 184 comma 5-bis.3. del D.Lgvo 152/2006.

Allo scopo di gestire tale materiale in linea con il quadro normativo in vigore, i Reparti in addestramento e i Comandi/Enti gestori dei poligoni dovranno seguire le procedure generali indicate dalla Direttiva 7040⁴⁴⁹, le quali costituiscono una linea guida sulle modalità di gestione dei rifiuti e i relativi adempimenti documentali.

La gestione dei citati residuati dovrà essere regolamentata, nel particolare, dal disciplinare di tutela ambientale di cui devono essere dotati tutti i poligoni/aree addestrative dell'Esercito.

A tal fine è necessario sottolineare che i Reparti in esercitazione, nello specifico la Direzione di Esercitazione (DE), dovranno porre la massima attenzione alla corretta applicazione di quanto descritto nel presente paragrafo, in particolare nello svolgimento delle seguenti operazioni:

- produzione del residuo di esercitazione all'atto dell'impiego, ovvero mettere in atto tutte le misure⁴⁵⁰ a disposizione per il contenimento della dispersione sul suolo dei residuati;
- raccolta in superficie dei residuati di esercitazione, ovvero rastrellamento sistematico della superficie del terreno tra le linee di tiro e le linee bersagli, al termine delle attività esercitative;
- trasporto e stoccaggio presso il Deposito Temporaneo (DT). A tal fine il Comandante del Reparto in esercitazione, al termine dell'attività addestrativa, dovrà redigere la Scheda di Produzione Rifiuto (Modello R1)⁴⁵¹, completa dei dati relativi alle diverse tipologie di residuati di munizionamento recuperati, indispensabile per il trasporto⁴⁵² e per il successivo conferimento al DT⁴⁵³ del proprio Comando per l'avvio delle procedure di recupero;
- conferimento, **entro un anno**, in posizione di "messa in riserva" del rifiuto per espletare le attività di valorizzazione e alienazione preferibilmente mediante permuta;
- l'Ente gestore del poligono, a seguito dell'avvio delle attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento che non è stato possibile raccogliere al termine della singola esercitazione, dovrà compilare il citato **Modello R1** per l'eventuale trasporto e per il successivo conferimento al proprio DT.

La virtuosità con la quale saranno condotte le azioni sopra descritte consentirà di ridurre/eliminare il verificarsi di eventi potenzialmente inquinanti, generati dal rilascio sul terreno degli anzidetti residuati.

⁴⁴⁹ Direttiva 7040 "Vademecum per i comandanti dell'Esercito Italiano sulla protezione ambientale" Ed. 2018 di SME-Di.Co.Pre.V.A., [procedure speciali](#) a pag. 22 e successivi approfondimenti sulle scritture contabili in [Allegato F](#) della citata [Direttiva](#).

⁴⁵⁰ A titolo di esempio: teli impermeabili per agevolare la raccolta di bossolame sulla linea di tiro, in caso di lezioni di tiro in movimento impiegare sacchetti per la raccolta del bossolame, impiegare sistemi para-proiettili ove disponibili, ecc.

⁴⁵¹ Fac-simile in Allegato F alla Direttiva 7040 "Vademecum per i comandanti dell'Esercito italiano sulla protezione ambientale" Ed. 2018 di SME-Di.Co.Pre.V.A. Nel **Modello R1** sono indicati i codici CER [provvisori](#) che il [Comandante del Reparto in esercitazione](#) dovrà attribuire ai residuati rinvenuti. Il Detentore del Deposito Temporaneo verificherà tali codici, nonché il quantitativo stimato, e assegnerà i codici CER e le quantità definitive.

⁴⁵² Tale Modello costituisce idoneo documento di accompagnamento ai sensi del citato [D.M. 22 ottobre 2009 Art. 7](#) (Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni, e nulla osta).

⁴⁵³ La detenzione dei citati residuati nel deposito temporaneo, ai sensi del predetto D.M., non potrà avere durata superiore all'anno.

L'alienazione del bossolame compete ai CERIMANT/SERIMANT, ma nel caso in cui l'EDRC abbia chiesto ed ottenuto dal Comando TRAMAT l'autorizzazione all'alienazione decentrata, vi dovrà provvedere entro i termini previsti. Nel caso in cui il Reparto/Ente gestore del poligono, che ha in carico i predetti residuati del munizionamento non concluda la procedura di alienazione (mediante vendita o permuta⁴⁵⁴) dei predetti residuati, dovrà conferire gli stessi al sito di stoccaggio per la "Messa in Riserva"⁴⁵⁵ del livello ordinativo gerarchicamente superiore ovvero presso i CERIMANT/SERIMANT, competenti per territorio, i quali dovranno provvedere a finalizzare la procedura di alienazione. Qualora non si riesca a valorizzare i predetti residuati, gli stessi dovranno essere smaltiti entro un anno in aderenza alle norme specifiche di settore⁴⁵⁶.

6.4.7 Alienazione e smaltimento di liquidi refrigeranti e di liquidi dell'impianto frenante esausti

I liquidi refrigeranti e i liquidi dell'impianto frenante sono, di norma, rifiuti speciali pericolosi. In ogni caso, è necessario accertarsi della pericolosità, in base alla presenza dell'asterisco* accanto al codice EER, riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto (che può essere richiesta al produttore). Sono liquidi refrigeranti quelli prelevati dal circuito di raffreddamento dei veicoli ed avviati a smaltimento con oneri a carico dell'A.D., salvo l'opportunità di reimpiego nello stato in cui si trovano, previo filtraggio (nel caso in cui siano stati sostituiti di recente). Il liquido dell'impianto frenante e quello derivante da operazioni di spurgo dei freni o sostituzioni di parti frenanti (pompa, ripetitore ecc.), i liquidi degli impianti di raffreddamento (contenenti glicole) e gli oli degli impianti frenanti, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti per il contenimento di liquidi (fig. 47).

Non bisogna miscelare tipologie diverse di rifiuti (oli freni con liquidi di raffreddamento o con altri oli motore o idraulici) utilizzando ogni singolo serbatoio per tipologia di rifiuto stoccato. Su ciascun serbatoio va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute.

Il serbatoio di stoccaggio, posto fuori terra, deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso.

Ogni serbatoio di stoccaggio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento. L'area dove sono posti i serbatoi deve essere chiusa, coperta e non accessibile a persone estranee.

⁴⁵⁴ Qualora preventivamente chiesta e ottenuta l'autorizzazione al decentramento delle attività di alienazione da parte del Comando TRAMAT.

⁴⁵⁵ La messa in Riserva rientra fra le operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 dove è definita come "R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

⁴⁵⁶ D.Lgvo 152/2006 "Norme in materia ambientale"; Direttiva 7040 "Vademecum per i Comandanti dell'Esercito Italiano sulla protezione ambientale" Ed. 2018 di SME-Di.Co.Pre.V.A. e s.m.i..



Figura 47 - Fusti, serbatoi per la raccolta di liquidi refrigeranti e liquidi dell'impianto frenante

6.4.8 Alienazione e smaltimento di residui di vernici e solventi

I residui di vernici e solventi sono rifiuti speciali pericolosi. Al pari degli altri liquidi, su ciascun serbatoio va indicata la tipologia del rifiuto con indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute.

Il serbatoio di stoccaggio, posto fuori terra, deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, contenenti però la medesima tipologia di rifiuto, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento, pari al 30% di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Lo smaltimento di tali residui di vernici e solventi avviene, di norma, con oneri a carico dell'A.D..

6.4.9 Alienazioni e smaltimento di filtri lubrificante e carburante

I filtri lubrificante o carburante sono rifiuti speciali pericolosi. Considerando che i filtri dell'olio lubrificante o carburante potrebbero dar luogo a fuoriuscita di liquidi è necessario collocarli in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

I filtri olio e carburante devono essere stoccati, previo appropriato svuotamento dei residui di olio o carburante in essi contenuto. Durante le fasi di conferimento al trasportatore, la manipolazione dei rifiuti va effettuata avendo cura di verificare la tenuta stagna dei contenitori (fig. 48). Tali recipienti devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- maniglie per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Lo smaltimento di tali filtri avviene, di norma, con oneri a carico dell'A.D..



Figura 48 - Contenitore a tenuta per stoccaggio dei filtri lubrificante o carburante usati. Esistono in commercio anche contenitori "dual use", sia per i filtri, sia per l'olio esausto.

6.4.10 Alienazione e smaltimento di materiali contenenti amianto

Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (fig. 49) deve essere conforme ai principi della normativa sull'ambiente⁴⁵⁷ ed è disciplinata da specifico Decreto di settore⁴⁵⁸. L'amianto è un minerale a struttura fibrosa dotato di molteplici caratteristiche: resistente al calore, al fuoco, estremamente flessibile, facilmente filabile e particolarmente economico. Per le sue particolari caratteristiche ha avuto in passato un vasto utilizzo: è risultato però pericoloso per la salute a causa delle fibre che possono essere inalate. Proprio per questa pericolosità è stata vietata⁴⁵⁹, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l'estrazione e l'importazione di amianto e dei prodotti che lo contengono. Le imprese che svolgono attività di bonifica dell'amianto, hanno l'obbligo⁴⁶⁰ di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Le apparecchiature e i materiali fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (codice EER 160212*), costituiscono un rifiuto speciale pericoloso.

Parimenti, le pastiglie dei freni contenenti amianto (codice EER 160111*) costituiscono rifiuto speciale pericoloso.

Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura, e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate.

I materiali che contengono amianto sono in genere rifiuti da operazioni di riparazione di elicotteri e veicoli costruiti prima del 1992 (anno della legge⁴⁶¹ che bandisce l'impiego dell'amianto), oppure di smantellamento di materiale edile contenente amianto ecc. (es. tettoie di officina).

⁴⁵⁷ D.Lgvo 152/2006, "Norme in materia ambientale".

⁴⁵⁸ D.M. del 29 luglio 2004 n. 248 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto".

⁴⁵⁹ Legge del 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

⁴⁶⁰ D.Lgvo 152/06, art. 212 (in riferimento al D.M. del 5 febbraio 2004).

⁴⁶¹ Legge del 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".



Figura 49 - Negli elicotteri costruiti prima del 1992 vi può essere presenza di amianto nelle guarnizioni delle paratie parafiamma, in guarnizioni, condotti, tubi, rotore, nonché pastiglie dei freni e ruote.

Il corretto svolgimento di tutte le fasi del processo di bonifica di questi materiali assicura che gli interventi avvengano nella massima sicurezza per gli operatori (attività di messa in sicurezza, rimozione, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento finale di tutte le tipologie di amianto).

Quindi, data la pericolosità dell'amianto, lo smaltimento di rifiuti che lo contengono richiede particolari accorgimenti ed è soggetto a disposizioni specifiche. Pertanto, per lo smaltimento di materiali presumibilmente contenenti amianto (pastiglie dei freni, dischi della frizione, materiali di attrito ecc.) il personale deve avvalersi della consulenza del Servizio Prevenzione e Protezione per espletare le necessarie pratiche che, di norma, prevedono l'affidamento dei rifiuti a Ditta esterna specializzata iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

6.4.11 Alienazione e smaltimento di farmaci scaduti e di rifiuti sanitari

I medicinali e i dispositivi medici monouso sono identificati come materiali di facile consumo quindi, o vanno incontro a scadenza o, all'atto del loro impiego, si consumano⁴⁶², per cui l'alienazione dei farmaci scaduti, al pari degli altri rifiuti derivanti da materiali di consumo, non richiede la decretazione dell'Autorità Logistica Centrale. Il regolamento⁴⁶³ recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, disciplina la gestione dei farmaci scaduti e degli altri rifiuti sanitari allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. I rifiuti sanitari sono classificati come:

- **Rifiuti sanitari non pericolosi:** sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione previste per i rifiuti non pericolosi.
- **Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani:** se il rifiuto non presenta caratteristiche di pericolosità e non è a rischio infettivo, è assoggettato al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

⁴⁶² TUOM, art. 520.

⁴⁶³ D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

- **Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:** sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione previste per i rifiuti pericolosi.
- **Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:** sono rifiuti che devono essere gestiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni. Le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi. Questi rifiuti devono essere direttamente smaltiti mediante termodistruzione oppure sterilizzati in impianti autorizzati (l'autorizzazione non è richiesta se la struttura sanitaria provvede in proprio alla sterilizzazione dei rifiuti da essa stessa prodotti).
- **Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione e smaltimento:** si tratta dei rifiuti specificati nell'elenco riportato all'art. 2, co. 1, lettera h, del DPR 254/2003, i quali devono essere smaltiti mediante incenerimento. Per quanto riguarda invece organi, parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento, questi vengono gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- **Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni:** tali rifiuti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e, qualora si renda necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, possono essere depositati in un'apposita area confinata all'interno del cimitero adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.
- **Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici:** devono essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

La gestione dei rifiuti sanitari richiede procedure rigorose per prevenire rischi infettivi e tutelare l'ambiente. Di seguito sono illustrate le principali linee guida per la classificazione e il corretto smaltimento; esse non sostituiscono il contenuto del regolamento al quale comunque si rimanda, ma ne sintetizzano i principi generali allo scopo di agevolarne la lettura:

1. Medicinali scaduti o inutilizzati:

I farmaci (esclusi i citotossici e i citostatici) sono classificati come rifiuti sanitari non pericolosi che richiedono particolari sistemi di smaltimento.

- **Perché separarli:** Se smaltiti in modo errato, i principi attivi possono inquinare il sottosuolo, le falde acquifere e danneggiare i depuratori fognari.
- **Come smaltirli:** Vanno raccolti in appositi contenitori dotati di chiusura a chiave e bocchetta di sicurezza anti-prelievo. Possono essere conferiti presso i centri di raccolta o gli appositi cassonetti presenti in farmacie e ambulatori.

2. Dispositivi medici monouso:

La classificazione dei dispositivi (es. medicazioni, garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari, siringhe, aghi, ecc...), dipende dal loro utilizzo:

- **Se utilizzati:** Sono considerati rifiuti pericolosi a rischio infettivo, poiché nelle strutture sanitarie militari non si effettuano procedure di sterilizzazione.
- **Se non utilizzati:** Possono essere smaltiti come rifiuti sanitari non pericolosi.

3. Rifiuti taglienti e pungenti (aghi, siringhe, bisturi, vetrini, ecc.):

Per questi oggetti è necessaria la massima cautela per evitare punture o tagli accidentali:

- **Manipolazione:** Gli aghi e le lame usati **non devono mai essere manipolati o re-incappucciati**. Vanno riposti immediatamente in contenitori rigidi di plastica (tipo **AGO BOX**).
- **Confezionamento finale:** Una volta sigillati, gli AGO BOX devono essere inseriti nei contenitori per rifiuti ospedalieri trattati (**ROT**) e smaltiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Se non utilizzati, sono invece inquadrati come rifiuti non pericolosi.
- **Classificazione:** Se usati, sono **rifiuti pericolosi a rischio infettivo**; se integri e mai usati, rientrano tra i **rifiuti non pericolosi**.

4. Obblighi delle strutture sanitarie militari:

- Ogni Ente deve garantire un ciclo di smaltimento sicuro:
- **Stoccaggio:** Utilizzo di contenitori a norma (ROT) per tutti i rifiuti sanitari.
- **Tracciabilità:** Classificazione corretta tramite l'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) e, dove previsto, registrazione tramite i sistemi digitali vigenti (es. RENTRI).
- **Smaltimento finale:** Il ritiro deve essere affidato esclusivamente a ditte autorizzate per il riciclaggio o la termodistruzione presso impianti certificati.

Un corretto sistema di smaltimento non è solo un obbligo di legge, ma un atto fondamentale per la protezione della salute pubblica e la salvaguardia dell'ecosistema.

Pertanto, se tali medicinali vengono smaltiti con modalità non corrette (fig. 50), possono diffondere le sostanze chimiche di cui sono costituiti nuocendo gravemente alla salute pubblica e all'ambiente poiché i principi attivi contenuti potrebbero danneggiare il sottosuolo, inquinare i pozzi d'acqua potabile o compromettere il funzionamento dei depuratori collocati nelle reti fognarie. A carattere generale, quando parliamo di rifiuti speciali, non dobbiamo abbinare tale definizione unicamente ai rifiuti industriali.



Figura 50 - Contenitore idoneo per raccolta e conservazione di medicinali scaduti presso l'infermeria o il luogo di cura, completo di scritte identificative del rifiuto e dotato di coperchio superiore incernierato con chiusura a chiave.

In conclusione, per smaltire i farmaci scaduti o i rifiuti sanitari in genere bisognerà raccogliergli e conservarli in appositi contenitori e fare successivamente riferimento a una ditta contrattualizzata specializzata nel settore, per il ritiro ed il successivo smaltimento. In attesa che i rifiuti sanitari speciali vengano smaltiti dalla Ditta all'uopo identificata, gli stessi dovranno essere stoccati in depositi temporanei secondo la normativa di riferimento.

6.5 Gestione dei rifiuti speciali nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale

La normativa vigente⁴⁶⁴ prevede che, nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, condotte dalle Forze Armate, le procedure speciali per la gestione dei rifiuti sono applicate tenendo conto, anche, delle disposizioni eventualmente previste dal mandato dell'organizzazione internazionale (es. ONU), sotto la cui egida si conduce l'operazione e di quelle previste dagli ordinamenti locali della *host nation*. Nel corso di operazioni militari della NATO, le norme in materia di gestione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti sono applicate tenendo conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione (STANAG) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attività militari della NATO e nel rispetto, altresì, degli usi e Convenzioni internazionali e dei principi di necessità militare, avuto riguardo alla natura e priorità degli obiettivi militari da raggiungere. Premesso ciò, le Forze Armate sotto egida NATO si adopereranno per garantire il rispetto delle leggi internazionali e della nazione ospitante.

Lo STANAG di riferimento per la protezione ambientale nelle operazioni a guida NATO è STANAG 2582 "*ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR MILITARY CAMPS IN NATO OPERATIONS*" – (A JEPP-2) EDITION B⁴⁶⁵ (allegato D disciplina la gestione dei rifiuti).

⁴⁶⁴ D.M. 22 ottobre 2009, art. 4.

⁴⁶⁵ Disponibile nel database del sito pubblico della NATO Standardization Office (NSO) all'indirizzo: <http://nso.nato.int/nso/nsdd/CommonList.html>.

7. STIMA DEL VALORE DEI BENI DA ALIENARE

7.1 GENERALITÀ

I beni dismessi costituiscono un capitale per la F.A..

Una contrazione del loro valore costituisce un danno per l'A.D. in quanto il progressivo depauperamento del materiale ne riduce il valore e limita il recupero di risorse finanziarie da proventi della sua alienazione.

È necessario, pertanto, **cedere o alienare mezzi e materiali dismessi in tempi brevi**, per due ragioni:

- la prima è quella di decongestionare rapidamente le aree di stoccaggio, soprattutto se a rischio di inquinamento ambientale;
- la seconda afferisce al progressivo depauperamento del materiale, anche quando non è più impiegato. Questo ne riduce il valore e limita il recupero di risorse finanziarie derivanti da proventi della vendita dello stesso.

La stima dei materiali è un'attività fondamentale nel processo di alienazione, che individua il punto di equilibrio fra due possibilità:

- **stima troppo alta**, che può comportare una mancata finalizzazione dell'alienazione, per scarso interesse da parte dei potenziali acquirenti;
- **stima troppo bassa**, che può costituire un danno erariale per la P.A..

Nel caso in cui il prezzo stimato, seppur teoricamente congruo, non trovi riscontro nell'interesse dei potenziali acquirenti, per la rettifica della stima sarà necessario fare un seguito al verbale redatto dalla Commissione, giustificando eventuali ribassi sul valore a seguito di gare deserte o di offerte con procedura negoziata inferiori al prezzo iniziale richiesto.

7.2 COMMISSIONE DI CONSISTENZA E STIMA PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO

La normativa interforze⁴⁶⁶ dispone che il prezzo di alienazione dei beni dismessi debba essere determinato da "**Commissioni di consistenza e stima**", nominate dal Comandante dell'EDRC che ne detiene il bene, tenendo conto del prezzo di mercato⁴⁶⁷ ovvero utilizzando appropriati metodi di stima e criteri di valutazione sulla base:

- del prezzo di acquisizione, prezzo di inventario, oppure di mercuriali⁴⁶⁸ pubblicati dalla Camera di commercio competente per territorio;
- del ciclo di vita del materiale;
- dello stato d'uso e conservazione;
- dell'obsolescenza;
- della richiesta di mercato.

La normativa dispone che la vendita dei beni dell'A.D. debba avvenire al prezzo di mercato, ma non indica come ricavarne il valore. Ne consegue la necessità **d'individuare parametri utili**

⁴⁶⁶ SGD-G-012 (ITA), art. 16, co. 3 Ed. 2007 e s.m.i..

⁴⁶⁷ TUOM, art. 419, co. 1.

⁴⁶⁸ Tariffario, listino ufficiale dei prezzi medi correnti delle merci, emanato dalle Camere di Commercio.

a [determinarne il valore](#), in qualsiasi momento del suo ciclo di vita, anche quando il bene non è più utilizzato nello svolgimento della sua funzione originaria.

La Commissione determina il valore dei materiali da dismettere, in via prioritaria, sulla base della valutazione di mercato reperibile da pubblicazioni ufficiali o comunque largamente diffuse e utilizzate⁴⁶⁹, anche con una ricerca preliminare sul mercato o, in alternativa, utilizzando i [metodi di valorizzazione](#) dei beni (cfr. [All. X](#)).

In entrambi i casi, [il sistema di stima adottato deve risultare il più conveniente per l'A.D.](#), perseguendo il massimo utile e, contestualmente, una rapida finalizzazione dell'alienazione.

Qualora il prezzo stimato, anche se congruo, non trovi riscontro nell'interesse di potenziali acquirenti, è possibile modificare la stima facendo seguito al verbale redatto dalla Commissione e giustificando eventuali ribassi del valore dovuti a gare deserte o a offerte inferiori al prezzo iniziale.

Per i materiali "dual use", è opportuno effettuare una ricerca preventiva (acquisizione di almeno 3 preventivi) presso operatori specializzati del settore; qualora si tratti di materiali costituenti sostanze tossiche o pericolose, le offerte devono pervenire da soggetti in possesso dei requisiti per il trasporto, la manipolazione e l'eventuale smaltimento del bene dismesso e da alienare, al fine di individuare con attendibilità il "prezzo di mercato" da porre alla base delle successive attività negoziali.

Per i materiali WAR la ricerca di mercato è di norma accentrata all'AID o effettuata mediante la NSPA-NATO Logistic Stock Exchange (NLSE), oppure attuata presso gli operatori autorizzati all'acquisto/vendita di materiale d'armamento⁴⁷⁰. La Commissione di consistenza e stima determina infine il prezzo dei materiali da alienare sulla base della predetta ricerca di mercato e utilizzando i parametri indicati nella presente circolare ovvero mediante utilizzo delle tabelle di onerosità⁴⁷¹.

Per la valutazione dei beni che costituiscono patrimonio inalienabile di cui al [para. 4.3.2](#), la congruità della stima deve essere confermata dall'Ufficio Storico di SME-V RAG che si avvale, laddove ritenuto opportuno, della consulenza di esperti e/o periti iscritti all'albo.

La valutazione dei quadrupedi (cani e cavalli) è di competenza di specifiche commissioni convocate annualmente, o all'occorrenza, a cura del Comando Savet – Reparto Veterinaria⁴⁷². Il criterio adottato e la metodologia [applicata devono essere indicati nel verbale di consistenza e stima](#) dei veicoli o dei materiali da cedere o alienare.

⁴⁶⁹ Es.: il listino Eurotax, per la valutazione dei veicoli usati.

⁴⁷⁰ Nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185 e del TULPS (R.D. n. 773 del 28 giugno 1931 e s.m.i.).

⁴⁷¹ SMD-L-029 Ed. 2020 e s.m.i.

⁴⁷² ILE- NL-4000-0013-12-00B01 "Norme per la gestione dei farmaci e dei materiali di sanità e veterinaria" - Ed. 1998 e aggiunte e varianti.

7.3 METODI PER LA STIMA DEI BENI DA ALIENARE

I principali metodi utilizzati per la stima dei beni da alienare sono (cfr. [All. X.](#)):

- **METODO 1:** il valore di mercato del bene;
- **METODO 2:** ricerca di mercato preliminare;
- **METODO 3:** valore di mercato delle materie prime;
- **METODO 4:** il valore desunto da precedenti contratti di alienazione;
- **METODO 5:** il valore di acquisto (attualizzabile mediante indici ISTAT) e valore d'inventario (valore deprezzato del bene usato) in relazione alle aliquote di ammortamento annue;
- **METODO 6:** l'applicazione di aliquote di deprezzamento forfetarie mediante modelli matematici (Svalutazione lineare e geometrica);
- **METODO 7:** formule matematiche standardizzate;
- **METODO 8:** i valori di mercato delle materie prime (a seguito di rottamazione);
- **METODO 9:** Valutazione dell'obsolescenza degli elettromedicali.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

8 COMMON ITEM MATERIEL MANAGEMENT (COMMIT) e NATO LOGISTICS STOCK EXCHANGE (NLSE)

L'alienazioni dei materiali, oltre che tramite i canali nazionali (es. Agenzia Industrie Difesa e Industria nazionale) può aver luogo anche con programmi di cooperazione internazionale, per il tramite di Organismi all'uopo deputati, quali la NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

L'NSPA è la principale agenzia per il supporto logistico e per l'approvvigionamento accentrato della NATO, ed è un organo esecutivo logistico organicamente inserito nella NATO Support and Procurement Organisation (NSPO).

Uno dei principali problemi dei Paesi membri della NATO è la gestione delle scorte eccedenti le esigenze delle F.A. nazionali. Spesso tale attività, condotta individualmente dai membri dell'Alleanza, non è sufficiente a far fronte alle esigenze di esubero, con conseguente deperimento dei materiali stoccati e deprezzamento del valore dei beni.

Nel quadro dell'NSPA è stato creato il Common Item Materiel Management (COMMIT) Support Partnership, un accordo di partenariato il cui scopo è quello di facilitare e promuovere il supporto logistico in cooperazione tra le nazioni partecipanti e garantire in ogni momento (in tempo di pace, crisi o guerra), la redistribuzione, l'acquisizione e il rifornimento accentrato, per soddisfare esigenze comuni.

L'Organismo responsabile dell'accordo è il COMMIT Support Partnership Committee (CSPC), che si articola in vari sottogruppi, tra i quali il Land System User Group (LSUG), che tratta materiali e argomenti d'interesse dell'Esercito.

La Partnership COMMIT utilizza una piattaforma informatica basata su applicazione web denominata NATO Logistics Stock Exchange (NLSE). Tale set di strumenti informatici è sviluppato dall'NSPA per supportare i clienti (cd. customer) nel settore della cooperazione logistica, per la gestione delle acquisizioni comuni e ricorrenti dei Paesi NATO, attraverso indagini di mercato che impegnano le ditte fornitrici, utilizzabili da tutti i Paesi, attraverso ordini diretti sulla piattaforma web (denominata e-cat1) evitando il ricorso a nuove procedure negoziali. Questi strumenti consentono inoltre di effettuare accordi di scambio, prestito di materiali e parti di ricambio, facenti parte degli stock nazionali (redistribuzione), nonché di gestire gli stock di materiali comuni.

La piattaforma NLSE prevede l'attivazione di specifici "customer code" per l'accesso alla piattaforma web e per l'effettuazione degli ordini, ai quali corrisponde uno specifico "customer account" (conto finanziario).

I costi amministrativi vengono ripartiti in egual misura tra le Forze Armate. Per ogni F.A. viene elaborato un documento, denominato Synopsis, all'interno del quale vengono identificati i vari responsabili e i punti di contatto. Per ogni F.A. è stato associato un acronimo (BIT per l'Esercito, PIT per la Marina, DIT per l'Aeronautica).

Il responsabile amministrativo inserito nella Synopsis è colui che può autorizzare l'Agenzia al rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema, assegnando i relativi accessi (di sola lettura e/o di acquisto). Ciò avviene attraverso l'invio all'NLSE del "customer access form", che deve essere sottoscritto dal richiedente ed approvato dal responsabile finanziario (SME-UG CRA "E.I.").

La presenza dei rappresentanti della F.A. presso il COMMIT Support Partnership Committee (CSPC) e del Land System User Group (LSUG) comporta la preventiva iscrizione al COMMIT

Support Committee (CPC) ed ai vari Gruppi e Sottogruppi, attraverso la compilazione del modulo di accesso, secondo la procedura stabilita in ambito F.A..

I gruppi di Lavoro (User Groups) sotto l'egida della COMMIT Support Partnership sono:

- Naval Systems User Group (NSUG);
- **Land Systems User Group (LSUG)**, che tratta argomenti d'interesse per l'Esercito;
- Air Systems User Group (A SUG);
- Medical and Pharmaceutical User Group (MPUG);
- BV206 Vehicle Subcommittee (BV206 SC);
- Dismounted Soldier Equipment User Group (DSEUG).

Per quanto riguarda l'NLSE, questo, presenta due principali funzionalità per le quali l'abilitazione degli account compete a SME-UG CRA "E.I.". Esse riguardano:

- l'approvvigionamento: l'NSPA stipula appositi contratti aperti a lungo termine con società qualificate, a cui si può far ricorso mediante semplici ordini elettronici;
- la gestione dei materiali e delle parti di ricambio: per l'acquisto e la vendita di items in eccesso/fuori servizio, mediante il concetto della perequazione (acquisto e vendita) con le altre F.A. della NATO.

Le caratteristiche "chiave" del programma NLSE sono le seguenti:

- visibilità delle risorse nazionali;
- ottimizzazione della codificazione dei materiali;
- redistribuzione dei materiali eccedenti tra le nazioni;
- disponibilità immediata dei materiali resi disponibili dagli altri membri del COMMIT;
- accesso a pezzi di ricambio obsoleti e non più disponibili sul mercato civile;
- supporto di emergenza reciproca on-line;
- approvvigionamento on-line sulla base di un listino prezzi predefinito da accordi quadro;
- richiesta di accordi quadro per esigenze comuni e ricorrenti;
- singoli ordini nazionali;
- riduzione dei prezzi attraverso volumi maggiori delle transazioni;
- riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi di consegna (ordine on-line).

In sintesi il programma NLSE mette a disposizione dei membri, un insieme di strumenti (es. un e-portal e una banca dati condivisa) per gestire sia le eventuali esigenze dei Paesi, sia gli articoli messi a disposizione dai fornitori.

Inoltre, l'NLSE consente:

- la visibilità della risorsa disponibile nelle giacenze nazionali dei vari Stati che partecipano all'accordo, ottimizzando il supporto logistico e la gestione degli stock virtuali (disponibili sul web);
- la perequazione (a titolo oneroso) dei materiali in eccesso/dismessi, tra i vari Paesi che hanno aderito al COMMIT;
- l'accesso ai programmi e ai contratti di acquisto, da parte di tutte le nazioni che partecipano all'accordo di approvvigionamento con l'industria, finalizzato a supportare le esigenze comuni;

- grande visibilità alle Industrie nazionali, che possono mettere sul web cataloghi di vendita di parti di ricambio e presentare offerte al fine di fornire articoli specifici richiesti dai clienti.

L'NLSE può essere utilizzato per rendere visibile e disponibile materiali eccedenti/dismessi, senza alcuna restrizione (quindi: parti di ricambio, sistemi completi, articoli nuovi, usati, ricondizionati ecc.). Esso si presta prevalentemente alla vendita e all'acquisto di componenti nuovi (quindi eccedenti le esigenze della F.A.), ma non esclude anche beni fuori servizio (quindi anche usati, ma efficienti) o addirittura fuori uso (per eventuale *parting out*).

Per le parti di ricambio, le transazioni saranno normalmente effettuate tramite semplice ordine on-line, su piattaforma dell'NLSE.

Di contro, per la vendita di apparati e sistemi completi, i Paesi membri avranno la necessità di accordi e documentazione integrativi (Accordi bilaterali, capitolato tecnico, documenti per l'esportazione ecc.) e richiedono servizi aggiuntivi dall'NSPA (consulenza, test, collaudo, ecc.). In tali fattispecie, è necessaria una valutazione congiunta, caso per caso, da parte di NSPA, Paese acquirente e Paese venditore, per valutare se l'NLSE deve essere utilizzato come mezzo per registrare formalmente la transazione, o se la stessa deve aver luogo tramite altri accordi esterni all'NLSE.

I corsi per operatori sul programma NLSE non sono pianificati in anticipo, ma programmati "secondo necessità", sono svolti presso la sede dell'NSPA (Lussemburgo) o presso la nazione richiedente. Essi vanno richiesti, tramite la prevista via gerarchica, allo SME-Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell'EI (SME-UG CRA "E.I."), che gestisce il contratto di adesione al programma NLSE e tiene i contatti con L'NSPA.

I Paesi che desiderano utilizzare direttamente gli strumenti messi a disposizione dall'NLSE devono sottoscrivere le disposizioni dell'accordo di partenariato COMMIT (Common Item Management), che stabilisce il quadro giuridico necessario per la gestione degli stock comuni e prescrive le regole per la redistribuzione delle attività.

L'adesione al programma della NLSE comporta dei costi di gestione, ovvero la corresponsione di una quota variabile (corrispondente al 3% per transazione) e una quota fissa annua per Paese, su due aliquote (low e high profile) che varia in funzione del volume delle transazioni che si presume possano essere effettuate durante l'anno.

La gestione del contratto di adesione al programma della NLSE è di SME-UG CRA "E.I."

In particolare, lo SME-UG CRA "E.I." ha la competenza ad emettere il mandato di adesione al programma NLSE e la conseguente gestione amministrativa-finanziaria dello stesso, mentre COMLOG EI, di concerto e per il tramite dei Comandi competenti (tramat., Savet, com. e tec.) e con SME IV Reparto Logistico, ha la competenza sui materiali da rendere disponibili ai Paesi che aderiscono al COMMIT (es. i materiali e le parti di ricambio eccedenti le esigenze della F.A.) e da inserire nella banca dati condivisa dell'NLSE (fig. 51).

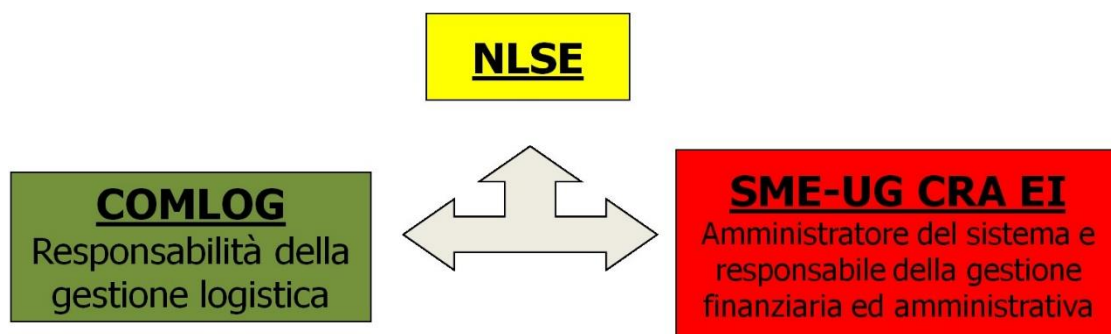


Figura 51 - Organismi nazionali responsabili dell'accordo COMMIT e del programma NLSE.

Gli strumenti messi a disposizione dalla NSPA e dall'NLSE consentono ai membri di razionalizzare e organizzare al meglio lo scambio di parti di ricambio in eccesso e di condividere e perequare le scorte. La piattaforma del sistema informativo dell'NLSE è composta da una serie di database e un'interfaccia basata sul web. I database contengono, tra le altre cose, informazioni logistiche sulle parti di ricambio, informazioni sulle scorte dei clienti e sui requisiti presenti e futuri, nonché dettagli sui fornitori commerciali e su cosa possono offrire.

L'interfaccia web fornisce un modo semplice per clienti e fornitori di accedere e scambiare informazioni in modo sicuro e controllato.

In conclusione le principali funzioni attualmente fornite dal sistema informativo dell'NLSE sono:

- segnalazione e scambio di materiali in eccesso;
- segnalazione degli inventari delle Forze Armate, per migliorare la gestione degli stock;
- asset pooling (aggregazione delle attività), per consentire la gestione degli stock in comune;
- elaborazione delle richieste di supporto reciproco di emergenza nell'ambito della NATO;
- regolamento finanziario di tutte le transazioni.

La gestione delle scorte virtuali è infine uno dei capisaldi della NLSE, che offre un mezzo per ridurre le scorte delle singole nazioni, gestendo lo stock complessivo in comune. Le nazioni "clienti" NSPA -COMMIT selezionano una serie di articoli che desiderano gestire congiuntamente e inseriscono i dati rilevanti nei database NLSE, in base alla cronologia della domanda segnalata, il sistema calcola i livelli minimi di stoccaggio che devono essere detenuti da ciascun cliente, mantenendo il livello generale richiesto e le posizioni delle scorte di monitoraggio.

Ciò consente agli utenti di ridurre le proprie scorte individuali offrendo loro l'accesso a uno stock molto più grande, distribuito in varie località in diverse nazioni.

Poiché lo stock totale è gestito tramite il database NLSE, è denominato "stock virtuale" (fig. 52).

View RFP

Drag a column header here to group by that column

Col. Nr.	RFP Title	P. Org.	Closing Date	Last Modified Date
ASA14022	Sale of NATO excess equipment via Internet Auction	LB	24 Feb 2015	17 Dec 2014
ALG14046	Support of VLF MSG system	LD	09 Feb 2015	22 Dec 2014
APL14064	prov. blast & bullet proof personnel vehicle rough terrain	LB	05 Feb 2015	16 Dec 2014
BRN140007	Provision of GSM Services for ANMP	AM	02 Feb 2015	16 Dec 2014
BCA140381	Supply of an Air Landed Aircraft Refueling Point (ALARP)	LA	30 Jan 2015	12 Dec 2014
VVA14076	SUPPLY OF LEADING EDGE INTER, 22 EA	LA	26 Jan 2015	17 Dec 2014
VVA14075	SUPPLY OF CONTROL ASSEMBLY, 16 EA	LA	26 Jan 2015	17 Dec 2014
VVA14073	Supply of WHEEL, LANDING GEAR, 25 EA	LA	26 Jan 2015	17 Dec 2014
KTU140070	Supply of Aircraft Washing System	LA	23 Jan 2015	17 Dec 2014
2LA140066	Insp/Repair of C-130 Aircraft Component Valve PN 109016-7	LA	21 Jan 2015	23 Dec 2014
2LA140065	Insp/Repair of F3 Aircraft Component Relay PN 613715-1	LA	21 Jan 2015	23 Dec 2014
ALG14042	Expansion of Satellite Terminals fielded in Poland	LD	21 Jan 2015	26 Nov 2014
2AF14154	SPARES FOR MRV DINGO 12	LM	20 Jan 2015	16 Dec 2014
2BR140018	Design and Production of portable fuel filtering system	LB	20 Jan 2015	11 Dec 2014
2KD140001	Bulk Fuel in support of Rapid Reaction Forces	LL	19 Jan 2015	31 Oct 2014

Page 1 of 2 (26 items)

▼ Create Filter

Column Configuration Export Clear

Figura 52 - E-portal per l'attività di *procurement*, condotta tramite l'NLSE.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATI:

- A [Normativa di riferimento](#)
- B [Acronimi](#)
- C [Glossario dei termini e delle definizioni](#)
- D [Proposta del consegnatario per il fuori servizio di veicoli o materiali](#)
- E [Verbale di proposta per il fuori servizio di veicoli o materiali da decretare a cura dell'Autorità Logistica Centrale](#)
- F [Proposta del consegnatario per l'inserimento nell'elenco semestrale delle eccedenze di veicoli o materiali](#)
- G [Verbale della Commissione Tecnica di Accertamento per l'inserimento di beni della F.A. nell'elenco semestrale delle eccedenze di veicoli o materiali](#)
- H [Procedura per la cessione a titolo gratuito di veicoli o materiali nei Te.Op.](#)
- I [Proposta del consegnatario per l'alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te. Op.](#)
- J [Verbale di proposta della Commissione tecnica per l'alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dai Te. Op.](#)
- K [Procedura per la cessione a titolo oneroso di veicoli o materiali della F.A. di non conveniente rimpatrio nell'ambito di missioni internazionali](#)
- L [Procedura per la cessione di beni dismessi della F.A. per scopi di pubblica utilità](#)
- M [Richiesta di acquisto di beni dismessi della F.A. per attività di pubblica utilità](#)
- N [Prospetto della documentazione da allegare alla richiesta di acquisto di beni dismessi della F.A. per attività di pubblica utilità](#)
- O [Procedura per la cessione a titolo gratuito di veicoli o materiali della F.A. per finalità museali e/o di arredo urbano](#)
- P [Richiesta di cessione a titolo gratuito di veicoli e materiali non d'armamento dismessi dall'A.D. per finalità museali o di arredo urbano](#)
- Q [Richiesta di cessione a titolo gratuito di veicoli e materiali d'armamento dismessi dall'A.D. per finalità museali o di arredo urbano](#)
- R [Prospetti della documentazione da allegare alla richiesta di materiali per scopi museali o di arredo urbano](#)
- S [Procedura per l'alienazione di armi leggere dismesse della F.A. a collezionisti](#)
- T [Procedura per la Destinazione finale d'uso e alienazione dei quadrupedi della F.A. \(cani e cavalli\)](#)
- U [Richieste per acquisto, sgombero a titolo gratuito o oneroso di quadrupedi della F.A. riformati da parte di enti pubblici o privati cittadini](#)
- V [Verbale di consistenza e stima](#)

- W [Verbale di congruità della prestazione e della controprestazione in un atto di permuta](#)
- X [Metodi per la valorizzazione dei materiali](#)
- Y [Stralcio della normativa di riferimento](#)

ANNESSI

- I. [Lettera di diramazione](#)

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- “Trattato per la riduzione e la limitazione delle Forze Armate convenzionali in Europa” (CFE) del 19 novembre 1990.
- Legge 18 aprile 1975, n. 110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
- Legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".
- Legge n. 185 del 9 luglio 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e s.m.i.
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo".
- Legge 7 marzo 2001, n. 78 a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
- Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- D.Lgvo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- D.Lgvo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e s.m.i.
- D.Lgvo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.
- D.P.R. del 26 aprile 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e s.m.i.
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza".
- Codice di procedura civile - Libro IV dei procedimenti speciali.
- D.I. 30 novembre 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze Armate".
- D.I. 18 aprile 2002 "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione" del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"

Segue Allegato A

– DM 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica".
– DM 30 novembre 2001 "Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze Armate", commi 7 e 8, del Ministero della Difesa.
– DM 19 settembre 2002, n. 272 "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile".
– DM 22 ottobre 2009 "Procedure applicative per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale".
– DM 22 dicembre 2014 del MEF "Modalità di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'Amministrazione della Difesa".
– DM 8 aprile 2016 "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" (G.U. 21-5-2016 n.118).
– Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" della Ragioneria Generale dello Stato, Ed. 2008.
– Ordinanza Tecnica (TER-60-1376-0002-34-01B000/interim) "Controlli di efficienza del munizionamento e prove di funzionamento dei materiali energetici del genio in servizio presso le FF.AA. ed i corpi armati dello stato" (Rev. Ottobre 2019).
– Circolare 02/3/2867 del 21 novembre 2000 del Ministero della Difesa, Direzione Generale Armamenti Terrestri - Ufficio Generale Coordinamento Tecnico (DAT).
– Circolare 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002 "Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo" del Ministero dell'Interno.
– Circolare 9 settembre 2015, n. 26/RGS "Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato" della Ragioneria Generale dello Stato.
– STANAG 4518 "Safe disposal of munitions, design principles and requirements, and safety assessment" Ed. 2001.
– "Convenzione tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa", triennio 2025 - 2027 e s.m.i.
– SGD-G-007 "Direttiva per la gestione e l'impiego degli automezzi dell'A.D. (ad esclusione dei trasporti operativi, addestrativi e logistici delle F.A. e dei corpi armati dello Stato)" Ed. 2015.
– SGD-G-012 "Istruzioni tecnico - applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007 di SGD-DNA-DM, 20 dic. 2006 e modificate con DM del 12 ott. 2012 e s.m.i.

Segue Allegato A

– SGD-G-018 "NIILS - Normativa Interforze sull' <i>Integrated Logistic Support</i> " di SGD-DNA Ed. 2009.
– Direttiva SMD-L-015 "La Politica, il Programma e le Direttive Ambientali della Difesa" Ed. 2011 dello SMD-IV Reparto Logistica e Infrastrutture.
– SMD-L-027 "Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni" Ed. 2021 var. 1 di SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture.
– SMD-L-029 ed. 2024 "Criteri per l'elaborazione delle Tabelle di onerosità dei sistemi e materiali terrestri, aerei, navali e cyber" e periodici aggiornamenti dei valori di onerosità diramati dello SMD-IV Reparto Logistica e Infrastrutture". Aggiornamento valori di onerosità 2025 dello SMD-IV Reparto Logistica e Infrastrutture.
– SMD-L-031 "Direttiva applicativa per la cessione dei materiali della Difesa" Ed. 2015 dello SMD-IV Reparto Logistica e Infrastrutture.
– Direttiva "Linee di intervento e di indirizzo in materia di gestione dei poligoni militari di tiro all'aperto" Ed. 2013 dello SMD-IV Reparto Logistica e Infrastrutture
– Direttiva 8012 "Le permuta in ambito EI: Norme e Procedure" Ed. 2021 - 1 ^a serie di A.V. e s.m.i. di SME.
– "Disposizioni sull'istituto delle permuta in ambito Forza Armata - Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) Ed. 2015" dello SME- RPGF.
– "Linee guida sull'approvazione della dichiarazione di fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di valore superiore a 500.000,00 euro, per singola voce. Competenza Autorità Centrale" dello SME-UG CRA "E.I." Ed. 2012.
– Pub. "Spesa limite consentita per l'esecuzione delle riparazioni dei veicoli, sistemi d'arma, artiglierie e materiali d'armamento dell'area dei trasporti e materiali" e s.m.i. del COMLOG Ed. 2018.
– Pub. n. 6767 "Direttiva per la riduzione di armamenti convenzionali limitati dal trattato CFE" dello SME - III RIF ed. 2008.
– Direttiva 4046 "Gestione farmaci e materiali sanitari nelle infermerie di Forza Armata" del - Comando Sanità e Veterinaria Ed. 2024.
– ILE-NL-3110-0042-20-00B01 "Istruzioni concernenti l'introduzione, la conservazione, la gestione e la movimentazione dei beni museali della Forza Armata" del COMLOG EI - Dip. di Commissariato del 19 settembre 2001.
– ILE-NL-86000-0001-14-02B01 "La Codificazione dei Materiali dell'Esercito" del COMLOG EI - Ufficio SIE Ed. 2010.
– Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 luglio 1924, n. 2101, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 14 agosto 1924 (Disposizioni sulle materie esplosive sequestrate).

Segue Allegato A

– Circolare del Ministero della Difesa n. 13/86 - II del 12 gennaio 1968 "Armi provenienti da corpi di reato e da rastrellamento da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza"
– Circolare n. 557 del Ministero dell'Interno del 20 settembre 2002 "Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali". Legge 18 aprile 1975 n. 110.
– Circolare n. 66134 Cod.Id. 220RL Ind.Cl. 7.8.3/17608 del 15 dicembre 2011 dello SME IV RL.
– Circolare del COMLOG - Comando Savet "Procedure per l'alienazione dei quadrupedi dell'Esercito" Ed. 2016.
– Circolare 4006 "Linee di indirizzo per il supporto logistico EF 2025 e orientamenti per gli anni 2026 - 2027" Ed. 2025 dello SME.
– Circolare 4025, Le Attività logistiche all'estero, ed. 2018 del COMLOG.
– Direttiva 4027, Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di commissariato presso gli enti, distaccamenti e reparti dell'Esercito, ed. 2023 del Comando di Commissariato.
– Circolare 4028, Spesa limite per l'esecuzione delle riparazioni materiali CIS dell'area tramat. ed. 2021 e s.m.i. del COMLOG.
– Circolare 4042, Norme per l'organizzazione della gestione patrimoniale e la codificazione delle dislocazioni di magazzino ed. 2022 e s.m.i. del COMLOG.
– let. n. 4639 STOR2 del 16.09.2009 "Tutela del patrimonio storico/documentale della F.A" dello SME V RAG.
– let. n. 66134 220RL 7.8.3/17608 del 15.12.2011 "Cessioni di materiali d'armamento fuori uso/ fuori servizio, a titolo gratuito, a favore di Associazioni combattentistiche e Comuni per scopi di arredo/decoro urbano" dello SME IV RL.
– let. M_DSSMD0055355 del 19 giugno 2012 "Cessione a titolo gratuito di materiali e mezzi, inclusi quelli d'armamento demilitarizzati, dichiarati fuori servizio o fuori uso in favore di Enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per l'esposizione permanente al pubblico (scopi museali)" dello SMD IV - Reparto Logistica e Infrastrutture.
– let. n. M_D E0012000 0718731 del 19 giugno 2013 dello SME IV RL.
– let. n. M_D SSMD REG2016 0011944 del 28 gennaio 2016 "Procedure per la vendita di autoveicoli tattico logistici dismessi dalle F.A./CC." Dello SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture.
– MSG n. M_DE_23458/559/Cod.Id.CRA/UAC3 Ind.Cl.7.3.2.1 del 30 gennaio 2014 dello SME-UG CRA "E.I."

ACRONIMI⁴⁷³	
A	
A.D.	Amministrazione Difesa
AID	Agenzia Industrie Difesa
All.	Allegato
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
Anx.	annesso
Apd.	appendice
art.	articolo
AVES	Aviazione dell'Esercito
B	
BNP	Banco Nazionale di Prova in Gardone Val Trompia (BS)
BDC	Banca Dati Centrale
C	
c/c	conto corrente
C4	Comando, Controllo, Comunicazioni e Computer
C5I	Comando Controllo Comunicazioni Computer Cyber Information
cd.	cosiddetto
CEE	Comunità Economica Europea
CEMIVET	Centro Militare Veterinario
CEPOLISPE	Centro Polifunzionale di Sperimentazione
CER	Catalogo europeo rifiuti
CERIMANT	Centro Rifornimenti e Mantenimento
CFE	Conventional Armed Forces in Europe
Circ.	circolare
CIS	Communication and Information Systems
COBAT	Consorzio Obbligatorio per le batterie
COVI	Comando Operativo di Vertice Interforze
COM	Codice dell'ordinamento militare
com.	Commissariato
COMLOG EI	Comando Logistico dell'Esercito
COMMIT	<i>COMMON ITEM MATERIEL MANAGEMENT</i>
CSA	<i>Capo Servizio Amministrativo</i>
CSPC	<i>COMMIT Support Partnership Committee</i>
D	
D.Lgvo	Decreto legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DAT	Direzione degli Armamenti Terrestri
DdI	Direzione di Intendenza
DG	Direzione Generale
DM	Decreto ministeriale
DUVRI	Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenze

⁴⁷³ Gli Acronimi utilizzati in questa pubblicazione sono tratti dalla pubblicazione n. 5867 ed. 2000 compresa nella Circolare 1006 "Catalogo delle pubblicazioni militari in vigore" ed. giu. 2025.

Segue Allegato B

E	
ecc.	eccetera
EDRC	Ente, Distaccamento, Reparto e Comando
Ed.	edizione
EDD	<i>Explosive Detection Dog</i>
EER	Elenco europeo rifiuti
EI	Esercito italiano
es.	esempio
F	
F.A.	Forza Armata
fig.	figura
I	
ITA	Istruzioni Tecnico Applicative - SGD-G-012 "ITA al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007 del SGD-DNA-DM 20 dic. 2006
ISTAT	Istituto nazionale di statistica
L	
LISUL	Linee di indirizzo per il supporto logistico
LSUG	<i>Land System User Group</i>
M	
MAECI- UA	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Unità Autorizzazione
MA	Materiali di Armamento
MiBACT	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
MD	Ministero della Difesa
MDD	Mine Detection Dog
MLRS	Sistema Lanciarazzi Multiplo (<i>Multiple Launch Rocket System</i>)
N	
n.	Numero
NBC PLUS	Nucleare Biologico Chimico
NLSE	<i>NATO Logistics Stock Exchange</i>
NSPA	<i>NATO Support and Procurement Agency</i>
NUC	numero unificato di codificazione
O	
ONG	Organizzazioni non Governative
ONLUS	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
P	
PA	Pubblica Amministrazione
PDF	<i>Portable Document Format</i>
P-EDD	<i>Patrol Explosive Detection Dog</i>
PFS	pneumatico fuori servizio
PFU	pneumatico fuori uso
P.S.	Pubblica Sicurezza
PMAL	Polo di mantenimento di armi leggere

Segue Allegato B

POLMANTEO	Polo di mantenimento mezzi TLC elettronici e optoelettronici
Pub.	Pubblicazione
PVI	Parco veicoli inefficienti
R	
RAEE	Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
S	
Savet	Sanità e Veterinaria
SECOMA	Sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito
SGD-DNA SEGREDIFESA	Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti
SIGE	Sistema informativo gestionale dell'Esercito
si.ar.	Sistema d'arma
SIEFIN	Sistema informativo finanziario dell'Esercito
SME	Stato Maggiore dell'Esercito
SME-COE	Stato Maggiore dell'Esercito-Comando Operativo Esercito
SME-IV RL	Stato Maggiore dell'Esercito-IV Reparto Logistico
SME-VI Rep. RSC5I	Stato Maggiore dell'Esercito-VI Reparto Sistemi C5I
SME-RPG	Stato Maggiore dell'Esercito-Reparto pianificazione generale
SME-UG CRA "E.I."	Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito
SME-UGPF	Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Generale Pianificazione Finanziaria
SME-UGPPS	Stato Maggiore dell'Esercito-Ufficio Generale Promozione Pubblicitica e Storia
SMD	Stato Maggiore della Difesa
SMD-UGPPB	Stato Maggiore della Difesa-Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
s.m.i.	Successive modifiche e integrazioni
T	
t.	Trasmissioni
tec.	Tecnico
Te.Op.	Teatro di Operazioni/ <i>Theater of Operations</i>
tramat.	trasporti e materiali
TTI	tavolo tecnico interforze
TULPS	Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
TUOM	Testo Unico dell'Ordinamento Militare
V	
cfr.	vedasi

Segue Allegato B

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE DEFINIZIONI

Il glossario raccoglie e uniforma i termini di maggior interesse riportati nella pubblicazione. È riportata, a fianco dei termini in italiano, la traduzione in inglese.

Agenzia Industrie Difesa	<i>Defence Industries Agency</i>	Società con personalità giuridica di diritto pubblico, posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che partecipa al processo di dismissione dal ciclo logistico dei materiali dell'A.D., anche attraverso la stipula di atti negoziali di permuta per l'acquisizione e la rivendita di veicoli e materiali dismessi.
Alienazione	<i>Alienation - transfer</i>	Attività successiva alla dismissione con cui i materiali dismessi (fuori uso, fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.) possono essere venduti o permutati nello stato in cui si trovano ovvero distrutti, tenendo conto della destinazione finale d'uso attribuita.
Ammortamento	<i>Depreciation</i>	Procedimento contabile con il quale un costo pluriennale di un bene viene ripartito tra gli esercizi di vita utile. Per ciascun bene ammortizzabile è deducibile una quota di ammortamento che in ambito A.D. consente di attualizzare il valore di un bene, ai fini del calcolo della convenienza economica per la riparazione (massimo 50% del valore attualizzato) oppure per la sua alienazione a titolo oneroso.
Arma bianca	<i>Hand to hand combat weapon</i>	Strumenti da punta o da taglio o contundenti il cui porto è vietato in modo assoluto e che vanno denunciati ovvero spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici di ogni tipo, spray al peperoncino contenenti una quantità di sostanza urticante superiore a 20 gr.
Arma comune da sparo	<i>Common firearms</i>	Sono armi comuni da sparo: – i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; – i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; – i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; – i fucili, le carabine e i moschetti a una canna ad anima rigata, anche se

Segue Allegato C

		predisposti per il funzionamento semiautomatico; – i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; – le rivoltelle a rotazione; – le pistole a funzionamento semiautomatico; – le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, a eccezione di quelle ad un colpo.
Arma da guerra	<i>War weapon</i>	Arma di ogni specie che, per la sua spiccata potenzialità di offesa, è o può essere destinata al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Sono quindi tutte le armi a raffica e lunghe semiautomatiche con capacità di fuoco superiore a 30 colpi. Inoltre, si considerano da guerra tutte le armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm.
Arma da sparo antica	<i>Ancient firing weapon</i>	– fabbricate anteriormente al 1890; – costruite successivamente al 1890 ma su modelli anteriori al 1890, senza modifiche nella meccanica e nei materiali; – ad avancarica costruite sino al 1975. Se costruite dopo il 1920 debbono avere la matricola.
Arma da sparo artistica	<i>Artistic weapon</i>	Sono armi da sparo artistiche quelle che presentano caratteristiche decorative di pregio o che siano realizzate da artefici particolarmente noti.
Arma ex ordinanza	<i>Former ordinance weapon</i>	Arma già in dotazione alle F.A. e ai corpi armati dello Stato, in seguito dismessa dal servizio e, qualora con caratteristiche di arma da guerra, sottoposta a demilitarizzazione (ovvero trasformata da arma da guerra in arma comune da sparo). L'arma ex ordinanza, al pari di altri materiali della F.A., può essere alienata, mediante permuta o vendita, a collezionisti.
Arma impropria	<i>Improper weapon</i>	Strumento atto a offendere, ma che (a differenza di un'"arma comune" o "arma propria") non ne ha lo scopo tipico. Rientrano

Segue Allegato C

		nella categoria delle armi improprie diversi oggetti suscettibili di arrecare lesioni come le armi contundenti, ma anche mazze, tubi, catene, bulloni, sfere metalliche, martelli, spranghe, coltelli da cucina ecc. Tale tipologia di armi può provenire alla F.A. da un provvedimento di sequestro o confisca.
Arma rara d'importanza storica	<i>Rare weapon of historical relevance</i>	Sono armi rare d'importanza storica, se si rinvenivano in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6 DM 14 aprile 1982).
Arma tipo guerra	<i>War-type weapon</i>	Arma che, pur non rientrando tra le armi da guerra, può utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra.
Autorità centrale	<i>Defense central authority</i>	Si identifica con più soggetti istituzionali nell'ambito dell'A.D., in particolare: – Stato Maggiore della Difesa (SMD); – Segretariato Generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti (SGD-DNA); – Organo di vertice (SME, per quanto riguarda l'Esercito) che, inserito nell'area tecnico-operativa ovvero in quella tecnico-amministrativa, in base alle proprie attribuzioni, risponde, rispettivamente, a SMD o SGD-DNA. L'organo centrale è definito secondo gli ordinamenti della F.A..
Autorità Logistica Centrale	<i>Logistics central authority</i>	È il competente Ispettorato o Comando logistico di Forza Armata, nonché per l'Arma dei Carabinieri l'organismo individuato dal Comando Generale. Per l'Esercito s'identifica con il Comandante Logistico dell'Esercito.
Bancatura delle armi	<i>Firearms test</i>	Collaudo e certificazione di sicurezza delle armi portatili effettuati dal Banco Nazionale di Prova mediante prove eseguite in conformità a quanto stabilito dalla "Commissione Internazionale Permanente" (CIP) alla quale l'Italia ha aderito con la Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.
Certificato di uso finale	<i>End use certificate (EUC)</i>	Documento utilizzato nei trasferimenti internazionali di armi e munizioni, compresi i materiali nell'ambito della cooperazione, per certificare che il ricevente è il destinatario finale e non intende trasferire i materiali a un altro Paese. L'EUC è richiesto dai Governi per

Segue Allegato C

		limitare il flusso dei materiali verso destinazioni indesiderate (ad es.: Stati soggetti a embargo, Governi che non rispettano i diritti umani o Stati considerati come minaccia da parte del Paese cedente).
Cessione	<i>Cession - transfer</i>	Trasferimento diretto e definitivo di beni a titolo oneroso o gratuito a terzi, prevedendo specifici soggetti destinatari, le ragioni della cessione e il valore dei beni oggetto di cessione.
Collezione di armi	<i>Weapons collection</i>	– collezione di armi comuni: possibilità di poter detenere più di 3 armi comuni e/o 12 armi sportive; – collezione di armi antiche, rare, ed artistiche: possibilità di detenere più di 8 tra armi antiche, artistiche e rare di importanza storica.
Contingente	<i>Military contingent</i>	Organismo costituito all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, che può configurarsi quale Ente o Distaccamento, oppure avvalersi di una Direzione o Centro di Intendenza all'uopo costituiti.
Controprestazione della permuta	<i>Consideration o Quid pro quo</i>	Prestazione resa da terzi pubblici o privati, in termini di fornitura di beni e/o effettuazione di servizi.
Demilitarizzazione	<i>Demilitarization</i>	La demilitarizzazione è l'attività connessa alla trasformazione di un materiale con peculiarità militari in materiale impiegabile per usi civili o collezionistici. Per demilitarizzazione di un'arma leggera portatile s'intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo. Per quanto riguarda i veicoli tattico-logistici la demilitarizzazione è disciplinata da apposita circolari di SGD-DNA, Direzione Armamenti Terrestri (DAT) e SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture. Anche le procedure specifiche per la demilitarizzazione di sistemi d'arma, veicoli tattici e materiali peculiari sono stabilite dalle competenti Direzioni di SGD-DNA. Il Trattato CFE sul controllo degli armamenti definisce in maniera dettagliata le procedure per la demilitarizzazione (cd. riduzione in mostra statica) di carri armati, veicoli da combattimento, elicotteri da combattimento, sistemi d'arma ecc, sottoposti al Trattato stesso.

Segue Allegato C

		Cfr. anche disattivazione.
Destinazione finale d'uso	<i>Final destination for disposal</i>	Destinazione dei materiali dopo la loro dismissione. Consiste nella permuta, vendita, impiego per finalità diverse da quelle originarie, trasformazione, distruzione e smaltimento con oneri a carico dell'A.D.. La destinazione finale d'uso è decretata dall'Autorità Logistica Centrale (TUOM, art. 417) o dalla competente Direzione di SGD-DNA.
Dichiarazione di cedibilità	<i>Transferability declaration</i>	Documento con il quale l'Autorità Logistica Centrale, nell'ambito delle missioni internazionali (TUOM, art. 425), autorizza la cessione a titolo gratuito di veicoli o materiali a supporto del Contingente (esclusi i veicoli da combattimento e i materiali d'armamento) per i quali non risulta conveniente il rimpatrio, in relazione ai costi di trasporto.
Difesa Servizi S.p.A	<i>Defence Services S.p.A</i>	Società vigilata dal Ministero della Difesa mediante la quale il Ministero della Difesa intende perseguire una politica di autofinanziamento. La società svolge attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle F.A.
Disattivazione	<i>Deactivation</i>	Operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente e irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.
Dismissione	<i>Disposal - Decommissioning</i>	Procedura tecnico-amministrativa con la quale si estromettono dal ciclo logistico e dall'impiego veicoli, sistemi d'arma, apparati e materiali che non sono più impiegabili, ovvero quelli non più efficienti o riparabili, che hanno esaurito la propria funzione originaria e pertanto la loro efficacia nell'impiego operativo e, infine, quelli che eccedono le esigenze della F.A.. In sintesi, per materiali dismessi s'intendono i materiali dichiarati, previa autorizzazione dell'Autorità competente, fuori servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A.. La dismissione precede l'alienazione ed è pertanto vincolante rispetto ad essa.
Eccedenza rispetto alle	<i>military material Surplus</i>	I veicoli e i materiali eccedenti le esigenze della F.A. sono beni nuovi o usati, efficienti (se inefficienti, comunque riparabili), ma di

Segue Allegato C

esigenze di F.A. (in esubero)		vecchia tipologia e in esubero rispetto alle esigenze della F.A.. Tali beni, non più utili alla F.A., prima di essere decretati quali esuberanti dal Capo di SMD e successivamente alienati (vendita o permuta), vengono messi a disposizione delle altre F.A. che li possono acquisire, senza aggravio di spesa per l'A.D., con passaggio gratuito fra consegnatari. All'alienazione dei mezzi e dei materiali eccedenti le esigenze della F.A. provvedono le Direzioni di SGD-DNA competenti, nel rispetto della normativa sui materiali d'armamento.
Ente	<i>Unit of the Armed Forces</i>	Organismo della F.A. o interforze che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile.
Fuori servizio	<i>Out of service</i>	Riguarda veicoli e materiali non più idonei alle esigenze della F.A., anche se efficienti o di conveniente riparazione. Tali veicoli o materiali non sono più rispondenti alle esigenze d'impiego per ragioni militari, tecniche o economiche (TUOM, art. 417).
Fuori uso	<i>Out of order material</i>	Riguarda veicoli e materiali non più efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile. Sono da considerarsi fuori uso anche i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.
Gestione e smaltimento dei rifiuti	<i>Waste management</i>	Insieme della policy, delle procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolgendo la fase di raccolta, trasporto, trattamento (riciclaggio o smaltimento) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.
Materiali di facile Consumo	<i>Expendable</i>	Materiali che, all'atto dell'impiego, si consumano (come i viveri, le batterie, i medicinali, ecc.) o perdono la loro identità (come le parti di ricambio).
Materiali impiegabili	<i>Efficient materials and equipment</i>	Materiali che, all'atto dell'impiego, non si consumano o che mantengono la loro identità originale durante tutto il periodo nel quale vengono impiegati (ad es.: i veicoli, le armi, ecc.). L'unità di misura dei materiali d'impiego

Segue Allegato C

		per la determinazione del fabbisogno di scorte è il tasso di usura.
Materiali peculiari	<i>Peculiar materials</i>	Materiali dedicati all'assolvimento di un compito determinato che non richiede la disponibilità di un elevato numero di sistemi e la cui distribuzione è prevalentemente concentrata in una sola unità (ad es.: MLRS, radar controfuoco "ARTHUR", VBR NBC PLUS, Sistemi di guerra elettronica e anti RC-IED, ecc.).
Materiali specifici (WAR)	<i>Specific (WAR) materials</i>	Sistemi e equipaggiamenti a uso esclusivo alle F.A. (ad es.: sistemi d'arma, manufatti esplosivi, ecc.) che generalmente non hanno funzionalità <i>dual use</i> o non sono di derivazione commerciale.
Oplologo	<i>Hoplologist</i>	Figura professionale che studia le armi ed è anche in grado di determinare quali siano da sparo antiche, artistiche e rare d'importanza storica.
Panoplia	<i>Panoply</i>	Insieme di armi dismesse dalla F.A. assortite e disposte a trofeo per ornamento.
Permuta	<i>Barter</i>	Destinazione finale d'uso di veicoli e materiali dismessi della F.A.. La cessione o alienazione avviene a titolo oneroso a seguito della quale il corrispettivo per l'A.D. non è in denaro ma in fornitura di beni o servizi da parte dell'acquirente. È da ritenere preferenziale rispetto alle altre destinazioni finali d'uso, in quanto i benefici, sotto determinate soglie finanziarie, vengono destinati direttamente all'EDRC cedente o comunque alla F.A.. La permuta comporta una prestazione da parte dell'A.D. (un bene o un servizio) e una controprestazione (un bene o un servizio) da parte della controparte.
Prestazione della permuta	<i>Providing exchange</i>	Prestazione resa dall'A.D. in termini di fornitura di beni e/o effettuazione di servizi.
Prestito	<i>loan</i>	Cessione temporanea di mezzi o materiali. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni pubbliche e a privati è subordinato alla disposizione degli Organi centrali e autorizzazione dell'Autorità Logistica Centrale competente, alla disposizione del Capo di SMD per gli Enti dell'area interforze. Il prestito ha luogo per materiale impiegabile ed efficiente. In casi eccezionali può essere concesso anche

Segue Allegato C

		per veicoli o materiali dismessi (ad es.: carro per sperimentazione). Il prestito è, di norma, effettuato a pagamento tenendo conto dei prezzi di mercato ma può essere concesso a titolo gratuito a soggetti che ne hanno diritto. Il prestito di materiali è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato, in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali è stato chiesto. Il periodo può essere prorogato.
Quadrupedi area A	<i>Area A quadrupeds</i>	Equini delle varie categorie.
Quadrupedi area B	<i>Area B quadrupeds</i>	Cani delle varie categorie e specializzazioni.
Radiazione	<i>Radiation</i>	Estromissione di un bene della F.A. dal ciclo logistico e operativo e relativa cancellazione dall'inventario contabile. A carattere generale, tale provvedimento riguarda un'intera linea di veicoli o materiali della stessa tipologia che viene definitivamente estromessa dal ciclo logistico e operativo della F.A. e, di norma, smaltito previa demolizione. La radiazione è la conseguenza della dichiarazione del fuori servizio per cause tecniche (ad es.: normativa che vieti l'amianto quale sostanza tossica o nociva presente nel bene).
Riduzione	<i>Decommissioning</i>	Il termine "riduzione", secondo il Trattato CFE, è riferito a carri armati e a veicoli corazzati da combattimento e corrisponde alla distruzione o trasformazione, mediante conversione ai fini non militari, quali mostra statica o bersagli terrestri o, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, mediante conversione d'uso e ricertificazione di conformità. Le artiglierie devono essere ridotte mediante distruzione o collocazione in mostra statica; nel caso delle artiglierie semoventi, a mezzo d'impiego quali bersagli terrestri.
Rottamazione	<i>Dismantling</i>	Attività con la quale si tende a valorizzare un veicolo o un sistema la cui funzione originaria, nel suo complesso, non è più assolta, ma i cui componenti conservano un valore come parti staccate. A seguito della dismissione di veicoli, sistemi, apparati elettronici, apparecchiature mediche, attrezzature nautiche e aeronautiche e altri dispositivi meccanici e strumentazione, le loro componenti possono essere riciclate e riutilizzate oppure vendute e

Segue Allegato C

		permutate come complessivi e parti di ricambio.
Recupero di parti	<i>Parting out</i>	Complessivi o sottocomplessivi ricavati dallo smantellamento di mezzi o sistemi d'arma, opportunamente ricondizionati e revisionati, atti alla costituzione di "scorte" reimpiegabili per la rimessa in efficienza dei veicoli o sistemi d'arma.
Sito di riduzione	<i>Decommissioning site</i>	Ubicazione designata ove ha luogo la riduzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato CFE.
Smaltimento	<i>Disposal</i>	Trattamento dei materiali speciali (ad es.: NBC) mediante particolari procedimenti che ne consentono l'eliminazione o il riciclaggio a norma di legge. Di norma, è una forma di alienazione a titolo oneroso per l'A.D. o comunque costituisce un onere che va portato a scomputo di un'alienazione mediante vendita o permuta (la parte pregiata dei materiali va rivenduta e quella da smaltire va a scomputo del prezzo di vendita).
Smilitarizzazione	<i>Demilitarization</i>	Cfr. demilitarizzazione
Vendita	<i>Sale</i>	Alienazione di veicoli o materiali dismessi a fronte del pagamento di un corrispettivo. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di vendita (mancanza di almeno tre offerte), può essere accettata un'unica offerta consistente nello sgombero del bene a titolo gratuito (tale opzione gratuita non può essere adottata in prima istanza).

Segue Allegato C

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

.....

VISTO l'art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;

VISTO il paragrafo 15 Capo IX delle istruzioni di natura tecnico-applicativa al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, approvate con D.M. 20 dicembre 2006;

VISTA la richiesta di fuori uso formulata dall'incaricato presso il reparto/ dall'utilizzatore del materiale con foglio prot. n. _____ in data _____ e le relative motivazioni espresse;

SI PROPONE

la dichiarazione di fuori uso dei materiali indicati nei seguenti elenchi, allegati alla richiesta:

- ☐ elenco dei materiali inefficienti per vetustà o per usura, per complessive voci n. _____ – Modello 1/A;
- ☐ elenco dei materiali inefficienti la cui riparazione risulta tecnicamente impossibile, per complessive voci n. _____ – Modello 1/B;
- ☐ elenco dei materiali inefficienti la cui riparazione comporta una spesa superiore al 50% del prezzo unitario, aggiornato, per complessive voci n. _____ – Modello 1/C;
- ☐ elenco dei materiali inefficienti che secondo disposizioni logistiche di Forza armata non debbono essere riparati, per complessive voci n. _____ – Modello 1/D;

Altri documenti annessi:

.....
.....

(luogo e data)

IL CONSEGnatARIO

.....

IL CAPO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

.....

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

.....

Al Mod. 1 qui rappresentato, tratto dalla monografia n. 6 del 2022 della DAE dovranno essere aggiunti ogni elemento giustificativo pertinente (soprattutto nel caso di mancato raggiungimento del limite di vita tecnica) e anche i Mod. 1A o 1B o 1C o 1D pertinenti.

Segue Allegato D

Modello 2 DICHIARAZIONE DI FUORI USO

LA COMMISSIONE TECNICA DI ACCERTAMENTO

(nominata con _____, in data _____)

VISTO l'art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
VISTO il paragrafo 15 Capo IX delle istruzioni di natura tecnico-applicativa al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, approvate con D.M. 20 dicembre 2006;
VISTA la proposta di fuori uso formulata, in data _____, dal Consegnatario della dislocazione n. _____, relativa ai materiali elencati nei modelli 1/A, 1/B, 1/C, 1/D e relativa documentazione annessa;
CONSTATATO che i predetti materiali, per lo stato d'uso in cui si trovano, sono effettivamente non più idonei ad ulteriore servizio;
ACCERTATO che la loro inidoneità non deriva da incuria o uso irregolare;

DELIBERA:

- ☐ di dichiarare fuori uso i materiali inefficienti per vetustà o per usura, elencati nel Modello 2/A allegato, per complessive voci n. _____;
- ☐ di dichiarare fuori uso i materiali inefficienti tecnicamente non riparabili, elencati nel Modello 2/B allegato, per complessive voci n. _____;
- ☐ di dichiarare fuori uso i materiali inefficienti economicamente non riparabili, elencati nel Modello 2/C allegato, per complessive voci n. _____;
- ☐ di dichiarare fuori uso i materiali inefficienti non riparabili secondo disposizioni logistiche di F.A., elencati nel Modello 2/D allegato, per complessive voci n. _____;
- ☐ di dichiarare economicamente riparabili i materiali inefficienti elencati nel Modello 2/E allegato, per complessive voci n. _____, per le motivazioni in esso indicate;
- ☐ di indicare le specie e quantità dei materiali, che presumibilmente possono ricavarsi dalla demolizione o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso, elencati nel Modello 2/F allegato, per complessive voci n. _____.

Altri documenti annessi:

.....
.....

(luogo e data)

IL PRESIDENTE

1° MEMBRO

2° MEMBRO

.....

Al Mod. 2 qui rappresentato, tratto dalla monografia n. 6 del 2022 della DAE dovranno essere aggiunti ogni elemento giustificativo pertinente (soprattutto nel caso di mancato raggiungimento del limite di vita tecnica) e anche i Mod. 2A o 2B o 2C o 2D o 2E o 2F pertinenti.

ATTO DI APPROVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI FUORI USO**IL COMANDANTE**

- VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- VISTO il paragrafo 15 Capo IX delle istruzioni di natura tecnico-applicativa al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, approvate con D.M. 20 dicembre 2006;
- VISTA la dichiarazione di fuori uso deliberata, in data _____, dalla commissione tecnica di accertamento, nominata dal _____, con _____ del _____, e la relativa documentazione annessa;

APPROVA:

La dichiarazione di fuori uso, deliberata dalla commissione tecnica di accertamento indicata in premessa, relativa ai materiali non più idonei ed elencati dalla commissione stessa nei seguenti modelli:

- ☐ Modello 2/A, per complessive voci n. _____, - materiali inefficienti per vetustà o per usura;
- ☐ Modello 2/B, per complessive voci n. _____, - materiali inefficienti tecnicamente non riparabili;
- ☐ Modello 2/C, per complessive voci n. _____, - materiali inefficienti economicamente non riparabili;
- ☐ Modello 2/D, per complessive voci n. _____, - materiali inefficienti non riparabili secondo disposizioni logistiche di F.A.;
- ☐ Modello 2/E, per complessive voci n. _____, - materiali inefficienti economicamente riparabili.

I materiali inefficienti dichiarati fuori uso per vetustà o per usura saranno sottoposti a demolizione o disfacimento e le relative operazioni formeranno oggetto di apposito verbale.

Relativamente ai materiali valutati di conveniente riparazione, per le motivazioni tecnico-economiche indicate dalla commissione tecnica di accertamento, si provvederà al loro ripristino e successivo reimpiego.

Copia della dichiarazione di fuori uso in riferimento è allegata al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante.

(luogo e data) _____

IL COMANDANTE

VERBALE DI DEMOLIZIONE O DI DISFACIMENTO

.....

VERBALE DI DEMOLIZIONE O DI DISFACIMENTO

I sottoscritti:

-, in qualità di
Capo della gestione patrimoniale;
-, in qualità di
Consegnatario (o suo delegato),

a norma dell'art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" - e del paragrafo 15 Capo IX delle istruzioni di natura tecnico-applicativa al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, approvate con D.M. 20 dicembre 2006, si sono riuniti per procedere alle operazioni di demolizione o di disfacimento del materiale di cui all'elenco annesso Modello 4/A per un valore complessivo di _____ euro, dichiarato definitivamente fuori uso per vetustà o per usura dall'apposita commissione tecnica di accertamento in data _____.

Assistito alle predette operazioni, avvenute nel periodo dal _____ al _____, si dichiara che tutto il materiale è stato demolito/disfatto e che il materiale recuperato è quello elencato nell'annesso Modello 4/B, per un valore complessivo di _____ euro.

Inoltre, dalle predette operazioni si è prodotto il materiale di cui all'annesso Modello 4/C, che risulta di nessun valore commerciale.

(luogo e data)

IL CONSEGnatARIO

.....

IL CAPO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

.....

VISTO:

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

.....

VERBALE DI ELIMINAZIONE/DISTRUZIONE

.....

**VERBALE DI ELIMINAZIONE/DISTRUZIONE DI MATERIALI
PROVENIENTI DAL FUORI USO E DI NESSUN VALORE COMMERCIALE**

LA COMMISSIONE

(nominata con _____, del _____)

si è riunita presso _____,
per assistere alle operazioni di eliminazione/distruzione del materiale di nessun valore
commerciale prodotto dalla demolizione o dal disfacimento di materiali definitivamente
dichiarati fuori uso, come indicato nel relativo verbale redatto in data _____
(Modello 4/C).

I materiali da eliminare/distruggere sono risultati i seguenti:

-;
-;
-;
-;
-

In particolare, le operazioni di eliminazione/distruzione dei suddetti materiali si sono
svolte come segue, nel rispetto delle norme di sicurezza e per la tutela del territorio:

.....
.....
.....
.....
.....

(luogo e data).....

LA COMMISSIONE

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE DELL'ORGANISMO

.....

Segue Allegato D

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

FUORI SERVIZIO
(Timbro lineare dell'Ente)

Proposta del consegnatario per il fuori servizio di veicoli o materiali.

All. n.: /; Anx. n.: / .

Proposta n. _____ dell'anno _____

Si propone la dichiarazione di fuori servizio per ragioni¹

_____ /

dei sottoelencati veicoli o materiali appartenenti al Settore²

_____ e in carico sulla dislocazione n. _____:

NUMERO PROGRESSIVO		1	2	3	4
DENOMINAZIONE					
NUC ³					
TELAIO					
TARGA O MATRICOLA					
DATA INTRODUZIONE IN SERVIZIO					
VITA TECNICA ⁴	UNITÀ DI MISURA DELLA VITA TECNICA				
	QUANTITÀ DI VITA TECNICA				
VITA TECNICA RESIDUA ⁵					
STATO D'USO ⁶					
UNITÀ DI MISURA ⁷ DEL VEICOLO O MATERIALE					
QUANTITÀ DEL VEICOLO O MATERIALE					
PREZZO UNITARIO DI ACQUISTO					
PREZZO UNITARIO DI CARICO ⁸					

¹ Militari, tecniche o economiche.

² tramat., com. o Savet, ecc.

³ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi della F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁴ La vita tecnica è espressa in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento.

⁵ Es.: un veicolo che ha percorso 150.000 km e ha una vita tecnica di 200.000 km ha una vita tecnica residua del 25%.

⁶ Specificare se trattasi di bene come nuovo (mai usato) o usato, se necessita di riparazione/manutenzione e se in stato d'uso: ottimo, molto buono, buono, sufficiente. Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

⁷ Unità di misura del bene (a es. numero per i veicoli).

⁸ Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

Segue Allegato E

PREZZO COMPLESSIVO DI CARICO DELLA SPECIFICA VOCE				

Proposta n. ____ dell'anno ____

Si propone il fuori servizio per le seguenti ragioni⁹:_____.

Si allegano/annettono¹⁰_____.

Data_____

IL CONSEGNATARIO

Visto per convalida

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

⁹ Descrivere brevemente le ragioni del fuori servizio.

¹⁰ Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche e preventivi di spesa a corredo della proposta.

FUORI SERVIZIO

(Timbro lineare dell'Ente)

Verbale di proposta per il fuori servizio di veicoli o materiali da decretare a cura dell'Autorità Logistica Centrale

All. n.: /; Anx. n.: 1.

Verbale n.____ dell'anno ____

OGGETTO: deliberazione della commissione sulla proposta di fuori servizio.

L'anno duemila____, addì _____ del mese di _____, in _____, nei locali del _____, si rende noto che la sottoscritta Commissione Tecnica di Accertamento nominata dal _____ con¹ _____ n. _____ in data _____:

- esaminata la proposta di fuori servizio per ragioni² _____ del consegnatario e lo stato dei veicoli/materiali oggetto della pratica;
- visto/i (foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta) _____ che si allegano/annettono al presente verbale;
- considerato che i veicoli/materiali oggetto della proposta NON SONO STATI precedentemente dichiarati fuori servizio dall'Autorità Centrale (SME);
- stabilito che i veicoli/materiali in questione presentano le seguenti criticità: _____;
- accertato che i veicoli o i materiali proposti per il fuori servizio hanno esaurito la loro potenzialità operativa, o comunque non risultano più rispondenti alle esigenze della F.A.;
- valutata l'eventuale possibilità tecnica di un *upgrade* o *retrofit* del bene, quantificando i relativi costi, comprensivi del collaudo e della certificazione di conformità,

delibera che i veicoli/materiali in argomento³ _____ le condizioni per il fuori servizio da decretare a cura dell'Autorità Logistica Centrale.

Pertanto, si propone di⁴ _____.

Si propone inoltre, per la decretazione dell'Autorità Logistica Centrale, la seguente destinazione finale d'uso: _____.

Per quanto precede, si propone che il bene venga alienato⁵ _____.

Il presente verbale viene redatto in n. _____ esemplari ciascuno per i veicoli/materiali elencati nella proposta del consegnatario dei materiali (annessa al presente verbale) e su ognuno dei quali sono apposte le firme dei componenti della commissione.

In caso di smantellamento e rottamazione del bene in oggetto, la sottoscritta Commissione ha accertato che il recupero di⁶ _____ è antieconomico, tenuto conto delle spese necessarie (personale, locali, ecc.) per lo stoccaggio, la manutenzione, la demolizione e per gli atti di gara necessari all'eventuale alienazione, a fronte di un eventuale compenso esiguo o nullo. Pertanto, non si è provveduto al recupero degli stessi.

¹ Ordine del giorno o Atto dispositivo.

² Militari, tecniche o economiche.

³ Presentano/non presentano.

⁴ Inoltrare/non inoltrare la proposta di fuori servizio all'Autorità Logistica Centrale.

⁵ Nello stato in cui si trova o previa rottamazione.

⁶ Complessivi, ricambi o rottami.

OPPURE

La sottoscritta Commissione, eseguite le operazioni di demolizione, ha accertato il recupero dei seguenti complessivi, parti di ricambio e materiali, aventi valore commerciale:

NUMERO PROGRESSIVO		1	2	3	4
DENOMINAZIONE					
NUC ⁷					
TELAIO					
TARGA O MATRICOLA					
DATA INTRODUZIONE IN SERVIZIO					
VITA TECNICA ⁸	UNITÀ DI MISURA DELLA VITA TECNICA				
	QUANTITÀ DI VITA TECNICA				
VITA TECNICA RESIDUA ⁹					
STATO D'USO ¹⁰					
UNITÀ DI MISURA ¹¹ DEL VEICOLO O MATERIALE					
QUANTITÀ DEL VEICOLO O MATERIALE					
PREZZO UNITARIO DI ACQUISTO					
PREZZO UNITARIO DI CARICO ¹²					
PREZZO COMPLESSIVO DI CARICO DELLA SPECIFICA VOCE					

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

⁷ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁸ La vita tecnica è espressa in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento.

⁹ Es.: un veicolo che ha percorso 150.000 km ed ha una vita tecnica di 200.000, ha una vita tecnica residua del 25%.

¹⁰ Specificare se trattasi di bene nuovo o usato, se necessita di riparazione/manutenzione e se in stato d'uso: ottimo, molto buono, buono, sufficiente.

¹¹ Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).

¹² Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

LA COMMISSIONE

La sottoscritta Commissione, eseguite le operazioni di demolizione, ha accertato il recupero dei seguenti complessivi, parti di ricambio e materiali, aventi valore commerciale:

(Visto e firma per convalida del Comandante dell'Ente o equipollente)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PROPOSTA DEL CONSEGnatARIO PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO SEMESTRALE DELLE ECCEDENZE DI VEICOLI O MATERIALI

(Timbro lineare dell'Ente)

All. n.: /; Anx. n.: / . Proposta n. ____ dell'anno ____
Si propone l'inserimento nell'elenco semestrale relativo alle eccedenze dei sottoelencati
veicoli o materiali¹ appartenenti al settore² _____, alla categoria³
_____ e in carico sulla dislocazione n. _____:

N. Progressivo	Ente	Denominazione Veicolo o Materiale	NUC	Telaio	Targa o matricola	Unità di Misura	Quantità	Stato d'uso ⁴	Cod. applicabilità ⁵

Si precisa che il materiale è stato proposto per l'eccedenza rispetto alle esigenze della F.A. con le
seguenti motivazioni⁶: _____

Data _____

IL CONSEGnatARIO

Visto per convalida
IL CAPO SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
E DIRETTORE DI MAGAZZINO⁷

- ¹ Non è possibile inserire nell'elenco veicoli e materiali inefficienti e non riparabili (da dichiarare "fuori uso") e materiali di facile consumo.
- ² tramat.(armamento /mot, com., genio, aves o Savet., ecc.
- ³ Veicoli ruotati, veicoli da combattimento, mezzi del Genio, materiali delle Trasmissioni, armamento leggero, artiglieria terrestre, artiglieria contraerea, materiali NBC, velivoli dell'AVES, casermaggio, vestiario ed equipaggiamento, mezzi mobili campali, materiali sanitari, ricambi, materiali, apparecchiature e attrezzature esuberanti e di vecchio tipo, relativi ai veicoli o materiali precedentemente descritti e rientranti nell'elenco dei materiali contemplati nell'art. 422 TUOM.
- ⁴ (N) Nuovo, (U) usato, (R) revisionato, (E) efficiente, (IR) inefficiente comunque riparabile.
- ⁵ Solo per i materiali MOTG.
- ⁶ Descrivere brevemente le ragioni della proposta, quali: basso indice di rotazione, scarsa percorrenza in km dei veicoli, numero limitato di ore di funzionamento di un apparato, esuberanza rispetto alla dotazione organica, alti costi gestionali e di mantenimento in efficienza, insostenibilità logistica, impossibilità di perequazione con altri Enti, ecc.
- ⁷ La proposta è firmata dal "Capo gestione patrimoniale" e dal "Capo del servizio amministrativo".

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI ACCERTAMENTO PER L'INSERIMENTO DI BENI DELLA F.A. NELL'ELENCO SEMENTRALE DELLE ECCEDEENZE DI VEICOLI O MATERIALI

(Timbro lineare dell'Ente)

All. n.: /; Anx. n.: 1.

Verbale n. ____ dell'anno ____

Oggetto: deliberazione della Commissione sulla proposta di eccedenza rispetto alle esigenze della F.A.

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, in _____, nei locali del _____, si rende noto che la sottoscritta Commissione tecnica di accertamento nominata dal _____ con¹ _____ n. _____ in data _____:

- esaminata la proposta di eccedenza rispetto alle esigenze della F.A. _____ del Consegnatario e lo stato dei veicoli/materiali oggetto della pratica;
- visto/i² _____ che si allegano/annettono al presente verbale;
- considerato che i veicoli/materiali oggetto della proposta NON SONO STATI precedentemente dismessi (dichiarati fuori servizio o fuori uso);
- valutato che i beni proposti sono in stato d'uso³ _____ e che gli stessi sono/NON sono effettivamente esuberanti rispetto alle esigenze dell'EDRC originatore;
- stimata la sostenibilità/la NON sostenibilità logistica dei beni;
- considerata la possibilità/la NON possibilità di perequazioni con altri Reparti, anche di Aree d'impiego differenti da quella dell'EDRC originatore;
- stabilito che i veicoli/materiali in questione presentano le seguenti criticità⁴: _____;
- delibera che i veicoli/materiali in argomento⁵ _____ le condizioni per l'inserimento nell'elenco semestrale di eccedenza da decretare a cura del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Si propone inoltre, ai fini della successiva alienazione e in base alle disposizioni impartite dalla competente Direzione di SGD-DNA per lo specifico materiale, che il bene venga alienato mediante⁶ _____ nel seguente stato: ⁷ _____.

In caso di smantellamento e rottamazione del bene in oggetto, la sottoscritta Commissione ha accertato che il recupero di complessivi, parti di ricambio o rottami risulta antieconomico, tenuto conto delle spese necessarie (personale, locali, ecc.) per lo stoccaggio, la manutenzione, la demolizione e per gli atti di gara necessari all'eventuale alienazione, a fronte di un eventuale compenso esiguo o nullo.

OPPURE

¹ Ordine del Giorno o Atto dispositivo.

² Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta.

³ (N) Nuovo, (U) usato, (R) revisionato, (E) efficiente, (IR) inefficiente comunque riparabile.

⁴ Descrivere brevemente le ragioni poste alla base della proposta.

⁵ Presentano o NON presentano.

⁶ Indicare la destinazione d'uso proposta (es. permuta).

⁷ "Nello stato in cui si trova" o "previa rottamazione".

Segue Allegato G

La sottoscritta Commissione dichiara che, a seguito di eventuale demolizione, è possibile il recupero dei seguenti complessivi, parti di ricambio e materiali, aventi valore commerciale:

NUMERO PROGRESSIVO	1	2	3	4
DENOMINAZIONE				
NUC ⁸				
UNITÀ DI MISURA ⁹				
QUANTITÀ				
PREZZO UNITARIO D'INVENTARIO ¹⁰				
PREZZO COMPLESSIVO D'INVENTARIO PER SPECIFICA VOCE				

Il presente verbale viene redatto in n. _____ esemplari per ciascuna tipologia di veicoli/materiali elencati nella proposta del consegnatario dei materiali (annessa al presente verbale) e su ognuno dei quali sono apposte le firme dei componenti della Commissione.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

(Visto e firma per convalida del Comandante dell'Ente o equipollente)

⁸ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁹ Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).

¹⁰ Valore d'inventario ai sensi della SEC 95, ovvero il valore deprezzato del bene usato, in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

PROCEDURA PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLI O MATERIALI NEI TE.OP.	
CONTINGENTE	I mezzi e i materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità all'estero (esclusi i veicoli da combattimento e i materiali d'armamento) possono essere alienati a titolo gratuito qualora non sia conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto. L'alienazione, disposta dal Capo di SMD, avviene nelle località in cui i materiali si trovano. Il Comandante del contingente approva gli elenchi dei veicoli e dei materiali predisposti dal Comandante del Sostegno di Teatro. Per ciascun materiale elenca i soggetti che hanno presentato la richiesta di cessione a titolo gratuito. I beni possono essere alienati a titolo gratuito a Forze Armate estere, ad Autorità locali, a Organizzazioni internazionali non governative o a Organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti¹.
COMLOG	Individua, nell'ambito degli elenchi predisposti dal Comandante, in relazione a future esigenze di riutilizzo, i veicoli (non da combattimento) e materiali (non d'armamento) per i quali non risulta economicamente conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto.
SME	Sottopone all'attenzione del Capo di SMD l'elenco dei veicoli e materiali individuati per l'adozione del provvedimento che ne autorizza l'alienazione diretta e titolo gratuito nelle località in cui si trovano.
SMD	Il Capo di SMD, sulla base delle direttive del Ministero della Difesa, autorizza con specifico Decreto l'alienazione diretta e a titolo gratuito dei veicoli e dei materiali nelle località in cui si trovano e determina i soggetti che possono beneficiare della cessione, stabilendo l'eventuale ordine di proprietà.
COMLOG	L'Autorità Logistica Centrale dispone l'alienazione, con la "Dichiarazione di cedibilità"² dei mezzi e dei materiali per i quali è stata autorizzata la cessione dal Capo di SMD. I beni sono quindi dichiarati alienabili direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano.
CONTINGENTE	La decretazione del Capo di SMD e la dichiarazione di cedibilità del Comandante Logistico dell'Esercito consentono al contingente di avviare le procedure di alienazione dei veicoli e dei materiali a titolo gratuito ai soggetti indicati nel Decreto.

¹ COM, art. 312.

² TUOM, art. 425.

Segue Allegato H

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

**RICHIESTA DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI VEICOLI O MATERIALI DELLA F.A.
DI NON CONVENIENTE RIMPATRIO NELL'AMBITO DI MISSIONI INTERNAZIONALI**

(timbro lineare dell'Ente)

Proposta del consegnatario per l'alienazione a titolo oneroso di veicoli e materiali di non conveniente rimpatrio dai Te.Op.

All. n.: /; Anx. n.: /.

Proposta n. ____ dell'anno ____

Si propone il fuori servizio per ragioni¹ _____ e la cessione a titolo oneroso mediante² _____, dei sottoelencati veicoli/materiali³, di non conveniente rimpatrio dal Te.Op. _____, appartenenti al settore⁴ _____ e in carico sulla dislocazione n. _____:

NUMERO PROGRESSIVO		1	2	3	4
DENOMINAZIONE					
NUC ⁵					
TELAIO					
TARGA O MATRICOLA					
DATA INTRODUZIONE IN SERVIZIO					
VITA TECNICA ⁶	UNITÀ DI MISURA DELLA VITA TECNICA				
	QUANTITÀ DI VITA TECNICA				
VITA TECNICA RESIDUA ⁷					
STATO D'USO ⁸					

¹ Tecniche, economiche o militari.

² Vendita, permuta o smaltimento con oneri a carico dell'A.D. (in ultima istanza, nel caso di mancanza di acquirenti o cessionari per sgombero a titolo gratuito).

³ Possono essere proposti veicoli o materiali a supporto dell'attività operativa, compresi nell' All. A del Decreto 30 novembre 2001 (sono esclusi materiali d'armamento e veicoli da combattimento).

⁴ tramat., com., Savet o tec., ecc.

⁵ Il NUC e gli altri dati vanno desunti dai sistemi informativi di F.A. (SIGE, SECOMA ecc.) e trascritti fedelmente.

⁶ La vita tecnica è espressa in numero di colpi sparati, chilometri percorsi, consumi o ore di funzionamento.

⁷ Es.: un veicolo che ha percorso 150.000 km ed ha una vita tecnica di 200.000, ha una vita tecnica residua del 25%.

⁸ Specificare se trattasi di bene nuovo o usato, se necessita di riparazione/manutenzione e se in stato d'uso: ottimo, molto buono, buono, sufficiente.

Segue Allegato I

UNITÀ DI MISURA ⁹ DEL VEICOLO O MATERIALE				
QUANTITÀ DEL VEICOLO O MATERIALE				
PREZZO UNITARIO DI ACQUISTO				
PREZZO UNITARIO DI CARICO ¹⁰				
PREZZO COMPLESSIVO DI CARICO DELLA SPECIFICA VOCE				

LA COMMISSIONE

_____ li _____

(Visto per convalida del Comandante del Sostegno di Teatro)

FIRMA PER CONVALIDA

(Timbro lineare dell'Ente)

(Visto per convalida del Comandante del Contingente)

FIRMA PER APPROVAZIONE

(Timbro lineare dell'Ente)

⁹ Unità di misura del bene (ad esempio, numero per i veicoli).

¹⁰ Valore di carico aggiornato ai sensi della SEC 95, ovvero il valore di acquisto comprensivo d'IVA del bene, deprezzato in relazione alle aliquote di ammortamento annue.

VERBALE DI PROPOSTA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI VEICOLI O MATERIALI DI NON CONVENIENTE RIMPATRIO DAI TE.OP.

All. n.: /; Anx. n.:

Verbale n. ____ dell'anno ____

Oggetto: deliberazione della Commissione sulla proposta di fuori servizio e alienazione a titolo oneroso di veicoli o materiali di non conveniente rimpatrio dal Teatro di Operazioni_____.

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____, in _____, nei locali del _____, si rende noto che la sottoscritta Commissione tecnica di accertamento nominata dal _____ con¹ _____ n. _____ in data _____:

- esaminata la proposta di fuori servizio per ragioni² _____ e l'alienazione tramite³ _____ del consegnatario e lo stato dei veicoli/materiali oggetto della deliberazione;
- visto/i⁴ _____ che si allegano/annettono al presente verbale;
- considerato che i veicoli/materiali oggetto della proposta hanno un valore di carico⁵ complessivo di € _____;
- stabilito che i veicoli/materiali comportano il seguente costo di rimpatrio complessivo di circa €: _____;
- accertato che i beni rientrano nella categoria dei beni cedibili in Te.Op.⁶,

delibera che i veicoli/materiali⁷ _____ i requisiti per il fuori servizio e l'alienazione in Te.Op., da decretare a cura dell'Autorità Logistica Centrale.

Pertanto, si propone di⁸ _____.

Si propone, inoltre, per la decretazione dell'Autorità Logistica Centrale⁹, _____

Il presente verbale viene redatto in n. _____ esemplari ciascuno per i veicoli/materiali elencati nella proposta del consegnatario dei materiali (in annesso al presente verbale) e su ognuno dei quali sono apposte le firme dei componenti della Commissione.

¹ Ordine del giorno o Atto dispositivo.

² Tecniche, militari o economiche.

³ Permuta, vendita o eventuale smaltimento con oneri a carico dell'A.D., nel caso di mancanza di acquirenti o cessionari per sgombero a titolo gratuito.

⁴ Foto, documenti, lettere, relazioni tecniche, preventivi di spesa a corredo della proposta.

⁵ Valore inventariale, desunto dal valore di acquisto e deprezzato con le aliquote di ammortamento.

⁶ Mezzi o materiali a supporto dell'attività operativa inclusi nell'All. A del Decreto 30 novembre 2001 (esclusi i materiali d'armamento e i veicoli da combattimento).

⁷ Presentano o non presentano.

⁸ Inoltrare o non inoltrare la proposta di fuori servizio e alienazione in Te.Op. all'Autorità Logistica Centrale.

⁹ L'alienazione nello stato in cui si trova il bene oppure l'alienazione previa rottamazione.

Segue Allegato J

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

_____ li _____

(Visto per convalida del Comandante/del Comandante del Sostegno di Teatro)

FIRMA PER APPROVAZIONE

(Timbro lineare dell'Ente)

PROCEDURA PER LA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI VEICOLI O MATERIALI DI NON CONVENIENTE RIMPATRIO DAI TE.OP.	
CONTINGENTE	I mezzi e i materiali, utilizzati a supporto dell'attività operativa (esclusi i veicoli da combattimento e i materiali d'armamento) di unità militari all'estero, qualora di non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere proposti dal Comandante del Contingente per l'alienazione (vendita o permuta) nelle località in cui si trovano, per la successiva decretazione dell'Autorità Logistica Centrale della F.A.. I costi di rimpatrio possono essere chiesti al COVI-JMCC, comunicando tipologia, peso, volume e valore inventariale del mezzo/materiale.
CONTINGENTE	Sul proposta del consegnatario dei materiali, una Commissione nominata dal Comandante del Contingente redige un verbale, contenente l'elenco dei mezzi o materiali che si propongono per il fuori servizio (per regioni tecniche, militari o economiche) e l'alienazione a titolo oneroso in Te.Op.. Il verbale con l'elenco dei beni proposti per i citati provvedimenti è inviato dal Comando del Contingente all'Ufficio Alienazioni, informando il COVI-J4 per i materiali contingentali oppure il Comando da cui il Contingente dipende in madrepatria per i materiali di F.A..
COMLOG	Il COMLOG, di concerto con i Comandi competenti (tramat., Savet, Commissariato e Tecnico) verifica fra i veicoli e i materiali segnalati dal Comandante del Contingente i beni per i quali, in relazione ai costi di trasporto e alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente il rimpatrio. Viene stabilito se confermare integralmente l'elenco oppure se apportare modifiche o integrazioni. Viene infine emesso il Decreto, a firma dell'Autorità Logistica, con la denominazione di fuori servizio e la destinazione finale d'uso dei beni.
CONTINGENTE	La decretazione del Comandante logistico dell'Esercito consente al contingente in Te.Op. di avviare le procedure di alienazione (permuta, vendita o smaltimento con oneri a carico dell'A.D., in caso di mancanza di acquirenti o cessionari a titolo gratuito). In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante procedura negoziata (ex licitazione privata) nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti veicoli o materiali possono essere alienati a titolo gratuito a F.A. estere, ad Autorità locali, a Organizzazioni internazionali non governative o Organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operativi.

Segue Allegato K

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PROCEDURA PER LA CESSIONE DI BENI DISMESSI DELLA F.A. PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ	
ENTE/ORGANISMO RICHIEDENTE	Presenta la richiesta di visionare veicoli dismessi dalla F.A. all'Ufficio Alienazioni.
UFFICIO ALIENAZIONI	Valuta i requisiti dell'Ente/Organismo e autorizza l'effettuazione di un sopralluogo presso i Parchi Veicoli inefficienti individuati, al fine di verificare la disponibilità di veicoli e materiali utili per le attività istituzionali del richiedente. Possono essere visionati veicoli o materiali: – non inseriti in lotti di alienazione; – per i quali la procedura negoziata (almeno 3 offerte in prima istanza) sia risultata infruttuosa o sia andata deserta. I veicoli e materiali scelti possono essere alienati con procedure negoziata (ex in economia).
EDRC CEDENTE	In esito alla scelta dei veicoli effettuata dall'Ente richiedente, l'EDRC invia al COMLOG: – il verbale di consistenza e stima dei veicoli scelti; – il verbale di fuori uso; – il mod. R4 che attesta la dismissione dei veicoli; – la lettera con cui l'Ente/Organismo richiedente si impegna a prelevare il mezzo e pagare (ove previsto) il prezzo stimato; – le schede riportanti la scelta dei veicoli/materiali; – elenco delle controprestazioni (beni e servizi), in caso di permuta.
AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE	Emette il Decreto di alienazione.
EDRC CEDENTE	– consegna i veicoli all'Ente/Organismo richiedente; – invia all'Ufficio Alienazioni e al Comando TRAMAT i verbali di consegna dei materiali ceduti; – provvede allo scarico del materiale ceduto.

Segue Allegato L

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

FAC-SIMILE

RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI DISMESSI DELLA F.A. PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ

Prot. n.

Località e data

A: Comando Logistico dell'Esercito

SM - Ufficio Alienazioni

Via Nomentana, 274, 00162

ROMA

e-mail istituzionale: comlog@esercito.difesa.it

e-mail di Posta Certificata: comlog@postacert.difesa.it

OGGETTO: richiesta di acquisto di veicoli o materiali dismessi dell'A.D., per le attività d'istituto e il perseguimento di finalità di pubblica utilità.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto _____, nato

a _____ il _____ residente in

_____ in qualità di rappresentante legale dell'Ente,

Organismo o Associazione _____ - _____ che

svolge attività di _____, con la presente,

CHIEDE

di poter accedere al/i parco/i mezzi/materiali e Reparto/i della F.A. sito/i in _____, al fine di visionare veicoli e materiali dismessi, per procedere all'eventuale acquisizione degli stessi, destinandoli alle precipue attività d'istituto. Si comunica l'interesse a visionare la seguente tipologia di veicoli o materiali:

- _____;
- _____.

Lo scrivente s'impegna a immatricolare gli eventuali mezzi acquisiti, a nome e per conto dell'Ente, Organismo o Associazione di cui è il rappresentante legale e a utilizzarli soltanto per le attività istituzionali dichiarate, senza cederli a terzi. A tal fine, si allega alla presente la documentazione prevista¹, attestante lo status giuridico e le finalità del richiedente:

- copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare²;
- documentazione attestante lo status giuridico del soggetto richiedente;
- dichiarazione relativa alle attività socialmente utili svolte nell'ultimo biennio;
- dichiarazione attestante la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa (demilitarizzazione, movimentazione, trasporto, eventuale bonifica e riconversione);
- certificato originale o copia autenticata, in corso di validità, dell'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
- Attestazione o autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) del possesso dei requisiti di ordine generale del Responsabile ex art. 94 e seguenti e art. 52 del DLgs 36/2023.

IN FEDE

(firma rappresentante legale dell'Ente, Organismo o Associazione)

¹ Vedasi il prospetto della documentazione da allegare alla richiesta di acquisto, All. N.

² Regolamento UE GDPR 2016/679 recepito dal D.Lgvo n. 101 del 10 ago. 2018 e dal D.Lgvo n. 196 del 30 giu. 2003.

DISPACCIO DI CESSIONE DI AUTOVEICOLI SUSCETTIBILI DI REIMMATRICOLAZIONE

(Intestazione EDRC)

Prot. n.
All.: ; Anx.: .

Località e data
PDC: Grado Nome COGNOME
Tel.:
email:nome.cognome@esercito.difesa.it

OGGETTO: cessione automezzi militari fuori uso suscettibili di riparazionilitari e successiva immatricolazione civile

A

UF. PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAIZONE CIVILE
DI_____

P.R.A. Uf. A.C.I. DI_____

Sig./Associazione/ _____
Via _____

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. L’Amministrazione della Difesa, per il tramite di questo EDRC ha ceduto/venduto in proprietà al Sig. _____, codice fiscale _____ residente in via _____, città _____, i seguenti autoveicoli dei quali si specificano i dati caratteristici:

TIPO	TELAIO	N. OMOLOGAZIONE	ANNO DI FABBR.NE

2. Quanto sopra si rilascia a seguito di richiesta del Sig./Associazione/ecc.. in indirizzo, ai fini dell’immatricolazione al P.R.A., con oneri a carico del nuovo proprietario.

IL COMANDANTE/DIRETTORE
(Grado, nome e cognome)

ELENCO DI RICONSEGNA TARGHE

A:

A:

A:

1. ENTE SEGNALATORE

.....

2. N. PROTOCOLLO :.....

3. DATA :.....

4. ENTE PRESSO IL QUALE SONO UBICATI I VEICOLI ALIENATI

.....

N.	TARGA	TELAIO	TIPO DI VEICOLO	NOTE

IL COMANDANTE

VERBALE DI CONSEGNA VEICOLI
(Intestazione EDRC)

Verbale n.

VERBALE DI CONSEGNA VEICOLI

L'anno duemilaventiquattro addì _____ del mese di _____,

SIA NOTO

A chi di ragione che la sotto notata commissione, nominata ai sensi dell'art. n. 419 del T.U. approvato con D.P.R. 15/03/2010 n. 90, con Atto Dispositivo n. _____ del _____;

VISTA: la convenzione stipulata con contratto n. _____ in data _____ tra questo EDRC e l'Associazione _____ con sede _____;

ACCERTATA: la presenza del Signor _____, nato a _____ il _____, delegato dal Presidente dell'Associazione _____, il Sig. _____, nato/a a _____, il _____, con delega in data _____.

HA CONSEGNATO

Al presente delegato i sotto elencati autoveicoli/attrezzature fuori uso giacenti presso Il _____ di _____

TIPO	D.G.M.	TARAG ex E.I. / Matr.	TELAIO	ANNO DI FABBR.NE

L asuddetta Associazione _____, sita in _____ via _____, e per essa il suo delegato dichiara di aver controllato il materiale e che esso corrisponde esattamente a quello dinanzi citato e di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità presente e futura per danni che possano derivare a persone o cose durante le operazioni di ritiro, carico e trasporto del materiale stesso.

Il presente verbale, composto da 1 (una) pagina, viene redatto in quattro copie di cui una all'Ente acquirente.

PER L'AMMINISTRAZIONE MILITARE
IL PRESIDENTE

IL MEMBRO

IL MEMBRO

PER L'ASSOCIAZIONE

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA CESSIONE DI AUTOVEICOLI

(Intestazione EDRC)

Prot. n. _____ Località e data _____
All.: _____ ; Anx.: _____ PDC: Grado Nome COGNOME _____
Tel.: _____
email: nome.cognome@esercito.difesa.it

OGGETTO: comunicazione di avvenuta consegna all'Associazione
degli autoveicoli/attrezzature
fuori uso in carico a questo EDRC.

A COMANDO DEI TRASPORTI E MATERIALI
Reparto Materiali
Sezione Gestione Automatizzata Parchi ROMA

e, per conoscenza

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
SM – Ufficio Alienazioni ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif. msg. n. MDE24363/0068037/PARCHI/P in data 06.08.2019 di Comando Tramati Parchi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. in relazione a quanto disposto da codesto Comando con il messaggio in riferimento, si invia in allegato, la seguente documentazione:
 - verbale di cessione dei mezzi all'Associazione _____ nell'ambito dell'attività negoziale di permuta (All. "A");
 - decreto di destinazione finale d'uso n. ____ del _____ (All. "B");
 - modelli R5 di avvenuta riconsegna delle targhe all'UTT di Torino (All. "C").
2. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

IL COMANDANTE/DIRETTORE
(Grado, nome e cognome)

Segue Allegato M

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PROSPETTO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI DISMESSI DELLA F.A. PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ	
ORGANISMI	DOCUMENTAZIONE
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	– copia leggibile di un documento di riconoscimento dell’Autorità richiedente; – copia dello Statuto; – l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Militare¹; – copia autenticata della delibera con la quale è stato istituito il Servizio di Protezione Civile presso l’Ente richiedente; – dichiarazione relativa alle attività socialmente utili svolte nell’ultimo biennio; – dichiarazione attestante la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa (demilitarizzazione, trasporto ed eventuale bonifica e riconversione).
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG), CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	– copia leggibile di un documento di riconoscimento dell’Autorità richiedente; – copia dello Statuto; – l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Militare; – certificato in originale o copia autenticata, valido per il corrente anno, attestante il possesso dei requisiti di ONG previsti dai dettami di legge; – dichiarazione relativa alle attività socialmente utili svolte nell’ultimo biennio; – dichiarazione attestante la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa (demilitarizzazione, trasporto ed eventuale bonifica e riconversione). – Attestazione o autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) del possesso dei requisiti di ordine generale del Responsabile ex art. 94 e seguenti e art. 52 del DLgs 36/2023.
ORGANISMI- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONLUS	– copia leggibile di un documento di riconoscimento dell’Autorità richiedente; – copia dello Statuto – l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Militare; – certificato in originale o copia autenticata, in corso di validità , dell’iscrizione dell’Associazione Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Qualora l’Associazione sia una ONLUS, il Responsabile dovrà anche allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) con la quale si dichiara l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS (indicando numero, data e validità); – dichiarazione relativa alle attività socialmente utili svolte nell’ultimo biennio; – dichiarazione attestante la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa (demilitarizzazione, trasporto ed eventuale bonifica e riconversione). – Attestazione o autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) del possesso dei requisiti di ordine generale del Responsabile ex art. 94 e seguenti e art. 52 del DLgs 36/2023.
ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	
ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTIC HE E D’ARMA	– copia leggibile di un documento di riconoscimento dell’Autorità richiedente; – copia dello Statuto – l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Militare; – copia autenticata dell’atto istitutivo dell’Associazione; – dichiarazione relativa alle attività socialmente utili svolte nell’ultimo biennio; – autorizzazione/nulla osta della Presidenza nazionale a cui fa capo l’organismo richiedente;

¹ Regolamento UE GDPR 2016/679 recepito dal D.Lgvo n. 101 del 10 ago. 2018 e dal D.Lgvo n. 196 del 30 giu. 2003.

Segue Allegato N

	– dichiarazione attestante la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa (demilitarizzazione, trasporto ed eventuale bonifica e riconversione).
ASSOCIAZIONI SPORTIVE	– copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; – copia dello Statuto; – copia dell'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; – l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare; – copia dello statuto dell'associazione da cui si evinca che le finalità sociali sono perseguite dall'Ente senza scopo di lucro; – documentazione o dichiarazione sostitutiva del richiedente da cui si evinca il numero dei tesserati della società; – dichiarazione relativa alle attività socialmente utili svolte nell'ultimo biennio (partecipazione a gare, campionati dilettantistici ecc.); – dichiarazione attestante la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa (demilitarizzazione, trasporto ed eventuale bonifica e riconversione). – Attestazione o autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) del possesso dei requisiti di ordine generale del Responsabile ex art. 94 e seguenti e art. 52 del DLgs 36/2023.
ISTITUTI SCOLASTICI	– copia leggibile di un documento di riconoscimento dell'Autorità richiedente; – l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare; – copia autenticata della delibera (relativa alla richiesta) da parte dell'apposito Organo collegiale scolastico o consiglio delegato; – dichiarazione relativa alle attività socialmente utili svolte nell'ultimo biennio; – dichiarazione attestante la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa (demilitarizzazione, trasporto ed eventuale bonifica e riconversione). – Attestazione o autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) del possesso dei requisiti di ordine generale del Responsabile ex art. 94 e seguenti e art. 52 del DLgs 36/2023.
ORGANISMI RELIGIOSI	– copia leggibile di un documento di riconoscimento del responsabile dell'organismo e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo status religioso (es. parroco); – l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare; – documentazione comprovante che l'Organismo religioso è riconosciuto dallo Stato. Ove ritenuto necessario/opportuno dall'A.D., autorizzazione/nulla osta dell'autorità religiosa a cui fa capo l'organismo richiedente (es. Vescovo della Diocesi per le parrocchie); – dichiarazione relativa alle attività socialmente utili svolte nell'ultimo biennio; – dichiarazione attestante la disponibilità ad assumersi tutti i relativi oneri di spesa (demilitarizzazione, trasporto ed eventuale bonifica e riconversione). – Attestazione o autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) del possesso dei requisiti di ordine generale del Responsabile ex art. 94 e seguenti e art. 52 del DLgs 36/2023.

PROCEDURA PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLI O MATERIALI DELLA F.A. PER FINALITÀ MUSEALI E/O DI ARREDO URBANO		
COMUNI, MUSEI E ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA (senza scopo di lucro)	Invio richiesta di acquisizione di veicoli o materiali dismessi della F.A. all'Ufficio Alienazioni.	
UFFICIO ALIENAZIONI	Richiesta di invio documentazione.	
	Verifica documentazione e disponibilità dei mezzi e materiali	Eventuale richiesta del nulla osta allo SME - Ufficio Storico.
SME-UGPPS UFFICIO STORICO	Vaglia richiesta (eventuale)	Nullaosta all'Ufficio Alienazioni.
UFFICIO ALIENAZIONI	Ricevuto in nullaosta dello SME - Ufficio Storico, predispone il decreto di alienazione, a titolo gratuito, a firma dell'Autorità Logistica Centrale con oneri per la demilitarizzazione/disattivazione, la movimentazione, e il trasporto a carico del richiedente.	
EDRC CEDENTE	– consegna i mezzi e materiali all'Ente/Organismo/Museo richiedente; – sovrintende alle attività di demilitarizzazione/disattivazione qualora effettuate a cura del richiedente; – invia a COMLOG-SM Ufficio Alienazioni e al Comando TRAMAT i verbali di consegna dei beni ceduti; – provvede allo scarico dei beni ceduti.	

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

RICHIESTA DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLI E MATERIALI NON D'ARMAMENTO DISMESSI DELL'A.D. PER FINALITÀ MUSEALI O DI ARREDO URBANO

(Intestazione Comune/Ente/Associazione)

Prot. n.

Località e data

A:

Comando Logistico dell'Esercito

Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni

Via Nomentana, 274

00162 ROMA

OGGETTO: richiesta di alienazione a titolo gratuito di veicoli e materiali non d'armamento dismessi dell'A.D., per finalità museali o di arredo urbano.

^^

Il sottoscritto _____, nato
a _____ il _____ in qualità di rappresentante legale del
Comune/Ente/Associazione _____ che svolge attività
di _____, con la presente,

CHIEDE

di poter accedere ai parchi materiali dismessi della F.A. sito in _____ per
visionare veicoli e materiali dismessi al fine di procedere alla loro eventuale acquisizione per
finalità museali o di arredo urbano (sito aperto al pubblico).

Lo scrivente, s'impegna a:

- sostenere gli oneri accessori connessi con la demilitarizzazione/disattivazione dei veicoli o materiali individuati, nonché le spese connesse alla movimentazione e il trasporto;
- acquisire (a titolo gratuito) i materiali prescelti, a nome e per conto del Comune/Ente/Associazione, utilizzarli soltanto per le attività sociali dichiarate e non cederli a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comando Logistico dell'Esercito;
- autorizzare l'Amministrazione Militare al trattamento dei dati personali¹.

A tal fine, si allega alla presente la seguente documentazione, attestante lo status giuridico e le finalità dell'Organismo richiedente:

- _____;
- _____.

IN FEDE

(Firma del rappresentante legale del Comune/Ente/Associazione)

¹ Regolamento UE GDPR 2016/679 recepito dal D.Lgvo n. 101 del 10 ago. 2018 e dal D.Lgvo n. 196 del 30 giu. 2003.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

**RICHIESTA DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLI E MATERIALI
D'ARMAMENTO DISMESSI DELL'A.D. PER FINALITÀ MUSEALI O DI ARREDO
URBANO**

(Intestazione Comune/Ente/Associazione)

Prot. n.

A:

Località e data

Comando Logistico dell'Esercito

Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni

Via Nomentana, 274

00162 ROMA

OGGETTO: richiesta di cessione a titolo gratuito di materiali d'armamento dismessi dell'A.D. per finalità museali e/o di arredo urbano.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto _____, nato
a _____ il _____ in qualità di rappresentante legale del
Comune/Ente/Associazione _____ che svolge attività
di _____, con la presente,

CHIEDE

di poter acquisire alcuni materiali d'armamento dismessi della F.A. per finalità museali o di arredo urbano (sito aperto al pubblico).

In particolare, si comunica l'interesse ad acquisire la seguente tipologia di materiali:

- _____;
- _____.

Lo scrivente, s'impegna a:

- sostenere gli oneri accessori connessi con la demilitarizzazione/disattivazione dei materiali individuati, nonché le spese connesse con la movimentazione e il trasporto;
- acquisire (a titolo gratuito) i materiali prescelti, a nome e per conto del Comune/Ente/Associazione, utilizzarli soltanto per le attività sociali dichiarate e non cederli a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comando Logistico dell'Esercito;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare¹.

A tal fine, si allega alla presente la seguente documentazione attestante lo status giuridico e le finalità dell'Ente/Associazione:

- _____;
- _____.

IN FEDE

(Firma del rappresentante legale del Comune/Ente/Associazione)

¹ Regolamento UE GDPR 2016/679 recepito dal D.Lgvo n. 101 del 10 ago. 2018 e dal D.Lgvo n. 196 del 30 giu. 2003.

Segue Allegato Q

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PROSPETTO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI MATERIALI PER SCOPI MUSEALI O ARREDO URBANO

ORGANISMI	DOCUMENTAZIONE
MUSEI Museo pubblico o privato, enti pubblici (comuni e regioni), Associazioni combattentistiche d'arma e Associazioni private senza fini di lucro	– copia autenticata di un documento di riconoscimento dell'autorità che presiede l'organismo o suo delegato; – autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare¹; – copia della documentazione attestante il riconoscimento di "museo" da parte dell'ente pubblico territoriale competente; – statuto del Museo; – dichiarazione da parte delle autorità preposte (Prefettura, Questura o Carabinieri), con la quale si attesta che i locali nei quali verranno conservati e esposti i materiali d'armamento posseggono tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; – dichiarazione a firma dell'Autorità che presiede l'organismo museale che attesti: · che le attività svolte non perseguono finalità di lucro; · l'impegno a sostenere gli oneri accessori connessi con la disattivazione e la bonifica dei beni individuati, nonché le spese connesse alla loro movimentazione e trasporto o suo delegato; · la volontà di acquisire i materiali prescelti, a nome e per conto dell'Ente museale e a utilizzarli soltanto per le attività sociali dichiarate; · l'impegno a non cedere il materiale d'armamento acquisito a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Alienazioni; · che il museo sia aperto al pubblico.
ARREDO/DECORO URBANO Enti pubblici (comuni e regioni), Associazioni combattentistiche d'arma e Associazioni private senza fini di lucro	– copia autenticata di un documento di riconoscimento dell'autorità che presiede l'organismo; – autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare; – copia della documentazione che autorizza la realizzazione del monumento su suolo pubblico (delibera dell'ente territoriale); – dichiarazione attestante l'impegno a: · sostenere gli oneri accessori connessi con la disattivazione dei beni individuati, nonché le spese connesse alla loro movimentazione e trasporto; · che l'esposizione dei beni non ha finalità di lucro; acquisire i materiali prescelti a nome e per conto dell'organismo, utilizzarli soltanto per le attività sociali dichiarate e non cederli a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Alienazioni.

¹ Regolamento UE GDPR 2016/679 recepito dal D.Lgvo n. 101 del 10 ago. 2018 e dal D.Lgvo n. 196 del 30 giu. 2003.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (EX ORDINANZA) A COLLEZIONISTI PRIVATI	
PMAL	Redige ogni anno un catalogo delle armi ex ordinanza per l'alienazione (vendita/cessione) a privati cittadini in possesso della licenza di collezione di armi comuni da sparo, completo di denominazioni, calibro, numero di catalogazione o classifica e il prezzo di vendita. Gli importi vengono stabiliti da una commissione tecnica all'uopo nominata e controfirmati per approvazione dal Direttore dello stesso Polo, sulla base della tipologia di arma e delle valutazioni di mercato dei singoli manufatti disponibili e all'occorrenza aggiornato in base all'indice ISTAT o altro parametro ritenuto pertinente.
	Pubblica il catalogo delle armi ex ordinanza completo di importi sul proprio sito web (sito del committente) o mediante altro metodo ritenuto idoneo.
	- Interessa annualmente <i>in primis</i> AID e successivamente armerie e/o operatori specializzati nel campo delle armi, per sondarne un eventuale interesse ad acquisire lotti definiti di armi, ottenendo il vantaggio di decongestionare più rapidamente i magazzini. - Interessa AID preventivamente ad ogni attività di vendita al dettaglio sul mercato collezionistico.
COLLEZIONISTA	Consulta il catalogo pubblicato e qualora interessato, avanza richiesta di acquisto al PMAL (via email o per posta ordinaria) delle armi pubblicizzate e rese disponibili presso lo stesso Polo.
	La richiesta di inserimento in collezione deve contenere un solo esemplare per ogni tipo di arma per un massimo di 6 armi, pugnali o coltelli e correlata da: – copia del documento identità in corso di validità; – licenza di collezione armi comuni; – autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare.
PMAL	Verifica la documentazione allegata alla richiesta del collezionista e: – qualora il richiedente si configuri come "<u>operatore economico</u>" in grado di offrire sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come controprestazioni alla cessione delle armi ritenute di interesse, si potrà procedere all'alienazione mediante l'istituto della permuta; – in caso contrario la cessione sarà finalizzata mediante versamento in Tesoreria dello Stato.
	Invia all'Ufficio Alienazioni l'elenco matricolare, la tipologia e la quantità delle armi che intende alienare, corredato in caso di: – versamento in Tesoreria, del verbale di consistenza e stima contenente i prezzi di cessione come riportati nel listino approvato; – permuta, oltre al verbale di cui sopra anche l'elenco delle controprestazioni (in analogia alla procedura di permuta indicata nella circ. 4007).
UFFICIO ALIENAZIONI	Predispose il decreto di alienazione (con Versamento in Tesoreria o tramite permuta) delle armi rese cedibili e comunicate dal PMAL, all'approvazione dell'Autorità Logistica Centrale.
AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE	Approva il decreto di alienazione.
UFFICIO ALIENAZIONI	Invia il decreto al PMAL.
PMAL	Ricevuto il decreto autorizzativo di alienazione delle armi, prende accordi con il collezionista/i richiedente/i per formalizzare il procedimento amministrativo di cessione (permuta o vendita con versamento in Tesoreria dello Stato), informando anche le

Segue Allegato S

	Questure di riferimento (Terni e del collezionista). In caso di versamento in tesoreria, il PMAL procederà all'invio alla C.d.C. competente per il preventivo controllo di legittimità dell'atto negoziale.
COLLEZIONISTA	All'atto del ritiro delle armi presso il PMAL, il collezionista ha l'obbligo verso l'A.D., di presentare i seguenti documenti: – documento di identità; – ricevuta di pagamento mediante versamento in Tesoreria dello Stato del prezzo d'acquisto delle armi, qualora la cessione sia avvenuta mediante la vendita e non per il tramite dell'istituto della permuta; – l'autorizzazione preventiva all'inserimento in collezione delle armi richieste, rilasciata dalla Questura di appartenenza; – il nulla osta all'acquisto e l'autorizzazione al trasporto delle armi, rilasciato dalla Questura di appartenenza. La predetta autorizzazione al trasporto non è necessaria qualora il collezionista sia in possesso della licenza di: · porto d'arma corta per difesa personale; · porto di fucile per uso caccia o per il tiro a volo. Ritira le armi entro 120 giorni dalla data di ricezione del decreto, oltre tale termine temporale la richiesta verrà archiviata. Non può presentare una nuova domanda di acquisizione di altre armi prima di 6 mesi dall'acquisizione delle precedenti armi (data del verbale di consegna).
PMAL	All'atto della consegna delle armi il PMAL dovrà acquisire e verificare la documentazione presentata dal collezionista (vds punto precedente). Successivamente invierà a Ufficio Alienazioni copia del verbale di consegna delle armi.

RICHIESTA DI ARMI LEGGERE DISMESSE DELLA F.A. DA PARTE DI COLLEZIONISTI

Prot. n.

Località e data

A:

Comando Logistico dell'Esercito

Stato Maggiore-Ufficio Alienazioni

Via Nomentana, 274

00162 ROMA

OGGETTO: richiesta di alienazione a titolo oneroso di armi leggere della F.A. (ex ordinanza) a collezionisti.

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ residente a _____
provincia di _____ in via/piazza _____ n. _____.

CHIEDE

di poter acquistare le armi di seguito elencate, incluse nel "listino prezzi per l'alienazione di armi leggere dismesse della F.A. (ex ordinanza) anno _____", redatto dal Polo di Mantenimento delle Armi Leggere in Terni.

Denominazione arma ¹	Calibro	Catalogazione/Classifica	Prezzo €
Totale			

Si allega alla presente richiesta copia in carta semplice² del:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- licenza di "collezione armi comuni da sparo" rilasciata dalla Questura competente per territorio (completa di elenco delle armi in collezione);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare³.

All'atto del ritiro delle armi, lo scrivente presenterà:

- documento di identità;
- ricevuta di pagamento mediante versamento in Tesoreria dello Stato del prezzo d'acquisto delle armi, qualora la cessione avvenga mediante la vendita e non per il tramite dell'istituto della permuta;

¹ Indicare se con o senza baionetta.

² Tali documenti dovranno essere presentati in originale all'atto del ritiro delle armi e non devono essere allegati alla richiesta qualora l'interessato non abbia già provveduto ad inviarli.

³ Regolamento UE GDPR 2016/679 recepito dal D.Lgvo n. 101 del 10 ago. 2018 e dal D.Lgvo n. 196 del 30 giu. 2003.

Segue Allegato S

- autorizzazione preventiva all’inserimento in collezione delle armi richieste rilasciata dalla Questura di appartenenza;
- nulla osta all’acquisto e l’autorizzazione al trasporto delle armi rilasciato dalla Questura di appartenenza⁴.

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente richiesta:

- verrà protocollata con numero identificativo del richiedente;
- potrà essere rigettata da questa A.D. qualora risultino inesatte le informazioni in essa contenute;
- potrebbe essere accolta parzialmente qualora le armi in essa indicate, ancorché in elenco, non fossero più disponibili in relazione a precedenti richieste o prioritarie esigenze della F.A.;
- non potrà essere integrata da ulteriori richieste suppletive prima di aver ricevuto la comunicazione di conclusione del procedimento in atto;
- non potrà essere rinnovata/reiterata prima di 6 (sei) mesi, dalla data della presente istanza;
- non deve contenere l’indicazione di più un esemplare per tipo, marca e modello, per un numero massimo di armi richieste pari a 6 (sei), inclusi i pugnali ed escluse le baionette e i coltelli.

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

⁴ La predetta autorizzazione al trasporto non è necessaria qualora il collezionista sia in possesso della licenza di porto d’arma corta per difesa personale o porto di fucilie per uso caccia o per il tiro al volo.

PROCEDURA PER LA DESTINAZIONE FINALE D'USO E LA CESSIONE DI CAVALLI FUORI SERVIZIO O RIFORMATI	
EDRC	Propone all'Autorità Logistica Centrale il fuori servizio di cavalli, a seguito del parere favorevole del Comando Savet - Reparto Veterinaria, sentito il coordinatore dall'attività ippica dell'EI.
	Procede alla riforma di cavalli a seguito della decretazione di una Commissione interna dell'EDRC che li ha in carico.
	Pubblica sul proprio sito web (sito del committente) o mediante altro metodo ritenuto idoneo le schede anagrafiche dei cavalli oggetto di alienazione (corredate di fotografia, come da format seguente).
EDRC	Invia la richiesta di fuori servizio e/o destinazione finale d'uso dei cavalli fuori servizio o riformati all'Ufficio Alienazioni per la successiva decretazione da parte dell'Autorità Logistica Centrale.
ACQUIRENTE/RICHIEDENTE (Ente pubblico o privati)	Richiesta di acquisto o di cessione a titolo gratuito di cavalli "fuori servizio" o "riformati" inviata all'EDRC che lo ha in carico.
UFFICIO ALIENAZIONI	Esamina la proposta.
	Coordinazione con il Comando Savet - Reparto Veterinaria.
	Sottopone all'approvazione dell'Autorità Logistica Centrale: – per i cavalli proposti fuori servizio, il Decreto di fuori servizio e la destinazione finale d'uso; – per i cavalli riformati, la destinazione finale d'uso, specificando se mediante (in alternativa): – permuta; – vendita; – alienazione a titolo gratuito, (nel rispetto degli art. 420, 421, 534 e 569 del Testo Unico in materia di ordinamento militare - TUOM).
AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE	Decreta il fuori servizio e/o la destinazione finale d'uso.
EDRC	– procede alla permuta, alla vendita, o all'alienazione a titolo gratuito nei termini stabiliti dal Decreto e in esito alla procedura negoziata; – provvede all'eliminazione dei quadrupedi dalla Banca Dati Centrale.

PROCEDURA PER LA DESTINAZIONE FINALE D'USO E LA CESSIONE DI CANI FUORI SERVIZIO O RIFORMATI	
EDRC	Propone all'Autorità Logistica Centrale il fuori servizio di cani, a seguito del parere favorevole del Comando Savet - Reparto Veterinaria.
	Procede alla riforma di cani a seguito della decretazione di una Commissione interna dell'EDRC che li ha in carico.
	Pubblica sul proprio sito web (sito del committente) o mediante altro metodo ritenuto idoneo le schede anagrafiche dei cani oggetto di alienazione (corredate di fotografia, come da format seguente).
EDRC	Invia la richiesta di fuori servizio e/o destinazione finale d'uso dei cani fuori servizio o riformati all'Ufficio Alienazioni per la successiva decretazione da parte dell'Autorità Logistica Centrale.
ACQUIRENTE/RICHIEDENTE (Ente pubblico o privati)	Richiesta di acquisto o di cessione a titolo gratuito di cani "fuori servizio" o "riformati inviata all'EDRC che lo ha in carico.
UFFICIO ALIENAZIONI	Esamina la proposta
	Coordinazione con il Comando Savet - Reparto Veterinaria.
	Sottopone all'approvazione dell'Autorità Logistica Centrale: – per i cani proposti fuori servizio, il Decreto di fuori servizio e la destinazione finale d'uso; – per i cani riformati, la destinazione finale d'uso, specificando se mediante (in alternativa): – permuta; – vendita; – alienazione a titolo gratuito, (con diritto di prelazione da parte del conducente cinofilo). (Nel rispetto degli art. 420, 421, 534 e 569 del Testo Unico in materia di ordinamento militare – TUOM.)
AUTORITÀ LOGISTICA CENTRALE	Decreta il fuori servizio e/o la destinazione finale d'uso.
EDRC	– procede alla permuta, alla vendita, o all'alienazione a titolo gratuito nei termini stabiliti dal Decreto e in esito alla procedura negoziata; – provvede all'eliminazione dei quadrupedi dalla Banca Dati Centrale.

SCHEDA INFORMATIVA CAVALLO/CANE FUORI SERVIZIO O RIFORMATO

Disponibile per l'alienazione presso: (indicare EDRC dove si trova il cavallo con numero di telefono e e-mail)

Nome: NOME DELL'E.I.
Anno di Nascita: AAAA
Razza: SELLA ITALIANO
Sesso: FEMMINA/MASCHIO
Mantello: BAIIO/SAURO/ecc.

FOTOGRAFIA

1. **Motivo della cessione:** (*ESEMPIO: riformato perché non è più idoneo al servizio*).
2. **Ente/ Reparto/Comando di provenienza del cavallo:** (indicare la denominazione dell'EDRC, città ed indirizzo).
3. **Impiego del cavallo:** (*ESEMPIO: il cavallo nel corso della sua carriera è stato impiegato nei seguenti servizi - indicare sinteticamente uno o più servizi svolti*):
 - Attività ippica di base (eventuali notizie di dettaglio);
 - Rappresentanza (eventuali notizie di dettaglio);
 - Attività sportiva (eventuali notizie di dettaglio);
 - Fattrice (eventuali notizie di dettaglio);
 - Stallone riproduttore (eventuali notizie di dettaglio).
4. **Profilo sanitario:** (*ESEMPIO: Il cavallo è stato riformato per: "Deperimento senile e osteite dei processi spinosi del tratto toraco-lombare con difficoltà locomotorie"*).
Allo stato attuale il cavallo non presenta ulteriori patologie di particolare rilevanza clinica che richiedano trattamento farmacologico, oppure, il cavallo necessita di terapia a base di
5. **Valutazione comportamentale:** (*ESEMPIO: il soggetto è caratterialmente di buona indole. Non presenta patologie comportamentali. Oppure descrivere i vizi/problemi comportamentali*).
6. **Informazioni aggiuntive:**
7. **Prezzo:** riportare il prezzo di vendita, qualora il soggetto non sia cedibile gratuitamente.

Procedura da attuare per il passaggio di proprietà dei cavalli
con passaporto rilasciato dal Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e delle
Foreste (MASAF)

L'EDRC che ha in forza il quadrupede da alienare deve trasmettere, via AdHoc al Comando Sanità e Veterinaria – Reparto Veterinaria la seguente documentazione:

- documento in appendice compilato, a cura del richiedente la cessione del quadrupede, nella parte dati del “nuovo proprietario” con la firma apposta nella parte “acquirente”;
- copia della quietanza del versamento dell'importo previsto di € 54,00 a cura del richiedente/nuovo proprietario tramite bonifico su conto corrente intestato al tesoro dello stato, IBAN IT86I0100003245348017253700, specificando nella causale di versamento “passaggio di proprietà” e nome del cavallo. Nel caso di versamento on line la quietanza deve riguardare un versamento non più annullabile e recare un numero di CRO o TRN;
- copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del richiedente/nuovo proprietario;
- la cessione del quadrupede potrà avvenire solo a seguito di comunicazione da parte del Comando Sanità e Veterinaria – Reparto Veterinaria dell'avvenuta registrazione del passaggio di proprietà presso il MASAF;
- lo sgombero del quadrupede dovrà avvenire a cura del nuovo proprietario e senza oneri a carico dell'A.D..

Segue Allegato T



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA
PESCA E DELL'IPPICA - PQAI VI
Trotto/Galoppo/Sella - Via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma

Modello UNIFICATO N. 1 - 1/2

Applicazione marca da bollo
da 16,00 Euro

Annullare la marca da bollo con
apposizione della data con penna ad
inchiostro in parte sulla marca stessa

DA INVIARE ENTRO 7 gg DALL'EVENTO		
AREA	☐ TROTTO	☐ GALOPPO
CAVALLO	☐ SELLA	
Nome cavallo	Anno di nascita	
Madre		
Microchip cavallo	TIPOLOGIA CAVALLO (da barrare solo per esenzione dal diritto di segreteria) ☐ Puledro * ☐ Stallone ** ☐ Fattrice **	SE FATTRICE EMBRYO-TRANSFER (SOLO TROTTO) ☐ donatrice ☐ ricevente

* non è dovuto l'importo di € 54,00 puledro entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita

** non è dovuto l'importo di € 54,00 stallone o fattrice con almeno un puledro iscritto al libro genealogico di riferimento

COMUNICAZIONE DI:				
☐ PASSAGGIO DI PROPRIETÀ (esclusivamente per trotto e galoppo nel caso di comproprietà indicare la quota ceduta) _____ %	☐ AFFITTO A TEMPO INDETERMINATO (escluso fattrici) (SOLO GALOPPO E SELLA)	☐ AFFITTO A TEMPO DETERMINATO (escluso fattrici) Valido fino al ____/____/____	☐ LOCAZIONE FINANZIARIA (escluso fattrici) Valido fino al ____/____/____	☐ SCIoglimento DI AFFITTO Dal ____/____/____

DATI DEL PROPRIETARIO CHE VENDE O CEDE A TITOLO GRATUITO OPPURE AFFITTA					
Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)		Quota ceduta _____ %	Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)		
Comune o Stato estero di nascita	Data di nascita ____/____/____	Telefono fisso/mobile	Posta elettronica /PEC (obbligatorio)		
Residenza: Via	Num. civico	Località (se diversa dal comune)	CAP	Comune	Provincia
Codice Fiscale Persona Fisica		Codice Fiscale persona Giuridica			

DATI DEL NUOVO PROPRIETARIO, AFFITTUARIO, LOCATARIO					
Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)		Quota acquisita _____ %	Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)		
Comune o Stato estero di nascita	Data di nascita ____/____/____	Telefono fisso/mobile	Posta elettronica /PEC (obbligatorio)		
Residenza: Via	Num. civico	Località (se diversa dal comune)	CAP	Comune	Provincia
Persona Fisica: _____		Persona Giuridica: _____			
Codice Fiscale _____		Codice Fiscale _____			
Partita IVA _____		Partita IVA _____			

INDICARE IL PROPRIETARIO RESPONSABILE/TITOLARE A CORRERE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI COMPROPRIETÀ PER TROTTO E GALOPPO). N.B. Il proprietario responsabile nel caso di cavalli da corsa deve corrispondere al titolare a correre	
Nominativo	

Segue Allegato T

MODELLO UNIFICATO N. 1 - 2/2

CAVALLO	
Nome cavallo	Anno di nascita
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:	
☐ Nel caso in cui non si abbia diritto all'esenzione (v. riquadro TIPOLOGIA CAVALLO): Quietanza del versamento dell'importo previsto di € 54,00 tramite bonifico su conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00, con specifica della causale di versamento e nome del cavallo. Nel caso di versamento on line la quietanza deve riguardare un versamento non più annullabile e recare un numero di CRO o TRN	
☐ Copia di documento di riconoscimento, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori (DPR 445/2000, art.38 co. 3)	
INOLTRE in caso di proprietario NON ANCORA REGISTRATO IN BANCA DATI:	
☐ per cavalli trottatori e Sella se persona fisica o giuridica o associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di Commercio che intende svolgere attività come allevatore: Modello 2 – "Iscrizione albo allevatori"	
☐ per tutte le razze se persona giuridica Modello 3 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà per iscrizione alla Camera di commercio"	
☐ per tutte le razze se associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di Commercio lo Statuto e l'atto costitutivo dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale in carica	

Data

____/____/____

Firma originale leggibile del cedente:

Firma originale leggibile acquirente (affittuario, locatario):

Si informa il sottoscrittore del presente modulo che i dati indicati dallo stesso saranno trattati ed utilizzati direttamente da questa Amministrazione per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, nonché forniti ai soggetti che espletano tali attività per suo conto, nonché ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali. I dati potranno essere utilizzati e forniti nei casi di riconosciuto diritto di accesso, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

RICHIESTA DI DESTINAZIONE FINALE D'USO E ALIENAZIONE DI QUADRUPEDI DELLA F.A. FUORI SERVIZIO O RIFORMATI

(Intestazione EDRC)

Prot. n.

Località e data

All.: ; Anx.: .

PDC: Grado Nome COGNOME

Tel.:

email:nome.cognome@esercito.difesa.it

OGGETTO: richiesta di fuori servizio e di destinazione finale d'uso di quadrupedi militari.

A COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO

Stato Maggiore - Ufficio Alienazioni

ROMA

e, per conoscenza:

COMANDO DI SANITÀ E VETERINARIA

Reparto Veterinaria

ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- a. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246";
- b. SGD-G-012 "Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa", ed. 2007 di SGD-DNA;
- c. ILE-NL-4000-0013-12-00B01 "Norme per la gestione dei farmaci e materiali di Sanità e Veterinaria" Ed. 1998;
- d. Circ. 4007 Ed. 2025 "Dismissione, Alienazione, Cessione e Prestito di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'Esercito" del COMLOG.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si propone il fuori servizio dei quadrupedi riportati in All. A in quanto¹ _____. A tale scopo si inviano, in Annesso 1, i verbali di² _____ della commissione all'uopo nominata, comprendenti il valore di stima aggiornato.
3. Si chiede, pertanto, di voler definire la destinazione finale d'uso dei quadrupedi, ai fini della loro successiva alienazione. All'uopo si propone l'alienazione mediante³ _____.
4. Per quanto precede, si inviano, in Annesso 2 e in ordine cronologico di presentazione (lista di trasparenza), le istanze di acquisto o di cessione a titolo gratuito pervenute da Enti pubblici o privati cittadini.

IL COMANDANTE/DIRETTORE

(Grado, nome e cognome)

¹ Riformati o ritenuti non idonei dal punto di vista tecnico e riproduttivo per gli scopi istituzionali di F.A., per i motivi a fianco di ciascuno elencati (da riportare in apposito allegato).

² Riforma o proposta di fuori servizio.

³ Permuta, vendita o cessione a titolo gratuito.

RICHIESTA DI ACQUISTO O SGOMBERO A TITOLO GRATUITO DI QUADRUPEDI DELLA F.A. FUORI SERVIZIO/RIFORMATI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI CITTADINI

Prot. n.

Località e data

A: ENTE POSSESSORE DEL QUADRUPEDE

OGGETTO: richiesta di¹ _____ di quadrupedi fuori servizio/riformati.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____, via/piazza _____ n. _____

CHIEDE

di² _____ i quadrupedi di seguito elencati, attualmente in carico a
codesto Ente _____ sito in _____.

TIPOLOGIA ANIMALE ³	NOME	ENTE MILITARE

Si allegano in carta semplice ⁴:

- il documento di riconoscimento in corso di validità (per i privati cittadini);
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione Militare⁵;
- la dichiarazione attestante la capacità di gestire l'animale, eventualmente corredata da documentazione probatoria⁶ (es. esperienza sportiva, precedente possesso di animali, brevetti, abilitazioni, iscrizione a federazioni ecc.), in particolare se si vuole acquisire un cavallo;
- le caratteristiche dell'area o dell'infrastruttura presso la quale l'animale sarà collocato, debitamente documentate⁷;
- la dichiarazione con cui l'acquirente/beneficiario della cessione s'impegna formalmente a mantenere e impiegare gli animali nel più completo rispetto delle norme che ne disciplinano la protezione e il benessere, anche nel caso in cui gli animali siano impiegati nell'ambito di programmi educativi scolastici o interventi

¹ Acquisto o cessione a titolo gratuito.

² Acquisire a titolo oneroso o gratuito.

³ cavallo o cane.

⁴ Tali documenti dovranno essere presentati in originale o in copia conforme all'atto del ritiro degli animali.

⁵ Regolamento UE GDPR 2016/679 recepito dal D.Lgvo n. 101 del 10 ago. 2018 e dal D.Lgvo n. 196 del 30 giu. 2003.

⁶ Esperienza sportiva, brevetti, abilitazioni, iscrizione a federazioni, soprattutto se si vuole acquisire un cavallo.

⁷ Atto di proprietà, contratto di locazione o comodato, corredata con immagini e piantine.

Segue Allegato U

- assistiti con con animali – IAA (es. Terapie Assistite con animali – TAA; Educazione Assistita con animali – EAA; Attività Assistite con animali – AAA);
- la dichiarazione con cui l'acquirente/beneficiario della cessione manifesta di essere a conoscenza che, in ogni caso, sono vietati la macellazione (con riferimento ai cavalli) e l'utilizzazione a scopo sperimentale o scientifico degli animali venduti o ceduti a terzi prima ;
 - per i soli cavalli, **il codice aziendale del proprietario subentrante**, che attesti la detenzione di animali da compagnia o a uso sportivo, non destinati alla produzione di alimenti;
 - la dichiarazione con cui l'acquirente del cavallo (se militare) manifesta di essere a conoscenza che il cavallo non può essere venduto o ceduto a terzi prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di acquisto, e senza che ne sia data tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente Autorità Logistica Centrale⁸;
 - la dichiarazione che il ricevente possa garantire adeguate condizioni di vita e benessere dell'animale e a non impiegare il quadrupede in attività riproduttive, a fini commerciali, per almeno tre anni dalla data di assegnazione;
 - l'attestazione dell'attività professionale del richiedente, con documentazione probatoria in merito o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - dichiarazione con cui il richiedente accetta la facoltà dell'A.D. di verificare in ogni momento l'osservanza dei vincoli attestati/dichiarati;
 - la dichiarazione di non aver subito condanne per delitti contro "il sentimento degli animali" o per reati quali abbandono di animali o detenzione di animali in condizioni incompatibili e per ogni altra violazione di norme inerenti al benessere animale (ex. D.Lgs 25 lug. 2007 n. 151).

IL RICHIEDENTE

⁸ TUOM, art. 537 co. 4 e 5.

**RICHIESTA DI DESTINAZIONE FINALE D'USO DI QUADRUPEDI DELLA F.A.
RIFORMATI DA PARTE DEGLI EDRC**

(Intestazione EDRC)

Prot. n.

All.: 1; Anx.:2

Località e data

PDC: Grado Nome COGNOME

Tel. email:

nome.cognome@esercito.difesa.it

OGGETTO: richiesta di destinazione finale d'uso di quadrupedi militari riformati.

A COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO

Stato Maggiore - Ufficio Alienazioni

00162 ROMA

e, per conoscenza:

COMANDO DI SANITÀ E VETERINARIA

Reparto Veterinaria

00162 ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- a. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge 28 nov. 2005, n. 246";
- b. SGD-G-012 "Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa", ed. 2007 di SGD-DNA;
- c. ILE-NL-4000-0013-12-00B01 "Norme per la gestione dei farmaci e materiali di Sanità e Veterinaria" Ed. 1998;
- d. Circ. 4007 Ed. 2025 "Dismissione, Alienazione, Cessione e Prestito di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'Esercito" del COMLOG.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si chiede la destinazione finale d'uso per l'alienazione dei quadrupedi elencati in All. A.
2. Per quanto precede, si inviano:
 - i verbali di riforma della commissione all'uopo nominata, con il valore di stima aggiornato (Annesso 1);
 - in ordine cronologico di presentazione (per la lista di trasparenza), le istanze di acquisto o di cessione a titolo gratuito pervenute da Enti pubblici o privati cittadini (Annesso 2).
3. Nella considerazione che¹ _____, se ne propone l'alienazione mediante² _____.

IL COMANDANTE/DIRETTORE
(Grado Nome COGNOME)

¹ Indicare le caratteristiche individuali sanitarie, tecniche o di età.

² Vendita, permuta o cessione a titolo gratuito.

VERBALE DI CONSISTENZA E STIMA**(Intestazione EDRC)**

All. n.: 1; Anx. n.: /.

Verbale n. ____ dell'anno ____

Il giorno ____ la sottoindicata Commissione, nominata con¹
____ n. ____ in data _____, formata da:

- Presidente: _____;
- 1° membro: _____;
- 2° membro: _____,

si è riunita per stimare ai fini del/della² _____, il
valore dei veicoli o materiali specificati nell'All. A, che costituisce parte integrante del
presente verbale.

VISTI gli artt. dal 417 al 422 e l'art. 569 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";

VISTO il Capo IX, dal para. 13 al para. 17 dell'SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007-DM 20 dicembre 2006;

CONSIDERATO che i materiali dismessi di cui trattasi sono stati dichiarati³
_____ con verbale n. _____ in
data _____⁴;

VISTA la Circ. 4007 "Dismissione, Alienazione, cessione e prestito di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'Esercito" Ed. 2026 e s.m.i. del Comando Logistico dell'Esercito, SM - Ufficio Alienazioni;

DETERMINATO lo stato di conservazione del veicolo/materiale in base allo stato di usura e alle condizioni generali;

PRESO ATTO che⁵ _____;

RITENUTO APPLICABILE il/i _____ metodo/i _____ di
stima⁶ _____;

CALCOLATO il valore dei beni⁷ _____,

¹ Ordine del Giorno o Atto dispositivo.

² Alienazione (permuta o vendita), cessione o prestito.

³ Specificare se fuori servizio, fuori uso o eccedenti le esigenze della F.A..

⁴ Il numero di verbale del fuori uso può essere omesso, in caso si tratti di rottami derivanti da lavorazioni d'officina.

⁵ Indicare se trattasi di materiale peculiarmente militare o dual use. Specificare se trattasi di materiale ancora impiegabile su sistemi.

⁶ Indicare il metodo/i metodi di stima applicati previsti nella Circolare 4007 di COMLOG E.I..

⁷ Descrivere i calcoli effettuati e i coefficienti adottati, che hanno condotto alla stima finale del bene.

LA COMMISSIONE DELIBERA

sulla base dei parametri e con le modalità in precedenza individuate, il valore complessivo stimato⁸, corrispondente a € _____, _____ (_____, _____), dei veicoli e materiali elencati nell'Allegato A, contenente tutti i dati identificativi dei beni, compreso il valore unitario e quello complessivo.

L'All. A costituisce parte integrante del presente verbale.
Fatto, letto chiuso e sottoscritto.

Località, li _____

LA COMMISSIONE

MEMBRO

MEMBRO E SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

_____ lì _____

IL COMANDANTE

FIRMA PER APPROVAZIONE

(Timbro lineare dell'Ente)

⁸ Il valore deve essere espresso in numeri e in lettere.

VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI
RECIPROCHE RELATIVE ALLA PERMUTA

(timbro lineare dell'EDRC)

Verbale n. XX/XXXX

Allegati: XX (lettere)

Annessi: XX (lettere)

OGGETTO: verbale di valutazione tecnico-economica delle prestazioni
reciproche¹ relative alla permuta tra XXXXXXXXXXXX e il/la XXXXXXXXXXXX
avente ad oggetto_____

^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno XXXX, addì XX, del mese di XXXXXXXX, presso
_____ la sottonotata Commissione, nominata con Atto
Dispositivo/Ordine del Giorno n. XX in data XX/XX/XXXX composta da:

- Presidente:_____;
- Membro:_____;
- Membro e segretario:_____;

si è riunita per procedere alla valutazione tecnico-economica delle prestazioni
reciproche oggetto di permuta che le parti contraenti si impegnano a trasferirsi
reciprocamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.
66.

LA COMMISSIONE

VISTO il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "*Codice dell'ordinamento
militare*";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "*Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare*" e in
particolare gli articoli dal 569 al 574 che disciplinano le
condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti
tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la
permuta di materiali e prestazioni, nonché le condizioni e le
modalità per l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della

¹ Nel caso in cui la valutazione delle prestazioni sia effettuata da una sola Commissione; in caso contrario
si devono redigere due verbali distinti di cui uno per le prestazioni e l'altro per le controprestazioni.
Questa seconda ipotesi si ritiene maggiormente percorribile quando trattasi di una permuta
particolarmente complessa.

Segue Allegato W

	vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità;
VISTO	il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", ove applicabile;
VISTA	la Direttiva SMD-L-027 – Var. 1 " <i>Condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni</i> " - ed. 2021;
VISTA	la Direttiva 8012 " <i>Le permuta in ambito E.I.: norme e procedure</i> " - dello SME – U.G. C.R.A. "E.I." – ed. 2021 – 1 ^a serie A.V. e s.m.i.;
CONSIDERATA	la Circolare 4007 ed. 2026 "Dismissione, alienazione, cessione e prestito di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'Esercito" del Comando Logistico dell'Esercito che stabilisce le modalità di calcolo e della stima dei materiali e le modalità di alienazione e/o cessione e/o prestito degli stessi ² ;
TENUTO CONTO	dell'atto autorizzativo n. XXXXXXXXXX con cui è stata autorizzata la procedura per la stipula di un contratto di permuta con XXXXXXXXXX;
VALUTATA	la possibilità di procedere all'erogazione delle prestazioni chieste dalla controparte consistenti nel_____ a mente delle specifiche disposizioni di settore;
ACCERTATO	che le controprestazioni oggetto della permuta garantiscono il pieno rispetto dell'art. 569 del D.P.R. n. 90/2010 e che la stessa è finalizzata a favorire il contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate (F.A.);
VISTO	il f. n. del _____ in data _____ di _____ con cui sono state definite le prestazioni/controprestazioni;
ESAMINATA ³	_____;

² Riferimento messo a titolo esemplificativo in quanto la redazione del verbale deve riportare le disposizioni/normative afferenti alla tipologia di permuta da realizzare.

³ Indicazione esemplificativa. Devono essere riportati/citati (in ordine cronologico) i passaggi e/o gli elementi antecedenti che la Commissione ritiene fondamentali per la costruzione logica-strutturale del presente verbale e la definizione della valutazione tecnico-economica di prestazione/controprestazione, al fine di accertarne la congruità e, quindi, la coerenza economica.

ACCERTATA _____;
VISTO _____,

HA PROCEDUTO

preliminarmente, alla valutazione tecnico-economica delle prestazioni come di seguito riepilogate:

PRESTAZIONE	VALUTAZIONE ECONOMICA	IMPORTO
1. Riportare la tipologia di prestazione fornita	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione analitica della prestazione e allegare al verbale lo specchio di dettaglio ⁴	€ _____
2. _____	_____	€ _____
Valore complessivo della prestazione a carico del _____		€ _____

Per quanto precede alla prestazione si attribuisce il valore complessivo di € _____ (importo in lettere/00).

Successivamente, la Commissione ha proceduto alla valutazione tecnico-economica delle controprestazioni richieste alla controparte come di seguito riepilogato:

CONTROPRESTAZIONE	VALUTAZIONE ECONOMICA	IMPORTO
1. Riportare la tipologia di controprestazione chiesta	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione analitica della controprestazione esplicitando sinteticamente le motivazioni che giustificano la scelta del valore attribuito alla controprestazione individuata ⁵ allegando al verbale la documentazione a supporto ⁶ .	€ _____

⁴ Nello stesso devono emergere chiaramente tutti i passaggi (per singola voce di costo) attraverso i quali si giunge alla determinazione del valore finale della prestazione e si devono indicare espressamente le disposizioni, i criteri, i metodi utilizzati per addivenire alla valorizzazione.

⁵ In alternativa (ed all'occorrenza opportunamente documentabile):

- confronto rispetto al valore di beni/servizi già presenti sul M.E.P.A. (allegando la relativa stampa della ricerca effettuata sulla piattaforma);
- comparazione con i prezzi presenti sui listini ufficiali dei beni/servizi da approvvigionare (qualora previsti);
- consultazione dei prezzi presenti su siti *web* e piattaforme telematiche di acquisto (nel caso di prodotti/servizi **non** presenti sul M.E.P.A.);
- raffronto con altre offerte riscontrate anche a valle di ricerche informali di mercato con richiesta di più preventivi, esplicitando sinteticamente le motivazioni che giustificano la scelta del valore attribuito alla controprestazione individuata.

⁶ Può ritenersi sufficiente allegare soltanto la documentazione relativa al valore ritenuto conveniente; tutti gli altri atti, anche se citati al fine di evidenziare il lavoro svolto dalla Commissione, devono essere custoditi presso l'EDRC per i successivi controlli contabili e comunque resi disponibili all'occorrenza.

Segue Allegato W

2. _____	_____	€ _____
Valore complessivo delle controprestazioni a carico della _____		

Per quanto precede, alla controprestazione si attribuisce il valore complessivo di € _____ (importo in lettere/00).

CONSIDERATO QUANTO SOPRA⁷

la Commissione ritiene che il valore attribuito alla prestazione e alla controprestazione siano da ritenersi congrui. Per quanto precede, si dichiara rispettato il principio di equivalenza economica di cui all'art. 569 del D.P.R. n. 90/2010 (T.U.O.M).

OPPURE

la Commissione ritiene che il valore attribuito alla prestazione e quello attribuito alla controprestazione siano da ritenersi congrui. Al riguardo, constatata la differenza di valore emersa tra la prestazione e la controprestazione pari a € _____ (importo in lettere/00), la controparte è tenuta al versamento della predetta somma presso la competente Tesoreria (**in tale casistica, il discendente decreto di approvazione dell'atto negoziale di permuta è sempre sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti⁸**).

OPPURE

la Controparte ha fornito apposita dichiarazione di "nulla a pretendere" dall'Amministrazione Difesa (A.D.) per la parte eccedente la controprestazione fornita (Allegato XX). Per quanto precede si dichiara rispettato il principio di equivalenza economica di cui all'art. 569 del D.P.R. n. 90/2010 (T.U.O.M).

⁷ Quelle che seguono sono conclusioni a carattere esemplificativo alle quali può addivenire la Commissione. In relazione ai lavori eseguiti, infatti, può anche determinarsi la non congruità della prestazione e/o della controprestazione.

⁸ Per **qualsiasi importo** da versare in Tesoreria a cura della controparte. Vds., in proposito, scheda annessa al f. n. M_D AE1C1B2 REG2023 0066041, in data 28-03-2023, di UG CRA "E.I."

OPPURE

la parte eccedente la controprestazione fornita sarà corrisposta dall'Amministrazione Difesa (A.D.) alla Controparte a mezzo di ordine di pagamento a conguaglio da imputarsi sul pertinente capitolo di bilancio (Allegato XX). Per quanto precede si dichiara rispettato il principio di equivalenza economica di cui all'art. 569 del D.P.R. n. 90/2010 (T.U.O.M).

Alla permuta si attribuisce il valore complessivo di €_____ (importo in lettere/00)⁹.

Per far constare quanto sopra esposto e per tutti gli atti discendenti che ne conseguiranno si è redatto il presente verbale.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data e nel luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO E SEGRETARIO

VISTO,

SI APPROVA

IL COMANDANTE/DIRETTORE DELL'EDRC

⁹ Indicare il valore complessivo più alto.

Segue Allegato W

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

METODI PER LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI		
METODI DI STIMA		PROCEDURA
1	VALORE DI MERCATO	Basato sulla valutazione del bene nello stato in cui si trova, secondo l'andamento del mercato in ambito civile.
2	RICERCA DI MERCATO PRELIMINARE	Deriva dalla ricerca di mercato preliminare, presso società del settore che potrebbero essere interessate all'acquisto del materiale, anche per il tramite dell'AID. Il valore di partenza potrebbe essere ricavato dalle formule matematiche descritte.
3	VALORE DI MERCATO DELLE MATERIE PRIME	Considera il valore di mercato delle materie prime, laddove si tratti di materiale pregiato (ottone, rame, ferro ecc.) derivato dal recupero del materiale dismesso (a es. ottone da munizionamento).
4	VALORE DESUNTO DA PRECEDENTI ALIENAZIONI	Riferimento a precedenti/recenti prezzi di vendita di veicoli o materiali della stessa tipologia.
5	VALORE DI ACQUISTO, VALORE D'INVENTARIO E ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO	Valore d'inventario del bene, che parte dal prezzo di acquisto (comprensivo d'IVA, ove corrisposta) e viene aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente ¹ . Per i materiali "specificamente militari" (per i quali non è stabilita la relativa Aliquota percentuale prevista dalla normativa vigente), la percentuale annua di riduzione sarà conteggiata in maniera forfetaria, a seconda dei casi al 5% o al 10%.
6	SVALUTAZIONE LINEARE E GEOMETRICA	Modello matematico che descrive come il capitale investito per l'acquisto di un bene verrà ammortizzato/svalutato nel tempo.
7	FORMULA STANDARDIZZATA	Formula che tiene conto: – delle aliquote di ammortamento e degli anni di vita; – lo stato del materiale (fuori uso, fuori servizio o eccedente le esigenze della F.A.); – della percentuale della vita tecnica residua; – delle condizioni generali.
8	ALIQUOTE DI DEPREZZAMENTO FORFETARIE	Comporta la suddivisione preliminare dei materiali in quattro categorie e può essere applicato a tutte le tipologie di beni.
9	VALUTAZIONE OBSOLESCENZA ELETTROMEDICALI	Mediante l'adozione di vari parametri di valutazione del materiale (di funzione, rischio per il paziente, stato d'uso, vita residua, frequenza utilizzo, obsolescenza, tasso di guasto, ecc.) è possibile determinare una stima del rischio e la tipologia / priorità d'intervento.

¹ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

METODO N. 1: VALORE DI MERCATO

E' basato sulla valutazione del bene in ambito civile e può essere adottato in particolare per materiali di derivazione commerciale, di larga diffusione e per i quali esista una stima media che deriva dalla domanda e dall'offerta (es. autoveicoli) e può essere ricavato da listini diramati da Enti/Istituti accreditati presso la PA oppure da valutazioni medie di mercato deducibili da siti web specializzati o da riviste specialistiche.

La Commissione dovrà fare menzione nel verbale della fonte da cui è stato tratto il valore di mercato (es. per gli autoveicoli usati, efficienti, di derivazione commerciale, un riferimento attendibile è costituito dal listino Eurotax).

METODO N. 2: RICERCA DI MERCATO PRELIMINARE

Per valutare correttamente talune tipologie di veicoli o materiali dismessi, la Commissione di consistenza e stima deve esperire, formalizzandola, una ricerca di mercato preliminare, presso aziende o società del settore che potrebbero essere interessate all'acquisto del bene.

Il metodo della ricerca di mercato preliminare va adottato in via prioritaria nei seguenti casi²:

- per i veicoli e materiali di "nicchia" il cui valore di mercato non sia desumibile da pubblicazioni ufficiali (es. mercuriali³ pubblicati dalla Camera di commercio competente per territorio) o comunque largamente diffuse e utilizzate⁴;
- per beni per i quali risulti difficoltoso calcolare il valore di mercato, in quanto ai fini della vendita si rende necessario scomputare dei rilevanti costi passivi (es. movimentazione e bonifica da sostanze tossiche);
- non vi siano stime desunte da precedenti/recenti contratti di alienazione, riferiti alla stessa tipologia di veicoli o materiali con analoghe caratteristiche (anno d'introduzione in servizio, dotazioni, numero colpi sparati ecc.);
- non sia possibile applicare altri metodi di stima o comunque la loro applicazione comporterebbe risultati inattendibili, che si discosterebbero dal reale valore di mercato del bene,

per aggiornare e verificare la stima effettuata con altri metodi.

Per materiali di derivazione commerciale o comunque "*dual use*", tale attività di "*scouting*" deve essere condotta preferenzialmente per il tramite dell'AID, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione vigente con l'Agenzia. In ogni caso, gli EDRC consegnatari possono effettuare anche una ricerca di mercato "aperta", rivolgendosi a operatori esterni per richiedere altre valutazioni, al fine di valutare la congruità dell'offerta pervenuta dall'AID.

² È sufficiente che si verifichino una o più delle condizioni descritte.

³ Tariffario, listino ufficiale dei prezzi medi correnti delle merci, emanato dalle Camere di Commercio.

⁴ A es. il listino Eurotax, per la valutazione dei veicoli usati.

La procedura da adottare per veicoli e materiali peculiari⁵ è più restrittiva, in quanto trattasi di materiale d'armamento soggetto ai vincoli di legge. Pertanto, l'Ente consegnatario non potrà condurre autonomamente una ricerca di mercato "aperta" e lo "scouting" si limiterà a:

- l'interfaccia dell'AID con l'Industria civile o società del comparto armamento autorizzate. Le relative offerte pervenute per il tramite dell'Agenzia, diverranno di riferimento quale base per la stima da parte della Commissione;
- *l'inserimento del bene nella piattaforma NLSE (cfr. Cpt. 14 COMMON ITEM MATERIEL MANAGEMENT (COMMIT) E NLSE)*, mediante la quale potranno pervenire offerte da Paesi alleati interessati all'acquisto. Infatti, una funzionalità di questo sistema consente la gestione dei materiali e delle parti di ricambio, mediante il concetto della perequazione (acquisto e vendita) con le altre F.A. della NATO.

La ricerca di mercato condotta dall'Agenzia sarà presumibilmente circoscritta alla sola casa costruttrice (che detiene la *Design Authority*) oppure, ove possibile, a una ristretta cerchia di soggetti interessati e autorizzati all'acquisto, al commercio e all'esportazione del materiale d'armamento oggetto dell'alienazione.

Si precisa che la piattaforma NLSE può essere utilizzata soprattutto per beni peculiari dismessi in eccedenza/fuori servizio, quindi efficienti o comunque riparabili.

Di contro, la piattaforma NLSE non è propriamente destinata a veicoli o materiali peculiari fuori uso e, pertanto, per beni in tale stato d'uso è preferibile affidare lo "scouting" ad AID.

METODO N. 3: VALORE DI MERCATO DELLE MATERIE PRIME

Qualora la destinazione d'uso finale preveda la rottamazione del materiale, andrà considerato il valore di mercato delle materie prime, laddove si tratti di materiale pregiato (es. ottone, rame, ferro, *kevlar*, acciaio, esplosivo ecc.) derivato dal recupero del materiale dismesso (es. bossolame). Tale valore deve essere aggiornato alla data dell'alienazione (e non della dismissione) in quanto la quotazione delle materie prime è soggetta a fluttuazioni considerevoli, anche nel breve termine.

Da tale stima andranno sottratti i costi per la rottamazione del mezzo o materiale e l'eventuale smaltimento delle sostanze tossiche o inquinanti (es. amianto).

Es: l'alienazione previa rottamazione dei giubbotti antiproiettile comporta la separazione di parti non vendibili (da smaltire peraltro con oneri a carico dell'A.D.) dal *kevlar*, materiale che invece ha un considerevole valore commerciale.

Le varie attività connesse con il recupero del *kevlar* (rottamazione, smaltimento dei materiali inutilizzabili e riciclo dei materiali utilizzabili) possono essere realizzate dall'acquirente stesso. Per i metalli ferrosi e non, una quotazione attendibile può essere rilevata dai siti delle Camere di Commercio.

⁵ Veicoli e materiali d'armamento di cui all'art. 2, co. 2 della Legge 9 luglio 1990 n.185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

METODO N. 4: VALORE DESUNTO DA PRECEDENTI CONTRATTI DI ALIENAZIONE

I contratti di alienazioni già stipulati possono costituire un riferimento attendibile, comunque da verificare e aggiornare in relazione all'andamento del mercato (con possibile incremento o decremento del valore rispetto al dato pregresso) e all'eventuale deterioramento o all'obsolescenza del materiale considerato.

La consultazione di uno storico dei prezzi di vendita di materiale può essere efficace soprattutto per veicoli e materiali peculiari di "F.A." ovvero "specificamente militari"⁶, ma può essere anche utile per beni di derivazione commerciale.

In particolare, per materiali peculiari (es. munizionamento) la banca dati va aggiornata specificandone l'impiegabilità, l'anno di introduzione in servizio, la tipologia (addestramento o attivo), il lotto e la scadenza, in quanto il valore del bene varia sensibilmente in relazione a tali dati.

E' necessario tenere in debita considerazione il sistema/i sistemi d'arma che utilizzano il munizionamento da alienare o cedere. Se l'utilizzo del munizionamento è ampiamente diffuso su vari sistemi d'arma ancora in servizio, il suo valore è sensibilmente più alto di altro munizionamento utilizzato da un unico sistema d'arma oppure da uno o più sistemi già dichiarati fuori servizio.

Inoltre, qualora sia vigente una Convenzione tra il MD e l'AID per l'implementazione di un piano industriale di alienazione di veicoli cui sia allegato un verbale di consistenza e stima con i valori minimi e massimi di alcune tipologie di mezzi (es. M113, VCC 2, SIDAM, Leopard 1A5 ecc.), la valutazione deve necessariamente essere presa in riferimento per alienazioni relative alle stesse famiglie di mezzi, adottando i criteri di valutazione analoghi a quelli della Convenzione in riferimento per l'esatta stima dei beni (che comunque dovrà essere compresa nell'intervallo del valore minimo e massimo stabilito dalla convenzione in vigore).

METODO N. 5: VALORE DI ACQUISTO, VALORE D'INVENTARIO E ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO

La valutazione elaborata in base ai costi d'inventario, partendo dal valore di acquisto e applicando le aliquote di ammortamento, si adatta soprattutto a equipaggiamenti, vestiario, casermaggio, arredi ecc.

L'ammortamento è un principio di contabilità, previsto dalla normativa civile⁷, attraverso il quale la PA effettua l'analisi dei costi di un determinato bene, ripartito annualmente.

Nel caso di acquisizione di un bene durevole necessario alla PA, il costo annuo è rappresentato dal valore patrimoniale del bene (valore del bene più spese accessorie) moltiplicato per la quota percentuale di ammortamento annuale (a es. 20%), che

⁶ Veicoli e materiali di cui all'art. 2, co. 2 della Legge 9 luglio 1990 n.185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

⁷ "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

rappresenta la quota di costo da imputare a un anno di utilizzo di una risorsa a utilità pluriennale.

Le aliquote di ammortamento sono finalizzate a stabilire il costo annuale del bene e il relativo carico contabile ma non sono mirate alla cessione dei materiali a terzi.

Tale metodo può risultare penalizzante per l'A.D. soprattutto per i materiali in ottimo stato di conservazione. In ogni caso tale metodo può essere utile per effettuare una valutazione di massima di un mezzo o materiale. Sono soggetti ad ammortamento tutti i materiali dell'A.D., a eccezione di quelli "specificamente militari"⁸, non contemplati dalla citata normativa, per i quali dovranno essere adottate altri metodi.

A seguito dell'introduzione nell'ordinamento militare dei principi del "Sistema di contabilità europea" (SEC 95) e s.m.i., i materiali vengono presi in carico con il prezzo effettivo d'acquisto, comprensivo d'IVA, ove corrisposta (a es. la F.A. non corrisponde l'IVA per materiali da impiegare in missioni sotto l'egida della NATO⁹). Il prezzo di acquisto, per uno stesso articolo, può variare in funzione del tempo, oltre che per il produttore e il rivenditore. Il valore d'inventario deve essere aggiornato periodicamente secondo le aliquote annue di ammortamento indicate dalla normativa vigente¹⁰.

In sostanza i materiali dell'A.D. si deprezzano annualmente secondo un'aliquota di ammortamento stabilita dalla citata normativa civile. Il prezzo di mercato di veicoli o materiali da prendere in riferimento sarà ricavato dal prezzo attualizzato, ricavato in base agli anni di vita e alle aliquote di ammortamento. In sintesi, ai fini della determinazione del prezzo per la vendita, si prenderà il prezzo del nuovo (comprensivo d'IVA), che deve essere opportunamente deprezzato in base agli anni di vita del bene. Come prezzo del nuovo¹¹, può essere considerato l'ultimo prezzo di acquisto del materiale assunto in carico nel ciclo logistico, reperibile sul sito web EINET di codificazione dei materiali dell'Esercito (SECOMA)¹². Qualora la stima ottenuta dal calcolo risulti eccessivamente bassa in relazione allo stato d'uso del materiale e all'interesse del mercato, potrebbe rivelarsi conveniente utilizzare il metodo delle aliquote di deprezzamento forfetarie, dettagliato nei successivi paragrafi. In ogni caso e a carattere generale, l'aliquota di ammortamento deve essere calcolata secondo le percentuali previste dalla normativa¹³, di seguito riportate (cfr. tabella seguente).

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO	
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Automezzi a uso specifico	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%

⁸ Veicoli e materiali di cui all'art. 2, co. 2 della Legge 9 luglio 1990 n.185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

⁹ D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", art. 72.

¹⁰ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

¹¹ Tranne nel caso in cui ci siano state variazioni ISTAT significative negli anni in riferimento.

¹² <http://www.secoma.esercito.difesa.it>

¹³ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari per ufficio	20%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti ed attrezzature	5%
Hardware	25%
Armi leggere	20%
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2%
Materiale bibliografico	5%
Strumenti musicali	20%
Animali	20%

Es: macchinario per ufficio, costo iniziale € 1.500, aliquota di ammortamento annuo del 20% (corrispondente a € 300), varrà dopo 1 anno € 1.200, dopo 2 anni € 900, dopo 3 anni € 600, dopo 4 anni € 300, dopo 5 anni € 0.

METODO N. 6: SVALUTAZIONE LINEARE E GEOMETRICA

Uno "schema di svalutazione" è un modello matematico che descrive come il capitale investito per l'acquisto di un bene verrà speso nel tempo. Il metodo della svalutazione lineare e geometrica può essere applicata a materiali peculiari, che non rientrano nella categoria soggetta ad ammortamento. Il calcolo della svalutazione è effettuato in ragione del valore individuato per ogni anno di vita del materiale stesso e può essere:

- lineare, determinato da una quota di deprezzamento fissa, dipendente dal costo iniziale e dagli anni di vita del bene;
- geometrico, determinato dal costo iniziale, dall'aliquota di ammortamento, ove esistente, e dagli anni di vita del bene.

È un metodo speditivo che non tiene conto dello stato del materiale e delle sue condizioni d'uso, ma tiene in considerazione soprattutto due parametri: il valore di acquisto del bene (comprensivo d'IVA, ove corrisposta) e la sua vita ottimale o tecnica.

Con la svalutazione lineare il valore del bene si azzerà in pochi anni, mentre con la svalutazione geometrica il valore del bene si mantiene più a lungo. Quindi, per materiali con una vita ottimale e tecnica breve (≤ 10 anni) sarà possibile e opportuno applicare la svalutazione lineare. Di contro, per materiali con una vita ottimale e tecnica lunga (> 10 anni) sarà preferibile applicare la svalutazione geometrica, per

conseguire comunque un utile in fase di alienazione (ove tale obiettivo risulti realizzabile).

Svalutazione lineare

La "svalutazione lineare" riduce il valore di un bene di una quota prefissata ogni anno, fino a quando il valore si azzerà. Il calcolo è molto semplice: basta stimare la vita utile del bene (vita ottimale o tecnica) e dividere in parti uguali il costo, per tutto l'intervallo della vita utile;

es. acquisto, per € 2.000, di un'attrezzatura per armeria che ha una vita tecnica di 10anni. Dividiamo il costo di acquisto per la vita tecnica e otterremo Da (deprezzamento annuo):

$$Da = 2000/10 = 200$$

Ogni anno il valore del deprezzamento ammonta a € 200, il che comporta i risultati illustrati nella tabella seguente.

In sintesi, con la svalutazione lineare, la quota di deprezzamento annuo percentuale è fissa. Pertanto, il bene si deprezza più rapidamente.

ESEMPIO DI SCHEMA VALUTAZIONE LINEARE

ANNO	DEPREZZAMENTO ANNUO (Valore di acquisto/Vita tecnica)	VALORE RESIDUO
0	0	2.000
1	200	1.800
2	200	1.600
3	200	1.400
4	200	1.200
5	200	1.000
6	200	800
7	200	600
8	200	400
9	200	200
10	200	0

Svalutazione geometrica

Nella "svalutazione geometrica" il deprezzamento è calcolato applicando l'aliquota di deprezzamento (ove possibile, desunta dalla precedente tabella delle aliquote di ammortamento) al valore del bene calcolato nell'anno precedente.

Si tratta quindi di uno schema di svalutazione pesato in avanti, dato che il deprezzamento maggiore si ha all'inizio. In questo schema il valore di un bene decresce esponenzialmente lasciando un valore residuo finale maggiore di zero.

E' un metodo per materiali con una vita ottimale e tecnica lunga (> 10 anni), non soggetti a rapida obsolescenza tecnica;

es: acquistato, per € 2.000, un dispositivo per officina, che ha un'aliquota di deprezzamento annuo **Da** del 5% (cfr. tabella "Aliquote di ammortamento") e una vita tecnica di 20 anni.

Si desidera pertanto conoscere il deprezzamento annuo, da cui dedurremo la stima del bene nell'anno di riferimento.

Va è il valore di acquisto comprensivo di IVA che, nel caso in esame è di € 2.000.

Applicheremo quindi l'aliquota annua di deprezzamento del 5% come da esempi in tabella.

ESEMPIO DI SCHEMA DI VALUTAZIONE GEOMETRICA

ANNO	DEPREZZAMENTO ANNUO	VALORE RESIDUO
0	0,00	2.000,00
1	100,00	1.900,00
2	95,00	1.805,00
3	90,25	1.714,75
4	85,74	1.629,01
5	81,45	1.547,56
6	77,38	1.470,18
7	73,51	1.396,67
8	69,83	1.326,84
9	66,34	1.260,50
10	63,02	1.197,47
11	59,87	1.137,60
12	56,88	1.080,72
13	54,04	1.026,68
14	51,33	975,35
15	48,77	926,58
16	46,33	880,25
17	44,01	836,24
18	41,81	794,43
19	39,72	754,71
20	37,74	716,97

Con la svalutazione geometrica, ogni anno si applica l'aliquota di deprezzamento non al prezzo iniziale di acquisto, ma al prezzo del bene dell'anno precedente, che ovviamente diminuisce gradualmente di anno in anno. In sintesi, con ammortamento geometrico il deprezzamento varia annualmente, essendo riferito al valore del bene nell'anno precedente, che diminuisce progressivamente. Con l'ammortamento geometrico, il valore del bene si mantiene più alto e più a lungo e, comunque non si azzerà nel breve termine.

METODO N. 7: FORMULA STANDARDIZZATA

Per materiali peculiari per i quali non esistono valutazioni di mercato e il prezzo d'inventario aggiornato si discosta dal valore reale del bene, è possibile stimare il mezzo o materiale da alienare mediante una formula standardizzata che, oltre alle aliquote di ammortamento, tiene conto anche di altri fattori, quali:

- stato del materiale (fuori uso, fuori servizio o eccedente le esigenze della F.A.);
- percentuale di vita tecnica¹⁴;
- condizioni generali.

La stima ottenuta dalla formula standardizzata è in ogni caso inferiore a quella ottenuta con il metodo delle aliquote di ammortamento.

Qualora il valore del materiale, determinato con la formula standardizzata, risultasse inferiore a quello del valore che si ricaverebbe se si considerasse il valore dei rottami, deve essere considerato quest'ultimo valore di stima. Ciò non significa che il materiale dovrà essere rottamato. (ad esempio un veicolo il cui valore dei rottami metallici risulti maggiore di quello della formula standardizzata potrà essere ceduto al valore maggiore ricavato).

Per la determinazione del prezzo con la formula standardizzata, si considerano i seguenti coefficienti di riferimento:

Coefficiente	
A	prezzo del nuovo (comprensivo d'IVA, ove corrisposta)
B	coefficiente di svalutazione per obsolescenza tecnica
C	coefficiente relativo allo stato di conservazione del materiale
Ps	prezzo stimato del materiale

¹⁴ Se la vita tecnica di un bene è misurata in anni, corrisponde alla percentuale di anni trascorsi dall'introduzione in servizio del bene, rispetto agli anni di vita tecnica previsti per un determinato veicolo o materiale (es: se un dispositivo ha una vita tecnica di 10 anni ed è in servizio da 4 anni, avrà una percentuale di vita tecnica del 40% o di 2/5, fattore questo che conferirà una discreta valenza al bene).

$$Ps = A \times B \times C$$

Volendo definire più approfonditamente il valore del bene, tale formula può essere integrata con le seguenti indicazioni:

Coefficiente	
A	Prezzo del nuovo, ovvero il prezzo di acquisto di un bene identico o analogo, desumibile dall'ultimo contratto di acquisto dell'A.D. o da una valutazione del bene nuovo, corrente e attendibile (desunta da siti web o riviste specializzate), alla data della stima. Qualora il bene da stimare non sia più in produzione e non sia disponibile il prezzo del nuovo, si terrà conto del prezzo di acquisto a suo tempo effettuato (desunto dal SECOMA), opportunamente rivalutato con i coefficienti ISTAT¹⁵.
B	Coefficiente di svalutazione per obsolescenza tecnica. Tale coefficiente tiene conto dell'invecchiamento del materiale dovuto al progressivo superamento tecnologico e della percentuale di ammortamento. Tale coefficiente si ottiene con la formula $(k)^n$ dove: – N indica il numero degli anni trascorsi dalla data di introduzione del materiale in ciclo logistico ovvero in servizio; – k = $[1 - (\text{coeff. di ammortamento}/100)]$; il coefficiente di ammortamento è desunto dalla tabella "Aliquote di ammortamento", precedentemente descritta, ed è differente per ciascun tipo di materiale.
C	Coefficiente relativo allo stato d'uso e di conservazione dei materiali. Tale coefficiente tiene conto dello stato del materiale (fuori uso, fuori servizio o eccedente le esigenze della F.A.), della percentuale di vita tecnica trascorsa e delle condizioni generali del materiale. Il coefficiente è sempre inferiore o al più uguale a 1; in quest'ultimo caso, per conservazione ottimale del materiale, come se lo stesso fosse nuovo. La Commissione incaricata stabilirà il valore di C in relazione alla verifica approfondita dello stato di conservazione del bene, sulla base di specifica conoscenza e competenza riguardo al materiale da esaminare. Per una congrua valutazione del parametro C, potrebbe essere utile definire il coefficiente come la somma di tre parametri. – C = X + Z + Y I parametri X e Z possono essere considerati a fattor comune per tutte le tipologie di mezzi e materiali, mentre il parametro Y potrà essere applicato soprattutto alle varie tipologie di mezzi o sistemi per i quali si conosca la vita tecnica dove:

¹⁵ Per adeguare periodicamente i valori monetari, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevabili sul sito web dell'ISTAT.

X: parametro di base relativo allo stato del materiale		
TIPOLOGIA	STATO	PARAMETRO
Eccedente le esigenze di F.A.	Materiale efficiente o, comunque, riparabile, ma che eccede le esigenze della F.A.	0,9
Fuori servizio	Materiale efficiente o, comunque, riparabile, ma che non trova più utile impiego presso la F.A. (per ragioni militari, tecniche o economiche).	0,7 - 0,8
fuori uso	Materiale inefficiente o deteriorato, non riparabile per costi alti o difficoltà tecniche.	0,4 - 0,6

Z : parametro relativo alle condizioni del materiale		
BUONE	DISCRETE	MEDIOCRI
0	-0,025	-0,050

Y : parametro relativo alla vita tecnica				
1/5 vita tecnica	2/5 vita tecnica	3/5 vita tecnica	4/5 vita tecnica	oltre la vita tecnica
0	- 0,025	- 0,050	- 0,075	- 0,1

Es: dopo 3 anni di vita, calcolare il valore di un macchinario per ufficio fuori uso (**X** = 0,6), costo attuale € 1.500 (**A**), coefficiente annuo di ammortamento 20%, in condizioni mediocri (**Z** = - 0,050).

La vita tecnica del macchinario è di 10 anni e, pertanto, consideriamo la fascia di 2/5 con un parametro **Y** = - 0,025.

Applichiamo la formula **Ps = A x B x C**

A = 1.500

B = (k)ⁿ = (0,8)³ = 0,512 dove:

- k = [1- (coeff. di ammortamento/100)] = [1- (20/100)] = 1 - 0,2 = 0,8
- n = 3

C = X+Z+Y = [(0,6) + (- 0,050) +(- 0,025)] = 0,525

Ps = A x B x C = 1500 x 0,512 x 0,525 = 403,20

Dopo 3 anni di vita, il macchinario avrà un valore di € 403,20.

METODO N. 8: ALIQUOTE DI DEPREZZAMENTO FORFETARIE

Comporta la suddivisione preliminare dei materiali in quattro categorie e può essere applicato a tutte le tipologie di beni. Per le tipologie di materiali sottratti alla procedura di ammortamento (cui sono soggetti i materiali di derivazione commerciale) ovvero quelli "specificamente militari"¹⁶ (per i quali non è stabilita la relativa aliquota percentuale prevista dalla normativa vigente¹⁷), la percentuale annua di riduzione sarà conteggiata in maniera forfetaria, a seconda dei casi al 5% o al 10%. Tali percentuali sono da ritenersi adeguate in considerazione della peculiare tipologia dei materiali cui si riferiscono.

E' necessario partire dal valore d'inventario più recente, desunto dal valore di acquisto dell'ultimo lotto (comprensivo d'IVA, ove corrisposta) e ridotto applicando le aliquote di deprezzamento forfetarie, di seguito specificate.

Ai fini di una corretta stima dello specifico item, si utilizza un'aliquota specifica per ciascuna macro area di materiali.

Per i materiali "dual use" e "specificamente militari" può essere fatta un'ulteriore distinzione tra:

- materiali usurati o obsoleti e pertanto dichiarati fuori uso;
- materiali che, pur essendo ancora efficienti o comunque riparabili, non trovano più utile impiego in F.A., in quanto sono stati dichiarati fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A..

Tale distinzione consente di suddividere i lotti o parchi dei materiali di possibile alienazione in quattro macro aree (cfr. tabella seguente), con diverse peculiarità di stima, mediante aliquote di deprezzamento forfetarie, di seguito specificate.

Tipologia di materiale	Connotazione militare	Uso civile e militare (dual use)
fuori uso	Area I	Area II
fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A.	Area III	Area IV

Tale suddivisione consente la determinazione di parametri più efficaci e mirati per la stima del prezzo riferito allo specifico materiale.

I materiali peculiari¹⁸, ovvero a connotazione militare, sono destinati a un mercato più ristretto e selezionato. Il materiale "specificamente militare" è quindi quello che, in ragione delle caratteristiche di acquisto o dei requisiti operativi, non può essere completamente assoggettato alle regole di ammortamento ma ha una svalutazione relativa al tempo d'impiego fino al termine della vita ottimale o tecnica.

¹⁶ Veicoli e materiali di cui all'art. 2, co. 2 della Legge 9 luglio 1990 n.185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

¹⁷ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

¹⁸ Oltre che definiti dalle pubblicazioni di SGD-DNA, per quanto riguarda i materiali d'armamento (veicoli tattici e da combattimento inclusi) tali materiali sono disciplinati dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".

Il materiale “*dual use*” è più soggetto ad ammortamento (valutato a discrezione della Commissione incaricata e in base alla specifica competenza in materia).

Area	veicoli materiali	e
I	fuori uso (connotazione militare)	Possono essere alienati, mediante l’AID o per il tramite del <i>NATO Logistics Stock Exchange</i> (NLSE): – le F.A. di altre nazioni che impieghino ancora, previo ricondizionamento, sistemi, veicoli e materiali considerati obsoleti in ambito nazionale, e quindi dichiarati fuori uso; – aziende che siano interessate al recupero del bene (anche tramite <i>parting out</i>¹⁹, al fine di ricavare le parti di ricambio riutilizzabili), laddove sia prevista la rottamazione del mezzo o materiale. Per i mezzi e sistemi previsti dal Trattato CFE ²⁰ , lo smantellamento del bene deve, comunque, essere condotta in conformità alle procedure indicate nel Trattato.
II	fuori uso (“ <i>dual use</i> ”)	Hanno un bacino più ampio, esteso anche a usi civili. Con opportuni interventi (demilitarizzazione e ricondizionamento oppure smantellamento con recupero delle parti di ricambio e dei materiali pregiati) possono trovare ancora impiego anche fuori dall’ambito militare.
III	fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A., a (connotazione militare)	Da alienare mediante l’AID o per il tramite del <i>NATO Logistics Stock Exchange</i> (NLSE), possono essere d’interesse per altre F.A. o per altri Paesi, mantenendo inalterate le loro peculiari caratteristiche operative.
IV	fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A., (“ <i>dual use</i> ”)	Possono essere alienati anche sul mercato civile, senza alcuna limitazione. Seguono le regole del mercato.

In relazione alle macro aree precedentemente descritte, è opportuno differenziare le procedure di determinazione del prezzo dei materiali da alienare tenendo in considerazione le aree di riferimento e i relativi mercati dove dovranno essere indirizzati i vari beni:

¹⁹ Il *parting out* è un termine utilizzato in aeronautica, recentemente utilizzato anche per i sistemi di terra. Il *parting out* degli aeromobili civili e militari dismessi è quell’attività finalizzata al recupero delle parti di ricambio riutilizzabili, previa smantellamento dei velivoli e ricondizionamento e revisione dei singoli componenti.

²⁰ “Trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa” (CFE) del 19 novembre 1990.

Area	veicoli materiali	e
I	fuori uso (connotazione militare)	Il mantenimento in ciclo logistico costituisce un costo da evitare, tenuto conto che si tratta di materiale non più utilizzabile. Ai fini dell'alienazione il prezzo di acquisto potrà essere ridotto sulla base della percentuale annua (aliquota di deprezzamento) forfetaria del 10% o, nell'ipotesi peggiore, bisogna considerare la stima delle materie pregiate (es. rottami metallici) ricavabili dalla demolizione, sottraendo i costi di smantellamento ed eventuale bonifica delle sostanze pericolose.
II	fuori uso, "dual use"	Il prezzo unitario di acquisto potrà essere ridotto in base alla corrispondente aliquota riportata nella tabella "Aliquote di ammortamento" ²¹ . Il valore ottenuto dovrà comunque essere confrontato anche con i prezzi di mercato.
III	fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A. (connotazione militare)	Il prezzo unitario di acquisto può essere aggiornato sulla base di un'aliquota di deprezzamento forfetaria del 5%.
IV	fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A. ("dual use")	Il prezzo unitario di acquisto dovrà essere ridotto sulla base della percentuale prevista dalla tabella di ammortamento che, in considerazione del mercato che potrebbe avere, sarà decurtata del 50%. In sostanza il valore di un autoveicolo, che rientra nella categoria dei "mezzi di trasporto stradali leggeri" (cfr. tabella "aliquote di ammortamento") ed ha quindi un'aliquota di ammortamento del 20% annua, può essere aggiornato partendo dal prezzo di acquisto attuale e applicando un'aliquota di ammortamento annuo del 10% (corrispondente al 20% decurtato del 50%). Es. vogliamo calcolare il valore di un macchinario per ufficio fuori uso, del costo attuale di € 1.500, con un coefficiente annuo di ammortamento del 20%, dopo 3 anni di vita del materiale, in condizioni discrete. Trattasi di materiale fuori uso dell'Area II per uso civile e militare (<i>dual use</i>) e quindi il prezzo unitario di acquisto potrà essere ridotto in base alla corrispondente aliquota di ammortamento del 20% (corrispondente a € 300 di svalutazione annua). Con la svalutazione lineare avremo il valore stimato Ps = 600. Tale valore può essere variato, a discrezione della Commissione, qualora si discosti dal valore reale di mercato.

²¹ Tab. 4, para. 5.8.5 del "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" Ed. marzo 2008 e s.m.i., della Ragioneria Generale dello Stato.

METODO N. 9: VALUTAZIONE OBSOLESCENZA ELETTROMEDICALI

Per valutare l'effettiva obsolescenza dei materiali sanitari pluriuso (elettromedicali) ed acquisire dal Comando Sanità e Veterinaria il parere favorevole alla loro dismissione, ogni EDRC di Forza Armata dovrà produrre, insieme alla proposta di fuori uso/fuori servizio corredata dal verbale redatto della Commissione Tecnica di Accertamento, i seguenti moduli:

- **Modulo "Valutazione parametri"**: necessario per la valutazione dello stato d'uso dell'apparecchiatura sanitaria in carico;
- **Modulo "Analisi risultati"**: necessario per ottenere un Indice di Priorità di Sostituzione (IPS), sulla base delle risultanze ottenute dal primo modulo. Da tale indice discendono le azioni da intraprendere e le tempistiche del fuori uso/fuori servizio del materiale.

In tutti i casi in cui si può avviare la procedura di fuori uso (per IP $\geq$ 16), l'Ente possessore del materiale sanitario dovrà chiedere, sempre, un preventivo parere tecnico al Comando Sanità e Veterinaria, proponendo inoltre la destinazione finale d'uso (cfr. Cpt. 3.1) che sarà decretata dall'Autorità Logistica Centrale.

1° Modulo

OBSOLESCENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN PATRIA

Valutazione parametri

ENTE

APPARECCHIATURA

Produttore:	
Modello:	
N.U.C.	
Prezzo di carico:	
Data immissione in ciclo logistico:	
Costo annuale indicativo degli accessori/consumabili:	

1. FS1: PARAMETRO FUNZIONE
(Parametro legato alla categoria)

FS1	Funzione
1	Supporto per la vita
0,9	Trattamento chirurgico
0,8	Trattamento e terapia intensiva
0,8	Apparecchiature analitiche per emergenza/urgenza
0,8	Monitoraggio per la chirurgia e terapia intensiva
0,7	Monitoraggio fisiologico e diagnostico e strumenti diagnostici
0,6	Supporto per la chirurgia
0,6	Supporto per l'attività ambulatoriale
0,6	Diagnostica per immagini
0,6	Terapia fisica
0,5	Apparecchiature analitiche
0,4	Accessori da laboratorio e radiologia
0,3	Computer
0,2	Altro

VALORE ASSEGNATO: ____

2. FS2: PARAMETRO RISCHIO PAZIENTE/OPERATORE
(Parametro legato al malfunzionamento)

Nota: il presente parametro specifica la tipologia di danno, che è ragionevole aspettarsi nell'utilizzo dell'apparecchio, qualora lo stesso sia interessato da un guasto bloccante e/o un guasto tipico.

FS2	Funzione
1	Morte del paziente
0,8	Danno permanente al paziente o all'operatore
0,6	Errata terapia o diagnosi
0,4	Danno non permanente al paziente o all'operatore
0,2	Rischio non significativo

VALORE ASSEGNATO: ____

3. SA: PARAMETRO SULLO STATO DELL'APPARECCHIO
(Parametro legato alla conservazione e stato di usura)

SA	Funzione
0	Funzionante/Buono stato di conservazione
0,33	Funzionante/Sufficiente stato di conservazione

0,66	Funzionante/Apparecchiatura deteriorata
1	Non funzionante/Apparecchiatura degradata e con costo di ripristino pari al 10% del valore di rinnovo

VALORE ASSEGNATO: ____

**4. VR: PARAMETRO VITA RESIDUA
(Parametro legato alla vetustà)**

Nota: parametro che tiene conto della vita dell'apparecchiatura e la vita media stimata per apparecchiature della stessa tipologia.

Il valore di riferimento della vita tecnica per ogni apparato/dispositivo è di norma indicata nel manuale d'uso. Ove questa non sia espressamente specificata dal produttore, per tutte le apparecchiature, si può prendere come riferimento una vita tecnica stimata di 10 anni.

In conclusione, il parametro di vita residua può essere un valore pari a **-1, +1**, oppure un valore **m** (minore o maggiore di +1) a seconda della vita attuale dell'apparecchiatura:

VR	Funzione
-1	Apparecchiatura nuova
+1	Apparecchiatura al termine della vita tecnica stimata (secondo Manuale d'uso o, ove non specificato, 10 anni)
m	Dove m è pari a $2 \left(\frac{\text{vita attuale dell'apparecchiatura}}{\text{vita tecnica stimata dell'apparecchiatura}} \right) - 1$

VALORE ASSEGNATO: ____

**5. TU: PARAMETRO FREQUENZA E TIPO UTILIZZO
(Parametro legato all'utilizzo)**

TU	Funzione
0,2	Scorta
0,4	Inutilizzato
0,6	Poco usato
0,8	Continuativo
1	Emergenza

VALORE ASSEGNATO: ____

6. OB: PARAMETRO OBSOLESCENZA TECNOLOGICA
(Parametro legato all'aggiornamento tecnologico)

OB	Obsolescenza
0	Livello di sviluppo dell'apparecchiatura paragonabile allo stato dell'arte
0,25	Apparecchiatura non più corrispondente allo stato dell'arte ma conforme alla legge ed alle norme tecniche di settore
0,5	Apparecchiatura non conforme alla legge od alle norme tecniche di settore, ma che può esservi adattata con interventi straordinari per una spesa inferiore al 20 % del valore attualizzato dell'apparecchiatura
0,75	Apparecchiatura non conforme alla legge od alle norme tecniche di settore, ma che può esservi adattata con interventi straordinari per una spesa inferiore al 40 % del valore attualizzato dell'apparecchiatura
1	Apparecchiatura non conforme alla legge od alle norme tecniche di settore, che non può esservi adattata oppure il cui costo per gli interventi straordinari di adeguamento è pari a, o supera il 40 % del valore attualizzato dell'apparecchiatura

VALORE ASSEGNATO: ____

7. TG: PARAMETRO TASSO DI GUASTO

(Parametro legato alla frequenza e tipologia di guasti)

Nota: il Tasso di guasto medio rappresenta il rapporto tra il numero apparati che si guastano e il numero totale di apparati (della stessa tipologia) ancora in uso in uno specifico arco di tempo.

TG	Tasso di guasto
0	Apparecchiatura sempre funzionante
0,25	TG medio mai superato
0,50	TG medio superato nella vita intera ma non negli ultimi anni di utilizzo = Performance dell'apparecchiatura migliorata negli ultimi anni dopo aggiornamenti di sistemi/manutenzioni straordinarie
0,75	TG medio superato negli ultimi anni di utilizzo ma non nella vita intera = Performance dell'apparecchiatura peggiorata negli ultimi anni
1	TG medio superato sia nella vita intera che negli ultimi anni di utilizzo = Pessima performance dell'apparecchiatura nell'intero ciclo di utilizzo

VALORE ASSEGNATO: ____

8. VF: PARAMETRO VERIFICHE ELETTRICHE E/O FUNZIONALI NON SUPERATE

(Parametro legato alle verifiche periodiche)

VF	Verifiche/Funzionali non superate
0	Nessuna attività
0,5	Una attività non superata
1	Due o più attività non superate

VALORE ASSEGNATO: ____

9. EoLS: PARAMETRO *END OF LIFE/SUPPORT*

(Parametro legato alla *End of Life* e all'*End of Support*).

End of Life (EOL) = è la data, dichiarata dal fabbricante, che fissa il termine del periodo di supporto attivo da parte della fabbrica ed a seguito della quale, ad esempio, non vengono più prodotte le parti di ricambio, non vengono più sviluppati aggiornamenti software/hardware e non viene più erogato training al personale tecnico.²²

End of Support (EOS) = è la data, dichiarata dal fabbricante, oltre la quale l'apparecchiatura elettromedicale si può ritenere obsoleta e, ad esempio, non sono più disponibili eventuali parti di ricambio e non è possibile garantire un servizio di manutenzione.

Nel caso specifico, nel "fine del supporto" rientrano anche tutti i casi in cui le aziende produttrici e/o distributrici risultano non più reperibili (es. chiusura).²³ Se più condizioni tra quelle in elenco risultano vere, si applica il punteggio più alto.

EoLS	End of Life / Support
0	Assente o non noto
0,2	Presente EoL con data superiore a quella odierna
0,5	Presente EoL con data inferiore a quella odierna
1	Presente EoS con data inferiore a quella odierna

VALORE ASSEGNATO: ____

²² Rappresenta l'uscita di produzione e vendita del Dispositivo. Dalla dichiarazione di EoL il Produttore ha, di norma, 10 anni di obbligo per il supporto e la reperibilità dei ricambi.

²³ Con la dichiarazione di EoS, il produttore annuncia il termine di disponibilità dei ricambi e che, quindi, ogni futuro guasto potrebbe portare al fuori uso dell'apparecchiature. Talvolta dalla data di EoL a quella di EoS possono passare anche più di 10 anni.

10. CR: PARAMETRO LIVELLO CRITICITÀ

(Parametro legato alla locazione ed alla tipologia di apparecchio, e al fatto che lo stesso potrebbe risultare non trovato dopo revisioni inventariali).

CR	Livello Criticità
0	Apparecchiature non Critiche
0,6	Apparecchiature Critiche
1	Apparecchiature non trovate

VALORE ASSEGNATO: _____

2° Modulo

OBSOLESCENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN PATRIA**Analisi dei risultati**

Ente richiedente: _____

Apparecchiatura:

Produttore: _____

Modello: _____

N.U.C.: _____

Il calcolo dell'obsolescenza terrà conto dei parametri dell'apparecchiatura riportati nella scheda di valutazione (es. FS1, FS2, etc.) nonché del loro peso specifico come di seguito descritto.

PESI SPECIFICI DI OGNI PARAMETRO:

FS1	FS2	SA	VR	TU	OB	TG	VF	EoLS	CR
10	5	3	10	5	4	4	2	10	5

CALCOLO FINALE DELL'INDICE DI PRIORITA' DI DISMISSIONE (IP):

$$IP = \text{Peso\_FS1} \cdot \text{FS1} + \text{Peso\_FS2} \cdot \text{FS2} + \text{Peso\_SA} \cdot \text{SA} + \text{Peso\_VR} \cdot \text{VR} + \text{Peso\_TU} \cdot \text{TU} + \text{Peso\_OB} \cdot \text{OB} + \text{Peso\_TG} \cdot \text{TG} + \text{Peso\_VF} \cdot \text{VF} + \text{Peso\_EoLS} \cdot \text{EoLS} + \text{Peso\_CR} \cdot \text{CR}$$

CALCOLO INDICE DI PRIORITA' DI DISMISSIONE (IP)

FS1	FS2	SA	VR	TU	OB	TG	VF	EoLS	CR
10x	5x	3x	10x	5x	4x	4x	2x	10x	5x

IP =

CORRELAZIONE TRA I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PARAMETRI APPARECCHIATURA E LA CLASSE DI RISCHIO/PRIORITÀ D'INTERVENTO SULL'APPARECCHIATURA:

IP ottenuto	Class e rischio	Stima del rischio	Tipo e Priorità intervento	Necessità di sostituzione	Tempistica
IP < 16	0	Nulla	Nessun intervento richiesto	n/a	n/a
16 < IP < 20	0 - 1	Approfondire	Nessun intervento richiesto. Ove lo si ritenga necessario e motivando la richiesta, si potrà Chiedere il preventivo parere tecnico e destinazione d'uso al Comando SAVET	n/a	n/a
21 < IP < 30	1	Trascurabile	fuori uso programmato nel <u>lungo</u> periodo Chiedere il preventivo parere tecnico e destinazione d'uso al Comando SAVET	SI	Ottenuto il parere, fuori uso e contestuale sostituzione da 24 a 48 mesi dalla data della valutazione
				NO	Ottenuto il parere, fuori uso da 24 a 36 mesi dalla data della valutazione

Segue Allegato X

31 < IP < 40	2	Basso	fuori uso programmato nel <u>medio</u> periodo Chiedere il preventivo parere tecnico e destinazione d'uso al Comando SAVET	SI	fuori uso e contestuale sostituzione da 12 a 36 mesi dalla data della valutazione
				NO	fuori uso da 12 a 24 mesi dalla data della valutazione
41 < IP < 50	3	Medio	Fuori uso programmato nel <u>breve</u> periodo Chiedere il preventivo parere tecnico e destinazione d'uso al Comando SAVET	SI	fuori uso e contestuale sostituzione entro 3 mesi o, se non possibile, da 3 a 12 mesi dalla data della valutazione
				NO	Allontanamento immediato, fuori uso entro 3 mesi dalla data della valutazione
IP > 50	4	Alto	fuori uso programmato nel <u>breve</u> periodo. <u>Allontanamento</u> indifferibile. Chiedere il preventivo parere tecnico e destinazione d'uso al Comando SAVET	SI	Allontanamento immediato, fuori uso entro 3 mesi dalla data della valutazione. Sostituzione appena possibile.
				NO	Allontanamento immediato, fuori uso entro 3 mesi dalla data della valutazione

STRALCIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

	SOMMARIO	
Apd. 1	Stralcio D.Lgvo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare".	Art. 310, 311, 312, 545 e 2186
Apd. 2	Stralcio D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".	Art. 417-427, 447, 452, 520, 453, 515, 520, 534, 537 e 569
Apd. 3	Stralcio SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007-DM 20 dicembre 2006. I Capi IX, XIII e XV del DM 12 ott. 2012 sostituiscono i relativi capi delle citate ITA.	Capo IX - GESTIONE DEI MATERIALI (PARAGRAFI 15 -19) Capo XIII – GESTIONE DEGLI ANIMALI
Apd. 4	Monografia n. 6 del 2021 della Direzione di Amministrazione. "Dichiarazione di fuori uso dei materiali".	Attività istruttoria finalizzata alla dichiarazione di fuori uso dei materiali per inefficienza e vetustà
Apd. 5	Circolare "Disposizioni sull'istituto delle permuta in ambito F.A.-Manuale d'uso dell'applicazione del SIEFIN (versione 2.0) ed. 2015" DI SME- RPF.	Para. 1 e 2
Apd. 6	Let. M_D GTER 0028341 in data 18 novembre 2015 "Procedure per la vendita di autoveicoli/autocarri tattici dismessi dalle F.A./CC. Demilitarizzazione veicoli." di SGD-DNA, Direzione Armamenti Terrestri.	
Apd. 7	Let. M_D GTER 0018079 in data 17 luglio 2015 "Cessione di mezzi/materiali radiati dal servizio – materiali d'armamento – art. 2 Legge 185/90 e DM 13 giugno 2003. Demilitarizzazione veicoli" di SGD-DNA, DAT III Reparto.	
Apd. 8	Let. n. M_D SSMD REG2016 0011944 in data 28 gennaio 2016 "Procedure per la vendita di autoveicoli tattico	

Segue Allegato Y

	logistici dismessi dalle F.A./CC." di SMD IV Reparto Logistica e Infrastrutture.	
Apd. 9	Let. M_D E0012000 REG2017 0093898 in data 12 maggio 2017 "Disposizioni sull'attuazione della permuta in ambito F.A." di SME-UG CRA "E.I."	
Apd. 10	Linee Guida dello SME sull'approvazione del fuori uso di materiale con valore superiore a € 500.000.	

STRALCIO DEL D.LGVO 15 MARZO 2010, N. 66 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE" (COM)

Art. 310 Cessione di beni mobili a titolo oneroso

- 1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze Armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185.*
- 2. L'alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.*
- 3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permuta o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.*
- 4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, dal co. 4 dell'articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.*

Art. 311 Cessione di beni mobili a titolo gratuito (aggiornato con D.L. 24 aprile 2017, n. 50)

- 1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:*
 - a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;*
 - b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri;*
 - b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.*
- 2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al co. 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.*
- 3. I materiali delle Forze Armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all'estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di*

Segue appendice 1 all'Allegato Y

materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.

4. Con il decreto del Ministro della difesa di cui al co. 1 dell'articolo 310, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal co. 2, alle cessioni di cui al co. 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 312 Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali (aggiornato con D.Lgvo. 24 feb. 2012 n. 20 e D.L. 28 dic. 2012 n. 227).

1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza Armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze Armate e alle Forze di Polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:

a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi;

b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.

Art. 313 Dismissione di beni culturali del Ministero della difesa

1. Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

NOTA: per l'art. 12, co. 3, del d.Lgvo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 230.

Art. 545 Permute (aggiornato con D.Lgvo 31 dicembre 2012, n. 248)

1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

2. Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione

Segue appendice 1 all'Allegato Y

delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Art. 2186 Validità ed efficacia degli atti emanati. Salvaguardia dei diritti quesiti (aggiornato con D.L. 20 giugno 2023, n. 75)

1. *Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:*
 - a) *restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;*
 - b) *sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;*
 - c) *le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.*
- 2 *I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni⁵⁹⁷, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti, degli Stati maggiori di Forza Armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.*

⁵⁹⁷ In base all'art.2186 del COM continua a trovare applicazione l'SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. 2007-D.M. 20 dicembre 2006 e aggiornata con D.M. 12 ottobre 2012.

Segue appendice 1 all'Allegato Y

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

STRALCIO DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90

**"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO MILITARE" (TUOM)**

Art. 417. Dichiarazione di fuori servizio dei materiali

1. *Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, se il fuori servizio degli stessi non è disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorché efficienti, da porre fuori servizio.*
2. *La proposta è inoltrata alla competente Autorità Logistica Centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo 446, co. 4, da apposito organo tecnico.*
3. *Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'Autorità Logistica Centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere:*
 - a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;*
 - b) trasformati;*
 - c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, se l'amministrazione non dispone di mezzi e strumenti idonei;*
 - d) permutati;*
 - e) distrutti o smaltiti.*
4. *Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale è indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.*

Art. 418. Dichiarazione di fuori uso dei materiali

1. *La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetustà o usura, è proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.*
2. *L'autorità da cui dipende il proponente trasmette la proposta a una apposita Commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.*
3. *Le istruzioni di cui all'articolo 446, co. 4, indicano l'autorità cui spetta la nomina della commissione, il numero e i requisiti dei componenti, nonché le modalità per l'assolvimento dei compiti a essa demandati.*
4. *La commissione ha le seguenti competenze:*
 - a) constatare se i materiali siano effettivamente non più idonei a ulteriore servizio;*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

b) accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorità competente il fatto, se si ritiene che l'inidoneità derivi da incuria o da uso irregolare;

c) accertare la riparabilità dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalità e nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo 446, co. 4, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso, se non riparabili;

d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo 446, co. 4 il ricambio dei materiali;

e) indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.

5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, se non diversamente disposto, è sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorità di cui all'articolo 453. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 417, co. 4. Se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.

6. Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non è assunto in carico ed è eliminato ovvero distrutto.

Art. 419. Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso

1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'Autorità Logistica Centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il prezzo di vendita è fissato tenendo conto di quello di mercato. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.

2. Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti è rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.

3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati è corredato dei seguenti documenti:

a) verbale di consegna;

b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta;

c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.

4. Se l'alienazione di materiale fuori uso deve essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o se sussistono particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione può prevedere un unico

Segue appendice 2 all'Allegato Y

procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento è decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.

Art. 420. Cessione dei materiali

- 1. I materiali possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente Autorità Logistica Centrale in cui sono determinate le modalità dei prezzi di cessione, tenendo conto dei prezzi di mercato, nonché delle speciali norme vigenti in materia per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.*
- 2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato è consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.*
- 3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, e a privati è consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamità o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali può essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.*
- 4. La cessione è, altresì, consentita allorché ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze Armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente Autorità Logistica Centrale.*
- 5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze Armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, se ciò non risulta possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente.*
- 6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.*

Art. 421. Alienazioni in economia

- 1. La vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento può essere eseguita in economia:*
 - a) fino all'importo di € 50.000,00, da parte degli organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente Autorità Logistica Centrale per importi superiori a € 10.000;*
 - b) per importi superiori a € 50.000,00 da parte dei centri di responsabilità;*
 - c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero o da parte delle Direzioni o Centri di Intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione della competente Autorità Logistica Centrale per importi superiori a € 10.000,00.*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

- 2. La procedura di alienazione è effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.*
- 3. Ai fini della determinazione degli importi di cui al co. 1, tenuto conto all'entità del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato.*
- 4. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.*
- 5. Nel caso di infruttuosità delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se si tratta di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.*

Art. 422. Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze Armate e procedimento di alienazione

- 1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione della difesa può alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'articolo 424.*
- 2. Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo 424 sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*
- 3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza Armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 424, i mezzi e i materiali esuberanti o, comunque non più rispondenti alle esigenze della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo a essa connesso.*
- 4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al co. 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della Legge 9 luglio 1990, n. 185.*
- 5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze Armate o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilità di alienare il materiale ai sensi dell'art. 310, co. 2 del codice, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti già stipulati con le imprese acquirenti.*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

- 6. Salvo il caso di cui al co. 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze Armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.*
- 7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al co. 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.*
- 8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Se l'alienazione consiste nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze Armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita richiesta. In caso di infruttuosità delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base.*
- 9. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 423 si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e dell'articolo 423, siano già stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente.*
- 10. I mezzi e i materiali di cui al co. 1, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, se ne risulta non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle località in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza Armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze Armate estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.*
- 11. In tutte le procedure di cui al presente articolo nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei prezzi di mercato, ove esistenti.*

Art. 423. Cessione a musei

- 1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'articolo 424 è consentita per un limitato numero di esemplari e a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni è fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

Art. 424. Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze Armate

1. ESERCITO ITALIANO:

a) Settore TRASPORTI E MATERIALI

Fattispecie	Tipologia
Veicoli ruotati	- Furgoni - Autobus - Autovetture - Autovetture da ricognizione - Autocarri - Ambulanze - Rimorchi - Veicoli multiruolo - Ricambi relativi alle varie tipologie - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo - Carburanti, lubrificanti e derivati - Vernici in genere e diluenti
Veicoli da combattimento	- Carri armati, veicoli cingolati/blindati e derivati, esuberanti - e/o di vecchio tipo - Ricambi relativi alle varie tipologie - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Mezzi del Genio	- Apripista ruotati - Apripista cingolati - Autobetoniere - Macchine movimento terra - Battelli pneumatici - Motori fuoribordo (varie potenze) - Ponti classe 60 (rottami) - Ponti Krupp Man (rottami) - Ponti Bailey - Autoribaltabili (medi e pesanti) - Autocarri da ponte - Rimorchi per complessi Genio - Materiale di rafforzamento - Ricambi relativi alle varie tipologie - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Materiali delle Trasmissioni	- Multiplex MX6/151 - Stazioni radio varie tipologie - Centralini campali - Centrali telefoniche - Telefoni campali EE-8 - Gruppi elettrogeno GE-9/490 - Stendifilo a motore RL-26 - Banco prova (RH-5/2, RH-6/1000) - Serie stendimento linee volanti normali - Lanterne/Torçe - Scatole distribuzione - Raddrizzatori di corrente SERTI 30V-15A - Comando a distanza TLC-2/VRC - Stazioni radio RH 4/212 - Stazioni radio RV 2/11 - Stazioni radio RV 3/13/P Stazioni radio RV 4/13/V - Stazioni radio RV 2/400 - RH6/100054VEOT - Ponti Radio vari tipi - Cavo CX 1065/4 - Cavo telefonico 26 coppie - Cordoncino telefonico - Carica batteria - Ricambi vari - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo - Multiplex telefonico campale MX 5/155 - Ponte radio PR5/191 (terminale e ripetitore) - Gruppo elettrogeno GE 5/205 - Gruppo elettrogeno GE 9/AC-5 Kw MUZZI - Materiali gruppi elettrogeni esuberanti di vecchio tipo - Materiali infrastrutturali esuberanti di vecchio tipo
Armamento leggero	- Pistole - Pistole mitragliatrici - Fucili automatici e semiautomatici - Mitragliatrice leggera cal. 7,62 - Mitragliatrice pesante cal. 12,7 - Mortai da 81 mm. - Sistemi d'arma a media gittata (Milan) - Sistemi d'arma. a lunga gittata (Tow) - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Artiglieria Terrestre: Contraerea:	- Semovente M/109L - Obice 105/14 - Sistema DRONE AN/USA-501 Ricambi vari - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo - SIDAM 25 mm. - SIDAM VTM - STINGER THT - Ricambi vari - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Materiali NBC	- Maschere M59 complete di borse - Filtro per M59 - Corredi complementari NBC di vecchia generazione e componenti sfusi - Apparat per la rilevazione chimica e cassette di rilevazione biologica M65 - Pacchetti M75 bonificanti e rilevatori individuali di aggressivi chimici M72 - Intensimetri tattici R54B e di decontaminazione RA141B - Complessi filtranti di vario tipo - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Mezzi della Cavalleria dell'Aria	- Velivolo SM/1019 - Elicottero AB 204 - Elicottero Ch 47C - Elicottero A 109 - Elicottero AB 206 - Elicottero AB 205 - Motori di elicotteri di vario tipo - Ricambi vari - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

b) Settore Commissariato e Sanità

Fattispecie	Tipologia
Casermaggio	- Materiale per posto letto truppa vecchio tipo Materiali per - servizi generali di caserma Materiali per refettorio e da cucina vecchio tipo - Materassi e guanciali di lana esuberanti e di vecchio tipo - Effetti letterecchi di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65
Vestiaro ed equipaggiamento	- Coperte da campo di vecchio tipo - Accessori per uniforme vecchio tipo - Sacchi e custodie di vecchio tipo - Materiali di attendamento vecchio tipo Materiali sci - alpinismo vecchio tipo - Vestiario ordinario e calzature di vecchio tipo - Serie lavoro vecchio tipo - Materie prime varie per equipaggiamenti vecchio tipo - Borracce, reticelle per elmetto, occhiali vecchio tipo, bidoni - Sacchi riparazione calzature e vestiario - Borse per denaro/borse varie - Materiali d'igiene - Teli mimetici
Mezzi mobili campali	- Cucine rotabili da campo vecchio tipo - Accessori per cucine rotabili di vecchio tipo
Materiali sanitari	- Apparecchiature esuberanti e di vecchio tipo - Bombole esuberanti e di vecchio tipo - Materiali ed utensili vari di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65

Art. 425. Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali

- 1. Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla Legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell'articolo 312 del codice.*
- 2. Nell'ambito dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualità, quantità, denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla Legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 312 del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione.*
- 3. Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza Armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al co. 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto.*
- 4. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di stato maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del co. 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano.*
- 5. Con il provvedimento di cui al co. 4 il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di priorità.*
- 6. I mezzi e i materiali per i quali è autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza Armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

località in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilità tiene luogo della dichiarazione di fuori uso.

- 7. All'atto della cessione è redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario.*
- 8. La dichiarazione di cedibilità di cui al co. 6 e il verbale di consegna di cui al co. 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.*

Art. 426. Prestito di materiali a terzi

- 1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a enti pubblici, e a privati è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità Logistica Centrale competente.*
- 2. Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamità, di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito è autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'Autorità Logistica Centrale.*
- 3. Il prestito di materiali è effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il prestito di materiali è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali è stato richiesto; il periodo può essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al co. 2, è commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali può essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.*
- 4. Se non sono previste dalle istruzioni, di cui all'articolo 446, co. 4 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedono che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'Autorità Logistica Centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:*
 - a) le modalità e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonché le conseguenti operazioni contabili;*
 - b) la misura del compenso, le modalità e la data del relativo pagamento, se il prestito è a titolo oneroso;*
 - c) la forma e l'entità della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.*

Art. 427. Cessioni e prestiti a Forze Armate estere

- 1. Le cessioni e i prestiti di materiali nonché le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze Armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 447 Definizioni

1. *Ai fini del presente titolo si intende:*

- a) per Alto comando, comando di organo intermedio, comando di grande unità autonoma: i comandi periferici di vertice di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative con competenza territoriale, operanti in Italia o all'estero, con a capo alti comandanti rivestenti il grado di ufficiali generali o ammiragli;*
- b) per autorità logistica centrale: il competente Ispettorato o Comando logistico di Forza armata, nonché per l'Arma dei carabinieri l'organismo individuato dal comando generale;*
- c) per ente: l'organismo di Forza armata o interforze, che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile;*
- d) per distaccamento: l'organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali ma che dipende, per la somministrazione dei fondi in contabilità speciale e per la resa della relativa contabilità, da un ente il quale inserisce tale contabilità nel proprio rendiconto;*
- e) per reparto: l'unità organica facente parte di un organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di bilancio e di materiali nell'ambito dell'attività amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende;*
- f) per contingente: l'organismo costituito all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, che può configurarsi quale ente o distaccamento oppure avvalersi di una Direzione o Centro di Intendenza all'uopo costituiti;*
- g) per centri contrattuali o stipendiali: gli organismi che, in relazione alle esigenze di Forza armata o interforze e alla corrispondente configurazione ordinativa, assolvono, ove costituiti, a funzioni contrattuali o stipendiali, avvalendosi di personale, strutture e mezzi già esistenti, anche per esigenze di più organismi;*
- h) per centro funzionale: l'organismo che, in relazione alle particolari configurazioni di Forza armata o interforze e alle rispettive esigenze logistiche, espleta, ove costituito, funzioni tecniche, logistiche e amministrative, a livello centrale o periferico;*
- i) per Direzione di Intendenza o Centro di Intendenza: gli organismi, nella configurazione rispettivamente di ente o distaccamento, che possono essere costituiti, con personale, strutture e mezzi già esistenti, per il supporto delle unità operative, dei contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche, alle dirette dipendenze dei comandanti delle unità e dei contingenti stessi;*
- l) per organismo di protezione sociale: la struttura di Forza armata o interforze che, ancorché priva di autonomia amministrativa, svolge attività in materia di benessere del*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

personale in servizio e di quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del congedo e dei loro familiari;

m) per comandante: il comandante di una unità organica, il direttore di un servizio tecnico o logistico, il capo o direttore di un ufficio o di altro istituto di Forza armata o interforze che ha l'amministrazione del personale e dei materiali;

n) per Direttore di Intendenza o Direttore del Centro di Intendenza: l'Ufficiale posto a capo della Direzione di Intendenza o del Centro di Intendenza che esercita il potere di spesa e le correlate potestà autorizzatorie anche nei confronti delle unità operative minori amministrativamente dipendenti dalla grande unità o dal contingente, prive di una propria Direzione o Centro di Intendenza, nonché di organismi o complesso di organismi. La carica di Direttore è ricoperta nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica Militare da Ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato; nell'Arma dei Carabinieri da Ufficiali del comparto amministrativo;

o) per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in:

- 1) materiali in duplice uso, quando il materiale non è specificatamente militare;*
- 2) materiali specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze Armate ovvero a Forze di Polizia e solo eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, al riguardo abilitati; la custodia deve risultare da prova scritta;*

p) per autonomia amministrativa ai fini amministrativi e contabili: la potestà di spesa attribuita a un organismo in relazione alle risorse poste a sua disposizione.

2. Ai fini amministrativi e contabili, gli organismi di cui al comma 1:

- a) quelli di cui alle lettere c), d), g) e i), sono sempre dotati di autonomia amministrativa;*
- b) quelli di cui alle lettere a) e f), possono essere dotati di autonomia amministrativa;*
- c) quelli di cui alla lettera h), sono dotati di autonoma capacità negoziale e di competenza ad assumere impegni di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati e si avvalgono, per la gestione dei fondi e dei materiali, di organismi dotati di autonomia amministrativa;*
- d) quelli di cui alla lettera e), sono privi di autonomia amministrativa.*

CAPO III

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 452 Accertamento del danno

- 1. Allorché si verificano mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.

- 2. Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entità del danno e le eventuali responsabilità.*
- 3. L'inchiesta amministrativa è svolta:*
 - a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorché l'entità del danno non superi l'importo di euro 50.000,00;*
 - b) da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, sia di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorché l'entità del danno superi l'importo di euro 50.000,00.*
- 4. L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entità dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo.*
- 5. Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50.000,00, trasmette un esemplare della relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all'autorità superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell'articolo 453.*
- 6. Se la responsabilità può estendersi al comandante, oppure non è possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorità gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possibilità di un coinvolgimento anche di tali autorità, gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorità gerarchicamente sovraordinata. L'autorità alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha provveduto il comandante.*
- 7. Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorità di cui all'articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l'autorità giudiziaria.*
- 8. Il procedimento di cui ai precedenti commi non si applica nei seguenti casi:*
 - a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;*
 - b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;*
 - c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;*
 - d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

9. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 453, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.

Art. 453 Autorità competenti per la determinazione della responsabilità

1. Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato:

- a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non supera l'importo di euro 50.000,00;*
- b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l'importo di euro 500.000,00;*
- c) l'autorità centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00.*

2. Le autorità di cui al comma 1:

- a) dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;*
- b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;*
- c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.*

Capo VIII

Gestione dei materiali

Art. 515 Disposizioni generali sulla gestione dei materiali *(aggiornato con DPR 24 febbraio 2012, n. 40)*

1. La gestione logistica dei materiali è disciplinata dagli ordinamenti di Forza Armata o interforze, anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato "sistema SEC", secondo istruzioni unitarie adottate con le modalità di cui all'articolo 446, comma 4. Essa comprende le funzioni:

- a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione;*
- b) del controllo dei consumi e delle giacenze;*
- c) del controllo sull'utilizzazione;*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

d) della codificazione;

e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche;

f) del fuori uso per inefficienza e vetustà.

2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attività attinenti alle funzioni strumentali e alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende:

a) la contabilità relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti;

b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) e alla variazione del loro valore;

c) l'attività istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso;

d) la tenuta delle contabilità a quantità e a valore;

e) la tenuta delle contabilità delle scorte in locazione;

f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'Amministrazione.

3. In relazione agli ordinamenti e alle esigenze di Forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.

Art. 520. Classificazione e codificazione dei materiali *(aggiornato con DPR 24 febbraio 2012, n. 40)*

1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in:

a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti a esigenze di impiego;

b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso;

c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non più rispondenti a esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche o economiche, ancorché efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare;

d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non più efficienti, i cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.

2. Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale e i tempi minimi di utilizzabilità presunta.

Segue appendice 2 all'Allegato Y

3. *Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo se non è stata dichiarata alcuna responsabilità e, se vi è stata denuncia alla procura regionale presso la Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si è concluso.*
4. *OMISSIS*
5. *Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, è disposta dalle autorità di cui all'articolo 453, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore.*
6. *Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile è effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorità competente di cui al citato articolo 453, comma 1.*
7. *I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, a eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilità giudiziale.*
8. *Nei documenti contabili ciascun materiale è descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario di inventario, nonché con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012:*
 - a. *è indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto;*
 - b. *i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data;*
 - c. *i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori;*
 - d. *i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci 'attrezzature e macchinari per altri usi specifici e 'altri beni mobili e arredi per uso specifico, nonché alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, co. 6;*
 - e. *per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, è utilizzato il metodo contabile 'primo entrato, primo uscito (F.I.F.O. - first in first out), di cui all'[articolo 2426, primo comma, numero 10\), del codice civile](#);*
 - f. *il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non è possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti*

Segue appendice 2 all'Allegato Y

negoziali, né dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze Armate estere o da agenzie della NATO.

9. *OMISSIS*

10. *OMISSIS*

11. *OMISSIS*

Art. 534. Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali *(aggiornato con DPR 24 febbraio 2012, n. 40)*

1. *Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo:*

a) ne dà immediata comunicazione all'organo superiore e al competente organo del servizio veterinario;

b) chiede l'intervento dell'ufficiale veterinario per l'esecuzione dell'esame necroscopico, se il decesso non è avvenuto a seguito di malattia per la quale è già stata accertata la diagnosi;

c) procede all'accertamento di eventuali responsabilità secondo le disposizioni di cui al capo III.

2. *Gli animali non più idonei a continuare il servizio sono riformati con deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'organismo, composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. A seguito della deliberazione di riforma, l'Autorità Logistica Centrale concede l'autorizzazione per:*

a) la vendita secondo le disposizioni di cui all'articolo 421;

b) la cessione gratuita, secondo le modalità definite nelle istruzioni di cui all'articolo 446, co. 4.

3. *La cessione gratuita è effettuata a favore di:*

a) enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) privati cittadini che ne facciano richiesta;

c) università per le esigenze delle facoltà di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.

4. *Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, può, su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1.*

5. *Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza Armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all'articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di Polizia, da organizzazioni di pubblica utilità e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza Armata.*

Art. 537. Cessione di cavalli ai militari

1. *L'Amministrazione può cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprietà, con le modalità stabilite dalla competente autorità logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all'articolo 536 e dal militare acquirente.*
2. *I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'Amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza Armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorità logistica centrale.*
3. *Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, è effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.*
4. *I militari che hanno acquistato cavalli dall'Amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.*
5. *Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'Amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente Autorità Logistica Centrale. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'Amministrazione può acquistare il cavallo se il militare proprietario del quadrupede accetta il prezzo fissato da un'apposita commissione.*
6. *Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'Amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalità fissate dall'autorità logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio è subordinata all'accertamento dell'idoneità tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.*

Art. 569. condizioni delle permuta

1. *(comma abrogato da DPR 24 febbraio 2012, n. 40).*

Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'art. 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:

- a) *è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria;*
- b) *nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.*

**SGD-G-012 "ISTRUZIONI TECNICO-APPLICATIVE DEL NUOVO
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ" ED. 2007-DM
20 DIC. 2006 emendato con DM del 12 ottobre 2012.**

CAPO IX. GESTIONE DEI MATERIALI

13. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI

1. *I materiali, in relazione all'efficienza ed alla idoneità all'uso, si distinguono in materiali impiegabili e materiali non più impiegabili.*
2. *I materiali impiegabili sono quelli di cui all'articolo 520, comma 1, lettera a) del testo unico e, a loro volta, si distinguono in materiali nuovi e materiali usati; essi possono essere in stato di efficienza od idoneità all'uso oppure in stato di inefficienza o di non idoneità temporale all'uso quando siano, in ogni caso, riparabili. La riparabilità può essere valutata sotto il profilo della possibilità tecnica di ripristino in efficienza e, allo stesso tempo, sotto il profilo della convenienza economica della riparazione. A tal riguardo, può risultare non economicamente conveniente quando il prezzo o il costo di riparazione sia superiore al 50% del valore attualizzato del bene stesso. Resta salva la facoltà di disporre ugualmente la riparazione, in base ad una valutazione complessiva dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, con provvedimento adeguatamente motivato.*
3. *I materiali non più impiegabili si distinguono in materiali fuori servizio e materiali fuori uso. I materiali fuori servizio sono quelli di cui all'articolo 520, comma 1, lettera c) del testo unico, avuto riguardo delle particolari caratteristiche d'impiego cui sono abitualmente destinati; la gestione e la dismissione di essi deve avvenire in osservanza delle norme vigenti in materia di alienazione dei materiali non più rispondenti all'esigenza dell'amministrazione ed in esecuzione di specifiche disposizioni emanate dall'autorità logistica centrale.*
4. *I materiali fuori uso sono quelli di cui all'articolo 520, comma 1, lettera d) del testo unico; la gestione e la dismissione di essi deve avvenire in osservanza delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di disciplina dei rifiuti ed in esecuzione di specifiche disposizioni emanate dall'autorità logistica centrale.*
5. *Costituiscono materiali di facile consumo, ai sensi dell'articolo 520, comma 1, lettera b) del testo unico, i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso. Tali materiali, fermo rimanendo le disposizioni emanate al riguardo dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze, sono annotati su appositi registri conformi al modello n. 13/M in allegato.*
L'autorità logistica centrale ovvero il competente organo centrale, potrà emanare specifiche disposizioni per alcune categorie di materiali che, pur avendo i requisiti dei materiali di facile consumo, formino oggetto di approvvigionamenti accentrati o siano, comunque, destinati al rifornimento di magazzini con contabilità giudiziale o concorrano alla formazione delle scorte.

Segue appendice 3 all'Allegato Y

6. *I programmi informatici, le pubblicazioni di carattere tecnico e logistico, le licenze di uso commerciale e/o le opere frutto di ingegno, sia su supporto cartaceo che informatico, i libri, i supporti audio e video digitali ottici e magnetici non sono assunti in carico sulla dislocazione amministrativa, bensì su di appositi registri conformi al modello n. 13/M, che ne attestino l'inserimento nella specifica categoria dei beni di facile consumo dello Stato con la denominazione commerciale e la identificazione commerciale/industriale, senza che il consegnatario emetta alcun ordine di carico.*
7. *I periodi minimi di durata di ogni materiale vengono definiti dall'organo logistico centrale che:*
 - a) *stabilisce, per i sistemi d'arma, i mezzi, i complessivi e gli equipaggiamenti, il ciclo di vita di ciascun articolo valutando e considerando la natura dei beni, le caratteristiche oggettive di durata, la destinazione finale, la capacità di subire aggiornamenti, ovvero la velocità di obsolescenza tecnologica, la paritetica categoria merceologica, le disposizioni vigenti in materia di ammortamento dei beni (ove previsto per le singole categorie);*
 - b) *fissa le tabelle dei materiali in dotazione agli organismi;*
 - c) *indica i livelli di scorta di materiale da assicurare e garantire presso i magazzini di Forza armata, autorizzando, ove lo esigano motivi di natura militare, logistica o tecnica, la costituzione di scorte intangibili, tecniche, di servizio o di funzionamento.*
8. *La competente autorità logistica centrale di Forza armata, di concerto con il competente organo centrale interforze, stabilisce quando gli ammanchi di materiale, ai sensi dell'articolo 520, comma 3, del testo unico siano imputabili a calo naturale e/o a ragioni tecniche, ed emana specifiche disposizioni circa il relativo scarico contabile. Nei casi di perdite, deficienze e deterioramenti di materiali che si verificano, per cause naturali (sia ambientali che legate alla natura chimico-fisica del bene) o per motivi tecnici (di conduzione impianti, di funzionamento, ecc.) viene redatto apposito verbale di constatazione in cui devono essere:*
 - a) *citare le eventuali fonti normative di riferimento specifiche;*
 - b) *circostanziare le cause che hanno originato la perdita, la deficienza, il deterioramento o il calo del materiale;*
 - c) *indicare gli estremi di nomenclatura, l'unità di misura e la quantità da scaricare;*
 - d) *esplicitare la non imputabilità dell'ammanto a responsabilità di alcun agente o gestore del materiale.*
9. *I cataloghi di cui all'articolo 520, comma 8, del testo unico (Allegato modello 15/M) sono diramati dall'autorità logistica di Forza armata. I materiali sono individuati in maniera univoca secondo quanto previsto dal "sistema di codificazione unificata militare" (CUM), nel rispetto delle direttive impartite dagli organismi di codificazione centrale e/o della rispettiva Forza armata. Ai fini della rendicontazione patrimoniale viene inoltre associato il relativo codice SEC di riferimento. Ciascun articolo dovrà essere identificato da:*

Segue appendice 3 all'Allegato Y

- a) *numero di codificazione unificato (NUC), ovvero un numero di codificazione transitorio da adottare in attesa della codificazione definitiva o nei casi previsti. Il numero di codificazione è strutturato in classe, codice di nazionalità e numero di identificazione nazionale articolato su 13 cifre secondo le disposizioni emanate dagli organi di codificazione centrale e/o di Forza armata;*
- b) *denominazione ufficiale;*
- c) *unità di misura;*
- d) *prezzo unitario di acquisto (a far data dal 1° gennaio 2011).*

Nel caso di acquisizioni in uso, a titolo oneroso o gratuito, di materiali non di proprietà dell'amministrazione, il valore da tenere in evidenza è quello indicato nell'atto negoziale eventualmente stipulato ovvero quello determinato da commissione all'uopo nominata. Il controllo sulla codificazione transitoria dei materiali è attribuito alla competente autorità logistica centrale.

10. L'integrazione del NUC o del numero transitorio di codificazione con altri codici potrà essere disposta su determinazione dell'organo competente a qualsiasi livello, sino a quello di capo gestione patrimoniale. L'identificazione del materiale è sempre obbligatoria qualora si tratti di:

- a) *materiale definito "pericoloso" dalle norme nazionali, internazionali e da accordi o protocolli stipulati in ambito ONU, NATO e UE, anche in relazione alle operazioni di stoccaggio, conservazione, movimentazione, caricamento e scaricamento su vettori di qualsiasi genere;*
- b) *materiale definito "rifiuto" in base alla normativa ambientale vigente ovvero materiale che, in conseguenza dell'uso e dell'impiego fattone, viene qualificato come "rifiuto" e viene avviato alla successiva fase di recupero o di smaltimento.*

11. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, il fuori servizio dei materiali è disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta. Ove non sia disposto dal competente organo centrale, i materiali, i mezzi e gli equipaggiamenti che non sono ritenuti più idonei, ancorché efficienti, ovvero non ulteriormente impiegabili per i fini istituzionali, formano oggetto di specifica proposta di dichiarazione di "fuori servizio", da presentarsi a cura degli organismi che hanno la gestione logistica degli stessi materiali, nella quale sono rappresentati all'autorità logistica centrale le ragioni di natura tecnica o logistica che ne determinano la necessità di dismissione e di successiva alienazione. La suddetta proposta, redatta dal capo della gestione patrimoniale dell'organismo, deve contenere l'elenco dei beni da dismettere (NUC, unità di misura, quantità, prezzo unitario e totale), e deve indicare nel dettaglio le ragioni che ne abbiano generato il fuori servizio, supportate dal parere di apposita commissione ovvero, per i materiali di elevata complessità o particolare natura chimico-fisica, di un tecnico specializzato. L'autorità logistica centrale dispone, con provvedimento motivato, il "fuori servizio" dei materiali, mezzi ed equipaggiamenti e, nel contempo, ne stabilisce:

Segue appendice 3 all'Allegato Y

- a) *la cessione o il prestito, a titolo oneroso o a titolo gratuito, secondo le modalità dettate nei successivi paragrafi 16 e 17, in favore, prioritariamente, di altre Forze armate, nazionali o di altri Paesi che ne abbiano fatta richiesta, di organizzazioni di protezione civile e di volontariato, nazionali e/o internazionali, ovvero di agenzie, aziende, istituti, associazioni o soggetti privati che ne abbiano dichiarato l'interesse in relazione ad attività di studio, sviluppo, ricerca e divulgazione connesse con le Forze armate. L'autorità logistica centrale indica lo stato in cui deve essere ceduto o prestato il materiale e, di conseguenza, indica le eventuali operazioni di demilitarizzazione degli stessi;*
- b) *la permuta, a favore di agenzie, aziende, istituti, associazioni o soggetti privati, in quanto parti interessate in programmi di potenziamento, di esercizio e/o mantenimento;*
- c) *la trasformazione, attraverso la retrocessione a stabilimenti militari o organismi di manutenzione, pubblici o privati, che provvedono alle lavorazioni di modifica, adeguamento e ammodernamento;*
- d) *la nuova destinazione d'impiego per finalità diverse da quelle originarie;*
- e) *la vendita, secondo le modalità dettate nel successivo paragrafo 16, nello stato in cui si trovano oppure previa demolizione e/o demilitarizzazione. Tali attività, qualora richiedano l'intervento di strumenti e mezzi non disponibili nell'ambito dell'amministrazione, possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, decurtandone i relativi oneri di esecuzione dall'importo contrattuale;*
- f) *la distruzione o lo smaltimento, in ottemperanza delle norme vigenti negli specifici settori, avuto riguardo della diversa natura e tipologia del bene.*

14. MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE

1. *Il materiale a qualsiasi titolo movimentato deve essere corredato di un documento di trasporto indicante: NUC, denominazione del materiale trasportato, valore, dati relativi all'ingombro, numero di colli e tipologia di vettore utilizzato. Il documento di trasporto dovrà essere firmato dai responsabili del materiale dell'ente mittente che hanno presenziato alla chiusura dei colli e, all'arrivo, dovrà essere controfirmato per accettazione dai responsabili dei materiali dell'ente destinatario o comunque dal personale all'uopo incaricato dai responsabili.*

15. DICHIARAZIONE DI FUORI USO

1. *I materiali che risultino inefficienti o siano ritenuti non più idonei ad ulteriore impiego per motivi di vetustà o di usura, ovvero i materiali che versino in stato di inefficienza e la cui riparazione, comportando una spesa superiore al 50% del prezzo unitario, aggiornato, può risultare non economicamente conveniente, sono proposti per la dichiarazione di fuori uso dall'agente contabile che ne detiene il carico. Il capo della gestione patrimoniale valuta la proposta e ne verifica la completezza con riferimento all'elenco dei beni da dismettere (il quale deve riportare NUC, targa o matricola,*

Segue appendice 3 all'Allegato Y

telaio, unità di misura, quantità, prezzo unitario e totale) ed alle motivazioni espresse dal servizio tecnico utilizzatore del bene. Successivamente, sottopone al capo del servizio amministrativo la proposta di fuori uso da lui controfirmata, per la successiva valutazione da parte della Commissione tecnica di accertamento. Tale commissione, costituita in via permanente o nominata di volta in volta dall'autorità di cui all'articolo 8, co. 1 del regolamento, è di norma composta da un presidente (ufficiale) e due membri (ufficiali e/o marescialli e/o civili di categoria non inferiore a "C") il cui bagaglio di esperienza professionale e di cultura militare consenta di effettuare una valutazione tecnica dei materiali da dismettere. L'esercizio delle funzioni attribuite alla predetta commissione è incompatibile con l'incarico di capo del servizio amministrativo, capo della gestione patrimoniale e consegnatario.

- 2. Diversamente, nel caso in cui occorra dichiarare fuori uso materiali di elevata complessità, di particolare natura chimico-fisica e/o peculiarità, il compito di attestare le condizioni d'uso dei beni proposti per il fuori uso, ovvero di indicarne la possibilità e la convenienza tecnico economica di riparazione, la possibilità d'impiego futuro ed ogni altra informazione di natura prettamente tecnica di ausilio ai fini della determinazione finale può essere affidato dal comandante dell'organismo, su proposta del capo del servizio amministrativo, ad un tecnico specializzato o, se del caso, ad una o più commissioni specializzate (composte da personale interno all'amministrazione e/o, eventualmente, da un consulente esterno).*
- 3. L'organo tecnico di accertamento provvede:*
 - a) alla constatazione dello stato d'uso dei materiali, al fine di valutarne l'effettiva non idoneità al servizio;*
 - b) all'accertamento delle cause di inidoneità, in particolare verificando che essa non derivi da incuria o uso irregolare, nel qual caso provvede a segnalarlo all'autorità competente;*
 - c) ad indicare l'eventuale riparabilità di parti o componenti recuperabili, tenendo conto di quanto eventualmente contenuto nella relazione tecnica di inefficienza;*
 - d) a dichiarare il fuori uso dei materiali che risultino tecnicamente e/o economicamente non riparabili ovvero il fuori uso dei materiali che, secondo le disposizioni logistiche di Forza Armata, non debbono essere riparati;*
 - e) ad indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalla eventuale demolizione, disfacimento ed alienazione, dei beni dichiarati fuori uso.*

Definite le possibili, ulteriori destinazioni dei materiali sottoposti al proprio parere, l'organo tecnico di accertamento esprime le proprie determinazioni secondo quanto stabilito all'articolo 56, co. 4 del regolamento, ricorrendo, ove necessario, anche all'acquisizione di atti o di immagini (fotografiche o in formato elettronico) in grado di indicare l'esatto stato d'uso dei materiali e proponendo per quelli riparabili la segnalazione agli organi logistici competenti. La proposta, corredata da pareri ed eventuali altri atti probatori, viene rinviata, entro 30 giorni, dall'organo tecnico di

Segue appendice 3 all'Allegato Y

accertamento al capo della gestione patrimoniale che provvede a sottoporla, per via gerarchica, all'approvazione da parte dell'autorità competente.

4. *Le eventuali operazioni di smilitarizzazione, di demolizione o di disfacimento, sono disposte dall'Autorità Logistica Centrale e sono effettuate, di massima, prima della vendita dei beni. Le stesse sono fatte constatare da apposita verbalizzazione, compilata dal consegnatario, o suo delegato, e dal responsabile della gestione logistica dei materiali e sono approvate dal capo della gestione patrimoniale. Tali attività, qualora richiedano l'intervento di strumenti e mezzi non disponibili nell'ambito dell'amministrazione, possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, decurtandone i relativi oneri di esecuzione dall'importo contrattuale*
5. *Nel caso di distruzione o smaltimento di materiali, al termine delle operazioni, deve essere stilato un apposito verbale dal quale si evincano le voci distrutte/smaltite, le quantità di rottami/residui ricavati ed il loro valore commerciale o di mercato, nel caso di smaltimento.*

Tale documento è compilato e sottoscritto dal medesimo organo di accertamento tecnico che ne ha ipotizzato il recupero a seguito del disfacimento, e approvato dal comandante dell'ente.

Nel caso sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile è effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorità competente di cui all'articolo 453, co. 1 del testo unico.

6. *Il materiale ed i mezzi in attesa di esame tecnico, ovvero dopo che l'organo tecnico di accertamento ha espresso il proprio giudizio definitivo, devono essere separati dagli altri, identificati e marcati con sistemi di stampigliatura, cartellini, schede identificative, codici a barre ed altri. Ove possibile, essi devono essere conservati, in condizioni di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e per la tutela del territorio, in idonei locali, siti, aree, depositi, ecc.*
7. *La dichiarazione di fuori uso del materiale non più idoneo è approvata:*
 - a. *dal comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, quando l'importo della singola voce del materiale non supera € 50.000,00;*
 - b) *dall'alto comandante gerarchicamente superiore, ovvero da altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza Armata o interforze, sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, quando l'importo della singola voce del materiale non supera € 500.000,00;*
 - c) *dall'autorità centrale competente, nel caso di importo superiore.*

Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, salvo che non sia diversamente disposto, è sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorità di cui all'articolo 453, co. 1 del testo unico, indicata nel presente comma.

Segue appendice 3 all'Allegato Y

8. *Nel caso di programmi informatici, pubblicazioni di carattere tecnico e logistico, licenze di uso commerciale e/o opere dell'ingegno, l'Autorità Logistica Centrale emana un'apposita direttiva nella quale viene definita, fra le altre cose, la durata delle licenze; alla scadenza del predetto termine si può procedere:*
- a. ove previsto in fase di acquisizione, alla riconsegna in favore del titolare della licenza, ovvero di chi detiene il brevetto, in tal caso viene stilato un verbale di cessione i cui estremi sono da riportare nel succitato registro;*
 - b. alla distruzione del supporto sul quale essi sono conservati, facendone menzione in apposito verbale secondo le modalità stabilite dall'autorità logistica centrale.*

16. VENDITA – ALIENAZIONI

1. *Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 49 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora il fuori servizio dei materiali non sia disposto dall'organo centrale, l'alienazione degli stessi di cui all'articolo 419 del testo unico è eseguita nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente nonché delle disposizioni emanate dall'organo centrale.*

Ai sensi dell'articolo 421 del testo unico, la vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residui di lavorazione o da disfacimento, può essere eseguita in economia:

- a. fino all'importo di € 50.000,00, da parte degli organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente Autorità Logistica Centrale per importi superiori a € 10.000,00;*
 - b. per importi superiori a € 50.000,00 da parte dei centri di responsabilità;*
 - c. senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero o da parte delle Direzioni o Centri di Intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione della competente Autorità Logistica Centrale per importi superiori a € 10.000,00.*
2. *La procedura di alienazione è effettuata con l'acquisizione, in prima istanza, di almeno tre offerte e, in seconda istanza, di almeno un'offerta che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.*
3. *Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entità del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni nominate dal comandante dell'organismo sulla base del prezzo di acquisizione, del prezzo di inventario oppure di mercuriali pubblicati dalla camera di commercio competente per territorio, durata del ciclo di vita del materiale, stato d'uso e conservazione. A tal fine l'ente utilizzatore del bene produrrà un apposito verbale di consistenza e stima del materiale da alienare.*
4. *L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile ai sensi dell'articolo 419, co. 1 del testo unico, nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.*

Segue appendice 3 all'Allegato Y

5. *Nel caso di infruttuosità delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, qualora si tratti di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.*
6. *Qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, può darsi luogo ad una cessione ad organismi di protezione civile, di volontariato o ad amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta. Qualora sussista l'interesse di più organismi o amministrazioni sui medesimi materiali, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle istanze.*
7. *In caso di infruttuosità delle attività negoziali, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione mediante affidamento del servizio a ditta privata con imputazione della spesa al bilancio dello Stato. Per lo scarico contabile dei materiali alienati si osservano le indicazioni di cui all'articolo 419, co. 3 del testo unico.*

17. CESSIONI

1. *Le cessioni di materiali, previa autorizzazione dell'Autorità Logistica Centrale ovvero dello Stato Maggiore della Difesa per gli enti dell'area interforze, sono effettuate di massima a titolo oneroso o gratuito. Per la determinazione del prezzo di cessione si rimanda a quanto indicato nel para 16, punto 1) del Capo IX delle presenti istruzioni.*
2. *Per le cessioni ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, ed a privati si osservano le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 420 del testo unico.*
3. *Ai sensi dell'articolo 49 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cessione di materiali in favore di un museo pubblico o privato aperto al pubblico è consentita, anche a titolo gratuito, solo per un numero limitato di esemplari. All'atto della cessione i materiali d'armamento o comunque previsti dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185, debbono essere demilitarizzati preservando le configurazioni originali.*
4. *Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della Legge 4 agosto 2006, n. 247, i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla Legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione delle autorità logistiche centrali di Forza Armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze Armate e alle Forze di Polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Le cessioni dirette dei mezzi e materiali di cui sopra avvengono secondo le disposizioni e le modalità recate dal decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2006.*

Segue appendice 3 all'Allegato Y

Qualora le procedure di cessione di cui al presente comma non diano esiti positivi, per il materiale che risulti di nessun valore commerciale, con provvedimenti motivati del comandante dell'organismo, può essere disposto l'abbandono in loco del materiale.

- 5. L'autorizzazione alla cessione tra Forze Armate viene concessa, caso per caso, o a carattere permanente dall'Autorità Logistica Centrale che ne fissa le relative modalità. Nel caso di supporto di mezzi, materiali ed equipaggiamenti o servizi prestati in favore di altre Forze Armate, l'Autorità Logistica Centrale interessata può autorizzare il regolamento della cessione anche mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze e secondo le procedure vigenti in ambito Forza Armata.*
- 6. La cessione deve risultare da apposita documentazione nella quale sono evidenziati gli estremi :*
 - a. dell'autorizzazione alla cessione;*
 - b. del codice SEC, del numero di codificazione, stato d'uso, quantità e valore complessivo dei materiali da cedere, dell'esercizio finanziario di acquisizione del prezzo di acquisto, dell'aliquota di ammortamento riferita alla tipologia del bene da ammortizzare come ricavabile dalle tabelle riportate nelle relative circolari annuali del grande dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;*
 - c. dei dati identificativi del beneficiario;*
 - d. dell'avvenuto pagamento, ove la cessione non avvenga a titolo gratuito con quietanza di tesoreria o dichiarazione dell'autorità logistico centrale dell'avvenuta regolarizzazione mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze.*

Tale documentazione, debitamente sottoscritta dal beneficiario e dal capo della gestione patrimoniale, costituisce, unitamente alla ricevuta di pagamento, elemento giustificativo per il consegnatario per lo scarico dei materiali ceduti.

- 7. Le somme rimosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili, ai sensi dell'articolo 420, co. 6 del testo unico.*

18. PRESTITI

- 1. I prestiti di materiali a terzi, previa autorizzazione dell'Autorità Logistica Centrale ovvero dello Stato Maggiore della Difesa per gli enti dell'area interforze, possono essere effettuati:*
 - a. a titolo oneroso, per le esigenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati;*
 - b. a titolo gratuito, per le esigenze di comandi, enti, navi, distaccamenti, reparti e contingenti anche di altra Forza Armata, fatte salve determinazioni diverse che ne stabiliscano il titolo oneroso.*
- 2. Limitatamente ai prestiti nell'ambito della medesima Forza Armata, l'Autorità Logistica Centrale può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni ad altri organi di Forza Armata.*

Segue appendice 3 all'Allegato Y

3. *Per ragioni di interesse pubblico, previo parere degli Stati maggiori di Forza Armata, l'Autorità Logistica Centrale può autorizzare prestiti a titolo gratuito secondo le disposizioni vigenti in ambito Forza Armata a favore di:*
 - a. *istituti d'istruzione pubblici o privati i cui corsi di studio rivestano un particolare interesse per le Forze Armate;*
 - b. *terzi che eseguano studi, esperienze, servizi o attività, senza fini di lucro, che rientrano negli interessi della Forza Armata;*
 - c. *enti o associazioni, per esposizioni, mostre, eventi, manifestazioni commemorative d'interesse delle Forze Armate;*
 - d. *nei casi di cui all'articolo 426, co. 2 del testo unico.*
4. *L'autorizzazione ai prestiti di materiali tra Forze Armate viene concessa dall'Autorità Logistica Centrale che ne fissa le relative modalità esecutive. Nel caso di titolo oneroso, l'Autorità Logistica Centrale interessata, nel garantire la regolarizzazione di tale supporto, può autorizzare, sulla base delle decisioni dello Stato maggiore di Forza Armata, il ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze.*
5. *Il prestito deve risultare da apposita documentazione nella quale sono evidenziati gli estremi:*
 - a. *dell'autorizzazione;*
 - b. *del codice SEC, del numero di codificazione, stato d'uso, quantità e valore complessivo dei materiali da cedere, dell'esercizio finanziario di acquisizione del prezzo di acquisto, dell'aliquota di ammortamento riferita alla tipologia del bene da ammortizzare come ricavabile dalle tabelle riportate nelle relative circolari annuali del grande dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;*
 - c. *dei dati identificativi del beneficiario;*
 - d. *della durata del prestito;*
 - e. *degli estremi dell'eventuale garanzia o assicurazione stipulata dal beneficiario;*
 - f. *dell'avvenuto pagamento, ove il prestito non avvenga a titolo gratuito con quietanza di tesoreria, attestante il versamento da parte di terzi ovvero dichiarazione dell'autorità logistico centrale dell'avvenuta regolarizzazione mediante ricorso a strumenti di compensazione finanziaria in ambito interforze.*

Tale documentazione, debitamente sottoscritta dal beneficiario e dal capo della gestione patrimoniale, unitamente alla ricevuta di pagamento, deve essere tenuta in evidenza, a cura del consegnatario che ne prende nota negli appositi registri di cui al precedente paragrafo 10 delle presenti istruzioni.

19. CESSIONI E PRESTITI ESTERI

Segue appendice 3 all'Allegato Y

- 1. Il prestito, la cessione e le prestazioni tecnico logistiche a favore di Forze Armate estere o per conto delle stesse sono disciplinati dagli accordi internazionali stabiliti con il Paese o con l'organismo sovranazionale interessato e, per quanto da essi non disposto, dalla disciplina sopra riportata, ove compatibile. L'esecuzione dei predetti accordi avviene secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Logistica Centrale della Forza Armata interessata, ovvero dallo Stato Maggiore della Difesa per gli enti dell'area interforze.*

CAPO XIII. GESTIONE DEGLI ANIMALI

6. RIFORMA E FUORI SERVIZIO DEGLI ANIMALI

- 1. Nel caso di animali ritenuti non più idonei a continuare il servizio, il comandante dell'organismo nomina una commissione composta da tre ufficiali, di cui almeno uno del servizio veterinario militare, preposta a redigere un apposito verbale di riforma, contenente i dati identificativi degli animali, le cause della riforma ed il prezzo di stima. Il comandante dell'organismo invia la predetta deliberazione di riforma all'Autorità Logistica Centrale di Forza Armata o interforze che, nel rispetto della vigente normativa in materia, autorizzerà:*
 - a. la vendita degli animali secondo le disposizioni di cui al Libro II, Titolo 4°, Capo I del testo unico e al para 15, Capo IX, delle presenti istruzioni;*
 - b. la cessione a titolo gratuito.*
- 2. L'Autorità Logistica Centrale di Forza Armata o interforze, in relazione agli animali idonei a continuare il servizio, ma in soprannumero rispetto alle esigenze di Forza Armata o interforze, può autorizzare per essi:*
 - a. la vendita degli animali secondo le disposizioni di cui al Libro II, Titolo 4°, Capo I del testo unico e relative istruzioni applicative;*
 - b. la cessione a pagamento, prioritariamente ad altra Forza Armata, a corpi armati dello Stato, ad organizzazioni di pubblica utilità ed ad organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o la Forza Armata.*

La cessione a titolo gratuito, sulla base dei requisiti fissati dall'Autorità Logistica Centrale di Forza Armata o interforze, è effettuata a favore di:

- a. enti ed amministrazioni pubbliche, nonché enti zoofili o associazioni dotate di personalità giuridica;*
- b. privati cittadini che ne facciano richiesta;*
- c. università, per le esigenze delle facoltà di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.*

La vendita e la cessione, a titolo gratuito o a pagamento, potranno avere luogo solo ed esclusivamente qualora sia prodotta apposita dichiarazione con cui l'acquirente/cessionario si impegni formalmente a mantenere e impiegare gli animali nel più completo rispetto delle norme che ne disciplinano la protezione ed il benessere, anche nel caso in cui gli animali siano impiegati nell'ambito di programmi

Segue appendice 3 all'Allegato Y

educativi scolastici e/o attività terapeutiche assistite con animali. In ogni caso sono vietati la macellazione e l'utilizzazione a scopo sperimentale e/o scientifico degli animali venduti o ceduti a terzi.



n. 6

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO

I QUADERNI

Collana di monografie su tematiche
amministrative e giuridiche a cura della
Direzione di Amministrazione dell'Esercito

**LA GESTIONE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI
MATERIALI**



Edizione
febbraio 2022

Firmato digitalmente da/Signed by/
PAOLO COSTANZO
In data/On date:
mercoledì 16 febbraio 2022 17:48:00

Segue appendice 4 all'Allegato Y

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

STRALCIO DELLA CIRCOLARE "DISPOSIZIONI SULL'ISTITUTO DELLE PERMUTE IN AMBITO F.A.- MANUALE D'USO DELL'APPLICAZIONE DEL SIEFIN (VERSIONE 2.0) ED. 2015" DI SME- RPGF

1. PREMESSA

L'applicativo introdotto nel sistema SIEFIN ad inizio dell'E.F. 2014 è lo strumento attraverso il quale l'iter autorizzativo dell'istituto delle permuta in ambito F.A. è stato automatizzato. Tale applicativo, oltre a contrarre i tempi relativi alla stipula delle permuta sulla linea di comando consente, al contempo, la possibilità di valutare e monitorare le stesse sia da un punto di vista finanziario che tecnico amministrativo, recependo l'introduzione di un valore soglia pari a **€ 20.000**¹.

2. PROCEDURA PER L'INSERIMENTO DI UNA PERMUTA NEL SIEFIN

a. PRECONDIZIONE

Ogni E/D/R/C prima della stipula di un contratto di permuta dovrà, per l'individuazione delle controprestazioni, "agganciarsi" a richieste integrative nel sistema SIEFIN che risultino non finanziate o non preavvisate.

b. INSERIMENTO

Selezionando dal menu principale il tasto ESERCIZIO/GESTIONE PERMUTE e successivamente il tasto NUOVA PERMUTA comparirà una maschera contenente i seguenti campi obbligatori da compilare/selezionare:

- TIPO DI PERMUTA: ovvero descrizione della prestazione da effettuare (Es. concorso di personale e mezzi, utilizzo di porzioni di aree/infrastrutture, utilizzo impianti sportivi ecc.);
- Grado/qualifica, cognome e nome e numero di telefono (sotrin, no cellulari no linea civile) del punto di contatto;
- AID (Agenzia Industrie Difesa): "flaggare"-SI qualora la permuta sia inerente ad un contratto da stipularsi con l'AID;
- Descrizione prestazione in cui va particolareggiata la stessa;
- NOTA (NON OBBLIGATORIO): qualora vi sia la necessita di fornire ulteriori eventuali informazioni.

A seconda del tipo di prestazione selezionata, sarà necessario "flaggare" i campi seguenti²:

- scheda (Allegato "C");
- autorizzazione al concorso;
- decreto (di alienazione nel caso di dismissione di materiali/mezzi/parti di essi);

¹ Il valore al di sopra del quale le permuta devono essere autorizzate dall'UG CRA "E.I." è stato elevato a **40.000 €** dall'UG.CRA EI con provvedimento del 2024. i Comandanti hanno la facoltà di operare in piena autonomia amministrativa, fermo restando l'obbligo di inserimento della permuta nell'applicativo in questione per le attività di monitoraggio e il pieno rispetto delle attività negoziali previste per l'A.D..

² Tale operazione è obbligatoria, altrimenti il sistema non permetterà di proseguire la composizione della permuta.

Segue appendice 5 all'Allegato Y

- congruità della prestazione;
- congruità della controprestazione;
- autorizzazione nolo;
- richiesta all'AID (in caso di dismissione di materiali);
- CONI (parere commissione paritetica DIFESA/CONI nel caso di prestito di strutture sportive di F.A.);

inserendo i relativi documenti in un unico file PDF per il successivo caricamento tramite il tasto "SFOGLIA".

Infine si "fleggheranno" le richieste integrative che si intende associare alla permuta. Qualora il valore delle voci di spesa associate risulti essere inferiore/superiore al valore della controprestazione, l'E/D/R/C, cliccando sulla casella IMPORTO, potrà parificare gli importi tra voci di spesa delle richieste integrative e controprestazione alla luce della documentazione fornita.

SALVA: al fine di chiudere la fase di "caricamento" della permuta si dovrà cliccare il tasto SALVA.

c. VALUTAZIONE DEL CONTRATTO DI PERMUTA DA PARTE DELLA CATENA GERARCHICO FINANZIARIA

(1) Valore inferiore o uguale a € 20.000

- (a) La catena gerarchico-finanziaria non si esprime e la permuta, una volta caricata, è considerata autorizzata.
- (b) SME-UG CRA "E.I." ha titolo ad esprimere un parere o fornire suggerimenti riguardo la specifica permuta anche se non potrà bocciarla poiché già autorizzata del Comandante l'E/D/R/C.
- (c) L'E/D/R/C può, "flaggando" il box "EVENTUALE PARERE CRA" al momento dell'inserimento della permuta, chiedere al SME-UG CRA "E.I." un parere tecnico. SME-UG CRA "E.I." avrà la possibilità di selezionare l'opzione:
 - VALIDA: l'EDRC originatore della permuta potrà stipulare il contratto e, dunque, finalizzare la permuta;
 - RIMANDA: scrivendo nel campo note i commenti a cui l'E/D/R/C originatore dovrà ottemperare. In questo caso la permuta rimane congelata fino a che l'E/D/R/C non avrà apportato le modifiche richieste, scrivendo nel campo note a lui dedicato l'azione messa in atto;
 - BOCCIA: la permuta verrà cancellata.

(2) Valore superiore a € 20.000

(a) CATENA GERARCHICO FINANZIARIA

Dal momento in cui la permuta viene salvata, inizierà il conteggio dei 7 giorni, periodo in cui tutta la catena gerarchico-finanziaria sovraordinata all'Ente originatore avrà l'opportunità di:

- bocciare la procedura di permuta in itinere;
- approvarla mediante la procedura del silenzio assenso.

Segue appendice 5 all'Allegato Y

Qualora almeno uno degli attori costituenti la catena gerarchico-finanziaria decidesse di bocciare la permuta, automaticamente l'iter verrà interrotto e la permuta verrà cancellata insieme alle richieste integrative ad essa associate.

Trascorsi i 7 giorni devoluti alla catena gerarchico-finanziaria sovraordinata all'Ente originatore, l'atto negoziale sarà valutato dall'OP di Forza Armata (RPGF- Uf.Pro.Fi.Bi.Sta.) che, in osservanza delle priorità indicate dal Sig. Capo di SME e in considerazione delle criticità della Forza Armata, valuterà le controprestazioni, e avrà la possibilità di selezionare l'opzione:

- VALIDA: la permuta passerà, quindi, alla trattazione del CRA EI (non è prevista la procedura di silenzio-assenso);
- RIMANDA: scrivendo nel campo note i commenti a cui l'E/D/R/C originatore dovrà ottemperare; in questo caso la permuta rimane congelata fino a che l'E/D/R/C non avrà apportato le modifiche richieste, scrivendo nel campo note a lui dedicato l'azione messa in atto;
- BOCCIA: la permuta sarà cancellata insieme alle richieste integrative ad essa collegata.

CSP, SCP e/o CP:

Bocciano la permuta entro 7gg.: La permuta viene visualizzata nella griglia come BOCCIATA. Il campo note deve essere valorizzato con l'eventuale motivo della bocciatura.

Se non viene espresso alcun parere passati 7 gg., la permuta si ritiene valutata positivamente (per effetto del "silenzio-assenso"), viene sottoposta all'esame dell'OP e visualizzata nella griglia "solo Liv. OP".

OP:

- Boccia la permuta: viene visualizzata nella griglia Bocciate. Il campo note deve essere valorizzato con l'eventuale motivo della bocciatura.
- Rimanda la permuta dopo 7gg.: Il campo note deve essere valorizzato con l'eventuale motivo per cui viene rimandata al CSS.
- La permuta viene visualizzata nella stessa griglia evidenziata in giallo.
- Valida la permuta dopo 7gg.: la permuta viene visualizzata nella griglia Livello CRA E.I.

(b) AUTORIZZAZIONE DEL CRA EI

Una volta approvata dall'OP di Forza Armata, la permuta passerà alla trattazione del CRA EI che potrà selezionare una tra le seguenti opzioni:

- APPROVA: l'E/D/R/C originatore della permuta potrà procedere alla stipula del contratto e, dunque, finalizzare la permuta (la permuta entra nel campo delle APPROVATE).

Segue appendice 5 all'Allegato Y

- RIMANDA: scrivendo nel campo note i commenti a cui l'E/D/R/C originatore dovrà ottemperare. In questo caso la permuta rimane congelata fino a che l'E/D/R/C non avrà apportato le modifiche richieste, scrivendo nel campo note a lui dedicato l'azione messa in atto.
- BOCCIA: la permuta viene visualizzata nella griglia come Bocciata. Il campo note deve essere valorizzato con l'eventuale motivo della bocciatura.

N.B.: le Permute inferiori o uguali a € 20.000 con richiesta di valutazione dell'UG CRA "E.I." espressa dal CSS vengono visualizzate nella griglia Approvazione CRA EI e l'UG CRA "E.I." può approvare, rimandare o bocciare la permuta.

L'UG CRA "E.I." , inoltre, può valutare una permuta già approvata aggiungendo una nota di commento senza cambiare lo stato della permuta (approvata, aperta, chiusa).

M_D GTER 0028341 18-11-2015

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Vice Direttore Tecnico

All.: 1
Ann.: /

Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00185 ROMA
Posta elettronica : teramm@teramm.difesa.it

OGGETTO: Procedure per la vendita di autoveicoli/autocarri tattici dismessi dalle F.A./CC.
Demilitarizzazione veicoli.

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
IV REPARTO – LOGISTICA E INFRASTRUTTURE
Ufficio Organizzazione Logistica

ROMA

^^^^ ^^^^^
Rif.: let. n. M_D SSMD 0149699 in data 28/10/2015.
^^^^ ^^^^^

In esito a quanto richiesto con la lettera in riferimento, si invia in allegato la let. n. M_D GTER 0018079 in data 17/07/2015 con la quale la Direzione scrivente forniva analoghe informazioni all'Agenzia Industrie Difesa.

Si rimane a disposizione per ogni informazione utile a riguardo.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE TECNICO
Magg. Gen. Oronzo PAGLIARA

Digitally signed by PAGLIARA
ORONZO
Date: 2015.11.18 09:06:04 CET

Segue appendice 6 all'allegato Y

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

M_D GTER 0018079 17-07-2015

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
III Reparto - 7^a Divisione

All.: 1
Ann.: 1

Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00185 ROMA
Posta elettronica : terram@terram.difesa.it
PDC Ten. Col. VOLPE (+390647359246)

OGGETTO: Cessione di mezzi/materiali radiati dal servizio - materiali di armamento - art. 2 Legge 185/90 e D.M. 13 giugno 2003. **Demilitarizzazione veicoli.**

A AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
BUSINESS UNIT
Valorizzazione Mezzi Terrestri/Aerei

TORRE ANNUNZIATA (NA)

e, per conoscenza,

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

ROMA

~~~~~  
Rif.: let. n. 1450 in data 03/07/2015 (*notut*).  
~~~~~

Si invia, in allegato, l'elenco dei particolari da rimuovere per la demilitarizzazione dei veicoli
radiati.

Si rimane a disposizione per ogni informazione utile a riguardo.

d'ordine
IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. s.SM Raffaele ZORZI

Digitally signed by ZORZI
RAFFAELE
Date: 2015.07.17 11:23:20 CEST

Segue appendice 7 all'Allegato Y

Allegato I

Elenco particolari da rimuovere per la demilitarizzazione dei veicoli militari radiati dal servizio.

- Impianto luci oscurate;
- Presa ausiliaria avviamento d'emergenza (bipolare o coassiale);
- Gancio di traino STANAG 4101;
- Ralla/supporto arma di Reparto;
- Supporti armamento individuale;
- Supporti e cavi antenne radio;
- Cablaggi/supporti per alimentazione/installazione apparati radio;
- Apparato di bonifica NBC e relativo supporto;
- STANAG e banner identificativi del Reparto;
- Dispositivo *runflat* degli pneumatici (toroide), ove presente;
- Sistema automatico gonfiaggio pneumatici (téléflow/C.T.I.S.), ove presente;
- Griglie antisommossa.

N.B. si rammenta che i veicoli in versione protetta e/o blindata, all'atto della loro dichiarazione di fuori uso e qualora non sia possibile eliminare in modo definitivo le protezioni e/o la blindatura, dovranno essere necessariamente rottamati a mente della Circ. n. 3/2/1608 in data 17/02/1984 della Direzione Generale Motorizzazione e Combustibili (in **annesso A**).

M_D SSMD REG2016 0011944 28-01-2016



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

IV REPARTO – LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

Ufficio Organizzazione Logistica

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 - 00187 ROMA

Posta elettronica: stamadifesa@smad.difesa.it

P.d.C. : Magg. Eugenio FORTUNATO

tel. linea mil.: 2.2630

e-mail: quarto.solzezi@smad.difesa.it

All.: 2 (due).

OGGETTO: Procedure per la vendita di autoveicoli tattico logistici dismessi dalle F.A./CC.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

Riferimento:

a. fn. M\_D CTER 28341 in data 18 novembre 2015 della DAT (non a tutti);

b. fn. M\_D SSMD 0008127 in data 21 gennaio 2016 di UGAG (non a tutti).

Seguito:

a. fn. M\_D SSMD 0140672 in data 12 ottobre 2015 (non a tutti);

b. fn. M\_D SSMD 0149699 in data 28 ottobre 2015 (non a tutti).

~~~~~

1. Alla luce dei recenti accadimenti che hanno visto coinvolti ditte civili in tentativi di esportazione di auto/veicoli/autocarri dismessi dalla F.A./CC non in armonia con le vigenti norme in materia di armamenti, si rende necessario fornire delle indicazioni in merito al processo di demilitarizzazione dei mezzi militari tattico logistici e ad alcune clausole di salvaguardia da inserire negli atti negoziali di compravendita/permuta.
2. Nell'evidenziare che la cessione, a qualsiasi titolo, di beni dichiarati fuori uso o fuori servizio può perfezionarsi solo a seguito di una demilitarizzazione eseguita secondo le indicazioni fornite dalla DAT con foglio in riferimento a. e riepilogate in Allegato "B", si ritiene opportuno integrare gli atti negoziali come di seguito specificato:
 - menzionare, quale condizione essenziale per la successiva cessione, il requisito della demilitarizzazione del bene da alienare, che di norma è posta in essere dall'AD, ma che può essere delegata ogni qualvolta ritenuto opportuno, alla parte acquirente che se ne accolla le spese. In quest'ultima ipotesi, l'AD sarà tenuta a verificare la completa demilitarizzazione del bene in questione;
 - includere una clausola che indichi il foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.¹, in quanto necessario per la peculiarità dell'oggetto della vendita. Ciò in quanto può accadere che il luogo cui è sorta l'obbligazione dedotta in contratto non coincida con quello in cui la stessa debba essere eseguita;
 - prevedere la clausola rubricata "Caratteristiche e futuro utilizzo del bene" secondo la dicitura che segue:
 - la parte acquirente da atto che il bene oggetto della compravendita/permuta è stato completamente demilitarizzato e privato di qualsiasi segno, contrassegno o altro simbolo riconducibile alle Forze Armate ed alla Repubblica;
 - la parte acquirente solleva l'amministrazione cedente da qualunque responsabilità per il successivo utilizzo del bene oggetto della compravendita/permuta difforme da quello previsto dalla legge e si assume ogni responsabilità per l'eventuale violazione di norme di settore in tema di vendita, nonché di rimilitarizzazione del bene stesso.
3. Si rimane disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D.A. Roberto COMELLI)

Digitally signed by CAPO REPARTO
Gen. D.A. Roberto COMELLI
Date: 2016.01.28 14:45:58 CET

M_D E24363 REG2016 0008215 04-02-2016

Elenco particolari da rimuovere per la demilitarizzazione dei veicoli militari tattico logistici.

- Impianto luci oscurate;
- Presa ausiliaria avviamento d'emergenza (bipolare o coassiale);
- Gancio di traino STANAG 4101;
- Ralla/supporto arma di Reparto;
- Supporti armamento individuale;
- Supporti e cavi antenne radio;
- Cablaggio/supporti per alimentazione/installazione apparati radio;
- Apparato di bonifica NBC e relativo supporto;
- STANAG e banner identificativi del Reparto;
- Dispositivo *runflat* dei pneumatici (toroide), ove presente;
- Sistema automatico gonfiaggio pneumatici ove presente;
- Griglia antisommossa.

Si suggerisce adottare ulteriori provvedimenti tecnici sui veicoli dismessi al fine di ridurre il più possibile gli aspetti che possono farli individuare come mezzi militari (ad es.: coprire con vernice tutti i simboli di carattere militare, interrompere la livrea verde con spruzzi di vernice di altri colori).

M_D R24363 REG2016 0008215 04-02-2016

Digitally signed by CAPEZZUTO
SERAFINO
Date: 2016.01.28 14:46:58 CET

M_D E0012000 REG2017 0093898 12-05-2017



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I."

PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Allegati: n. 1
UAC.3- 7.3.2.1.

POC: Ten. Col. Pasquale MAZZARELLA (1038126)
pasquale.mazzarella@esercito.difesa.it

OGGETTO: Disposizioni sull'attuazione dell'istituto della permuta in ambito Forza Armata.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~  
Riferimento direttiva SMD-L-027 Ed- 2013 diramata da SMD IV con lettera M\_D SSMD 0018393 in data 12/03/2013.  
Seguito:

- a. direttiva "Le permuta in ambito E.I.: norme e procedure" - Ed. 2013, diramata con let.2924 Cod.id. CRA/UAC 3 Ind.cl. 7.3.2.1 in data 16/04/2013;
  - b. msg. n. 559/COD.ID. CRA/UAC3 Ind.cl. 7.3.2.1 in data 30/01/2014;
  - c. msg. n. 6349/COD.ID. CRA/UAC3 Ind.cl. 7.3.2.1 in data 15/10/2014;
- ~~~~~

1. Con le comunicazioni richiamate a seguito questo Ufficio Generale ha impartito le disposizioni relative alle procedure da seguire per l'approvazione degli atti di permuta.
2. Tuttavia, allo scopo di fornire un ulteriore supporto agli EDRC di FA riguardo agli aspetti tecnico-amministrativi dell'atto negoziale oggetto di stipula, per le sole attività di permuta da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'UG CRA EI<sup>1</sup>, i richiamati EDRC dovranno inserire tra la documentazione da predisporre sulla piattaforma "SIEFIN Permute<sup>2</sup>" anche una bozza dell'atto negoziale da sottoscrivere.
3. Inoltre, al fine di addivenire ad una completa automazione della procedura di rendicontazione delle permuta tramite la medesima procedura informatica, si dovrà provvedere ad inserire gli atti negoziali sottoscritti (a prescindere dall'importo) e ad indicare la data di chiusura della permuta (ad avvenuta completa esecuzione delle prestazioni/controprestazioni).
4. Infine, è doveroso rammentare che:
  - l'inserimento della documentazione in piattaforma SIEFIN deve avvenire prima della stipula dell'atto negoziale e del conseguente avvio delle attività di permuta, a prescindere dall'importo;

<sup>1</sup> o per gli EDRC promotori di permuta di valore inferiore a € 20.000,00 ma che abbiano fatto esplicita richiesta di valutazione dell'UG CRA EI articolo di maggior tutela. Al riguardo si evidenzia altresì che, attesi i necessari tempi tecnici previsti per le valutazioni di pertinenza della catena gerarchico-finanziaria e dell'OP (SME UGPF), la permuta dovrà essere inserita sulla piattaforma SIEFIN con almeno 3 settimane di anticipo rispetto alla prevista data di stipula. Tale termine si incrementa ad almeno 6 settimane nel caso in cui l'importo della permuta sia superiore ai 100.000 euro e si renda necessaria la preventiva visione dell'Autorità politica.

<sup>2</sup> scheda permuta, verbali di congruità e/o stima, decreti, autorizzazioni al concorso, etc.

- 1 -

Digitally signed by SALVATORE  
FARI'  
Date: 2017.05.12 08:44:48 CEST



## **Segue appendice 9 all'Allegato Y**

- l'approvazione da parte di questo UG, ove prevista o richiesta, è "*conditio sine qua non*" per la sottoscrizione dell'atto negoziale e per la successiva finalizzazione della permuta stessa.
- 5. In relazione a quanto precede, codesti Vertici d'Area vogliano sensibilizzare i Comandi dipendenti ad un rigoroso rispetto delle procedure vigenti e delle nuove indicazioni contenute nella presente comunicazione.

**IL CAPO UFFICIO GENERALE**  
**Magg. Gen. Salvatore FARÌ**

## Segue appendice 9 all'Allegato Y

Allegato "A"

### ELENCO INDIRIZZI

|    |                                                                      |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A: | COMANDO FORZE OPERATIVE NORD                                         | <u>PADOVA</u>         |
|    | COMANDO FORZE OPERATIVE SUD                                          | <u>NAPOLI</u>         |
|    | COMANDO TRUPPE ALPINE                                                | <u>BOLZANO</u>        |
|    | COMANDO BRIGATA DI SUPPORTO NRDC-ITA                                 | <u>SOLBIATE OLONA</u> |
|    | COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO                                      | <u>ROMA</u>           |
|    | COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO                  | <u>VERONA</u>         |
|    | COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO | <u>ROMA</u>           |
|    | COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE                                      | <u>ROMA</u>           |
|    | COMANDO DELLE FORZE SPECIALI                                         | <u>PISA</u>           |

e, per conoscenza:

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO | <u>FIRENZE</u> |
|--------------------------------------------|----------------|

#### DIREZIONE INTERNA:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| COMFOTER/COE                                    | <u>SEDE</u> |
| III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE             | <u>SEDE</u> |
| IV REPARTO LOGISTICO                            | <u>SEDE</u> |
| V REPARTO AFFARI GENERALI                       | <u>SEDE</u> |
| VI REPARTO SISTEMI C4I                          | <u>ROMA</u> |
| DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA     | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO AMMINISTRAZIONE                         | <u>SEDE</u> |

**Segue appendice 9 all'Allegato Y**

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa**  
**"ESERCITO ITALIANO"**  
**Sezione Responsabilità Amministrativa e Contenzioso**  
Via XX settembre, 123/A – 00187 Roma

Prot. n. M\_DE 23458/763/Cod. id. RAC2 Ind. cl. 7.5.6  
All.: 2

00187 Roma, 22 OTT. 2012  
POC: Ten. Col. Manfredi NAPOLI (Tel. 3.7653)  
resp-ammcraei@sme.esercito.difesa.it

**OGGETTO:** "Linee guida" sull'approvazione della dichiarazione di fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di valore superiore a 500.000,00 euro. Competenza Autorità Centrale

**A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"**

- ~~~~~
1. Con l'entrata in vigore del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa - R.A.D.<sup>1</sup> - (01.01.2007) l'argomento in questione, disciplinato dall'art. 56 e dalle relative istruzioni tecnico-applicative - I.T.A.<sup>2</sup> - (Capo IX – para. 15, sottopara. 7), ha visto quale novità l'inserimento tra le Autorità preposte all'approvazione delle dichiarazioni di fuori uso di quella "centrale competente". Detto articolo, abrogato con il corpo normativo di riferimento, si trova adesso inserito tal quale nel T.U.O.M.<sup>3</sup> (artt. 418 e 453).  
L'individuazione di detta Autorità centrale è avvenuta ad opera delle citate I.T.A. (Capo I, para. 3, punto 1.b), che nonostante l'abrogazione della norma da cui discendono (R.A.D.), in virtù dell'art. 2186 del C.O.M.<sup>4</sup>, conservano tutt'ora la loro efficacia. In particolare e per quanto qui d'interesse, il citato Capo I, para. 3, punto 1.b) definisce "Autorità centrale" ... *l'organo di vertice che, inserito nell'area tecnico-operativa ... , in base alle proprie attribuzioni, risponde, ..., allo Stato Maggiore della Difesa ...* e che, quindi, si configura con lo Stato Maggiore di Forza Armata.  
Detta novità ha comportato che, in presenza di fuori uso di materiale per singola voce di importo superiore a 500.000,00 euro, Organismi di Forza Armata hanno chiesto la relativa dichiarazione allo Stato Maggiore di F.A. e per esso a questo Ufficio Generale, il cui Capo Ufficio è il delegato del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito anche per l'attività in parola.
  2. Per quanto precede, si è reso necessario predisporre procedure univoche e certe per la Forza Armata che, dissipando dubbi, anche interpretativi, e costituendo base di lavoro per tutti gli operatori preposti allo specifico settore, forniscono indicazioni/presupposti ("linee guida"), dell'attività in parola (allegato "B") e che potranno, pertanto, essere implementate/integrate, per gli aspetti di competenza, dal Comando Logistico dell'Esercito con una propria direttiva.
  3. Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

**MINUTA**

**d'ordine**  
**IL CAPO UFFICIO GENERALE**  
**(Ten. Gen. Giuseppe FABBRI)**

<sup>1</sup> D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167.

<sup>2</sup> D.M. 20 dicembre 2006.

<sup>3</sup> Testo Unico dell'Ordinamento Militare - D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

<sup>4</sup> Codice dell'Ordinamento Militare - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

## Segue appendice 10 all'Allegato Y

ALLEGATO "A"  
let. prot. n. M\_DE 23458/7015/Cod. id.RAC2  
in data 22 / 10 / 2012

|                             |                                                                                                           |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A                           | COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI<br>Via Roma, 31                                                         | 37121 - <u>VERONA</u>        |
|                             | COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI<br>APPLICAZIONE DELL'ESERCITO<br>Via Arsenale, 22                   | 00121 - <u>TORINO</u>        |
|                             | COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO<br>Via Nomentana, 274                                                     | 00161 - <u>ROMA</u>          |
|                             | COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE<br>Via S. Slataper, 2                                                     | 00197 - <u>ROMA</u>          |
|                             | ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE<br>DELL'ESERCITO<br>Via S. Slataper, 2                                   | 00197 - <u>ROMA</u>          |
| e, per conoscenza:          |                                                                                                           |                              |
|                             | STATO MAGGIORE DELLA DIFESA<br>Via XX settembre, 11 - Palazzo Caprara                                     | 00187 - <u>ROMA</u>          |
|                             | SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA<br>II Reparto Coordinamento Amministrativo e Controllo della Spesa | <u>SEDE</u>                  |
|                             | DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE<br>DELL'ESERCITO                                                       | <u>SEDE</u>                  |
|                             | CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE<br>DELL'ESERCITO<br>Via delle Terme di Traiano, 51                       | 00053 - <u>CIVITAVECCHIA</u> |
| <u>DIRAMAZIONE INTERNA:</u> |                                                                                                           |                              |
| -                           | UFFICIO GENERALE CAPO DI SME                                                                              | <u>SEDE</u>                  |
| -                           | UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME                                                                              | <u>SEDE</u>                  |
| -                           | I REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE                                                     | <u>SEDE</u>                  |
| -                           | III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE/C.O.E.                                                                    | <u>SEDE</u>                  |
| -                           | IV REPARTO LOGISTICO                                                                                      | <u>SEDE</u>                  |
| -                           | V REPARTO AFFARI GENERALI                                                                                 | <u>SEDE</u>                  |
| -                           | REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA                                                             | <u>SEDE</u>                  |
| -                           | DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE TERRESTRE                                                                     | <u>SEDE</u>                  |
| <u>ESTENSIONE DI COPIA:</u> |                                                                                                           |                              |
| -                           | Ufficio Amministrativo Centrale                                                                           |                              |
| -                           | Ufficio Bilancio                                                                                          |                              |

ALLEGATO "B"  
let. prot. n. M\_DE 23458/23 /RAC 2  
in data 12.2.011, 2012.



## **STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa  
"ESERCITO ITALIANO"

### **LINEE GUIDA**

sull'approvazione della dichiarazione di fuori uso di  
materiale ex art. 418 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 di  
valore superiore a 500.000,00 euro, per singola voce.  
Competenza Autorità Centrale.

Edizione 2012



## Segue appendice 10 all'Allegato Y

ALLEGATO "B"  
let.prot.n. M\_DE 23458/7623/RAC 2  
in data 22 OTT 2012

1. Con l'entrata in vigore del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa - R.A.D.<sup>1</sup> - (01.01.2007) l'argomento in questione, disciplinato dall'art. 56 e dalle relative istruzioni tecnico-applicative - I.T.A.<sup>2</sup> - (Capo IX – para. 15, sottopara. 7), ha visto quale novità l'inserimento tra le Autorità preposte all'approvazione delle dichiarazioni di fuori uso di quella "centrale competente". Detto articolo, abrogato con il corpo normativo di riferimento, si trova adesso inserito tal quale nel T.U.O.M.<sup>3</sup> (artt. 418 e 453).  
L'individuazione di detta Autorità centrale è avvenuta ad opera delle citate I.T.A. (Capo I, para. 3, punto 1.b), che nonostante l'abrogazione della norma da cui discendono (R.A.D.), in virtù dell'art. 2186 del C.O.M.<sup>4</sup>, conservano tutt'ora la loro efficacia. In particolare e per quanto qui d'interesse, il citato Capo I, para. 3, punto 1.b) definisce "Autorità centrale" ... *l'organo di vertice che, inserito nell'area tecnico-operativa ... , in base alle proprie attribuzioni, risponde, ..., allo Stato Maggiore della Difesa ...* ) e che, quindi, si configura con lo Stato Maggiore di Forza Armata.  
Detta novità ha comportato che, in presenza di fuori uso di materiale per singola voce di importo superiore a 500.000,00 euro, Organismi di Forza Armata hanno chiesto la relativa dichiarazione allo Stato Maggiore di F.A. e per esso a questo Ufficio Generale, il cui Capo Ufficio è il delegato del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito anche per l'attività in parola.  
Pertanto, al fine di dare concreta attuazione a quanto chiesto, occorre chiarire qual è l'iter procedurale per giungere al provvedimento finale di fuori uso ed in particolare stabilire:
  - chi propone il fuori uso;
  - chi nomina la commissione tecnica di accertamento;
  - chi propone i nominativi dei componenti di detta commissione;
  - quali atti pone in essere detta commissione al termine della propria attività;
  - chi approva le risultanze di detta commissione;
  - chi stabilisce la destinazione d'uso;
  - chi dispone la demolizione o il disfacimento.
2. Con riferimento alla problematica delineata (materiale da dichiarare fuori uso di valore - per singola voce - superiore a 500.000,00 euro), occorre individuare procedure univoche e certe per la Forza Armata che dissipino dubbi, anche interpretativi, e costituiscano base di lavoro per tutti gli operatori preposti allo specifico settore. A tal proposito, si è ritenuto opportuno, nonché necessario, fornire le seguenti indicazioni che costituiscono presupposti dell'attività in parola e che potranno, pertanto, essere implementate/integrate dal Comando Logistico dell'Esercito con una propria, specifica direttiva:
  - a. iter procedurale in annessi 1 e 2;
  - b. proposta di fuori uso, è elaborata da chi ha in consegna il materiale (consegnatario), valutata e controllata dal capo della gestione patrimoniale, approvata dal capo del servizio amministrativo, inviata alla commissione tecnica di accertamento (Capo IX – para. 15 – sottopara. 1 delle I.T.A. al R.A.D.);
  - c. nomina della commissione, costituita in via permanente o nominata di volta in volta, compete all'Autorità centrale richiamata nel combinato disposto dagli artt. 418 e 453 del T.U.O.M. e dal

<sup>1</sup> D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167.

<sup>2</sup> D.M. 20 dicembre 2006.

<sup>3</sup> Testo Unico dell'Ordinamento Militare - D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

<sup>4</sup> Codice dell'Ordinamento Militare - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.



## Segue appendice 10 all'Allegato Y

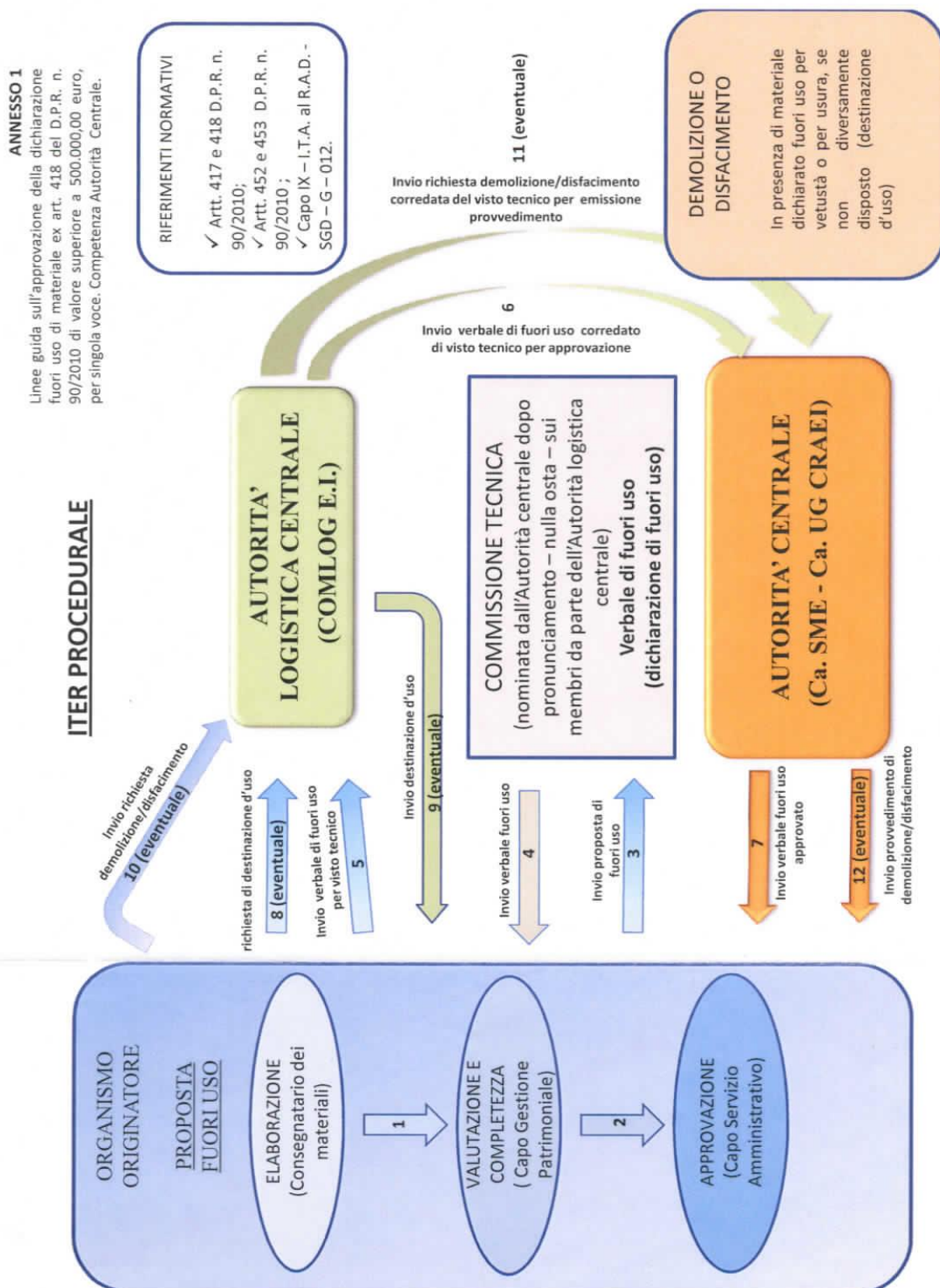
ALLEGATO "B"  
let. prot. n. M\_DE 23458/7623/RAC 2  
in data 12.2.011, 2012

citato Capo IX – para. 15 – sottopara. 1 delle I.T.A. al R.A.D. e quindi all' Ufficio Generale del C.R.A. "E.I.", su delega del Capo di SME;

- d. nominativi (titolari e sostituti) da designare quali membri della commissione tecnica di accertamento, secondo le prescrizioni normative vigenti<sup>5</sup>, proposti dall'Organismo originatore dell'esigenza e concordati con il Comando Logistico dell'Esercito, che ne approva l'elenco. A tal proposito, considerata la possibilità di costituire in via permanente detta commissione, è auspicabile che il Comando Logistico dell'Esercito, per tipologia di materiali, predisponga elenchi di personale fornito di specifica competenza tecnica, da aggiornare periodicamente e comunque con cadenza quantomeno annuale;
- e. la commissione esprime le proprie determinazioni per mezzo di un verbale (dichiarazione di fuori uso), avente i contenuti di cui all'art. 418, comma 4, del T.U.O.M., che viene inviato all'Organismo originatore (capo della gestione patrimoniale);
- f. circa l'approvazione della dichiarazione di fuori uso da parte dell'Autorità centrale, e quindi dell'Ufficio Generale del C.R.A. "E.I.", questa non può che essere preceduta da un "visto" quantomeno "tecnico" del Comando Logistico dell'Esercito (Autorità logistica centrale), trattandosi, peraltro, di "intervento" consolidato nel tempo, non disatteso dagli organismi di controllo, le cui motivazioni risiedono essenzialmente in valutazioni sia di natura tecnico-funzionale che pratica. A tal proposito, l'Organismo originatore dovrà inviare, il predetto verbale per l'approvazione all' Ufficio Generale del C.R.A. "E.I.", per il tramite del Comando Logistico dell'Esercito che vi apporrà detto "visto tecnico". In questa fase è possibile, anticipare - ove ritenuto più funzionale - la richiesta di "destinazione d'uso";
- g. avuto riguardo alle indicazioni circa il successivo utilizzo dei materiali già dichiarati fuori uso, l'Organismo originatore, da ultimo, ricevuta la predetta dichiarazione approvata da parte dell'Ufficio Generale del C.R.A. "E.I.", ove non già effettuato prima, richiederà la cosiddetta "destinazione d'uso" al Comando Logistico dell'Esercito, che indicherà una delle procedure previste da porre in essere (vendita, permuta, ecc. – ex art. 417, comma 3, del T.U.O.M., come richiamato dal susseguente art. 418, comma 5 del medesimo T.U.O.M.<sup>6</sup>);
- h. con riferimento, infine, al provvedimento di demolizione ovvero di disfacimento, in presenza di materiale dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, se non diversamente disposto ("destinazione d'uso"), l'Organismo originatore ne chiederà l'emissione all'Autorità centrale e quindi all' Ufficio Generale del C.R.A. "E.I." (citato art. 418, comma 5, del T.U.O.M.), previo parere del Comando Logistico dell'Esercito.

<sup>5</sup> I.T.A. ala R.A.D. – Capo IX, para. 15: *è di norma composta da un presidente (ufficiale) e due membri (ufficiali e/o marescialli e/o civili di categoria non inferiore a "C") il cui bagaglio di esperienza professionale e di cultura militare consenta di effettuare una valutazione tecnica dei materiali da dismettere. L'esercizio delle funzioni attribuite alla predetta commissione è incompatibile con l'incarico di capo del servizio amministrativo, capo della gestione patrimoniale e consegnatario.*

<sup>6</sup> Si fa presente che il riferimento contenuto nel citato art. 418, comma 5, di rinvio all'art. 417, comma 4, contiene un errore materiale, trattandosi in realtà di rinvio all'art. 417, comma 3. A tal proposito, è stata avviata la procedura di rettifica normativa presso la competente Autorità.



## Segue appendice 10 all'Allegato Y

### ANNESSO 2

Linee guida sull'approvazione della dichiarazione fuori uso di materiale ex art. 418 del D.P.R. n. 90/2010 di valore superiore a 500.000,00 euro, per singola voce. Competenza Autorità Centrale.

### ITER PROCEDURALE

#### **FASE 1**

Il **Consegnatario dei materiali** dell'organismo originatore (E.D.R.C.) attiva l'iter procedurale mediante l'elaborazione della proposta di fuori uso (F.U.) che invia al Capo Gestione Patrimoniale del medesimo organismo, per le valutazioni ed il controllo di completezza.

#### **FASE 2**

Il **Capo Gestione Patrimoniale** dell'organismo originatore (E.D.R.C.) provvede alla valutazione ed al controllo di completezza della proposta di F.U. e la invia al Capo Servizio Amministrativo del medesimo organismo per l'approvazione.

#### **FASE 3**

Il **Capo Servizio Amministrativo** approva la proposta di F.U. che tramite il proprio organismo originatore (E.D.R.C.) sarà inoltrata alla Commissione Tecnica (vds. in seguito) unitamente al fascicolo degli atti.

#### **FASE 4**

La **Commissione Tecnica**, nominata dall'Autorità centrale (Ca. SME- Ca. UG CRAEI) dopo pronunciamento/nulla osta sui membri da parte dell'Autorità logistica centrale (COMLOG E.I.), visiona la proposta di F.U., redige il verbale di F.U. che inoltra all'organismo originatore (E.D.R.C.).

#### **FASE 5**

L'**organismo originatore** (E.D.R.C.) ricevuto il verbale di F.U. lo visiona e quindi lo invia all'Autorità logistica centrale (COMLOG E.I.) per il visto tecnico, unitamente al fascicolo degli atti. In questa fase può essere anche chiesta la destinazione d'uso (successiva FASE 8).

#### **FASE 6**

L'**Autorità logistica centrale** (COMLOG E.I.), una volta apposto il proprio visto tecnico sul verbale di F.U., invia all'Autorità centrale (Ca. SME- Ca. UG CRAEI) l'intero fascicolo degli atti per l'approvazione. Pronunciandosi, ove richiesto, anche sulla destinazione d'uso, fermi restando i successivi adempimenti.

#### **FASE 7**

L'**Autorità centrale** (Ca. SME- Ca. UG CRAEI) una volta approvato il verbale di F.U. lo trasmette all'organismo originatore (E.D.R.C.).

#### **FASE 8 (eventuale)**

L'**organismo originatore** (E.D.R.C.) redige (ove non precedentemente fatto – FASE 5) la richiesta di destinazione d'uso del materiale ed invia il tutto all'Autorità logistica centrale (COMLOG E.I.).

### **FASE 9 (eventuale)**

**L'Autorità logistica centrale** (COMLOG E.I.) si esprime sulla destinazione d'uso comunicandola all'organismo originatore (E.D.R.C.).

### **FASE 10 (eventuale)**

**L'organismo originatore** (E.D.R.C.), in presenza di materiale dichiarato fuori uso per vetustà o per usura e se non diversamente disposto dall'Autorità logistica centrale (COMLOG E.I.), ne chiederà, tramite la medesima Autorità, la demolizione/disfacimento.

### **FASE 11 (eventuale)**

**L'Autorità logistica centrale** (COMLOG E.I.), una volta apposto il proprio visto tecnico sulla richiesta di demolizione/disfacimento, invia all'Autorità centrale (Ca. SME- Ca. UG CRAEI) il fascicolo degli atti.

### **FASE 12 (eventuale)**

**L'Autorità centrale** (Ca. SME- Ca. UG CRAEI), acquisita la richiesta di demolizione/disfacimento corredata del visto tecnico dell'Autorità logistica centrale (COMLOG E.I.), provvederà a quanto chiesto, inviando all'organismo originatore (E.D.R.C.) il provvedimento di demolizione/disfacimento.



**Segue annesso I.**